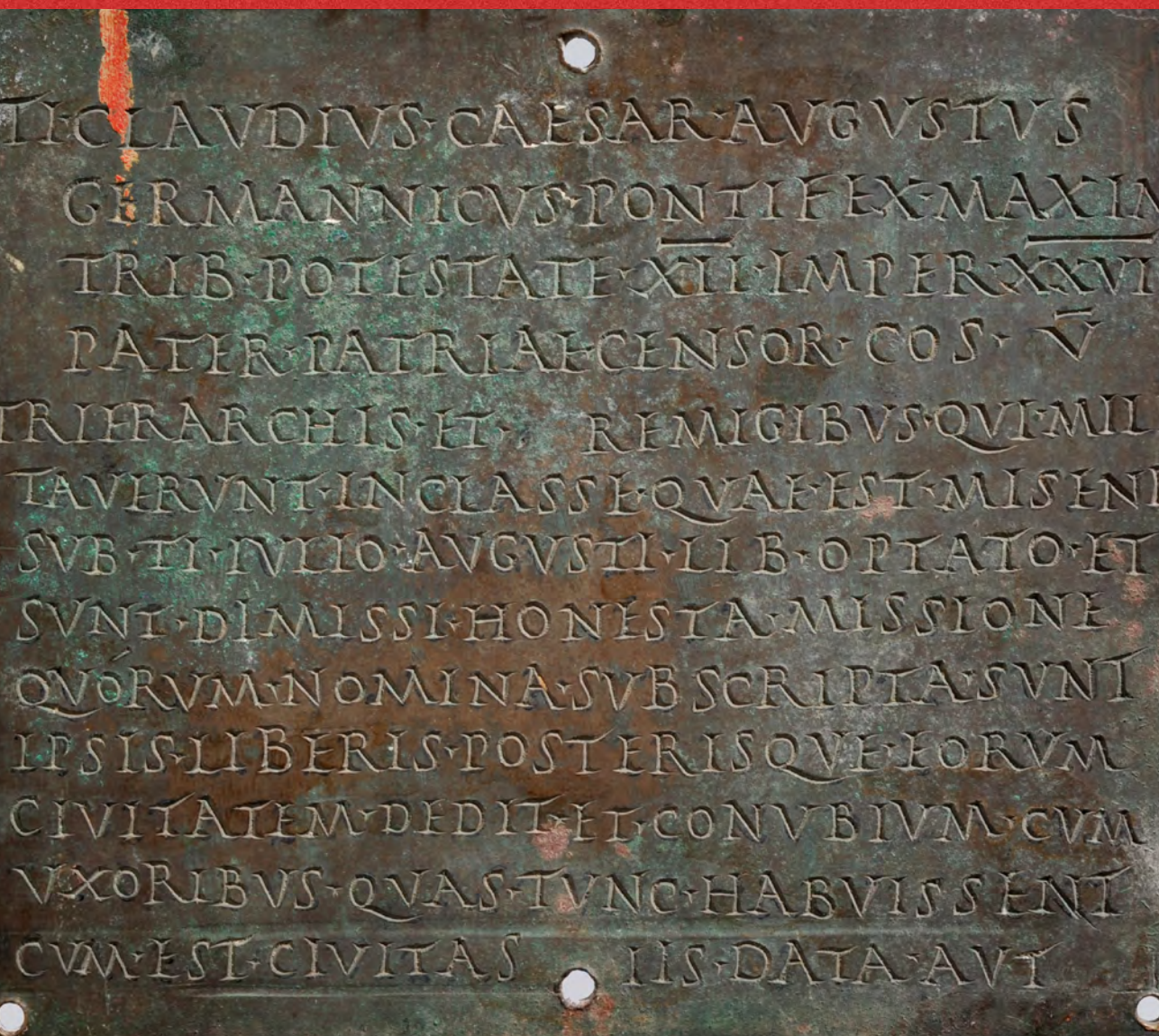


A CURA DI
ULRICO AGNATTI E FEDERICA DE IULIIS

HONESTA MISSIO

Saggi e contributi per Salvatore Puliatti





BIBLIOTECA DI
STVDI VRBINATI



1506

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

La Collana Biblioteca di Studi Urbinati affianca la Rivista Studi Urbinati, che svolge un'intensa attività culturale e scientifica da quasi cento anni. La Collana accoglie opere individuali o collettanee di respiro monografico relative agli stessi ambiti scientifici della Rivista: Diritto, Economia, Scienze politiche, Sociologia.

A CURA DI
ULRICO AGNATI E FEDERICA DE IULIIS

HONESTA MISSIO

Saggi e contributi per Salvatore Puliatti

HONESTA MISSIO. Saggi e contributi per Salvatore Puliatti

A CURA DI ULRICO AGNATI E FEDERICA DE IULIIS

Comitato di direzione

Ulrico Agnati, Marco Cangiotti (Direttore), Monica De Simone (Coordinatrice della redazione), Paolo Polidori, Cesare Silla

Comitato scientifico

Fei Anling (Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino), Roberta Cucca (Norwegian University of Life Sciences), Mauro Magatti (Università Cattolica del S. Cuore di Milano), Hans-Peter Müller (HU Berlin), Arpad Szakolczai (University of St. Gallen), Chiara Tenella Sillani (Università degli Studi di Milano), Bjørn Thomassen (Roskilde Universitet), Davide Ticchi (Università Politecnica delle Marche), Frederic Vandenberghe (IFCS-UFRJ), Romana Xerex (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade de Lisboa)

Redazione

Monica De Simone (coordinamento), Rossella Iatomasi, Marco Pernarella, Francesca Zanetti

Progetto grafico

Mattia Gabellini

Referente UUP

Giovanna Bruscolini

In copertina

CIL X 769 = CIL XVI 1 (Stabiae), Diploma militare. Medagliere Museo Archeologico Nazionale di Napoli (inv. 3706). Su concessione del Ministero della Cultura – Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

[Print] ISBN 9788831205993

[PDF] ISBN 9788831205979

[ePub] ISBN 9788831205986



Opera sottoposta a peer review secondo il protocollo UPI

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY, il cui testo integrale è disponibile all'URL: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su: <https://press.uniurb.it/index.php/UrbinoUP>

© Gli autori per il testo, 2025

© Urbino University Press per la presente edizione

Pubblicato da: Urbino University Press | Via Saffi, 2 | 61029 Urbino

Sito web: <https://uup.uniurb.it/> | e-mail: uup@uniurb.it

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da StreetLib (<https://www.streetlib.com/it/>)

SOMMARIO

<i>Introduzione</i>	I
<i>Profilo di Salvatore Puliatti</i>	III

PRIMA PARTE

<i>Tesserae Iuris Romani</i> Incontro per Salvatore Puliatti	
<i>Ricordi liberi</i> RENZO LAMBERTINI	9
<i>Progetti condivisi, percorsi comuni e minuzzoli di vita accademica: il ricordo di un collega</i> ANDREA ERRERA	13
<i>Intervento</i> ANTONIO D'ALOIA	15
<i>Salvatore Puliatti e il diritto pubblico giustiniano</i> PAOLO GARBARINO	21
<i>Per Salvatore Puliatti</i> DARIO MANTOVANI	27
<i>Tra storia antica e storia del diritto</i> DOMENICO VERA	33
<i>Diritto e retorica nel percorso scientifico di Salvatore Puliatti</i> LUIGI PELLECCHI	35
<i>Diritto e religione nell'opera di Salvatore Puliatti</i> IOLE FARGNOLI	41
<i>L'impegno nella SISD e la ricerca nell'ambito del diritto penale. Due profili di Salvatore Puliatti</i> FABIO BOTTA	47
<i>Salvatore Puliatti e l'Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi</i> LUCIO DE GIOVANNI	51
<i>Salvatore Puliatti e l'Accademia Romanistica Costantiniana</i> MARIALUISA NAVARRA	57
<i>Salvatore Puliatti e il suo soggiorno messinese</i> GIOVANNA COPPOLA	63

<i>Salvatore Puliatti: profili umani e accademici</i>	65
FEDERICO FERNÁNDEZ DE BUJÁN	
<i>Nostro Papà, tra famiglia e lavoro</i>	77
PIETRO, STEFANO E ANNA PULIATTI	
<i>Il saluto degli allievi</i>	79
ULRICO AGNATI	

SECONDA PARTE

Saggi e contributi

<i>Contributo allo studio della disciplina giuridica degli onorari degli avvocati</i>	85
FRANCESCO ARCARIA	
<i>La riconquista giustinianea in Occidente e il patrimonio delle chiese ariane</i>	119
SALVATORE COSENTINO	
<i>Salvatore Puliatti, strategie familiari e legami parentali</i>	143
PAOLO FERRETTI	
<i>La normativa in tema di tutela e refectio e la questione della sua ratio ispiratrice</i>	149
LORENZO FRANCHINI	
<i>Il profilo intellettuale di Callistrato: riflessioni a margine di D. 50.11.2 (Call. 3 de cogn.)</i>	157
MARIA ANTONIETTA LIGIOS	
<i>Percorsi di vita e di studio con Salvatore</i>	165
ANDREA LOVATO	
<i>Due differenti impieghi della nozione di communis patria Flavio Giuseppe e l'Epistula ad Diognetum</i>	169
VALERIO MAROTTA	
<i>Salvatore Puliatti e la legislazione sul condono fiscale</i>	185
STEFANIA PIETRINI	
<i>'Causa contractus': una nozione da abbandonare?</i>	189
LAURA SOLIDORO	

APPENDICE

Laudatio del Professore Salvatore Puliatti per il conferimento del titolo di Doctor Honoris Causa da parte dell'Università "Petre Andrei" di Iași	211
<i>Pubblicazioni di Salvatore Puliatti</i>	217
A CURA DI FRANCESCO BONO	

INTRODUZIONE

Questo volume, incentrato sul profilo e l'opera di Salvatore Puliatti, Professore emerito di Diritto Romano dell'Università di Parma, è scandito in quattro sezioni, precedute da un breve profilo dell'onorato.

La prima sezione raccoglie gli interventi pronunciati durante un incontro tenutosi a Parma, il 24 ottobre 2023, in onore del Professore. Una seconda parte ospita saggi e contributi di illustri studiosi dedicati a Salvatore Puliatti, alla sua personalità scientifica e a temi che egli ha affrontato nelle sue ricerche. La terza sezione, indicata come Appendice, contiene la traduzione italiana della *Laudatio* per il conferimento del titolo di *Doctor Honoris Causa* da parte dell'Università "Petre Andrei" di Iași, Romania, conferita il 16 aprile 2024, corredata da una fotografia scattata durante tale occasione. Nella stessa sezione si legge il Decreto ministeriale con il conferimento del titolo di Professore emerito avvenuto nel mese di agosto 2025. Chiude il volume la quarta sezione costituita da una bibliografia aggiornata di Salvatore Puliatti.

Si è voluto dare un titolo al volume e la scelta è caduta su *honesto missio* per vari motivi, tra i quali l'aggettivo, che offre la cifra dell'operare costante in scienza e coscienza di Salvatore Puliatti nel contesto accademico. Non manca, ovviamente, la suggestione storica, del congedo onorato, dopo un lungo servizio a favore della *res publica*, accompagnato da un diploma che attestava che il soldato aveva "servito con fedeltà e onore". Anche per questo si è optato per *honesto missio*, anche se Salvatore Puliatti, oltre a coltivare la propria famiglia, che in pochi anni è fiorita con numerosi nipoti, resta in servizio, pienamente operativo nella ricerca, nell'attività convegnistica e in numerosi progetti scientifici.

Ulrico Agnati

PROFILO DI SALVATORE PULIATTI

Con il presente contributo si intende tracciare un breve profilo di Salvatore Puliatti, aggiornato negli sviluppi più recenti e significativi a testimonianza del suo impegno in continuo divenire nell'ambito del Diritto romano¹.

L'eminente carriera universitaria di Salvatore Puliatti, già ordinario del S.S.D. IUS 18 (Diritto romano e diritti dell'antichità) ora GIUR-15/A (Diritto romano e fondamenti del diritto europeo) presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università degli Studi di Parma, si distingue per oltre quarant'anni d'insegnamento e per il suo considerevole apporto al progresso della scienza giusromanistica, trovando formale riconoscimento nel titolo di Professore Emerito di cui è stato insignito con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca il 5 agosto 2025.

Il riconoscimento internazionale dei suoi prestigiosi risultati nella scienza del Diritto romano è testimoniato ultimamente anche dal conferimento del titolo di *Doctor Honoris Causa* da parte dell'Università "Petre Andrei" di Iași il 16 aprile 2024, che ha visto la partecipazione di autorità accademiche, colleghi e studenti riunitisi, in occasione della celebrazione, nell'Aula Magna dell'Ateneo rumeno.

Nell'Università di Parma Salvatore Puliatti ha assunto la cattedra di ordinario nel 2003 dopo aver vinto il concorso a professore associato nel 1986 e dopo aver maturato rilevanti esperienze di insegnamento in numerosi Atenei italiani, tra cui Messina, Modena, Piacenza e Milano, e in diverse istituzioni universitarie estere. Didattica poi proseguita senza soluzione di continuità. Il titolo di Dottore di ricerca in Diritto romano conseguito presso l'Università di Bologna nel 1987 ha, nel contempo, suggellato e posto le basi di un brillante percorso di studi che Salvatore Puliatti ha intrapreso con la redazione della sua tesi di laurea sotto la guida di Roberto Bonini, intitolata *La legislazione giustiniana del 534*, e proseguito dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza con lode e dignità di stampa presso l'Università di Modena nel 1976.

Nell'Università degli Studi di Parma, egli ha ricoperto rilevanti incarichi istituzionali (Presidente del Comitato di Area, membro del Consiglio di Amministrazione di Ateneo per due mandati, Presidente del Collegio di disciplina) e ha promosso iniziative didattiche innovative come il Master in Turismo culturale dei territori.

¹ Per un quadro più ampio e dettagliato della sua biografia accademica, si rinvia al saggio *Salvatore Puliatti: la formazione e l'attività istituzionale. La produzione scientifica*, edito nel volume *Tesserae Iuris Romani* (Jovene, Napoli 2023, XIII-XVII), con il quale questa sintesi si pone in ideale continuità.

Sul piano internazionale ha contribuito a convenzioni e collaborazioni, tra cui il doppio titolo con l'Universidad Nacional de Piura e progetti con l'East China University of Political Science and Law di Shanghai, oltre ad accordi Erasmus tra l'Ateneo di Parma e università anche extraeuropee.

È Presidente dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Modena, membro di prestigiose associazioni e centri di ricerca nazionali e internazionali nel campo storico, giuridico e culturale (ARC, AIST, CEDANT, SISD, Associazione Ravenna Capitale d'Occidente, SIR-Societas pro Iure Romano, UCB-University Center for Bioethics dell'Università di Parma, Istituto Lombardo-Accademia di Scienze e Lettere), ha partecipato a numerosi convegni in Italia e all'estero.

Responsabile di progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN COFIN 2004, 2008 e 2022), Salvatore Puliatti ha preso parte anche a prestigiosi progetti di ricerca internazionale (ERC-Redhis) e ha diretto programmi scientifici promossi dall'Ateneo parmense (FIL 2020, Food Law History in the Food For Future Centre of Excellence-University of Parma 2023-2027). Dirige la rivista *Tesseræ Iuris* e fa parte di comitati scientifici di riviste (AUPA, KOINΩNIA, SDHI, QLSD, LR, Justel, Ius Romanum) e collane romanistiche di rilievo (Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, Studi e testi di KOINΩNIA, Ravenna Capitale, Juridica Historica), che hanno la propria sede sia in Italia che all'estero.

La sua produzione scientifica, vasta e costante, si è incentrata, in particolare, sulla legislazione tardoantica e giustiniana, sul diritto criminale romano e sulla figura del giurista Callistrato, con importanti pubblicazioni dedicate anche alla storia delle fonti, al diritto delle persone e della famiglia, alla normazione religiosa e al diritto pubblico. Tra le sue opere più significative si annoverano i volumi sulle Novelle di Giustino II (I, 1984 e II, 1991), le monografie *Incesti crimina. Regime giuridico da Augusto a Giustiniano* (2001), *Callistratus. Opera* (2020), *Innovare cum iusta causa. Continuità e innovazione nelle riforme amministrative e giurisdizionali di Giustiniano* (2021), e i manuali *De cuius hereditate agitur* (2016) e *Diritto privato romano* (con A. Lovato e L. Solidoro, 3ª ed. 2024).

Studio di primo piano nel panorama degli studi giusromanistici, Salvatore Puliatti ha saputo coniugare la sensibilità e il rigore dello storico e del giurista, offrendo un contributo di rilievo alla ricerca e lasciando un segno profondo nella formazione degli studenti e della comunità scientifica.

Federica De Iuliis

PRIMA PARTE

Tesserae Iuris Romani
Incontro per Salvatore Puliatti

Parma, 24 ottobre 2023

RICORDI LIBERI

RENZO LAMBERTINI

Università di Modena e Reggio Emilia

Anche se credo che la presidenza di questo incontro dedicato a Salvatore Pu-liatti mi sia stata attribuita soprattutto in ragione dell'età, in quanto 'decano' del Comitato Direttivo di *Tesserae Iuris*, la considero un onore e ringrazio gli organizzatori per avermi donato uno dei momenti accademici più belli del mio periodo, ormai triennale, di pensionamento.

E aggiungo che proprio il motivo della scelta perde quell'aspetto in sé un po' mesto rivelandosi al contrario un privilegio, in quanto tra i presenti mi pone come colui che conosce Salvatore da più lungo tempo, trattandosi di un periodo quasi quarantennale che data dalla giovinezza di entrambi, in parte trascorso in comuni sedi universitarie.

Proprio per tale motivo mi riesce tuttavia difficile scegliere momenti e immagini sui quali soffermarmi in questa sede, complice anche una sorta di *pudor* personale per cui incontro difficoltà a parlare di me stesso, cosa che, per le predette ragioni, i ricordi comuni rendono dal canto loro inevitabile.

Mi limiterò pertanto ad alcuni brevi tratti dell'uomo, quale l'ho sempre conosciuto e che tuttora mi si presentano tanto immediati quanto caratteristici se rivolgo la mente alla sua persona, tralasciando gli aspetti accademico-scientifici, che invece richiederebbero un lungo e ammirato discorso, sul docente, la figura istituzionale universitaria, lo studioso, l'organizzatore di cultura. D'altronde ho avuto occasione di recensire e presentare alcuni suoi libri e il mio pensiero, volendo, è visibile in quegli scritti.

C'è un punto-chiave nel mio rapporto con Salvatore – ora lo chiamo con il solo nome perché sto parlando dell'amico –, che si è identificato abbastanza a lungo nel contesto in cui lo stesso si inseriva: un contesto, lo dico adesso molto in breve, che in sé non favoriva l'amicizia.

Il primo periodo, quello bolognese in Alma Mater, era connotato dall'appartenenza sua e mia a due scuole diverse, i cui rispettivi Maestri, distanti per età e per carattere, di rado si trovavano in sintonia, il che, quando non dava luogo a veri e propri dissidi, tendeva a stabilizzarsi in una sorta di pace armata la quale inevitabilmente si rifletteva sul comportamento di quanti a vari livelli opera-

vano sotto la loro egida. Se a questo si aggiunge che Salvatore si era laureato a Modena e aveva seguito il Maestro nel suo trasferimento a Bologna inserendosi in un ambiente da lungo tempo 'autoctono', è facile immaginare quanto tali circostanze non fossero le più idonee a favorire un legame di amicizia intesa in senso proprio, che in effetti in quegli anni obiettivamente non c'è stato. Si può parlare, certo, di un rapporto sempre cordialmente corretto, senza asperità di alcun genere, favorito anche dalla presenza a Bologna come ricercatrice del settore romanistico di Eugenia Franciosi, consorte di Salvatore, che ha collaborato per anni nei corsi da me tenuti, ma, come ho premesso, non è nata lì l'amicizia tra di noi.

Diversa è stata la situazione quando, per gli *Schleichwege des Lebens*, ci siamo trovati a prendere contemporaneamente servizio – chi scrive come straordinario, Salvatore come associato dopo anni di permanenza in quel ruolo nell'Ateneo messinese – presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena, oggi Modena e Reggio Emilia. Qui ha preso vita un periodo di costante e proficua collaborazione (tra l'altro come docente esterno avevo eletto domicilio presso la residenza della famiglia Puliatti nel cuore della città) e Salvatore ha subito manifestato la sua indole versata come poche nel creare e coltivare rapporti scientifici fecondi, tanto che buona parte degli eventi romanistici che si svolgevano nella nostra Facoltà erano organizzati da lui, e io vi partecipavo – con grande piacere, tengo a precisarlo – soprattutto in quanto unico ordinario del settore e ben presto Preside di Facoltà, impegnato in tal caso anche su altri fronti, ma non era questa la sola ragione.

L'amicizia, almeno per il mio sentire, è nata nella comune esperienza modenese, anche se, a dire il vero, neppure quest'ultimo contesto si poneva propriamente come un teatro ideale. Come ho detto, ero l'unico professore di prima fascia del settore, ma nella sede di Modena insieme con il mio c'erano allora altri cinque ruoli romanistici: due di professore associato, due di ricercatore e uno di assistente del ruolo a esaurimento, gli ultimi tre ricoperti da allievi di docenti che, dopo un periodo modenese legato alla vittoria concorsuale, erano ritornati nelle loro sedi originarie. Mi sento di aggiungere che, come spesso accade, i loro rapporti reciproci, sebbene alieni da fasi di aperta polemica, neppure si giovavano di una particolare coesione. Ho anticipato che parlerò di me lo stretto indispensabile e mantengo il proposito, mi concedo tuttavia una convinzione, che è quella di aver cercato di mantenere con tutti e fra tutti un rapporto il più possibile sereno e collaborativo. In realtà non ci sono sempre riuscito, ma que-

sto è un discorso diverso. Stante la premessa, diventa ancora più evidente che determinate decisioni che competono a un *collega maior* o a un Preside assai difficilmente possono incontrare un generale favore.

Credo che il rapporto di amicizia con Salvatore si sia confermato e consolidato fino ad assumere il carattere che ha tuttora proprio nei negli ormai lunghi anni, quasi venticinque, in cui, pur coltivando una frequentazione accademica, personale e familiare sempre più stretta, non abbiamo operato nella stessa sede: io sempre a Modena, Salvatore a Parma, anch'egli ordinario, dove ora si celebra la conclusione del suo esemplare magistero.

Tutto questo peraltro al fine di dire soprattutto una cosa, che è quella a cui tengo maggiormente e che costituisce in fondo l'unico vero argomento di queste mie righe, poche e soprattutto inadeguate. In qualunque sede, comune o non comune, al netto di qualunque idea organizzativa o programmatica magari non condivisa o pure causa di dissenso, ho sempre incontrato nell'amico Salvatore, nel carissimo amico Salvatore, una persona gentile, garbata, elegante, mai sopra le righe, mai ironicamente provocatoria, né *a maiori* scomposta, volgare o aggressiva. Difficilmente, in coscienza, posso dire lo stesso di colleghi, e anche amici, che ho avuto occasione di frequentare con la contiguità logistica e la durata temporale che ho descritto.

E proprio per tale motivo, in questa modestissima testimonianza di amicizia, ora che siamo di nuovo accomunati dalla conclusione di una lunga e felice militanza accademica, oltre a esprimergli la mia più sincera gratitudine, desidero fermare l'immagine che, sopra ogni altra, ho sempre avuto di lui e che costituisce per me il suo esempio più alto. Quella di un uomo di grande civiltà.

*PROGETTI CONDIVISI, PERCORSI COMUNI E
MINUZZOLI DI VITA ACCADEMICA:
IL RICORDO DI UN COLLEGA*

ANDREA ERRERA
Università di Parma

La mia conoscenza con Salvatore Puliatti risale al dicembre del 2011, quando venni a Parma per assistere ai lavori del Convegno della Società di Storia del Diritto sull'ordine costituzionale come problema storico, che lui aveva sapientemente organizzato.

Ricordo distintamente che il clima atmosferico a Parma in quel lontano dicembre era particolarmente freddo e rigido, ma ricordo altrettanto bene che il clima accademico si rivelò al contrario immediatamente caldo, ospitale ed accogliente, e il nostro primo incontro offrì l'occasione per una proficua condivisione di opinioni scientifiche e di considerazioni accademiche particolarmente interessanti.

Non sapevo e non potevo immaginare che le vicissitudini di carriera universitaria mi avrebbero condotto di lì a pochi anni ad insegnare proprio a Parma e a poter così apprezzare compiutamente questo Ateneo, ma in quei giorni del dicembre 2011 ebbi già una prima impressione di grande fervore intellettuale e di entusiasmante dinamismo scientifico, al punto da ritornare a casa con ammirazione per il Convegno e per il suo organizzatore.

Sarebbero passati alcuni anni prima che io e Salvatore nel 2015 divenissimo infine colleghi di Dipartimento, e potessimo condividere programmi di indagine, progetti di ricerca e percorsi intellettuali, come la vicinanza delle nostre discipline ovviamente suggeriva e facilitava.

Accanto alla quotidiana attività di formazione degli studenti nei corsi universitari, che ha sempre visto un'assidua e proficua condivisione di strategie didattiche e culturali tra me e Salvatore, si collocano anche alcune più puntuali iniziative strategiche che hanno contribuito a rinsaldare i nostri comuni interessi scientifici.

Ecco quindi che già nel 2017 comincia la collaborazione per l'ideazione, lo sviluppo e l'attuazione del Master in "Turismo culturale dei territori", all'interno del quale ho collaborato a progettare insieme a Salvatore un innovativo

percorso di studi e un'offerta didattica specifica e peculiare. Si trattava infatti di un'iniziativa volta a formare professionisti che fossero in grado di individuare le opportunità strategiche di crescita del turismo attraverso la sicura conoscenza dei luoghi e dei settori della cultura da promuovere, in una formazione di prospettiva diacronica che dall'epoca romana mirava a giungere fino all'età contemporanea, anche attraverso l'analisi delle trasformazioni socio-economiche e normative del settore turistico.

Un altro importante progetto portato avanti in piena sinergia ha riguardato la condivisione nel 2020 di una linea di indagine dedicata allo studio del cibo nella storia del diritto finalizzata al conseguimento di un finanziamento di Ateneo, che ha visto me e Salvatore in qualche modo precursori di un tema di ricerca che oggi ha raggiunto il suo pieno sviluppo mediante la fioritura del Dipartimento di eccellenza. Questa ricerca, che è stata poi effettivamente finanziata, si è occupata di approfondire il diritto dell'alimentazione con particolare riferimento sia all'età romana sia all'età medievale e moderna nell'area geografica parmigiana, ed ha consentito di svolgere attività di indagine sull'esperienza giuridica di Parma a proposito della produzione, circolazione e consumo del cibo. In particolare, tramite il sostegno economico erogato dall'Ateneo per lo sviluppo del progetto è stato possibile finanziare ben tre borse di ricerca e un assegno di ricerca.

Infine, desidero ringraziare Salvatore Puliatti per l'aiuto e per il sostegno all'organizzazione e alla promozione del Convegno svolto a Parma tra il 29 novembre e il 1 dicembre 2021 sui Codici di Maria Luigia tra tradizione e innovazione, di cui è poi seguita la distribuzione del volume con la stampa degli Atti. Quel Convegno ha celebrato un opportuno anniversario (quello dei duecento anni dei codici ducali) per segnalare l'importanza di Parma all'interno dell'evoluzione della storia del diritto preunitaria, e Salvatore non ha fatto certamente mancare il suo aiuto anche in quella circostanza, ove era necessario che l'Ateneo si presentasse con tutta la sua autorevolezza, trattandosi di un'occasione in cui si è riunita a Parma la maggior parte degli studiosi italiani esperti di storia delle codificazioni.

Per tutta questa serie di collaborazioni scientifiche e didattiche, come anche per il quotidiano e cordiale scambio di opinioni accademiche, che per me si è sempre rivelato costruttivo e proficuo, porgo ora a Salvatore Puliatti il mio più cordiale e profondo ringraziamento, unendomi al plauso generalizzato rivolto da tutti i colleghi per il suo impegno rivolto ad accrescere costantemente il prestigio delle discipline storico-giuridiche in seno al Dipartimento.

*INTERVENTO*¹

ANTONIO D'ALOIA
Università di Parma

1. Sono molto grato agli amici romanisti per avermi voluto coinvolgere in questa giornata così intrisa di sentimenti di amicizia e al tempo stesso di testimonianza del valore e del percorso scientifico e umano di Salvatore Puliatti in questa Facoltà (mi piace chiamarla ancora così) e in questo Ateneo.

Sono presenti tanti colleghi della disciplina che Salvatore ha amato e coltivato per tutta la sua vita di studioso, e che continuerà a fare: e questo sicuramente conferisce all'incontro di oggi uno spessore che è anche scientifico, diventando un'occasione di ritrovare e di ripensare pezzi importanti di quel mosaico inesauribile che da sempre costituisce il diritto romano, come ineludibile momento fondativo e punto di confronto del fenomeno giuridico in Occidente.

Ma credo che ancora più marcato sia il significato umano di una iniziativa come questa, perché avviene in questa che è stata e continua ad essere l'Aula della Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza; e perché ci sono tanti colleghi dei vari settori disciplinari, il Rettore uscente e quello appena eletto, in una immagine di continuità che è forse il riconoscimento migliore che può essere reso a Puliatti.

Ha detto bene il Rettore Andrei: l'Università è professionalità e umanità. Si condivide (per pochi o tanti anni) un'esperienza di lavoro e un luogo dove si incrociano aspettative, speranze, preoccupazioni, collaborazione, solidarietà, e talvolta anche incomprensioni, distanze, delusioni. D'altronde, la vita è così, e l'Università ne è uno specchio attendibile e sempre cangiante.

E' bello vedere questa partecipazione, e credo sia dovuto anche ad una delle caratteristiche principali di Salvatore Puliatti nella sua esperienza in questa Università: in tutti questi anni ha sempre lavorato con discrezione, capacità di ascolto, rispetto per le esigenze e gli interessi dei suoi interlocutori, ricerca dell'unità.

2. Un incontro come questo è importante per chi viene, meritatamente, celebrato; ma lo è anche, in misura non minore, per l'Istituzione nel suo complesso,

¹ Questo contributo è la riproduzione con qualche piccola correzione formale dell'intervento svolto in occasione del Seminario "Tesserae Iuris Romani - Incontro per Salvatore Puliatti", Parma, 24 ottobre 2023.

con la sua capacità di testimoniare e rilanciare un senso di comunità. E la comunità universitaria ha connotazioni molto peculiari; sentire di appartenere ad essa significa condividere regole, stili, rispetto per colleghi e studenti, passione per la ricerca e l'insegnamento, consapevolezza delle altissime funzioni che in essa trovano svolgimento.

Un modo per ricordare ciò che dovrebbe essere, e forse ancora è, nonostante tutto, l'Università: un luogo di memorie che si rinnovano, di storie che creano condivisione, che legano passato presente e futuro in un inestricabile flusso di esperienze, rapporti, che diventano identità collettiva.

3. Salvatore Puliatti è stato, ed è, un romanista, nel senso più autentico e dinamico: lo capiremo anche ascoltando i suoi colleghi della disciplina e i suoi allievi. Studioso attento e profondo di quella esperienza (appunto, il diritto romano) che – come ha scritto un Maestro del diritto romano (Aldo Schiavone) – ha invaso la modernità diventandone un carattere insostituibile.

Al tempo stesso però, è un giurista consapevole e costantemente proteso ad evidenziare che quelle categorie e quei concetti ricevuti dal passato sono un messaggio che arriva fino alle nostre società contemporanee.

Le categorie giuridiche vivono nella storia e hanno un senso solo all'interno di essa, si riproducono nei movimenti e nelle tendenze profonde che rendono la razionalità giuridica sempre attuale e capace di leggere e 'afferrare' il mutamento. Altrimenti il diritto non sarebbe altro che un arido tecnicismo, un'esegesi di parole che dopo un po' rischierebbero di diventare vuote, non più allineate alle istanze sociali.

I giuristi operano sempre nella storia. Lo diciamo qui, nell'Università di Giandomenico Romagnosi, nella Facoltà dove questo autentico precursore del diritto pubblico ha avuto un'esperienza, a dire il vero non proprio fortunatissima.

Romagnosi, nella Premessa all'Introduzione al diritto pubblico universale, lamentava il fatto che la giurisprudenza venisse insegnata a brani, "senza mai porci sott'occhio il corpo reale al quale questi brani appartengono"; e così concludeva: *"senza esibire il corpo naturale sul quale cadono le dottrine legali, senza rappresentare alla fantasia il paese intiero del quale si parla, senza porre avanti l'oggetto al quale si riferiscono o intorno a cui si rannodano le idee, che cosa diventano le cose che insegnamo? Larve volanti e senza nesso divengono le nozioni: vaga fluttuante e incerta risulta la dottrina: dissociate, empiriche e senza numeri risultano le applicazioni..."*.

4. Il diritto è un'esperienza che si sviluppa vivendo, è materia umana in movimento. E Salvatore, nella sua presentazione del volume e del Convegno su "L'ordine costituzionale come problema storico", al quale mi invitò a partecipare (in quanto studioso del diritto costituzionale) come chair di una delle sessioni, lo dice molto bene, con una frase che è di una chiarezza esemplare: *"Se il diritto è fenomeno sociale e, come tale, fenomeno storico, e si adegua al mutare delle condizioni storiche e sociali, rispecchiandone i caratteri, le ideologie, il modificarsi dei rapporti economici, questo è tanto più vero per quel settore di esso che è rappresentato dal livello di norme 'superiori' destinate a regolare gli assetti fondamentali all'interno di una comunità organizzata. Ciò spiega perché l'ordine costituzionale si presenti in primo luogo come problema storico e nei diversi momenti e contesti si mostri come l'aspetto dell'esperienza giuridica più sensibile al variare dei fattori esterni che possono condizionarne i caratteri"*.

In altre occasioni anch'io ho scritto della Costituzione come memoria che lega, che immagina scenari futuri mentre fa i conti con il passato e con le difficoltà del presente. Nelle Costituzioni, in particolare quando esprimono una discontinuità radicale rispetto al 'prima', ci sono le storie e le scorie del passato, e al tempo stesso le idee di un futuro nuovo, che va costruito sulla base dei nuovi principi.

Il diritto costituzionale (più di ogni altro settore dell'ordinamento giuridico) esprime una ambizione quasi 'naturale' alla intertemporalità (oltre che alla universalità); a valere oltre il tempo presente e oltre lo spazio territoriale di riferimento. Dentro questo tempo (passato e futuro), il patto costituzionale si rinnova e si conforma ai cambiamenti sociali portando con sé il suo carico di storie, di sedimentazioni culturali e sociali, di attese, di esigenze da preservare, di obiettivi da perseguire, di programmi da realizzare.

Le Costituzioni nascono per avere (e per dare alle comunità di riferimento) stabilità nel tempo, per durare nel tempo tendenzialmente senza limiti, e molti dei principi, beni, valori che esse individuano come oggetti da proteggere e sviluppare, o semplicemente da regolare, si muovono su un piano che è intrinsecamente intertemporale, e non possono essere circoscritti ad una fase cronologica o ad una o più generazioni determinate: "il principio del progresso, ovvero l'idea di un miglioramento del passato e del presente nel futuro, è stato anche il motore ideologico del costituzionalismo" (così D. Bifulco, *Il disincanto costituzionale*, Milano 2015, 105-106).

Una conferma di questa ambizione è nella stessa rigidità delle regole costituzionali, che non possono essere modificate se non attraverso speciali procedi-

menti, e che, in alcuni casi, sono sottratte radicalmente a qualsivoglia possibilità e procedura di revisione. Come è stato detto, con grande efficacia, “i limiti alla revisione costituzionale sono gli specchi riflettori di una visione (e di un’ansia) proiettata verso il futuro”.

Nella sua curiosità di studioso del diritto come fenomeno storico, Salvatore Puliatti ha espresso una sensibilità e una capacità di indirizzare lo sguardo verso i nuovi tempi e i nuovi temi.

Basti pensare, in questi ultimi anni, all’esperienza del Master sul Turismo Culturale dei territori, all’attenzione all’orizzonte tematico della sostenibilità come nuova keyword della contemporaneità, con i suoi contenuti e implicazioni da capire innanzitutto, e poi da rendere in politiche e misure concrete di ripensamento dei modi di agire della nostra civiltà.

E voglio ricordare qui, anche l’interesse e la partecipazione che Puliatti ha sempre avuto per i temi di bioetica e per il lavoro del Centro di Ricerca (UCB-University Center for Bioethics) da me fondato e diretto, e che vedo continuare nei suoi successori nell’Istituto di diritto romano del nostro Ateneo.

5. Sembra inutile ricordare, lo hanno fatto molti prima di me, che Puliatti è stato uomo di Ateneo. Ha svolto molteplici e delicati incarichi istituzionali, penso soprattutto alla Presidenza del Collegio di Disciplina e alla sua esperienza come componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università.

In tutti questi anni di condivisione dell’esperienza come docenti di questa Facoltà e di questo Ateneo, abbiamo avuto tantissime occasioni di confronto su aspetti organizzativi, sui problemi della didattica, sulle esigenze dei nostri Settori, e ho trovato sempre in Salvatore una disponibilità vera all’ascolto, una ricerca di unità e condivisione, una capacità di sintesi e consapevolezza dei problemi e di come affrontarli.

6. Mi piace pensare che quando un collega (uno di noi) lascia l’Ateneo e la Facoltà dove ha speso molti anni della sua vita professionale, non è mai un’esperienza che si chiude e basta, ma continua in forme diverse. Allora, non è un saluto, sono sicuro che vedremo spesso Salvatore in queste Aule, che avremo altri momenti di lavoro comune, che la forza e la centralità dell’area romanistica, la sua sensibilità ai tempi nuovi, continuerà attraverso i suoi allievi e chi è stato chiamato a succedergli, ma soprattutto ancora con la sua presenza attiva.

Grazie Salvatore, per averci voluto regalare involontariamente, perché hanno fatto tutto i tuoi allievi e colleghi, questa occasione di ritrovarci insieme,

come comunità, come piccole ‘*tesserae*’ (per riprendere questa parola che è nel titolo), di una storia che è lunga e densa, e che deve rappresentare per noi un grande orgoglio e una grande responsabilità.

SALVATORE PULIATTI E IL DIRITTO PUBBLICO GIUSTINIANEO

PAOLO GARBARINO

Università del Piemonte Orientale

In questo breve scritto, che sostanzialmente riproduce quanto ho esposto nella giornata in cui abbiamo festeggiato a Parma Salvatore Puliatti e che mantiene perciò essenzialmente un tono discorsivo, mi sembra rilevante ancora una volta sottolineare il significato e l'efficacia evocativa che ha il titolo, *Tesserae Iuris*, della rivista romanistica diretta da Salvatore (e da lui fondata con l'aiuto e lo sprone di alcuni Colleghi tra i quali – penso di poterlo dire – il sottoscritto). È un titolo che allude anche al fatto che la scienza del diritto romano progredisce con l'accumularsi e il fondersi dei contributi di tanti singoli studiosi, di tante *tesserae*, che confluiscono nella ricostruzione di una esperienza storico-giuridica assai complessa e articolata, la cui forte influenza si fa sentire in maniera incisiva anche oggi, nel diritto attuale e in tanti paesi del mondo.

Ora, sono convinto che l'opera scientifica di Salvatore Puliatti risponda bene a tale impostazione: Egli ha contribuito in modo eccellente al diuturno formarsi di quel mosaico scientifico e ricostruttivo degli studi romanistici a cui allude la bella metafora del titolo ricordato. In particolare, nella sua attività di studioso hanno sempre avuto un ruolo di spicco, anche se non esclusivo, le ricerche nel campo del diritto pubblico romano, specialmente tardoantico e giustiniano (ma talora esse spaziano anche su epoche precedenti), e su queste vorrei soffermarmi.

Il compito è invero arduo nelle poche pagine concesse, stante i numerosissimi suoi lavori che possono essere ricondotti a questo campo del diritto romano. Non posso certo ripercorrere in modo completo e analitico i suoi saggi e le sue monografie in materia; vorrei, perciò, toccare solo alcuni profili della sua produzione scientifica, anche alla luce di un insegnamento che ci viene proprio dalle fonti giurisprudenziali romane: alludo a una affermazione contenuta in un famoso passo di Gaio, con cui verosimilmente il giurista dava inizio alla sua opera dedicata alla legge delle Dodici Tavole: *in omnibus rebus animadverto id perfectum esse, quod ex omnibus suis partibus constaret: et certe cuiusque rei potissima pars principium est* (Gai libro primo ad legem duodecim tabularum D. 1.2.2). Il

principium, dunque, ha in sé tutte le ‘potenzialità’ di ciò che avverrà in seguito, se vogliamo dare una lettura del passo orientata all’asse del tempo, oppure ha in sé tutti gli effetti che deriveranno da quella causa iniziale costituita dal *principium*, se vogliamo dare una lettura orientata all’asse del rapporto causa/effetto. E allora, se andiamo al *principium* dell’esperienza scientifica di Salvatore, troviamo un libro dedicato a un tema fino ad allora non adeguatamente studiato da un punto di vista storico-giuridico – un tema non a caso di diritto pubblico giustiniano –, alludo a *Ricerche sulla legislazione “regionale” di Giustiniano. Lo statuto civile e l’ordinamento militare della prefettura africana*¹, pubblicato da un giovanissimo dott. Puliatti nel 1980, libro che gli consentirà di vincere qualche anno dopo il concorso di professore associato. Ora, il tema affrontato potrebbe sembrare a prima vista piuttosto circoscritto: si tratta, com’è noto, di studiare due piuttosto estese costituzioni (C. 1.27.1 e C. 1.27.2) di Giustiniano del 534, con cui viene organizzata l’amministrazione civile e militare dei territori africani recentemente riconquistati dall’esercito guidato da Belisario. È un argomento che potrebbe prestarsi a un’arida analisi delle strutture burocratiche e militari della nuova diocesi africana, del trattamento economico di funzionari e militari e così via; tutti temi, per carità, degnissimi di un’indagine minuziosa e particolareggiata, diciamo ‘erudita’, come in tanti altri casi hanno fatto gli studiosi, in particolare storici per così dire ‘puri’, che si sono occupati dell’amministrazione antica. Invece, Salvatore Puliatti ha la grande capacità, direi la maturità, di affrontare la ricerca con una visione da storico-giurista, si potrebbe dire di ‘giurista dell’antichità’ per usare la felice espressione che contraddistingue gli ‘incontri’ di studio tra storici e, appunto, giuristi dell’antichità, che si svolgono oramai da vari anni, dal 2004, e che costituiscono un’ottima occasione di dialogo interdisciplinare e di reciproca conoscenza tra il mondo dei ‘romanisti’ e quello degli storici antichisti (non a caso Salvatore Puliatti è uno dei costanti promotori e sostenitori di questi Incontri di studio). Dicevo una visione, un approccio da storico-giurista: basta menzionare il titolo del primo capitolo del libro (*Ideologia e tecnica nelle leggi di riforma dell’amministrazione periferica*) e l’incipit del libro stesso: *L’interazione tra politica e legislazione, supporto motivazionale che in maniera più o meno esplicita si presenta con aspetto di ‘costante’ nell’attività di Giustiniano, si evidenzia decisamente dopo la conclusione del ciclo delle grandi compilazioni in conseguenza del passaggio dalla situazione operativa del legislatore dal campo dei materiali “storici” a quello della produzione*

1 PULIATTI, *Ricerche sulla legislazione “regionale”*.

“corrente”, legata alla realtà contemporanea e alle sue modificazioni². Come si vede l’approccio segnala lucidamente lo snodo giuridico fondamentale del diritto giustiniano – il passaggio dalla compilazione alla legislazione corrente – per poi individuare subito dopo l’altro elemento essenziale per comprendere i provvedimenti di organizzazione dei territori africani riconquistati: Salvatore Puliatti sottolinea infatti: *Una volta ripreso il disegno universalistico di ricostituzione dell’orbis Romanus e di restaurazione dell’unità dell’Impero, dal 534 in poi alla politica interna ed estera del “vertice” bizantino si imponeva, a livello imperativo non meno che ideologico e con caratteri di preminenza, il problema istituzionale: occorreva cioè trasformare o, quanto meno, integrare lo stato territoriale in stato costituzionale. Anzi la centralità di questo problema, sul piano legislativo, finiva per esprimersi nella prevalenza delle tematiche pubblicistiche su quelle privatistiche*³. In questo *principium*, del libro e, insieme, dell’attività scientifica di Salvatore, si colgono, a mio parere, le costanti culturali, meglio: giuridico-culturali, che hanno dato linfa negli anni ai suoi tanti studi di diritto pubblico romano e in particolare giustiniano. Non ho ovviamente tempo in questa sede di ripercorrere le tante tappe del suo percorso scientifico in materia: dal libro sulle Novelle di Giustino II che approfondisce i problemi di diritto pubblico nella legislazione imperiale tra Giustiniano e Giustino II⁴ (a cui seguirà il volume dedicato al diritto privato⁵), ai vari saggi dedicati allo studio delle fonti, in particolare le costituzioni imperiali, in età tardoantica e giustiniana. Vorrei, però, soffermarmi su una delle ultime fatiche del nostro onorato: il libro *Innovare cum iusta causa. Continuità e innovazione nelle riforme amministrative e giurisdizionali di Giustiniano*⁶, pubblicato nel 2021. Si affianca, qui, al tema dell’amministrazione strettamente intesa, quello della giurisdizione, che nell’impero tardoantico – come si sa – è inscindibilmente connessa con l’amministrazione. Anche in questo caso, i singoli e specifici problemi ricostruttivi sono trattati con la necessaria precisione e la costante attenzione, anche esegetica, alle fonti, ma, soprattutto nella prospettiva che vorrei qui evidenziare, sono letti alla luce del quadro ideologico-giuridico più generale. Così, per esempio, Salvatore Puliatti insiste giustamente nel rimarcare l’importanza fondamentale di quello che egli

2 PULIATTI, *Ricerche sulla legislazione “regionale”*, 1.

3 PULIATTI, *Ricerche sulla legislazione “regionale”*, 1 s.

4 PULIATTI, *Ricerche sulle Novelle I*.

5 PULIATTI, *Ricerche sulle Novelle II*.

6 PULIATTI, *Innovare cum iusta causa*.

chiama il *classicismo pubblicistico* di Giustiniano⁷: è un'espressione che allude in modo icastico alle forti basi nella tradizione giuridica che hanno le riforme giustinianee della pubblica amministrazione: così è sintomo significativo di tale 'classicismo', per esempio, il fatto che l'istituzione di nuove figure di governatori provinciali sia l'occasione per dare loro denominazioni alludenti alle magistrature repubblicane, come *praetor* o *quaestor* o anche *proconsul*⁸. Nel contempo, studiando in particolare le Nov. 8 e 17⁹, Puliatti rimarca la volontà politica di riformare l'apparato amministrativo alla luce dei principi di efficienza, onestà e fedeltà all'imperatore (o meglio alla coppia imperiale). La dimensione ideologica, perciò, accompagna e guida i concreti interventi di riformulazione degli apparati amministrativi. Il quadro generale così delineato sta alla base delle ricerche analitiche che indagano a fondo i temi delle riforme dell'amministrazione centrale e di quella periferica e, conseguentemente, propongono una ricostruzione complessiva dell'organizzazione della giustizia.

Se si ritorna a por mente alla prima monografia sullo statuto dell'Africa riconquistata, si può notare come vi sia una continuità nell'impostazione scientifica del lavoro di Salvatore Puliatti, quasi come se il cerchio si chiudesse: dallo studio di un aspetto particolare del diritto pubblico giustiniano: organizzare l'amministrazione dell'Africa con l'urgenza dettata dalla vittoriosa conquista territoriale, si passa allo studio di una riforma che involge l'intero territorio imperiale e che reimposta gli stessi rapporti tra Imperatore e apparati centrali di governo, da un lato, e questi e l'amministrazione periferica rinnovata nelle funzioni, dall'altro lato. Una coerenza di fondo che conferma, e con questa considerazione mi avvio alle conclusioni, che l'approccio di Salvatore Puliatti a questi temi è di significativa originalità, un'originalità che consiste, a mio giudizio, soprattutto nel non limitare la ricerca agli aspetti, come dire, di minuziosa ricostruzione tecnica (che pure sono presenti nei suoi lavori con precisione ammirevole), ma di dare sempre un inquadramento ideologico/teorico-giuridico ad ogni provvedimento legislativo di Giustiniano, che ne spieghi le motivazioni e le basi costituzionali. Mi si consenta di osservare che questa impostazione de-

7 Così, il primo paragrafo del primo capitolo è significativamente intitolato *Tendenze «classicistiche» e funzionalità degli istituti nel diritto pubblico giustiniano* (PULIATTI, *Innovare cum iusta causa*, 1 ss.).

8 Cfr.: Nov. 13 (*De praetoribus populi*); istituzione di una nuova magistratura con competenze penali per la capitale); Nov. 24 (*De praetore Pisidiae*); Nov. 25 (*De praetore Lycaoniae*); Nov. 26 (*De praetore Thraciae*); Nov. 29 (*De praetore Paphlagoniae*); Nov. 30 (*De proconsule Cappadociae*); Nov. 80 (*De quaestore*; istituzione di una nuova magistratura per la capitale); Nov. 103 (*De proconsule Palaestinae*); Nov. 104 (*De praetore Siciliae*); sulle riforme dell'amministrazione periferica disegnata da varie di queste Novelle v. PULIATTI, *Innovare cum iusta causa*, 277 ss.

9 Cfr. PULIATTI, *Innovare cum iusta causa*, 21 ss.

riva probabilmente dall'insegnamento del suo Maestro, Roberto Bonini, che lo aveva certamente avviato a questi argomenti sin dai suoi primi passi nella ricerca universitaria.

Concludo: la comunità scientifica deve essere grata a Salvatore Puliatti per aver affrontato i temi del diritto pubblico tardoantico con questa nuova prospettiva di studio, in primo luogo per i risultati cui è giunto, ma anche per aver in questo modo contribuito ad aprire e a rafforzare un ponte fecondo tra i 'giuristi dell'antichità'¹⁰ di oggi e gli storici c.d. puri. Sono sicuro che ancora per molti anni Salvatore continuerà il suo lavoro di studioso, ci darà ancora molti frutti di esso e percorrerà con passo sicuro il ponte tra saperi giuridici e storici che ha contribuito a rafforzare e ad affinare con le sue ricerche.

Bibliografia

- PULIATTI S., *Ricerche sulla legislazione "regionale" di Giustiniano. Lo statuto civile e l'ordinamento militare della prefettura africana*, Milano 1980.
- PULIATTI S., *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II*, I, *Problemi di diritto pubblico*, Milano 1984.
- PULIATTI S., *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II*, II, *Problemi di diritto privato e di legislazione politica religiosa*, Milano 1991.
- PULIATTI S., *Innovare cum iusta causa. Continuità e innovazione nelle riforme amministrative e giurisdizionali di Giustiniano*, Torino 2021.

¹⁰ Tale è l'efficace denominazione data ai 'romanisti' nell'intitolazione dei periodici Incontri di studio che si succedono dal 2004 e che vedono, per l'appunto, la compartecipazione di 'storici dell'antichità' e 'giuristi dell'antichità'.

PER SALVATORE PULIATTI

DARIO MANTOVANI

Università di Pavia / Collège de France

Salvatore Puliatti ha operato, come studioso di diritto romano, in un periodo in cui si sono affermati tre indirizzi di ricerca, nuovi o rinnovati nei loro intenti e metodi, dedicati rispettivamente ai giuristi, al tardo-antico e al diritto criminale. Salvatore li ha praticati tutti e tre, al più alto livello. Che si orientasse verso questi ambiti non è dipeso solo dal periodo in generale, ma anche da un'influenza prossima. Le tre prospettive erano infatti presenti nell'opera del suo maestro, Roberto Bonini (se per Callistrato e la legislazione giustiniana ciò è ben noto, giova anche ricordare che il primo lavoro di Bonini, in *RISG.* 93 [1959-1962], era dedicato a *Claudius Saturninus de poenis paganorum*). Non penso di dire cosa sorprendente osservando che i risultati ottenuti da Salvatore Puliatti non sono inferiori a quelli del suo maestro. Se Bonini ha avuto il merito di intuire precocemente i nuovi orientamenti della ricerca (compreso quello del rapporto fra diritto romano e codificazione), Puliatti li ha approfonditi con tenacia e sistematicità su uno spettro di fonti e temi più ampio, come attestano i titoli e il numero delle pubblicazioni.

Proprio Roberto Bonini è stato il primo punto di contatto fra noi; era il coordinatore del dottorato che entrambi abbiamo frequentato, Salvatore al 1° ciclo, chi vi parla al 2°. Bonini era, d'altra parte, probabilmente il migliore amico, in ambito universitario, di Ferdinando Bona, il mio maestro. Credo utile riportare un colloquio avuto nella sua Presidenza a Bologna, quand'ero appunto dottorando: Bonini disse che è meglio scrivere un libro o un articolo anche solo abbozzati e provvisori, se però contengono un'idea, che può poi avere uno sviluppo. Credo che Salvatore non condivida fino in fondo quest'impostazione: per lui studiare è innanzitutto l'esame metodico ed esaustivo della documentazione, di cui sono testimonianza gli imponenti *handout* che rappresentano un po' il marchio di fabbrica delle sue conferenze. In questo senso, egli è stato sì fortemente legato al suo tempo e alla sua scuola, ma allo stesso tempo ha affermato un'identità del tutto personale. Vengo così più specificamente al tema che, d'intesa con gli organizzatori – che ringrazio vivamente per la loro splendida iniziativa – mi spetta di trattare, ossia Callistrato e il progetto *Redhis*.

Salvatore Puliatti pubblica *Il De iure fisci di Callistrato e il processo fiscale in età severiana* nel 1992; trent'anni dopo, produce la raccolta commentata di tutte le opere di Callistrato ossia – oltre al *de iure fisci ac populi* – il *de cognitionibus*, le *quaestiones*, l'*edictum monitorium* e le *institutiones* (*Callistratus. Opera*, Roma, 2020). Si avvicina al giurista da un duplice punto di vista, biografico e sostanziale. Quanto alla biografia, questione cruciale è l'orientalità di Callistrato. Non ci sono variazioni sensibili fra i risultati del 1992 e quelli del 2020. Salvatore mantiene il punto della probabile origine in ambiente ellenofono, ma sfuma ulteriormente, mi pare, il valore di questa caratterizzazione. Venire da una provincia ellenofona non implica necessariamente un modo di sentire diverso da quello di un giurista originario dell'Italia o di una provincia occidentale. Vale solo come dato per così dire circostanziale, ossia relativamente alle condizioni materiali del suo lavoro (e, reciprocamente, come indicatore della diffusione geografica della conoscenza del diritto romano). Basti pensare che il giurista da cui più dipende la nostra conoscenza del diritto romano è di sicuro originario di Tiro, in *Syria*, senza che quest'*origo* si traduca concretamente in un fattore che ci aiuti a meglio comprendere i suoi testi. Anche sugli indizi linguistici dell'orientalità di Callistrato, il giudizio si è fatto, mi sembra, più riservato nel volume del 2020. È un'impostazione che considero condivisibile. La disputa sulla provincialità di un giurista sembra essere il retaggio di un'epoca superata, che non coglieva la realtà integrata dell'impero romano-greco, oltre che un residuo della *querelle* su “Gaio giurista provinciale” iniziata da Th. Mommsen. Definire un giurista in relazione alla sua origine – a meno che ciò sia veramente collegabile ad aspetti sostanziali del suo lavoro – rischia insomma di essere una scorciatoia per dire qualcosa di un giurista, senza passare per la sua opera. Salvatore Puliatti, invece, per l'opera ci passa, eccome: e il risultato più significativo della sua caratterizzazione è, a mio avviso, di avere messo in luce la tendenza di Callistrato a ricercare e individuare premesse valoriali, per non dire filosofiche, a monte dei fenomeni giuridici.

Quanto al lato contenutistico dell'opera di Callistrato, vi è un aspetto che caratterizza a mio avviso il modo con cui Salvatore Puliatti lo affronta. Benché filtrato attraverso un giurista, il suo traguardo è in realtà il tema giuridico sottostante. Nel caso specifico del volume del 1992, si trattava del processo fiscale. Nel passare alla versione del 2020, il formato è stato mantenuto, adattandolo al taglio di commento ai singoli testi, proprio della Collana in cui si inserisce, sostanzialmente rifondendo la ricostruzione complessiva del processo fiscale nella forma di premesse ai singoli frammenti. Per questa sua caratteristica, nel quadro delle opere del progetto *SIR*, quella dedicata a Callistrato è una delle più

riuscite, proprio perché si propone di superare la frammentazione cui un po' inevitabilmente spinge il commento ai singoli passi.

Quest'attenzione al dato giuridico mi sembra, più in generale, la vera dominante di tutta la ricerca di Salvatore Puliatti. Per quanto egli si sia dedicato a temi e periodi che a prima vista potrebbero suggerire che egli prediligesse un'indagine storica o letteraria o ideologica, in realtà il suo obiettivo è sempre giuridico. Non che la preferenza per tematiche giuridiche debba considerarsi migliore o peggiore di altre: tutte sono legittime, se praticate correttamente. È opportuno tuttavia segnalarlo, perché costituisce probabilmente l'interesse predominante e il comune denominatore delle ricerche di Salvatore Puliatti, pur nella loro varietà: più precisamente, la determinazione a ricostruire, attraverso l'esegesi puntuale di una serie di brani, un sistema giuridico coerente.

Una nota stilistica dice quanto Salvatore Puliatti sia elegantemente personale e segua una sua strada: benché il suo *Callistrato* rientri fra i più begli esempi di indagine su un giurista, si tiene ben lontano dal vocabolario a volte immaginoso di questo genere di studi. Il suo è un italiano colto, quasi ottocentesco, nello scritto e anche nell'orale, pieno di sfumature che tuttavia lasciano intravedere dove, infine, pende la sua opinione. Segno ne è il "però" usato in significato causale, che fu lodato da Mario Talamanca.

Proprio la confidenza che Salvatore Puliatti ha con la giurisprudenza da una parte, e con le costituzioni imperiali dall'altra (aspetto, quest'ultimo, su cui altri colleghi interverranno), ne hanno fatto l'ideale interlocutore per quella parte del progetto *Redhis* che mira a trovare, nelle costituzioni imperiali da Diocleziano a Giustiniano, tracce della conoscenza della giurisprudenza romana. Personalmente, di questa conoscenza non ho mai dubitato, forse per il fatto che il mio ingresso nello studio del diritto tardo-romano è avvenuto attraverso l'indagine sui metodi di composizione del Digesto. Il sistema di Bluhme, che implica la lettura diretta dei classici, indica che la compilazione non avrebbe potuto compiersi senza una profonda familiarità dei giustinianeî con le opere dei giuristi romani. Questo mio punto di entrata nel diritto tardo-antico produce forse una sensibilità diversa rispetto a chi – come è il caso di Salvatore Puliatti – lo abbia studiato soprattutto attraverso le *generales leges*, che sono di fatto la tipologia più largamente sopravvissuta nella documentazione basso-imperiale. Se era certamente intensa anche la produzione di *rescripta*, oggi sono per lo più perduti: in essi sarebbe stato di sicuro più semplice cogliere la continuità con l'approccio casistico della giurisprudenza classica. La sua profonda sensibilità ai testi e ai profili giuridici ha fatto sì che Salvatore Puliatti, pur muovendo da un'altra pro-

spettiva, non si sia fatto condizionare da visioni predeterminate e abbia accolto di buon grado questa proposta di ricerca comune. Ne è nata una stagione, dal 2014 al 2018, punteggiata da incontri a Parma o Pavia, intorno a un tavolo in cui si discutevano le costituzioni passate al vaglio da ciascuno dei partecipanti per cercarvi tracce di pensiero o di istituti classici, e del modo con cui la cancelleria vi si confrontava. Ognuno dei partecipanti vi ha portato la sua sensibilità, chi la precisione dogmatica, chi l'attenzione al contesto concreto e controversiale, chi alle strutture del testo, chi ancora, come Salvatore, la conoscenza salda dello stile della cancelleria imperiale e la capacità al tempo stesso fine e lineare di interpretare i testi. Non sono mancati i dissensi, ma è stata un'esperienza collettiva di quelle che fanno il fascino di questo lavoro. Il risultato è che contenuti e soprattutto forme di pensiero classiche sono un filo rosso che attraversa le costituzioni imperiali, come una struttura nascosta, secondo il titolo del progetto. Spero che anche per Salvatore questa ricerca abbia costituito un'esperienza significativa, quale occasione per fare convergere le sue due principali prospettive di ricerca.

Questa breve testimonianza sarebbe spoglia se non parlasse della nostra amicizia. Dell'occasione iniziale si è già detto, il dottorato, quindi quasi quarant'anni fa. Nel corso degli anni Novanta ci ha ulteriormente avvicinato il sostegno che Salvatore ha ricevuto in frangenti complicati da Ferdinando Bona, che lo stimava molto, poi il mio desiderio, pienamente appoggiato da Carlo Beduschi, di chiamarlo a Parma, prima per supplenza, quindi come ordinario nel 1999, mentre io mi trasferivo a Pavia. Sempre con l'appoggio di Carlo Beduschi, a Parma è arrivato Ulrico Agnati, che aveva studiato a Pavia e a Urbino. Qui, con Giovanni Negri e Carlo Beduschi, aveva studiato anche Marco Gardini, che ora vi insegna. Quello con Salvatore negli anni seguenti è stato un rapporto professionale e di amicizia molto importante per me. Un rapporto che ci ha visto crescere insieme – suona quasi sorprendente questo verbo ora alla nostra età, ma riflette effettivamente un'amicizia di una vita –, attraversare tutte le fasi della nostra carriera, mentre intanto le nostre famiglie e i nostri caratteri si definivano. Consigliarci a vicenda ci ha fatto sentire che non eravamo soli, intendo dire dal punto di vista dei valori. Sono anni che ci hanno visto anche prendere percorsi in parte diversi, secondo i nostri caratteri e inclinazioni. Salvatore ha dato prova di una determinazione e di una forza di volontà inflessibili, dietro la mitezza e signorilità dei modi. È persuaso che se in Università non si fa gruppo, anche il lavoro scientifico individuale rischia di non venire riconosciuto: credo che abbia ragione, anche se è una constatazione cui non voglio arrendermi, perché c'è sempre il rischio della fazione. Ha poi un vivo senso dei ruoli accademici

e dell'organizzazione collettiva dei compiti. In fondo, cerca di fare convivere la sua profonda passione per lo studio, l'amore per il latino, per il bell'italiano, con un contesto universitario che non sempre è generoso. Per molti anni, al termine delle telefonate o delle visite preziose che ogni tanto aveva l'abitudine di fare a Pavia – gli piace guidare, meno essere passeggero: un viaggio di ritorno da Perugia con me alla guida è rimasto un ricordo indelebile – ci siamo ripetuti che eravamo in sintonia ideale. È una sintonia che è stata resa più adulta dal fatto che fra di noi non sono mancati i momenti di dissenso. Oggi sono molto contento che a succedergli sia Luigi Pellicchi, che era stato studente a Parma: mi sembra un cerchio che si chiude nel migliore modo possibile.

Con tutto questo, non posso tuttavia parlare di Salvatore senza dire di Eugenia. Formano una coppia veramente eccezionale. Nel loro matrimonio si rivedono tutte le doti di pazienza, forza, determinazione, lungimiranza che si riflettono nell'opera di Salvatore, ma che hanno di certo il loro punto più alto in famiglia. Della famiglia si deve avere cura. E non è secondario che Salvatore e Eugenia abbiano sempre fatto in modo di evitare che gli aspetti professionali e familiari si sovrapponevano: anche per questo sono un esempio. C'è un passo di Callistrato che giustamente Salvatore definisce come “non privo di emozioni raramente reperibili in un testo giuridico” (si noti la litote, in cui c'è tutto il suo stile). È il passo in cui il giurista afferma che il termine *filius* si applica a tutti i discendenti; non potremmo chiamare i nostri nipoti – dice – con un nome più dolce che con il nome di figli (*dulciore nomine*) e prosegue: “noi concepiamo i nostri figli per lasciare attraverso la loro prole in futuro ricordo perenne di noi” (D. 50.16.220.3). Quando penso alla felicità di Eugenia e Salvatore sette volte nonni, penso che Callistrato quel brano l'abbia scritto per loro.

TRA STORIA ANTICA E STORIA DEL DIRITTO

DOMENICO VERA
Università di Parma

È naturale che in questo bell'incontro in onore di Salvatore Puliatti – Ordinario di diritto romano nell'università di Parma dal 1999 – gli intervenuti siano in maggioranza studiosi di diritto, in particolare romanisti, i colleghi della sua disciplina. Ed è altrettanto naturale che in occasione della cessazione dall'insegnamento su queste aree di studio si concentrino gli interventi tesi a illustrare la sua figura di docente e di ricercatore. Detto questo, come storico che si è occupato prevalentemente dell'età imperiale romana e della tarda antichità – epoche che anche Salvatore ha privilegiato nei suoi studi – il mio breve intervento in questa riunione di amici e colleghi trova una giustificazione oggettiva.

Cercherò di spiegarmi. Inevitabilmente le scadenze importanti della carriera di un docente universitario sono occasione di bilanci complessivi, non solo sull'attività di ricerca scientifica in senso stretto ma anche sull'azione svolta nell'ambito delle iniziative didattiche e culturali in senso lato. E questo a maggior ragione quando, come nel nostro caso, si chiude un lungo ciclo di permanenza nella medesima sede universitaria.

Tutto ciò mi ha portato a riflettere sul fatto che il bilancio di questo "Incontro per Salvatore Puliatti" sarebbe risultato notevolmente lacunoso, oltre che inesatto, se si fosse trascurato di sottolineare un aspetto importante della sua docenza. Intendo riferirmi al fatto che durante quasi un quarto di secolo di servizio in questo ateneo di Parma un obiettivo costante della sua attività – pienamente riuscito e inusuale nella consuetudine universitaria del nostro paese – è stato quello di promuovere una relazione costante e permanente fra i docenti dell'area romanistica e i colleghi dell'area della storia antica, incardinati per tradizione disciplinare in facoltà diverse. Anche topograficamente distanti nel caso parmense: i romanisti qui nella sede centrale dell'Ateneo e noi storici nell'antico complesso dei Paolotti, al limite occidentale del centro storico.

Ebbene, nei tanti anni della presenza di Salvatore a Parma, la lontananza non ha mai significato separazione. Anzi, è avvenuto esattamente l'opposto. I due poli, storici e giuristi dell'antichità, hanno potuto agire in sintonia grazie al suo impulso verso le collaborazioni: grazie alla determinazione con cui ha per-

seguito una politica di dialogo interdisciplinare sostenendola con le doti organizzative che tutti gli riconosciamo. Del resto, anche su un piano più generale, in ambito nazionale e nei rapporti internazionali, questo di invitare gli storici a partecipare è stato un aspetto peculiare. Per rendersene conto, basta scorrere i programmi dei convegni e degli incontri di studio che per sua iniziativa si sono svolti in questo palazzo e in questa stessa aula in cui oggi ci troviamo, sede abituale dei seminari interdisciplinari e delle riunioni dei corsi di dottorato che molti dei presenti conoscono bene.

Ecco perché, come ho spiegato in premessa, nell'occasione della riunione di oggi – un saluto per il passato e un augurio per il futuro – mi è parso necessario ricordare il molto che si è potuto realizzare insieme fra storici e romanisti in questa università grazie al contributo determinante di Salvatore, che ha potuto usufruire del supporto prezioso di collaboratori come Ulrico Agnati e Federica De Iuliis. A questo suo impegno si deve la realizzazione di tutta una serie di attività congiunte: incontri di studio, convegni, seminari, pubblicazioni, iniziative sul territorio e nella città e molto altro ancora.

E insomma: la rilevanza per il romanista Puliatti delle connessioni fra storia e diritto non è solo un tratto caratterizzante della sua imponente produzione scientifica che ho iniziato ad apprezzare in tempi lontani nel suo libro del 1980 sulla legislazione “regionale” di Giustiniano in Africa. A ben vedere, la sua spinta a mantenere sempre navigabili i canali di comunicazione fra diritto e storia rientra nello stile di *Tesserae iuris*, la rivista romanistica da lui fondata tre anni fa: un luogo accogliente in cui lo storico dell'antichità non si aggira sperduto nella terra incognita dei tecnicismi esasperati e delle concettualizzazioni astratte.

Nella mia esperienza la spinta a camminare insieme è stata una cifra distintiva della presenza di Salvatore Puliatti in questa università, una costante del nostro rapporto personale durante i tanti anni che abbiamo trascorso in un'atmosfera collaborativa, in una *koinonia* estesa alle nostre famiglie. Di tutto ciò vorrei oggi ringraziarlo come collega e come amico.

DIRITTO E RETORICA NEL PERCORSO SCIENTIFICO DI SALVATORE PULIATTI

LUIGI PELLECCHI
Università di Parma

Data la formula, così ricca di interventi, scelta dagli organizzatori per questa felice giornata, non è possibile parlare di Salvatore Puliatti, studioso, riuscendo a coltivare contemporaneamente la mozione degli affetti, che il momento richiede, e un'analisi degna del nome del suo ricco e complesso itinerario scientifico. Anche a suddividere questo itinerario per ambiti e temi, come si è deciso di fare oggi, rimane comunque la tirannia del *tempus loquendi*. Come è giusto che sia, sarà quindi sul piano prevalentemente degli *adfectus* retorici che collocherò il mio intervento, il cui sfondo scientifico è rappresentato dalle relazioni tra la retorica, appunto, e il diritto romano, proiettate sull'asse della giurisprudenza e della legislazione imperiale: dunque, di come i giuristi e le cancellerie abbiano introiettato le tecniche del discorso persuasivo, senza però rinunciare a riconfigurarle, in funzione delle specificità dell'*ars iuris*. Si tratta di uno sfondo e di una proiezione che al Festeggiato per primo apparirà sorprendente sentire evocare in una giornata come questa, accanto ai temi che costituiscono il nerbo indiscusso della sua imponente produzione scientifica. Credo infatti di non sbagliare, dicendo che alla retorica Salvatore è arrivato per una via laterale. Tra un attimo, vedremo rapidamente come; così come vedremo che alla retorica Egli è arrivato focalizzandosi su un aspetto del rapporto di questa tecnica con l'*ars iuris*, che è esso stesso marginale, rispetto al tema nel suo complesso, tanto poco lo si trova rappresentato sia nel Digesto sia nei manuali greco-latini di oratoria.

Per quanto secondaria possa apparire questa focalizzazione – nelle fonti e nel curriculum del Festeggiato – rimane però, dal mio punto di vista, un fatto fondamentale, e cioè che questa parte della produzione di Salvatore Puliatti riflette un punto di convergenza tra i Suoi e i miei interessi, che va ad aggiungersi a quel tema straordinario ed entusiasmante, di cui ha appena parlato Dario Mantovani, vale a dire della persistenza nel tardo-antico delle forme giurisprudenziali del ragionamento giuridico.

Eccomi perciò al primo degli *adfectus*. Nelle prossime settimane, il tema delle sovrapposizioni tra diritto e retorica arriverà nel Dipartimento di Giurispru-

denza, Studi politici e internazionali di Parma anche da un punto di vista amministrativo, grazie a un Progetto Prin di cui avrò la responsabilità in sede locale¹. So bene che l'attenzione e le energie di Salvatore andranno in via prioritaria a quell'altro finanziamento, che lui stesso ha assicurato in prima persona a Parma, come fra un attimo dirà Fabio Botta². Ma se una parte della sua esperienza e del suo rigore di studioso, oltre che della sua capacità organizzativa, potesse essere spesa anche su quest'altro versante, io ne sarei felice e onorato. Al di là di un pensionamento e di un'uscita dai ruoli che tutto potrà essere tranne che un'uscita dal ruolo di studioso, mi sembra che il poter condividere iniziative e ricerche sia da parte mia il modo migliore di onorare la fiducia che mi è stata accordata, favorendo il ritorno nella sede in cui sono cresciuto come studente e dove ho mosso i primi passi del mio percorso accademico.

Si diceva che al tema della retorica Salvatore Puliatti è arrivato per una via laterale e soffermandosi su un aspetto che laterale era già in partenza per i retori antichi. Il tema è quello della *fides testium*, ossia della credibilità della testimonianza processuale, cui fa da pendant il problema del convincimento del giudice: libero sì, ma fino a che punto nella valutazione delle prove? Si tratta di un filone di studi che il Festeggiato ha inaugurato dal prestigioso palco di Copanello³, nei primi anni di questo nostro secondo millennio, per poi esplorarlo lungo la traiettoria diacronica che gli è più congeniale: dunque, inoltrandosi per tutto il tardo-antico, per inseguirvi gli sviluppi presi dal diritto del principato⁴.

Ora, il diritto del principato non c'è dubbio che sul punto indicato continua a parlare a noi moderni con varie voci⁵. Una si staglia però su tutte, ed è la voce di Callistrato, il giurista più amato da Salvatore, il suo Virgilio – si potrebbe aggiungere a mo' d'iperbole a quanto già detto da Dario Mantovani – per molte

1 «*Dicendo discitur*. Assessing the educational Value of Declamation, from early imperial Age to current Times»; Prin 2022 : P.I. Biagio Santorelli ; sedi locali : Bologna, Chieti, Genova, Palermo, Parma.

2 «For a thematic 'Atlas' of the Justinian Code»; Prin 2022 : P.I. Fabio Botta; sedi locali : Cagliari, Milano, Messina, Parma, Trieste.

3 *Del buon uso del vero: la discrezionalità del giudice tra retorica e diritto*. La pubblicazione della relazione, presentata l'8 giugno 2006, al Convegno Internazionale di Diritto romano *I Tribunali dell'impero*, venne anticipata sulla rivista *Athenaeum*, in attesa dell'uscita, nel 2015, degli atti del convegno (vd. la nota bibliografica in calce). Focalizzato sul diritto del principato è anche il successivo PULIATTI, *Alla ricerca della verità*, 43-84. Negli studi precedenti dedicati al tema del convincimento del giudice, complice anche la focalizzazione sul processo di età giustiniana, l'intersezione tra diritto e retorica non trova uno spazio significativo: cfr. PULIATTI, *Obbligo di osservare la legge*, 104-130; e PULIATTI, *Officium iudicis*, 122-152.

4 PULIATTI, *Accertamento della veritas rei*, 103-128; PULIATTI, *Giudizio di fatto*, 45-62; PULIATTI, *Poteri*, 10-28.

5 Vd. *ex mult.* D. 3.2.21 (Paul. 2 *resp.*), D. 22.3.29 pr. (Scaev. 9 *dig.*), D. 22.5.1 e 21.3 (Arcad. *l.s. de test.*), D. e.t. 2 (Mod. 8 *reg.*), D. e.t. 11 (Pomp. 33 *ad Sab.*), D. e.t. 13 (Pap. 1 *de adult.*), D. 37.10.3.5 (Ulp. 41 *ad ed.*), D. 48.10.27.1 (Mod. 8 *reg.*), D. 48.18.10.5 (Arcad. *l.s. de test.*).

sue ricerche sul diritto del principato. E così è stato anche per il tema della *fides testium* e dei vincoli retorici e normativi al convincimento del giudice. Ad esso Salvatore è infatti arrivato muovendo da un testo celeberrimo di Callistrato, oggetto tra l'altro di una specialissima "Lettura Romanistica", offerta in uno dei seminari del *Cedant*⁶. Mi piace ricordarlo per poter fare almeno un cenno all'importante contributo di Salvatore Puliatti alle attività di questo centro pavese di ricerca e alta formazione, nella triplice veste di docente, di coordinatore di singole edizioni e di membro del comitato scientifico⁷.

Torniamo però ai *testes*, e a quell'altra lateralità del tema, a cui accennavo, non più soggettiva, cioè legata alle contingenze dei percorsi di ricerca di Salvatore, ma oggettiva. Per quale motivo quello della credibilità dei testimoni rimane un tema defilato nelle opere antiche di retorica? E perché la storiografia moderna vi ha prestato un'attenzione sempre piuttosto sporadica? La risposta è nota. Per i retori, la testimonianza appartiene al genere delle *probationes inartificiales*: ciò che racconta il testimone preesiste al processo, ed è solo in minima parte che l'oratore può plasmarlo secondo le regole dell'*ars*⁸. Per questo la manualistica greco-latina si accontenta di codificare il tutto in capitoli stringati⁹. Nella prospettiva della romanistica contemporanea ha invece prevalso il pregiudizio che la fase dibattimentale del processo antico fosse un qualcosa di cui i giuristi romani preferissero non occuparsi¹⁰, e sui cui anche i loro esegeti moderni non dovessero perciò indugiare più di tanto. Ma si tratta di un errore. E' ben nota l'osservazione di Quintiliano che il confronto con i testimoni costituiva il *sudor maximus* di un avvocato¹¹. Ma se si prende per buona questa osservazione, bisogna poi convenire che lo stato delle fonti retoriche da un lato, e dall'altro lato gli storici del diritto, con un disinteresse di fondo che solo in tempi recenti presenta serie incrinature¹², hanno determinato un risultato singolare. Un man-

6 PULIATTI, *Call. 4 cogn. D. 22,5,3*.

7 La collaborazione di Salvatore Puliatti con il Cedant ha preso avvio nel 2009, con la partecipazione al VII Collegio di diritto romano (cfr. PULIATTI, *L'organizzazione della giustizia*). Del 2011 è la cooptazione nel Consiglio scientifico e la partecipazione al IX Collegio con due relazioni (cfr. PULIATTI, *La politica*, e PULIATTI, *Call. 4 cogn. D. 22,5,3*). La relazione del 2012 (cfr. PULIATTI, *L'organizzazione giudiziaria*) si è accompagnata alla direzione del XII Collegio, insieme a W. Eck. Del 2018 è la partecipazione al XIV Collegio (cfr. PULIATTI, *Le costituzioni*).

8 Cfr. da ult. PASETTI, *Le probationes inartificiales*.

9 Censimento in PULIATTI, *Del buon uso*, 403 nt. 20.

10 Per la loro autorevolezza, basti qui citare le parole di TALAMANCA, *Istituzioni*, 351: «nei limiti in cui vi si discuteva di questioni di fatto, essa [*scil. la fase apud iudicem*] scarsamente attirava l'attenzione del giurista».

11 Quint. *Inst.* 5.7.1.

12 Tra gli storici del diritto, oltre al pioneristico studio di VINCENTI, *Duo genera*, sono da ricordare almeno DI CHIARA, *Ad facendam fidem*, 77-124; STECK, *Der Zeugenbeweis*; PIACENTE, *Casi di incapacità*, 416-431; COSSA, *La prova*, 7-69. Dal lato degli studiosi della retorica latina, vd. invece FERRI, *Witness*, 57-100; GUÉRIN, *La voix*; PASETTI, *Le probationes*.

to - si potrebbe dire – ha finito per ricoprire un aspetto dell'esperienza giuridica romana che per quanto circoscritto possa sembrare, comunque impatta a sua volta su un aspetto che di quella, come di qualsiasi altra esperienza giuridica, è invece centrale, vale a dire di come si garantisca l'effettività del diritto, quando si è chiamati a tradurlo nel processo¹³.

Dunque, dobbiamo essere grati al Festeggiato anche per questo Suo filone di studi, che a ben vedere è molto meno secondario di quanto a tutta prima potrebbe sembrare. E l'esplorazione che ne ha condotto Salvatore, che cosa ci ha insegnato? Direi fondamentalmente due cose, generalizzando al massimo. La prima è che una medesima visione di fondo compenetra nei secoli del principato la riflessione dei giuristi, quella dei retori e l'agire delle cancellerie imperiali, che dei due indirizzi vengono indubbiamente a costituire un luogo di sintesi. La seconda è che questa visione di fondo non può che essere storicamente condizionata; condizionata, in particolare, dalla forma del processo su cui giuristi e retori sono chiamati ad applicarsi. Con la conseguenza che tanto più questo processo andrà evolvendosi verso un modello in cui il confronto tra il giudice e i testimoni diventa un confronto potenzialmente diretto, non più necessariamente mediato dall'esame incrociato degli avvocati delle parti in causa, tanto più quei criteri potranno prendere una funzione ulteriore, complementare alla valutazione dell'attendibilità della prova testimoniale: potranno cioè diventare criteri validi per giudicare anche, e in prima battuta, della sua ammissibilità.

Generalizzare le conclusioni raggiunte dal Festeggiato sul tema della *fides testium*, proiettarle sui due piani più ampi della forma del processo e dell'osmosi tra il pensiero retorico e quello giurisprudenziale, è per me il modo di tornare a quel piano degli *adfectus*, da cui ero partito, e di rinnovare l'auspicio di poter onorare il mio rientro a Parma, con una comunione che sia prima di tutto di iniziative e di ricerche, grazie ai Prin che ci attendono. Sempre sul piano degli *adfectus* vorrei però concludere con una nota più personale, rivolgendomi direttamente a Te, Salvatore.

Quando mi si presentò l'occasione, quindici anni fa, di muovere da Parma a Pavia, per raggiungere Dario, non ho avuto esitazioni. Non mi mancava, come è ovvio, il sostegno della mia famiglia. Ma ciò non toglie che avessi anche più di un timore, che col tuo vissuto di accademico peregrinante, costituitosi in sedi quasi sempre diverse dalla città della tua amatissima famiglia, Tu cogliesti per-

13 Non a caso, proprio sulla «centralità» dell'istruzione probatoria nella vicenda processuale si apre il saggio che inaugura questa linea di ricerca: cfr. PULIATTI, *Del buon uso*, 397.

fettamente. In uno dei miei ultimi giorni di lezioni parmigiane, prima di entrare in classe, ci fermammo un attimo a parlare. All'inizio, la conversazione era sulle difficoltà degli studenti con il manuale di *Istituzioni*, e su quanto sarebbe stato importante riuscire a scriverne uno al passo coi tempi. Ma dopo poco facesti virare il discorso sulla mia partenza, sugli stimoli e le possibilità di crescita che mi avrebbe garantito il tornare a lavorare fianco a fianco al mio Maestro, insieme però alle difficoltà di una vita da pendolare. E aggiungesti che se mai un giorno avessi voluto rientrare a Parma, avrei sempre potuto contare sul tuo sostegno. Sono passati quindici anni. Quindici anni, in cui i nostri percorsi sono stati diversi, le scelte personali talora anche, senz'altro diversissimi e incomparabili i risultati scientifici che hai raggiunto, di cui è tra l'altro testimone proprio quel manuale su cui ci interrogavamo. Eppure, ora sono di nuovo nella mia sede d'origine, a casa si potrebbe forse dire. E se lo sono, Salvatore, è anche per il tuo sostegno: proprio come mi dicevi allora, per farmi partire più tranquillo: grazie!

Bibliografia

- COSSA G., *La prova testimoniale tra prassi istruttorie romane e odierna "cross-examination"*, Studi Senesi 127 (2015) 7-69.
- DI CHIARA G., *Ad faciendam fidem. I contributi narrativi nel processo penale tra ars rhetorica, esperienza forense ciceroniana e diritto probatorio vigente*, IVRA 48 (1997) 77-124.
- FERRI R., *Witness and Lawyer in the Roman Courts. Linguistic Strategies of Evasiveness and Intimidation in Roman trial Debates*, Incontri di filologia classica 12 (2012-2013) 57-100.
- GUÉRIN C., *La Voix de la vérité. Témoin et témoignage dans les tribunaux romains du I^{er} siècle avant J.-C.*, Paris 2015.
- PASSETTI L., *Le probationes inartificiales tra l'Institutio e le Declamationes minores di Quintiliano*, in *Agere per formulas. Forme e dinamiche della giustizia civile in Roma antica*, a cura di D. Mantovani e L. Pellicchi, cds.
- PIACENTE D.V., *Casi di incapacità a testimoniare tra legislazione e giurisprudenza*, Index 42 (2014) 416-431.
- PULIATTI S., *Accertamento della veritas rei e principio dispositivo nel processo postclassico e giustiniano*, in *Principi generali e tecniche operative del processo civile romano nei secoli IV-VI d.C.*, a cura di S. Puliatti e U. Agnati, Parma 2010, 103-128.
- PULIATTI S., *Alla ricerca della verità. La discrezionalità del giudice tra retorica e diritto*, in *Tra retorica e diritto. Linguaggi e forme argomentative nella tradizione giuridica*.

- Atti dell'incontro di studio. Trani 22- 23 maggio 2009*, a cura di A. Lovato, Bari 2011, 43-84.
- PULIATTI S., *Del buon uso del vero: la discrezionalità del giudice tra retorica e diritto*, *Athenaeum* 97 (2009) 397-424.
- PULIATTI S., *Del buon uso del vero: la discrezionalità del giudice tra retorica e diritto*, in *I tribunali dell'impero. Relazioni del Convegno internazionale di diritto romano, Copanello 7-10 giugno 2006*, a cura di F. Milazzo, Milano 2015, 107-143.
- PULIATTI S., *Call. 4 cogn. D. 22,5,3. La lettura romanistica*, in *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, a cura di D. Mantovani e A. Padoa Schioppa, Pavia 2014, 637-672.
- PULIATTI S., *Giudizio di fatto e nuovi principi nel processo romano tardoantico: la regola unus testis nullus testis*, in *Principios jurídicos, Antecedentes históricos de los principios generales del Derecho español y de la Unión Europea. Actas del micro symposium 27-28 de junio de 2013*, coord. por F. Reinoso Barbero y A.R. Martín Minguijón, Madrid 2013, 45-62.
- PULIATTI S., *L'organizzazione della giustizia dal V al IX secolo*, in *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, a cura di J.H.A. Lokin e B.H. Stolte, Pavia 2011, 381-465.
- PULIATTI S., *L'organizzazione giudiziaria in età diocleziana. L'imperatore giudice*, in *Diocleziano. La frontiera giuridica dell'impero*, a cura di W. Eck e S. Puliatti, Pavia 2018, 565-600.
- PULIATTI S., *La politica legislativa di Giustiniano*, in *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, a cura di D. Mantovani e A. Padoa Schioppa, Pavia 2014, 135-173.
- PULIATTI S., *Le costituzioni imperiali e il pensiero giuridico classico*, in *Il Codice Teodosiano. Redazione, trasmissione, ricezione*, a cura di D. Liebs e D. Mantovani, cds.
- PULIATTI S., *Obbligo di osservare la legge e rilevanza dei giudicati conformi nella legislazione giustiniana*, *Ius Antiquum* 7 (2000) 104-130.
- PULIATTI S., *Officium iudicis e certezza del diritto in età giustiniana*, in *Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'impero d'Oriente in età giustiniana tra passato e futuro: Atti del Convegno, Modena, 21-22 maggio 1998*, a cura di S. Puliatti e A. Sanguinetti, I, Milano 2000, 43-152.
- PULIATTI S., *Poteri del giudice e principio dispositivo nel processo postclassico-giustiniano*, in *Specialità delle giurisdizioni ed effettività delle tutele*, a cura di A. Guidara, Torino 2021, 10-28.
- STECK U., *Der Zeugenbeweis in den Gerichtsreden Ciceros*, Frankfurt am Main 2009.

DIRITTO E RELIGIONE NELL'OPERA DI SALVATORE PULIATTI

IOLE FARGNOLI

Università degli Studi di Milano / Universität Bern

1. PREMESSA

Non è per me facile ricordare con esattezza quando ho incontrato per la prima volta Salvatore Puliatti. È come se lo conoscessi da sempre, non solo per avere letto i suoi scritti, ma perché il mio maestro Franco Gnoli lo menzionava spesso tra i suoi amici più vicini. Del resto Gnoli aveva insegnato tra il 1980 e il 1992 all'Università di Modena e aveva frequentato da vicino Puliatti, in quegli anni neolaureato.

Andando alla ricerca nella memoria della prima volta in cui mi sono resa conto direttamente della statura non solo scientifica ma anche morale di Puliatti, è stato nel 2010 a Milano, quando diede un segnale importante nell'ambito di una procedura valutativa per un posto di ricercatore a tempo indeterminato. È in quella situazione che ho percepito per la prima volta che si trattava di una persona non comune nell'ambiente accademico, una di quelle che non si comporta per opportunismo, per massimizzare risultati positivi solo per sé stessi, come accade in ambienti competitivi quale quello accademico, bensì agisce su ispirazione dell'imperativo categorico kantiano per cui la moralità è la somma ultima dei comandamenti della ragione¹.

Negli anni successivi – e anche dopo la scomparsa di Gnoli – le occasioni si sono susseguite sempre più frequenti, con inviti reciproci. A Milano Puliatti è venuto più volte per tenere lezioni o interventi a convegno, anche come 'principe consorte' quando invitavo Eugenia nell'ambito del corso di Diritto romano, dedicato alle fonti in tema di *ludi* e competizioni.

Quando ricevetti il suo invito a partecipare al concepimento di una nuova rivista, che ha preso il titolo di 'Tesserae iuris', fui onorata del coinvolgimento in una iniziativa così importante e promettente, nell'ambito della quale ho avuto modo di conoscere soprattutto la sua grande generosità nel lavorare alacremente

1 È ben noto l'imperativo formulato da Immanuel Kant: «Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde».

in prima persona senza chiedere quasi nulla agli altri. È nella cornice di ‘Tessere’ che si inserisce l’iniziativa di oggi, organizzata con sapienza e garbo presso l’Università di Parma, per cui ringrazio Ulrico Agnati e tutti i colleghi parmensi.

2. I PRINCIPALI ITINERARI DI RICERCA SU DIRITTO E RELIGIONE

Sono grata a Ulrico anche per avere potuto scegliere di formulare alcune considerazioni sul tema trasversale degli incroci e delle interdipendenze tra diritto e religione nella produzione scientifica di Salvatore Puliatti. È infatti un argomento che mi consente di considerare un tratto portante dei suoi studi di diritto tardoantico². Mi sembra invero possibile distinguere tre itinerari di studio che vorrei qui sinteticamente riprendere: la giurisdizione ecclesiastica, le feste religiose e il divieto delle nozze tra consobrini.

2.1 Conflitto di giurisdizioni

Sul complesso tema del crocevia tra giurisdizione ecclesiastica e civile in età tardoantica sono stati diversi i lavori, pubblicati soprattutto tra il 1988 e il 2004 in colletanee o riviste non solo italiane, ma anche estere. Sono testimonianza concreta dell’operosità costante e dell’inesausta acribia con cui vengono presentate ipotesi di lettura sempre acute e solidamente fondate sul materiale documentario.

Grazie allo studio su fonti giuridiche e letterarie Puliatti è riuscito per esempio a tratteggiare magistralmente la figura del vescovo non come personaggio contemplativo, bensì come gerarca religioso occupato da problemi di natura civile e politica, per cui emerge non solo il funzionario cristiano, ma anche quello laico³. Particolare attenzione dedica l’onorato, in particolare, alla figura di Ambrogio, mettendo in evidenza come il pensiero patristico ambrosiano abbia contribuito in modo consistente a definire il perimetro della moralità coniugale cristiana⁴. In quelle fonti – secondo la ricostruzione dell’autore che ne parlò anche in Statale in una conferenza del 2013 intitolata ‘Letteratura e diritto. L’influenza di Ambrogio vescovo di Milano’ – si legge l’eco dei provvedimenti imperiali di

2 Tocca questi temi solo indirettamente il contributo in onore di Alberto Burdese che si sofferma sulle ricerche dello studioso padovano relative al Tardoantico: PULIATTI, *Alberto Burdese*, 115-128. Rientra invece pienamente in questo ambito la recensione a Elio Dove, *Pensiero*, 201-205.

3 PULIATTI, *I privilegi*, 1577-1597; PULIATTI, *Le funzioni*, 139-168; PULIATTI, *Omnem*, on line; PULIATTI, *I rapporti*, 281-305; PULIATTI, *L’episcopalis audientia*, 299-330; PULIATTI, *Aspetti dei privilegi*, 211-222.

4 PULIATTI, *S. Ambrogio*, 135-162.

grande impatto sociale⁵. Senza questa interazione tra normazioni e fonti patristiche che disegna i contorni di quella che sarebbe diventata l'identità cristiana diventa infatti difficile capire le nostre radici e i fondamenti della nostra civiltà.

Altrove la sua indagine sulle fonti patristiche fornisce spunti per comprendere motivazioni e geni di provvedimenti e consente di cogliere, da un punto di vista privilegiato, l'impatto del cristianesimo sulla legislazione tardoantica⁶.

2.2 Feste religiose

Il secondo percorso di studio emerge nitidamente soprattutto dal suo recente contributo all'ottava edizione dell'iniziativa 'Giuristi e storici', di cui insieme a Valerio Neri è stato l'ideatore, con l'obiettivo di offrire un luogo di condivisione delle competenze delle diverse scienze dell'antichità⁷. L'ottava edizione si tenne a Milano tra Statale e Bicocca nel 2019⁸ con il fine di riflettere sulla misura dell'isolamento del diritto nell'esperienza giuridica romana, che risale alle lezioni berlinesi di Fritz Schulz, la cd. 'Isolierung'⁹. Nel suo saggio degli atti di questo convegno Puliatti ha l'occasione di condensare riflessioni sull'intreccio stretto tra diritto e religione, maturate in anni di ricerca¹⁰. Si potrebbe dire più in generale che il contributo pubblicato per l'iniziativa segni un punto fermo delle sue ricerche sul tema diritto e religione, in quanto alcuni punti già toccati in altri contributi emergono qui con particolare lucidità. È qui che lo studioso evidenzia come le interferenze della religione sul diritto siano state così intense e mutevoli da rendere impossibile l'ipotesi che si possa parlare di un diritto puro isolato dagli altri ambiti, rispondendo così in modo negativo, per l'epoca tardoantica, alla provocazione del titolo se i Romani abbiano prodotto un diritto allo stato puro. Puliatti affronta innanzitutto il tema del calendario festivo. L'imperatore Arcadio fissò infatti giorni dedicati ai *ludi* religiosi e al contempo tolse a quei giorni in cui si celebrarono feste pagane il riconoscimento ufficiale come festività, come è tramandato nel disposto di C.Th.2.8.22 del 395¹¹. In questo

5 Sul punto cfr. anche PULIATTI, *Aspetti della formazione*, 1351-1361.

6 PULIATTI, *Diritto e religione*, 104-105.

7 *Diritto enunciato e diritto applicato; La corruzione politica; Debito e indebitamento; Pueri et adulescentes; Legami familiari e diritto nel mondo romano. V incontro tra storici e giuristi. Lecce, 26-27 febbraio 2015*; dai successivi due incontri sono scaturiti due volumi, rispettivamente: *Formazione e trasmissione; Confini, circolazione, identità*.

8 *Il diritto allo stato puro?*

9 SCHULZ, *Prinzipien*, 13-26.

10 PULIATTI, *Diritto e religione*, 91-114.

11 PULIATTI, *Diritto e religione*, 100 e nt. 25.

modo l'imperatore non aboliva le feste pagane, ma ricorreva alla soluzione strategicamente intelligente di non considerare più festivi quei giorni, in modo tale che ciò potesse contribuire allo sradicamento del paganesimo e alla cristianizzazione della società. Significativa è anche la costituzione cronologicamente precedente, del 389, attribuita a Valentiniano, Teodosio e Arcadio, tramandata in C.Th.2.8.19, in cui si stabiliva che non fossero più da festeggiare il raccolto e la vendemmia (*Omnes dies iubemus esse iuridicos*) e si imponeva al contempo la celebrazione della nascita di Roma e Costantinopoli e delle ricorrenze degli imperatori in carica, come il giorno dell'ascesa imperiale e della loro nascita, ma anche della Pasqua e della domenica. In questo modo si incideva sul costume sociale, introducendosi un nuovo calendario di festività che si discostava dal tradizionale intreccio tra sacralità pagana e agricoltura¹². Sulla base della legislazione imperiale Puliatti dimostra dunque come l'organizzazione del tempo abbia rappresentato uno strumento formidabile di cristianizzazione.

In un altro contributo lo studioso considera le trasformazioni che si verificarono nel Tardoantico in relazione agli spettacoli, mettendo in luce sia la maggiore frequenza di quelli aventi finalità politiche e volti a compattare il consenso a sostegno della figura imperiale, sia gli imponenti oneri di allestimento di cui risultavano gravati gli appartenenti all'ordine senatorio e alle curie cittadine¹³.

2.3 Impedimenti nuziali

Il terzo itinerario di Puliatti in rapporto all'intersezione tra diritto e Cristianesimo è quello – ripreso anche nello stesso saggio elaborato per l'ottava edizione dell'iniziativa 'Giuristi e storici'¹⁴ – degli impedimenti nuziali derivanti da rapporti di parentela. Si tratta di un tema delicato, perché nella tradizione socio-religiosa il matrimonio tra cugini consentiva da sempre di consolidare il potere e il patrimonio delle *gentes* romane. Lo studioso dimostra che tale tendenza sia proseguita con l'avvento del Cristianesimo, ma che sia maturata una differenziazione tra Oriente e Occidente. Se in Oriente il divieto di matrimonio tra cugini si attenuò e poi fu abrogato, in Occidente tale impedimento venne mantenuto, nonostante la sua portata fosse progressivamente diminuita di fronte alla legalizzazione esplicita della dispensa imperiale.

12 PULIATTI, *Diritto e religione*, 100-101 e nt. 26.

13 PULIATTI, *La disciplina*, 66 e nt. 25.

14 PULIATTI, *Diritto e religione*, 102-113.

3. STORIA DI DIRITTO E RELIGIONE, MA SOPRATTUTTO STORIA DI UOMINI

Sono questi solo alcuni degli spunti che affiorano da quella produzione scientifica che si impegna a dipanare l'intricato reticolo costituito dalla legislazione imperiale tardoantica e dal pensiero cristiano. Procedendo con metodo rigoroso e sensibilità storica, Puliatti ricostruisce dunque l'importante funzione che svolsero singole autorità politiche e religiose nelle singole sfide affrontate e contribuisce così a scrivere la storia di quegli uomini che resero possibili le trasformazioni che hanno condizionato la storia del mondo in cui viviamo.

Bibliografia

- Confini, circolazione, identità ed ecumenismo nel mondo antico. Atti del VII Incontro di Studi tra storici e giuristi dell'Antichità (Vercelli, 24-25 maggio 2018)*, a cura di P. Garbarino, P. Giunti e G. Vanotti, Firenze 2020.
- Formazione e trasmissione del sapere: diritto, letteratura e società. VI incontro tra storici e giuristi dell'antichità*, a cura di P. Ferretti e M. Fiorentini, Trieste 2020.
- Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, a cura di C. Buzzacchi- I. Fargnoli, Milano 2021.
- PULIATTI S., *Debito e indebitamento*, Iuris Antiqui Historia 1 (2009) 13-156.
- PULIATTI S., *Diritto enunciato e diritto applicato in Grecia e in Roma*, Rivista Storica dell'Antichità 35 (2005) 235-364.
- PULIATTI S., *La corruzione politica in Roma antica. Un incontro fra storici e giuristi*, Rivista Storica dell'Antichità 36 (2006) 9-127.
- PULIATTI S., *Pueri et adulescentes. Società e diritto*, Iuris Antiqui Historia 4 (2012) 9-132.
- PULIATTI S., *I privilegi della chiesa africana nella legislazione di Giustiniano e di Giustino II*, in *Estudios en homenaje al profesor Juan Iglesias*, coord. por J. Roset Esteve, III, Madrid 1988, 1577-1598.
- PULIATTI S., *Le funzioni civili del vescovo in età giustiniana*, Athenaeum 92 (2004) 139-168.
- PULIATTI S., «*Omnem facultatem damus sanctissimis episcopis*». *Rapporti tra gerarchia ecclesiastica e gerarchia statale nella legislazione di Giustiniano*, Diritto@Storia 6 (2007) on line.
- PULIATTI S., *I rapporti fra gerarchia ecclesiastica e gerarchia statale nella legislazione di Giustiniano*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, VI, Milano 2007, 281-305.

- PULIATTI S., *S. Ambrogio, Vescovo di Milano, ispiratore e testimone del diritto tardoantico*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, V, Milano 2010, 135-162.
- PULIATTI S., *L'episcopalis audientia tra IV e V secolo*, KOINΩNIA 40 (2016) 299-330.
- PULIATTI S., *Aspetti dei privilegi della Chiesa africana nel VI secolo. Un intervento della prefettura d'Africa*, Interpretatio prudentium 1 (2016) 211-222.
- PULIATTI S., *Alberto Burdese e le fonti del postclassico*, in *Giornate in ricordo di Alberto Burdese*, a cura di L. Garofalo e P. Lambrini, Napoli 2017, 115-128.
- PULIATTI S., *La disciplina delle spese ludiche a Roma nel Tardoantico*, Ius Romanum 2 (2019) 57-75.
- PULIATTI S., *Editoriale*, Tesserae iuris I.1 (2020) 5-6.
- PULIATTI S., *Aspetti della formazione di una identità cristiana nella normazione tardoimperiale*, KOINΩNIA 44/2 (2020) 1351-1361.
- PULIATTI S., *Diritto e religione. Aspetti della formazione di una identità cristiana*, in *Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, a cura di C. Buzzacchi e I. Fargnoli, Milano 2021, 91-114.
- PULIATTI S., *Recensione a E. Dovere, Pensiero cristiano e produzione del ius*, Bari 2021, Iuris antiqui historia 13 (2021) 201-205.
- SCHULZ F., *Prinzipien des römischen Rechts*, Berlin 1934 (tr. it. V. Arangio-Ruiz, Firenze 1946).

*L'IMPEGNO NELLA SISD E LA RICERCA NELL' AMBITO
DEL DIRITTO PENALE. DUE PROFILI DI SALVATORE
PULIATTI*

FABIO BOTTA

Università di Cagliari

Nel ripartire i compiti tra gli amici di Salvatore Puliatti¹, presenti a questo tavolo, Ulrico Agnati, da affettuosissimo allievo, ha tenuto a coprire tutte (nessuna esclusa) le tappe, tanto accademiche, quanto scientifiche che illustrano la lunga e laboriosa storia personale di studioso e di accademico di questo mio caro amico.

Dei due compiti a me affidati, quello “accademico” di ricordare a tutti che Salvatore Puliatti è stato per due mandati eletto nel Consiglio Direttivo della Società italiana di Storia del Diritto (dal 2007 al 2013) e che ne è stato anche Segretario (dal 2010 al 2013), mi tocca proprio perché lo stesso ruolo è quello da me ora ricoperto.

Per vero, a questo tavolo non pochi sono coloro i quali hanno svolto attività analoghe nella nostra Società: Paolo Garbarino, Renzo Lambertini, Dario Mantovani, (e spero mi facciano grazia del loro rimprovero coloro i quali ho dimenticato). Ciò conforta la mia opinione che tale attività non possa essere dimenticata o messa in non cale nello stilare un bilancio delle opere di un accademico. Mi pongo questo problema perché, devo confessarlo, conosco alcuni (uno solo per la verità) che sostengono che sia quasi ovvio essere chiamati a svolgere un'attività di responsabilità nella Società del proprio settore per chi acquisisce un ruolo di spic-

1 Ho conosciuto Salvatore Puliatti in un pomeriggio di maggio del 1987, in un appartamento sito al terzo piano di una palazzina residenziale che si affaccia su una strada parallela alla via Cristoforo Colombo, all'altezza del popolare quartiere romano della Montagnola. Era il luogo ove, del tutto inusitabilmente, il Ministero dell'Università aveva convocato i dottorandi in diritto romano di tutta Italia (allora suddivisi su tre sedi, una per il Nord, una per il Centro e l'altra per il Sud) del primo ciclo, attivato nel 1983, per discutere la loro tesi di dottorato davanti a una commissione nazionale composta da due ordinari (Giuseppe Provera, presidente, e Gennaro Franciosi) e un associato (Andrea Di Porto). Il ritardo di quasi un anno sulla scadenza naturale del 1986 era dovuto alle reiterate indisposizioni del Presidente della Commissione e si trattava infatti dell'incrudelirsi del male che avrebbe da lì a poco sottratto ai suoi affetti e alla scienza il professor Provera. Si era tutti in una sala d'aspetto, in attesa di essere chiamati, in ordine alfabetico, nella stanza accanto, quando vidi entrare dalla porta un giovane palesemente più maturo di me (effetto dei ritardi nel reclutamento universitario di quegli anni '80, sicché il primo ciclo di dottorato ospitava, insieme ai quasi neolaureati come chi scrive, giovani studiosi già più avanti nella formazione) snello, di alta statura, bruno di colorito e scurissimo d'occhi e capelli: insomma, senza sbrigliar troppo la fantasia, esattamente identico al ... Salvatore Puliatti di oggi.

co nella propria comunità scientifica. Sia pure! ma non può dimenticarsi l'assunto di partenza: e cioè che non si è chiamati a tali compiti in consessi nei quali rileva il consenso se quella posizione di rilievo non è accompagnata (ma non sempre, attenzione, funziona il rapporto inverso) da un riconoscimento diffuso di qualità scientifiche e personali da parte di quella comunità nel suo complesso. Dico questo con molto pudore, proprio perché direttamente coinvolto in questo giudizio, e ciò solo, ovviamente, per l'attuale posizione che rivesto. Di dirlo farei pertanto volentieri a meno se, invece, quanto detto non mi facilitasse nell'attribuire il giusto vigore al mio tentativo di illustrare la figura di Salvatore Puliatti che quei criteri di autorevolezza, di acquisizione indiscussa di consenso e di condivisione ha, per molti aspetti, rivestito quasi per antonomasia. In un contesto come questo, di questa assemblea che mi ascolta, poi, non posso non rimarcare come, diversamente da quel "colui" che nutriva della sua partecipazione agli organi dirigenti della SISD una visione riduttiva, l'operare in Società sia anche (e forse più che altro) una forma di amore per la disciplina e per la comunità che la coltiva: il che comporta misura, appassionata fatica, studiata fantasia, controllo e conoscenza del sapere, gusto (non sempre dolcissimo, in verità) per il confronto. Investimenti di tempo e di energie che evidenziano quello che Salvatore ha sempre dimostrato in tutto il suo operare: generosità e umanità, nel suo stile, peculiarissimo per la sua serietà di metodo e per la sua gentilezza di tratto, di essere "professore".

Ma passiamo al compito scientifico che mi è stato assegnato: una veloce rassegna della produzione penalistica di Salvatore Puliatti. È stato già detto: Puliatti è uno studioso totalmente versatile. La predilezione per il tardoantico, per Giustiniano, - che pure è evidente - non esaurisce i suoi interessi anzi li esalta rimarcando come sia altrettanto efficace nelle analisi settoriali e tecniche degli istituti (come dimostra nei molti saggi pubblicati) e in quelle "generali" e didattiche come nel caso del manuale di Istituzioni scritto a più mani con Andrea Lovato e Laura Solidoro. Il fatto è, però, che nei lavori di Puliatti c'è una "generalità" discorsiva (quella che prende in considerazione il diritto tardoantico/giustiniano come complesso ordinamentale e lo rende "sistema") che si coniuga con la settorialità dello studio del singolo fenomeno giuridico in modo che da quel complesso e in quel complesso esso trovi colorazione e specificazione.

È così è per il diritto penale: nella produzione di Salvatore Puliatti ho contato almeno 15 titoli dedicati espressamente allo studio di fenomeni giuspenalistici; e sono tutti titoli di notevole momento, a cominciare dall'importante e corposa monografia sull'incesto da Augusto a Giustiniano del 2001². Proprio il tema della

2 PULIATTI, *Incesti crimina*.

monografia suscita la prima delle considerazioni che, per il pochissimo tempo di cui dispongo, mi posso permettere di fare. C'è, se non una costante, una particolare attenzione nei lavori penalistici di Puliatti (il che me lo ha reso sempre molto vicino) ed è l'attenzione ai crimini legati ai comportamenti etico-sessuali, in specie negli ordinamenti tardi, che non paga alcun prezzo alla *pruderie* (rinvenibile, invece, in altri studiosi che hanno scelto di muoversi su un terreno così scivoloso), ma anzi, trovando sempre la sua giusta misura, evidenzia la sensibilità dell'Autore di comprendere come, in particolar modo di fronte ad ordinamenti nei quali la componente ideologico-religiosa si afferma come strumento di controllo dell'etica privata, proprio lo studio delle condotte personalissime e dei limiti loro imposti, le loro costanti e le loro presunte devianze, possano essere tra i campi di elezione dello studio dello storico del diritto perché (anche e soprattutto) storico delle regole sociali. Così, a partire dal primo fondamentale saggio del 1995 sul ratto³ (per me importantissimo referente dialettico per la mia monografia su quel tema di 10 anni dopo) ove la chiave di lettura fa perno sin dal titolo, quasi pronosticando future tematiche di gran successo, sulla dicotomia *vir-mulier* (ma senza pagare alcun tributo alle "ideologie di moda"), fino agli ultimi scritti (finora) sul tema che sono una vera e propria rassegna definitiva dei meccanismi di repressione criminale in età giustiniana (tutti i crimini, nessuno escluso sono presi in considerazione – benché sparsi in vari lavori⁴ – e bisogna che li si raccolga tutti insieme in un unico utilissimo volume!), tutti questi lavori, dicevo, ma principalmente (se Salvatore me lo consente) quello negli scritti Labruna⁵ e quello negli scritti Melillo⁶ contro la moralità e la famiglia rappresentano un esempio non solo dell'acribia del ricercatore, della completezza del lavoro dello studioso che non tralascia fonte o documento, che tutto discute e tutto connette in un sistema nel quale dal dubbio iniziale si è accompagnati sempre con equilibrio e fermezza, ma anche con serenità, verso la soluzione. Esse manifestano altresì la signorile sensibilità – che è tratto proprio e qualificante di Salvatore – che è dello scrittore raffinato e dello storico di razza, che fanno riflettere il lettore che ancorché si sia davanti a quei temi che darebbero ragione a Feuerbach il filosofo nel definire l'uomo un essere di carne e di sangue perciò stesso il diritto, come scienza profondamente umana, di questa natura non possa mai mancare di tenere il conto.

3 PULIATTI, *La dicotomia vir-mulier*.

4 Oltre quelli indicati nella nota seguente: PULIATTI, *Il diritto penale nell'ultima legislazione giustiniana* (2008); PULIATTI, *Quae ludibrio corporis sui quaestum faciunt*; PULIATTI, *Lenocinii crimen*.

5 PULIATTI, *Il diritto penale dell'ultima legislazione giustiniana* (2007).

6 PULIATTI, *Il diritto penale dell'ultima legislazione giustiniana* (2009).

Bibliografia

- PULIATTI S., *Il diritto penale dell'ultima legislazione giustiniana. I crimini contro la moralità e la famiglia. I reati sessuali: adulterio, stupro, lenocinio*, in *Fides, humanitas, ius. Studi in onore di L. Labruna*, Napoli 2007, 4491-4523.
- PULIATTI S., *Il diritto penale nell'ultima legislazione giustiniana*, in *Revista General de Derecho Romano* 10 (2008) 1-21.
- PULIATTI S., *Il diritto penale dell'ultima legislazione giustiniana. I crimini contro la moralità e la famiglia. I reati sessuali: ratto e castrazione*, in *Scritti in onore del Professor Generoso Melillo*, Napoli 2009, 989-1009.
- PULIATTI S., *Incesti crimina. Regime giuridico da Augusto a Giustiniano*, Milano 2001.
- PULIATTI S., *La dicotomia vir-mulier e la disciplina del ratto nelle fonti legislative tardoimperiali*, SDHI 61 (1995) 471-529.
- PULIATTI S., *Lenocinii crimen*, in *Il diritto giustiniano fra tradizione classica e innovazione, Atti del Convegno. Cagliari, 13-14 ottobre 2000*, Torino 2003, 17-86.
- PULIATTI S., *Quae ludibrio corporis sui quaestum faciunt. Condizione femminile, prostituzione e lenocinio nelle fonti giuridiche dal periodo classico all'età giustiniana*, in *Da Costantino a Teodosio il Grande. Cultura, società e diritto*, Napoli 2003, 31-83.

*SALVATORE PULIATTI E L'ASSOCIAZIONE
INTERNAZIONALE DI STUDI TARDOANTICHI*

LUCIO DE GIOVANNI
Università di Napoli "Federico II"

Sono molto lieto di essere oggi a Parma per questo incontro che intende festeggiare Salvatore Puliatti. La mia grande amicizia con Salvatore risale a un tempo fin troppo lontano, ai primi anni Novanta del secolo scorso, quando in occasione di un Convegno napoletano di diritto romano avemmo per la prima volta la possibilità di incontrarci e di dialogare su temi storico-giuridici a entrambi particolarmente cari e che hanno segnato la nostra vita di studiosi; ma soprattutto, in quella circostanza, cominciammo a parlare anche delle nostre esperienze più personali e familiari: ci accorgemmo, entrambi, di avere interessi e sensibilità comuni e da qui nacque un sentimento di comunanza di valori che si è andato sempre più rafforzando nel corso del tempo, senza mai che si creasse tra di noi alcuna ombra o frainteso, cosa non sempre frequente nel mondo universitario.

Il compito che mi è stato affidato dagli organizzatori del nostro 'Incontro' – amici e allievi carissimi di Salvatore, che pure in questa circostanza con la loro premura e cortesia, di cui molto li ringrazio, hanno dimostrato quanto affetto hanno per il loro Maestro – è di parlare del ruolo che ha esercitato e esercita il prof. Puliatti nell'ambito dell'Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi, che io ho l'onore di presiedere.

In primo luogo, qualche sia pur rapida notizia intorno alla nostra Associazione.

Essa nasce a Napoli, alla metà degli anni settanta del Novecento, per iniziativa di alcuni autorevolissimi studiosi, tra i quali, in particolare, il mio Maestro, Franco Casavola, che mi piace ricordare con particolare affetto in questa circostanza, Maestro di diritto, e Antonio Garzya, Maestro del mondo letterario greco, tardoantico e bizantino. Nasce come un'associazione di tipo interdisciplinare, quindi non romanistica in senso stretto, pur se, fin dalle origini, ha dato molta importanza allo studio del diritto romano: essa si caratterizza, dunque, per essere una sede di dialogo e di confronto tra ricercatori di varia provenienza, cultori di diritto, di storia nelle sue molteplici declinazioni, di letteratura, di archeologia, di epigrafia, di scienze religiose. L'AIST (così detta dalle iniziali del

suo nome) ha il suo centro nella sede napoletana ma è suddivisa in varie sezioni locali, con un numero sempre crescente di soci. Organo ufficiale dell'AIST è la rivista *Koinwónia* pubblicata a far data dal 1977. Accanto alla rivista, una collana di Studi e Testi, che pubblica opere monografiche o gli Atti di Convegni e seminari organizzati dall'Associazione. L'AIST ha un suo proprio comitato scientifico, che sovrintende all'attività di ricerca dell'Associazione e alle opere editoriali, e un Consiglio direttivo, eletto dai Soci, con compiti più specificamente amministrativi nei vari aspetti della vita dell'Associazione. L'AIST cura anche un proprio sito web (www.studitardoantichi.org), in questi ultimi tempi ulteriormente ampliato nella prospettiva di essere uno strumento sempre più utile per i tanti visitatori di esso, contenente molte rubriche e a cui può fare riferimento chi sia interessato a avere notizie intorno alla nostra Associazione.

Il contributo del prof. Puliatti alle attività dell'AIST dura ormai da oltre un ventennio e si è rivelato prezioso sia che esse abbiano riguardato gli aspetti amministrativi sia quelli scientifici.

Salvatore fa parte del Consiglio scientifico, come anche, e da varie consilia-ture, del Consiglio direttivo, eletto dai soci, in ogni circostanza di voto, con un numero molto ampio di consensi. Egli ha fondato la sezione di Parma, tra le più attive dell'Associazione per le sue molteplici iniziative, tra cui mi piace segnalare, in modo specifico, l'organizzazione, nel dicembre del 2016, di un Convegno internazionale dal titolo '*Miseratio* e perdono in età tardoantica. *Virtus* o *Vitium*? Prospettive storiche, giuridiche e sociali e realtà territoriali'. Molti amici e colleghi che io vedo qui oggi sono stati presenti pure a quel Convegno e ne ricorderanno il successo sia per la qualità delle relazioni sia per la così ampia partecipazione di pubblico.

Nel 2017, poi, il prof. Puliatti è stato ancora protagonista, allorché ha contribuito in modo determinante alla scrittura del nuovo statuto dell'AIST, resosi indispensabile a seguito dell'ottenimento della personalità giuridica da parte della nostra Associazione.

Salvatore, inoltre, ha svolto un ruolo di grande importanza nell'ambito dei 'Premi alla ricerca' che l'AIST ha bandito nel 2021. In tale circostanza la nostra Associazione, cimentandosi per la prima volta nella sua storia in una iniziativa di questo tipo, ha inteso premiare le migliori tesi di dottorato scritte nell'ultimo biennio e i progetti di ricerca di ogni candidato. Sono giunte molte domande da giovani studiosi, di varie aree disciplinari relative al tardoantico, giovani addottratisi nelle più note e importanti Università e centri di ricerca di ogni parte del mondo. Come si può ben intendere, la scelta non era facile, il complesso degli

elaborati presentati era di eccellente qualità; il Consiglio direttivo ha istituito una Commissione di alto profilo, chiedendo anche al prof. Puliatti di prendervi parte. Salvatore si è dedicato a questa esperienza con il suo ben noto rigore scientifico e con il suo altrettanto ben noto piacevole tratto umano, doti che sono entrambe preziose in queste circostanze, dando un contributo decisivo affinché i lavori della Commissione si svolgessero in modo efficace e con piena soddisfazione di tutti.

Questi sono solo alcuni momenti del ruolo che il prof. Puliatti ha svolto nell'AIST, ma ve ne sono molti altri (basti solo pensare alle tante telefonate che ci scambiamo a proposito delle varie problematiche che scandiscono la vita dell'AIST), che sarebbe impossibile trattare nello specifico, nei quali il consiglio, la moderazione e la bravura insieme di Salvatore sono indispensabili per tutti noi.

Ma vi è molto di più: il contributo scientifico che uno studioso della qualità di Salvatore ha dato alla promozione della nostra rivista.

Il prof. Puliatti ha infatti pubblicato su *Koinōnía* saggi pregevoli, che hanno contribuito a mantenere sempre alto il livello della nostra Rivista, che è considerata di classe A nella ben nota classificazione ANVUR dei periodici.

Nel 2012, egli si è occupato, nell'ambito di uno studio che tende a esaminare le forme di emarginazione dei movimenti non cattolici nel tardo impero romano, delle misure legislative adottate da Giustiniano e Giustino II contro i Samaritani, delineando un quadro di grande efficacia per spiegare le motivazioni non solo religiose ma anche e soprattutto politiche economiche e sociali, che sono alla base di tali severissime misure¹.

Nel 2015, Puliatti ha offerto un saggio di storia della giurisprudenza. Egli attraverso un'eggesi molto accurata e stimolante di D. 50.10.7 (Call. 1.2 *de cogn.*) pone in rilievo l'interesse di alcuni giuristi, e in particolare di Callistrato, nel tener presente il quadro sociale ed economico che sottende la dimensione giuridica: il frammento di Callistrato, avendo come punto di riferimento la politica edilizia di Antonino Pio, rivela l'importanza di tutelare gli edifici già esistenti (*tutari e reficere*) piuttosto che di creare *novae operae* e ciò proprio a causa di una mancanza di risorse che comincia a farsi sentire in particolare in Oriente².

Nel 2016, il nostro autore affronta il tema dell'*episcopalis audientia* in età tardoantica, attraverso l'esame delle due costituzioni costantiniane, CTh. 1.27.1 e C. Sirm. 1, da un lato, e, dall'altro, C. 1.4.7 di Arcadio e CTh. 1.27.2 di Onorio, rilevando le profonde differenze con le quali in queste leggi ci si pone di

1 PULIATTI, *Samaritas atroces et adversus Christianos elatos*, 109-131.

2 PULIATTI, *Tutela e reficere*, 401-410.

fronte alle due giurisdizioni, l'imperiale e l'ecclesiastica: le norme costantiniane appaiono porre entrambe sullo stesso piano, mentre le leggi dei successivi imperatori tendono a ridimensionare la possibilità di esercitare quella ecclesiastica, stabilendo che la causa può essere discussa dinanzi al tribunale vescovile solo se entrambi i contendenti sono d'accordo³.

Nel 2020, Puliatti si dedica a un tema già molto discusso nella storiografia, quello del rapporto tra religione e diritto nel tardoantico, ma attraverso un approccio di forte originalità: lo scopo di questo saggio non è, infatti, quello di indagare, come in genere si è fatto, quanto la religione abbia influenzato l'esperienza giuridica, ma, al contrario, cercare di comprendere quanto, e entro quali limiti, la legislazione tardoimperiale abbia contribuito a definire e a rafforzare il concetto di una identità cristiana⁴.

Nel 2023, si pubblica la splendida relazione tenuta, nel 2022, da Salvatore, nell'ambito dei seminari destinati ai vincitori dei 'Premi alla ricerca', cui prima ho fatto cenno: avendo come punto di riferimento in particolare una legge di Teodosio II, C. 1.14.8, Puliatti ripercorre in modo suggestivo e efficace le tecniche adottate dal legislatore tardoantico, che sono testimonianza della cultura giuridica posseduta dalla cancelleria imperiale non ignara del pensiero dei giuristi romani⁵.

Un'ultima riflessione, *last but not least*, come direbbero gli inglesi. Il piacere di festeggiare Salvatore che collo con chiarezza tra coloro che sono oggi in quest'aula è dovuto al fatto che qui ci sentiamo uniti intorno non solo a uno studioso autorevole, ma anche a un uomo di non comuni doti umane, nel quale si sintetizzano mirabilmente, intelligenza, raffinatezza, gentilezza e pacatezza nel confronto con gli altri. A te Salvatore, amico carissimo, gli auguri più affettuosi di proseguire nel tuo cammino, donando ancora a noi la tua scienza e la tua umanità: di entrambe, nei tempi difficili del mondo attuale, abbiamo davvero bisogno.

Bibliografia

PULIATTI S., *Samaritas atroces et adversus Christianos elatos. Il problema religioso e politico del samaritanesimo in età giustiniana*, *Koinonía* 36 (2012) 109-131.

PULIATTI S., *Tutela e reficere. Aspetti della politica edilizia di Antonino Pio nella riflessione di Callistrato*, *Koinonía* 39 (2015) 401-410.

3 PULIATTI, *L'episcopalis audientia*, 299-330.

4 PULIATTI, *Aspetti della formazione di un'identità cristiana*, 1351-1361.

5 PULIATTI, *Il legislatore all'opera*, 419-443.

- PULIATTI S., *L'episcopalis audientia tra IV e V secolo d. C.*, Koinonía 40 (2016) 299-330.
- PULIATTI S., *Aspetti della formazione di un'identità cristiana nella normazione tardo imperiale*, Koinonía 44/2 (2020) 1351-1361.
- PULIATTI S., *Il legislatore all'opera: cultura e metodi della cancelleria in età tardoantica*, Koinonía 47 (2023) 419-443.

SALVATORE PULIATTI E L'ACCADEMIA ROMANISTICA COSTANTINIANA

MARIALUISA NAVARRA
Università degli Studi Perugia

Per chi, come chi scrive, ha mosso i primi passi nell'Accademia Romanistica Costantiniana, quando ancora, all'inizio degli anni '80 del Novecento, era una laureanda dell'amato Maestro, Giuliano Crifò, parlare di Salvatore Puliatti e dei suoi rapporti con il Centro di Ricerca perugino equivale a rendere testimonianza di un legame risalente che, un'occasione istituzionale, sulla quale poi tornerò, ha fatto sì che si sia rafforzato in modo speciale.

Fin dai primi anni '90 la partecipazione di Puliatti alle attività dell'Accademia è sempre stata assidua, quasi ininterrotta, così come costante è stato ed è tutt'ora il suo apporto scientifico sia alla discussione nelle Tavole Rotonde preparatorie dei Convegni Internazionali sia nei Convegni stessi vuoi con interventi perspicaci e puntuali su comunicazioni di colleghi vuoi con contributi che hanno trovato spazio negli Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana di cui si è consolidata la citazione con l'acronimo *AARC*.

Il primo volume di Atti in cui appare un suo studio è il XX, pubblicato nel 2014 con il titolo *Roma e barbari nella tarda antichità*, al quale destina "*Unam et perpetuam pacem ... servari volumus. L'idea di pace e i rapporti internazionali in età giustiniana*" (pp. 285-307), tornando su un tema al quale aveva già dedicato precedenti ricerche¹. Puliatti mette subito in evidenza l'apparente contraddittorietà tra la prassi politica e l'ideologia di Giustiniano il quale da un lato si proclama amante della pace, dall'altro utilizza lo strumento della guerra nelle varie campagne militari contro barbari e Persiani. Invero, l'idea di pace di Giustiniano corrisponde a quella di "*Pax romana*" ricollegata alla sua fede cristiana in una visione provvidenzialistica. Muovendo da tale concezione, Puliatti sottolinea come, a livello di politica estera e di rapporti internazionali, pace per Giustiniano sia la cessazione dei conflitti armati realizzata attraverso la soluzione diplomatica ossia per mezzo di accordi e trattati al cui interno ha particolare rilievo la regolamentazione degli scambi commerciali. È proprio su quest'ulti-

1 Cfr. PULIATTI, *Concordiam dabimus qua nihil fit pulchrius*, 311-328.

mo aspetto che Egli incentra la sua attenzione, cogliendo, attraverso l'esame dei trattati e della normativa interna, dettata a partire dagli inizi del V sec. d.C. a integrazione di quanto stabilito nei trattati stessi, l'accentuata tendenza dell'impero tardo e giustiniano alla chiusura e al controllo sia dei flussi di popolazione sia delle merci. Non più uno spazio aperto in cui gli individui avevano libertà di movimento all'interno e all'esterno che favoriva lo sviluppo dei traffici, ma un territorio che per varie ragioni – in *primis* di sicurezza – va tutelato attraverso il controllo degli accessi.

Nel XXII volume (Napoli, 2017) intitolato “*Questioni della terra. Società economia normazione prassi*”, Puliatti pubblica un contributo su “*Disciplina del patronato e persistenza della piccola proprietà in età tardoantica*” (pp. 129-145) in cui, come si può evincere dal titolo, si occupa del *patrocinium*, fenomeno tipico della tarda antichità, diffusosi tra la fine del IV e i primi decenni del V secolo d.C. come mezzo – è questa la tesi – per consentire la sopravvivenza della piccola proprietà contadina. Il meccanismo su cui si basa il patronato è noto: singoli piccoli proprietari terrieri, a volte interi villaggi, si mettono sotto la protezione di *potentes* che favoriscono l'evasione fiscale dei protetti e però finiscono con l'appropriarsi della loro terra. Attraverso l'esame delle costituzioni imperiali raccolte nel Codice Teodosiano e Giustiniano, Puliatti ricostruisce la normativa in materia e l'apparato sanzionatorio disposto dal legislatore che tende nel tempo ad essere aggravato in risposta all'incremento della pratica illecita. Ne scaturisce il quadro di un'intensa legislazione contro il *patrocinium* che, tuttavia, almeno in Oriente, risultava scarsamente efficace. Per la parte occidentale dell'impero, in mancanza di costituzioni imperiali, Puliatti si affida a fonti letterarie, in specie al resoconto di Salviano per la Gallia, le quali attestano la persistenza della pratica del patronato e, al contempo, la sopravvivenza delle proprietà contadine. La conclusione, per nulla scontata, alla quale Puliatti giunge è che, pur con le differenze che il fenomeno presenta tra le due parti dell'impero, in entrambe il *patrocinium* risulta indispensabile «ai fini della preservazione del quadro economico e produttivo della società tardoantica» (p. 145).

Al XXIV volume, pubblicato nel 2021 con il titolo “*Militia inermis e Militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità*”, Puliatti affida il saggio “*Multum interest inter militarem curam et civilem administrationem. Sui rapporti tra poteri civili e militari in età giustiniana*” (pp. 275-292). Le pagine iniziali sono destinate a richiamare i principi alla base delle riforme costituzionali e amministrative di Giustiniano, ispirate all'*antiquitatis reverentia* e al ritorno all'«antico» che, sottolinea il Nostro, non significano immobilismo

ma, al contrario, spinta a innovare e superare la situazione degradata del tempo e a ripristinare l'efficienza delle istituzioni, avendo come faro l'esemplarità degli istituti classici². È per mezzo della riaffermazione del modello romano che sono riqualificate le *dignitates*, vengono ricostituite cariche, tra cui il *consul* e il *praetor*, oramai desuete, sono riportati in vita i *mandata*, è riformata la burocrazia in specie periferica. Con questa premessa indispensabile, si avvicina così al tema centrale dell'indagine: il problema dei rapporti tra amministrazione civile e potere militare in cui risiede la peculiarità dei provvedimenti giustinianeî. Dal loro esame emerge che Giustiniano si attiene al principio della separazione del comando militare dall'amministrazione civile nelle regioni di frontiera (ad es. in Nov. 102.2), mentre nelle altre aree realizza l'unificazione dei due poteri (come in Nov. 24.1). La conclusione cui Puliatti giunge è che il principio di base fosse quello della separazione tra comando militare e amministrazione civile, tuttavia pragmaticamente superato e mitigato in occasioni specifiche in cui, specialmente in ambito giurisdizionale e soprattutto di repressione dei crimini, appariva opportuno indirizzarsi verso la *coniunctio in unam speciem* dei due poteri. Il tutto senza rifuggire in taluni contesti a sistemi misti caratterizzati da forme di cooperazione tra funzionari dell'una e dell'altra *militia* (si veda Ed. 13.22).

Nel XXV volume, "*La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici*" (Perugia, 2023), appare il contributo intitolato "*Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali*" (pp. 75-94), parte di una ricerca più ampia svolta nell'ambito del progetto REDHIS finalizzato, con un approccio pluridisciplinare, a riesaminare la questione della presenza della giurisprudenza classica in età tardoantica cercandone le tracce in diverse classi di documenti. Tra essi le costituzioni tardoimperiali di cui il saggio si occupa per vagliare l'influenza del pensiero giurisprudenziale sulla normazione imperiale. Sebbene le citazioni di giuristi e delle loro opinioni siano scarsamente attestate nella legislazione di IV e V secolo, Puliatti dimostra che, se si guarda ai contenuti dei singoli provvedimenti imperiali, l'influsso è palese anche quando essi introducono riforme. Queste, infatti, presuppongono la conoscenza della riflessione dei giuristi alla base degli istituti oggetto di intervento. In particolare, l'esame di una costituzione di Costantino, CTh. 9.42.1 (a. 321), in materia di effetti delle condanne inflitte al marito a pene comportanti la confisca sulle *res uxoris* pervenute alla moglie prima della commissione del reato per successione o per acquisto o per liberalità del mari-

2 In questa direzione muoverà anche il recente volume di PULIATTI, *Innovare cum iusta causa*.

to, mostra che la soluzione adottata, per la quale i beni della donna non possono essere confiscati, è giustificata da Costantino sulla base del criterio della personalità della pena già elaborato da Callistrato in D. 48.19.26. L'ulteriore conclusione è che alla base della cultura giuridica della cancelleria tardoimperiale continua a esserci il pensiero giurisprudenziale di cui i funzionari addetti conoscono logiche, tecniche, metodi che, grazie al loro operato, sono recepiti dalla legislazione imperiale.

Già da questa breve rassegna, che rappresenta una minima parte della sua ampia produzione³, emerge il profilo scientifico di Puliatti quale studioso che alla tarda antichità e all'età giustinianea ha dedicato una vita di ricerca: uno specialista i cui studi sono punto di riferimento per tutti coloro, giovani e meno giovani, che intendono avvicinarsi e dedicarsi al diritto di quest'età che può essere ricostruito e compreso, come Puliatti insegna, soltanto avendo presente la complessità di un assetto socio-economico e politico molto diverso da quello dell'epoca del Principato, e con al suo interno forti differenziazioni tra Oriente e Occidente e tra le varie realtà locali.

Questo ampio e articolato quadro è sotteso alla relazione, tenuta nella speciale occasione del Convegno internazionale celebrato nel giugno del 2023 a cinquant'anni dall'istituzione nel 1973 con decreto dell'allora Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, prof. Giuseppe Ermini, del Centro di Ricerca d'Ateneo a tutti noto con la denominazione "Accademia Romanistica Costantiniana". Il saggio, che è stato pubblicato nel XXVI volume di Atti (Perugia, 2025), si occupa della circolazione e della conoscenza del diritto nel tardo impero, prendendo avvio da una riflessione sull'annosa questione dei rapporti normativi tra Oriente e Occidente nel IV e V secolo, condotta alla luce degli studi più recenti. A tale fine viene valorizzato l'uso linguistico, attestato dalle costituzioni imperiali, prevalentemente di *partes imperii* anziché di *pars imperii*, sintagma invece assai raro. L'uso al plurale mostra che con quell'espressione si intendeva fare riferimento ad aree territoriali circoscritte all'interno delle quali il governo imperiale poteva disporre provvedimenti di efficacia solo locale. Ne risulta un particolarismo legislativo che non corrisponde alla contrapposizione tra *pars Orientis* e *pars Occidentis*: una situazione normativa complessa che rende più difficile agli abitanti dell'impero la conoscenza delle leggi imperiali da osservare. Risposta a tale problema è la circolazione diffusa dei testi delle costituzioni imperiali nelle diverse aree territoriali che ricevono copie, preparate dalla

3 La bibliografia aggiornata al 2023 di Salvatore Puliatti si trova raccolta, a cura di F. Bono, in *Tesserae Iuris Romani*, XIX-XXXI.

cancelleria, che possono volutamente differire tra loro per adattare i testi alle peculiarità delle situazioni locali. Le cancellerie di Oriente e Occidente, dunque, dialogavano. Nella stessa direzione, quella del dialogo, va la circolazione della cultura giuridica nelle scuole di diritto sia orientali sia occidentali anche se ben diverse nella loro impostazione. Dialogo è, dunque, la parola chiave che spiega come, nonostante le diversità, gli abitanti dell'impero fossero accomunati da un senso di appartenenza a una medesima realtà. Una prospettiva nuova, quella offerta da Puliatti in relazione alla circolazione dei testi normativi e della cultura giuridica, in piena sintonia con gli obiettivi del Convegno organizzato dal Centro di Ricerca dell'Università degli Studi di Perugia.

Proprio l'organizzazione del Convegno si collega a quell'occasione istituzionale alla quale ho accennato all'inizio come motivo del rafforzamento dell'antico legame tra Puliatti e l'Accademia Romanistica Costantiniana.

Aggiungo: un'occasione felice per me che in questi ultimi anni ho avuto così l'onore e la possibilità di approfondire la sua conoscenza e di apprezzarne la personalità.

Chiamato a essere membro del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca dell'Università di Perugia, Accademia Romanistica Costantiniana, Puliatti ha con convinzione accettato la carica accademica che per tre anni, dal 2020 al 2023, ha esercitato con impegno, serietà e con estremo equilibrio, ripagando pienamente la fiducia che il Consiglio del Centro di Ricerca ha riposto in lui con la nomina sorretta da motivazioni esclusivamente di natura scientifica. Il nuovo organo, costituito a seguito di modifica del Regolamento di funzionamento dell'Accademia Romanistica Costantiniana che ha adeguato il Centro di Ricerca alla vigente normativa dell'Ateneo di Perugia e agli standard qualitativi prefissi, ha svolto in pieno le sue funzioni a cominciare da quella propositiva di tematiche congressuali. A ciò Puliatti ha dato un contributo importante come importante è stato nel corso degli anni l'apporto scientifico alle attività dell'Accademia Romanistica Costantiniana che, ne sono certa, egli continuerà ad assicurare. Di ciò l'istituzione perugina ed io personalmente gli siamo e gli saremo sempre grati.

Bibliografia

PULIATTI S., *Concordiam dabimus qua nihil fit pulchrius. L'idea di pace nella legislazione di Giustiniano*, in *Trent'anni di studi sulla Tarda Antichità: bilanci e prospettive. Atti del Convegno Internazionale, Napoli, 21-23 novembre 2007*, a cura di U. Criscuolo e L. De Giovanni, Napoli 2009, 311-328.

PULIATTI S., *Innovare cum iusta causa. Continuità e innovazione nelle riforme amministrative e giurisdizionali di Giustiniano*, Torino 2021.

Tesserae Iuris Romani. Scritti per Salvatore Puliatti, a cura di U. Agnati, F. De Iuliis, M. Gardini, Parma 2023.

SALVATORE PULIATTI E IL SUO SOGGIORNO MESSINESE

GIOVANNA COPPOLA
Università di Messina

È stato, se la memoria non m'inganna (sono passati ormai circa 37 anni!), nell'autunno del 1987 che Salvatore Puliatti è arrivato qui a Messina. Vincitore del concorso di associato di Storia del diritto romano, ha preso servizio nell'Ateneo Peloritano proprio nel periodo in cui il gruppo di noi romanisti, con a capo il prof. Metro (allora già Preside della Facoltà), dovevamo trasferirci dalla grande stanza che ci ospitava tutti, sempre presso il plesso centrale dell'Università, nei nuovi locali lasciati liberi dalla Facoltà di matematica e fisica, spostatasi in altra sede. L'allora Rettore, Ferdinando d'Alcontres, ci assegnò tutto il primo piano dell'edificio appartenuto alla Facoltà scientifica. Salvatore, come professore associato, aveva diritto ad avere una sua stanza. Le stanze a disposizione dell'intero gruppo romanistico non erano però sufficienti a soddisfare le esigenze di ognuno di noi. Bene, Salvatore, da gran signore qual Egli è, si mostrò subito disponibile ad ospitare nella sua stanza un'altra persona. E a raccogliere quella disponibilità sono stata io. Da allora, per ben otto anni, abbiamo condiviso la stessa stanza, quella che ancora oggi occupo nell'ormai "ex" Dipartimento di Diritto Romano. Questa condivisione ci ha permesso di approfondire la nostra conoscenza e mi ha permesso di apprezzarne le doti di studioso serio e di docente attento alle esigenze dei suoi studenti.

Ho sempre sostenuto che una Scuola non può chiudersi in sé stessa, ma, se vuole crescere, deve aprirsi anche al "nuovo". E la presenza di Salvatore ha rappresentato una ventata di "novità". Come accennavo, il prof. Puliatti ha insegnato qui a Messina Storia del diritto romano, materia che ha condiviso con Carlo Busacca, allievo di Giovanni Nicosia. Nella mia Facoltà già da parecchi anni, da prima che la titolarità di Storia passasse a Carlo, la materia veniva studiata sul Nicosia (è stato anche il mio libro di testo). Col prof. Puliatti, titolare della cattedra di Storia M-Z, la materia ha avuto così pure un nuovo libro di testo: i due volumi del Bonini: *Materiali per un corso di storia del diritto romano 1 Monarchia e Repubblica, 2 Principato*. A supportarlo nella didattica diedero la loro disponibilità l'allora giovane ricercatrice Stefania Scarcella (che purtroppo

non è più tra noi), Gina Corbani, una nostra tecnico-laureata, cui si aggiunse, negli anni seguenti, Carla Cambria che nel frattempo (nell'88 se non erro) si era laureata in Storia con Carlo Busacca.

Sono stati, quelli, anni molto impegnativi per Salvatore. Da Modena arrivava in treno a Messina, per poi proseguire fino a Giardini Naxos, ospite dei suoi zii paterni, felici di averlo così spesso con loro. Non avevano figli e quindi la presenza del nipote rappresentava per loro una gioia e un conforto. Debbo dire che l'affetto nei confronti di Salvatore era pienamente ricambiato. Di loro il prof. Puliatti si è effettivamente preso cura anche in seguito, pure dopo il definitivo ritorno nella sua Modena.

Con Salvatore abbiamo continuato a mantenere i contatti ancora negli anni successivi al suo trasferimento. Il caso ha poi voluto che la nostra amicizia si rinsaldasse ulteriormente in seguito al sorteggio e alla nomina di entrambi nella Commissione per le Abilitazioni Nazionali per il triennio 2016-2018.

Tornando comunque agli anni non certo facili della sua permanenza qui a Messina, ritengo vada evidenziato come i disagi che la lontananza da casa inevitabilmente comportava non hanno per nulla inciso sulla sua attività scientifica, sulla sua voglia di studiare e produrre. Proprio nella Collana della Facoltà giuridica messinese, allora edita dalla Giuffrè, Salvatore ha infatti pubblicato ben due contributi monografici: *Ricerche sulle novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano a Giustino II* (1991) e *Il de iure fisci di Callistrato e il processo fiscale in età severiana* (1992).

Né questa produttività può destare meraviglia. L'esemplare qualità scientifica di Salvatore Puliatti come studioso dell'esperienza storico-giuridica tardoantica e, in particolare giustiniana, è infatti sotto gli occhi di tutti e merita di essere sottolineata e di ricevere attestazioni di stima. A lui si deve d'altronde ancora un altro importante contributo alla nostra disciplina: la creazione di una nuova Rivista scientifica: *Tesserae iuris*, che, per suo volere e con mio grande piacere e onore, mi ospita nel Comitato scientifico.

Sono i sentimenti di gratitudine e di amicizia che Egli, come persona seria e preparata, ha saputo diffondere nel mondo non certo facile dell'Accademia che hanno spinto un gruppo di studiosi, a Lui particolarmente legati, a non far passare sotto silenzio il momento del suo naturale congedo dalla Cattedra, un momento al quale oggi di buon grado, anche se purtroppo solo virtualmente, ho accettato anch'io di partecipare.

*SALVATORE PULIATTI: PROFILI UMANI E ACCADEMICI*¹

FEDERICO FERNÁNDEZ DE BUJÁN

UNED, Madrid / Académico de la Real Academia de Doctores de España

Diceva un poeta spagnolo, che aveva abitato a Trastevere per quindici anni: “Quando si entra a Roma non se ne esce più”. Desidero includere in questo sentimento l’Italia intera.

Con queste mie parole, vorrei esprimere la mia gioia nel ritornare in Italia. Sono presso l’Università di Salerno per l’intero mese di ottobre in veste di Visiting Professor. Tuttavia, devo affermare che se questa circostanza non fosse, sarei venuto anche da Madrid, giacché contemplo ed assumo come una *naturalis obligatio* prendere parte, anzi, essere presente a questa solenne e al contempo familiare celebrazione.

Sono pertanto estremamente felice di partecipare a questo omaggio al Prof. Salvatore Puliatti, un carissimo amico e stimatissimo collega.

Esprimere i miei più sentiti complimenti agli organizzatori, e in particolare ai suoi cari e fedeli collaboratori – Ulrico Agnati, Federica De Iuliis, Marco Gardini, Francesca Zanetti e Francesco Bono – che con gioia e dedizione hanno reso possibile la presenza qui oggi delle Autorità e dei Colleghi di questo prestigioso Ateneo, così come di vari studiosi di diritto romano che ammirano la sua personalità e si onorano della sua amicizia.

È comune esperienza che intervenire per ultimi in una Tavola rotonda durante una cerimonia in onore di qualcuno sia compito arduo, poiché spesso quasi tutto è stato già detto. Tuttavia, almeno in questo caso, son lieto di parlare per ultimo per due motivi.

Primo, parafrasando il racconto evangelico delle nozze di Cana², posso dire che oggi, qui, il padrone di casa sarebbe soddisfatto con gli organizzatori, poiché l’uditorio ha avuto il privilegio di assaporare anzitutto il miglior vino. In secondo luogo, mi sento libero di esprimere una valutazione dell’opera scienti-

¹ Si tratta del testo (debitamente ampliato) del mio intervento durante la Giornata in onore del Prof. Salvatore Puliatti, organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Parma e tenutosi in Aula Bandiera, il 24 ottobre 2023: *TESSERA E IURIS ROMANI. Incontro per Salvatore Puliatti*.

² Gv 2. 9-10.

fica dell'onorato dopo gli interventi dell'autorevole Maestro Dario Mantovani, caro e stimato amico, della cara amica Iole Fagnoli e del caro Luigi Pellicchi, a cui rivolgo i miei migliori auguri per il suo ruolo accademico in questo rilevante Ateneo e dei brillanti interventi degli altri colleghi che mi hanno preceduto.

Mentre iniziavo a scrivere il mio contributo, non ho potuto fare a meno di ricordare, con sorpresa, quella convocazione inaspettata ricevuta circa venticinque anni fa, quando il professor Puliatti mi invitò a partecipare a un programma di dottorato. Fu una splendida sorpresa e mi sentii onorato, perché non ci eravamo mai incontrati di persona, né avevamo avuto alcun contatto epistolare.

Appena arrivai a Parma fui accolto con squisita premura e sentii immediatamente una sorta di vicinanza emotiva, un'empatia reciproca tra di noi. Sin da quel momento, iniziai a godere di un rapporto umano intenso che si trasformò in un'amicizia sincera e, col tempo, profonda. Accanto a lui, mi sono sempre sentito arricchito dalla sua saggezza scientifica e colmo della sua generosità. Sono grato di essere stato invitato più volte a questa Università nel corso degli anni e di essere stato accolto come ospite a Modena, così come, in campagna, nella casa familiare da Eugenia.

Così, pian piano, la nostra relazione si è consolidata, grazie alla nostra vicinanza umana e alla curiosità intellettuale, alimentata dai nostri frequenti incontri, sia in Italia che in Spagna. Questo è stato reso possibile non solo grazie all'accordo ERASMUS tra Parma e l'UNED, ma anche per la sua costante partecipazione ai seminari a Madrid, nella mia facoltà, e ai corsi estivi che ho regolarmente organizzato nella mia università, durante i quali abbiamo avuto la fortuna di trascorrere lunghe serate conversando senza sosta di *res divinae et humanae*.

Lo scorso luglio 2023 ha partecipato come relatore a un corso presso il Centro Associato dell'UNED di Plasencia, con un intervento penetrante dal titolo "Gaio, La Pira e l'idea di sistema. Alle origini del pensiero giuridico europeo". Tale relazione poteva essere svolta con saggezza solo da un giurista di levatura quale è il nostro onorato.

Colgo l'occasione per sottolineare che nella sede centrale della mia università a Madrid siamo circa 2200 professori e che vi sono oltre 75 centri associati dell'UNED in tutta la Spagna, oltre ai 17 situati all'estero, dove più di 9000 tutor tengono lezioni tutte le settimane per circa 160.000 studenti.

Il Prof. Puliatti ama viaggiare per motivi accademici. Ciò nutre il suo spirito e delizia la sua anima. Se questo è vero per qualsiasi paese, è ancora più vero quando si tratta della Spagna, una nazione e un popolo che hanno conquistato il suo cuore, proprio come lo sono io dell'Italia. Questo nostro reciproco amore per il paese dell'altro ha ulteriormente rafforzato la nostra amicizia.

Seguendo il saggio pensiero di Agostino d'Ippona: "Il mondo è un libro e chi non viaggia ne conosce solamente una pagina", ho sempre creduto che "chi viaggia molto, molto impara". E adottando la massima di Solone, citata da Platone: "Felice colui che ha un luogo ospitale in Paesi lontani", sento che il mio luogo ospitale è in Italia. Mi sento profondamente felice qui, ove godo e mi arricchisco della vostra cultura, imparando sempre e rimanendo affascinato.

Tra tutti i luoghi che ho avuto la fortuna di "conoscere" (non amo usare il termine "visitare"), uno di essi si trova a un livello superiore. Non si tratta di una differenza quantitativa, bensì di "essenza". E quel luogo non è altro che l'Italia. Qui mi trovo a mio agio, per usare un'espressione spagnola, "por su paisaje y por su paisanaje", ossia "non solo per il suo paesaggio ma anche per la sua gente".

L'Italia è, dunque, la mia seconda Patria a un livello quasi eguale alla prima. Mi sento qui a casa mia. Sono stato circa 160 volte ed ho scoperto oltre 110 città; quanto più la conosco, più mi rendo conto di quanto mi sia sconosciuta. Mi affascina come popolo, cultura, emozioni e realtà universitaria.

In Italia mi trovo non "come" a casa, bensì "a casa". A questo motivo affettivo si unisce, indelebilmente, una causa intellettuale, in quanto ogni minuto che trascorro in Italia è per me tempo di formazione accademica ed umana. Mi considero in debito perenne con l'Italia, verso amici e colleghi, di università, istituti e fondazioni che mi hanno accolto e trattato in modo migliore di quanto meriti.

Sono felice di poter godere della sua sapienza, arte, genialità, cordialità, simpatia e accoglienza. Quest'ultima è offerta da alcuni amici fraterni, e molti altri, che ogni anno, aumentano per numero e intensità. Ho sviluppato bellissimi rapporti con più di una ventina di colleghi romanisti italiani, e una dozzina di loro sono già amici intimi. Per questo mi sento profondamente privilegiato.

Sono spagnolo, sono italiano, sono romano. Mi piacerebbe avere la doppia nazionalità e non rinuncio al tentativo di ottenerla. Vedremo... poiché, secondo la nostra Costituzione è pur sempre possibile un Trattato (in senso ampio) con l'Italia. Mi ha colpito l'iscrizione funeraria di un Lord britannico, definito come "il più italiano degli italiani". Sarei lieto se qualche benevolo amico italiano potesse affermare, per approssimazione, qualcosa di simile circa la mia persona... se possibile, senza attendere il mio trapasso per dichiararlo.

Come espressione del mio amore per questo Paese, alcuni anni fa scrissi un'"Ode all'Italia", inserita nell'Occhiello di Legal Roots del 2022³. Mi permetto di riprodurla qui:

*Grazie Italia,
che tanto mi hai dato!
Mi hai accolto centotrenta volte,
sessanta a Roma,
durante le quali tutte mi sono sentito
molto arricchito dal punto di vista
umano, accademico e scientifico.*

*Grazie Italia,
mi sento debitore, debitore privilegiato,
verso tanti colleghi ed amici
con i quali ho imparato tanto.*

*Grazie Italia,
dove tutti noi ci sentiamo
sempre come a casa nostra.*

*Grazie Italia,
accogliente e amabile,
con il Tuo genuino
spirito romano universale.*

*Grazie Italia,
luminoso punto di riferimento,
in cui si sono formate
e continuano a formarsi
le nuove generazioni di romanisti
di tutti i Paesi del mondo.*

*Grazie Italia,
per i Tuoi egregi Maestri,
per segnare con la Tua autorevole dottrina
la direzione delle nostre ricerche:
foss'anche per refutarla,
non la si può non citare.*

*Grazie Italia,
che ci hai dato la Tua lingua,
imprescindibile in qualsiasi
incontro di Diritto romano,
in Italia come dappertutto:
perfino in Cina.*

*Grazie Italia
per la Tua prodiga generosità
nell'organizzare Convegni e Seminari.
Oltre il settantacinque per cento
degli incontri scientifici romanistici
che si svolgono al mondo
ha sede in Italia,
che li organizza con efficacia
e proverbiale cordialità.*

*Non mi resta altro da dire:
Italia, non smettere mai
di essere ciò che sei,
di fare ciò che fai.
Fortunati noi, ad avere
la possibilità di venire da Te!*

E se l'Italia mi innamora... Roma mi emoziona, mi commuove più di qualsiasi altra città. È la capitale più bella e affascinante del mondo. Non potrei comprendere me stesso senza di essa. *Civis romanus sum*. Per questo ricordo, commosso, le parole pronunciate in romanesco da Giovanni Paolo Magno quando afferma: "Dàmoſe da fa! Volèmoſe bene! Semo romani"⁴.

Mi sento romano fin nel profondo. Ogni volta che programmo un viaggio in questa città unica (son già più di settanta!), il giorno della partenza sono eccitato e infervorato dalla prospettiva di avere una nuova occasione per lasciarmi affascinare non solo dalle bellezze artistiche, ma anche da quel "duende", da quell'atmosfera che, per me, la rende unica al mondo.

Al tempo stesso, sento anche l'incapacità di raggiungere la sensibilità e la grandezza d'animo che ogni soggiorno a Roma richiede. Da molti anni ormai io e mia moglie non ci poniamo quasi mai obiettivi turistici, ma usciamo e vaghiamo per le strade e per i vicoli romani, senza scopo né meta e scopriamo ciò che sarebbe difficile vedere perché non è in nessun libro e nessuno ne ha parlato. L'ho detto ai miei amici spagnoli centinaia di volte: Roma è l'unica città al mondo che è impossibile finire di scoprire. Esistono molte Rome... che mai si potrà finire di esplorare.

È veramente impressionante il numero di viaggiatori che si sono emozionati al varcare delle mura dell'Urbe.

Vorrei citare cinque testimonianze con le quali mi sento particolarmente identificato. La prima, risalente al mondo classico, è di Claudio Rutilio Namaziano, il quale esprime ciò che sento con le seguenti parole:

4 GIOVANNI PAOLO MAGNO, *Discorso ai parroci di Roma*, 2004.

*...quid longum toto Romam venerantibus aevo?
nil umquam longum est quod sine fine placet*⁵.

La seconda è di Cervantes, autore dell'immortale "Don Quijote de la Mancha", che dedica alla Città Eterna questi versi:

"O grandiosa, possente, sacrosanta
alma città di Roma!
A te mi inclino,
devoto, umile e nuovo pellegrino,
ammirato nel vedere tanta bellezza"⁶.

La terza è di Goethe, che sentenzia:

"Qui, a Roma, dobbiamo rinascere"⁷.

La quarta è la battuta che Stanley Kubrick mette in bocca a Marco Licinio Crasso nel suo film *Spartacus*⁸:

"Se non ci fosse Roma, la sognerei".

La quinta, ed ultima, è di Chesterton e mi viene sempre alla memoria quando mi accingo a programmare un viaggio al *caput mundi*:

"Non ha senso andare a Roma
se non si ha la certezza di poter tornare"⁹.

Questo pensiero, profondo e sagace, lo sento vivamente nell'intimo quando, dopo aver goduto della bellezza di Roma, la lascio. Provo un'immensa tristezza e malinconia che vengono mitigate solo dalla speranza, quasi certezza, di avere presto un'altra occasione per tornare e rimanere, ancora una volta, affascinato.

Passando ora da questi sentimenti a riflessioni giusromanistiche, ritengo che l'Italia debba rimanere un punto di riferimento per ogni studioso della nostra disciplina. Quando ciò non accade, si tratta, a mio avviso, di un grave errore che si paga a caro prezzo.

5 RUTILIUS NAMATIUS, *De Redito suo*, 1. 3-4.

6 CERVANTES, *Los trabajos*, 644.

7 GOETHE, *Viaggio in Italia*, 27.

8 <https://storiestoria.wordpress.com/tag/marco-licinio-crasso/>

9 CHESTERTON, *La resurrezione*, 7.

In misura più che considerevole, l'Italia continua a rivestire un ruolo di particolare rilievo nella formazione dei giovani ricercatori. I suoi Atenei rimangono luoghi da visitare e in cui rimanere non solamente per assorbire il contenuto dei loro straordinari fondi bibliografici, ma soprattutto per respirare la loro "atmosfera" e imitare il loro "spirito". Al fine di poter beneficiare appieno dell'esperienza vissuta nei seminari di diritto romano, è di grande importanza il contatto frequente con i colleghi italiani e, se si ha questo privilegio, cercare di situarsi accanto a un Maestro, dato che fortunatamente in Italia ve ne sono ancora. In questo senso, sono fermamente convinto che non vi sia nulla di meglio per iniziare un percorso di ricerca e svolgere un dottorato che trascorrere un lungo periodo o diversi brevi periodi in Italia. La sua dottrina è "guida e luce" per tutto il resto del mondo.

Vorrei ora tentare di delineare la persona e la personalità illuminante del nostro Onorato, le sue qualità umane e la sua risonanza scientifica e accademica, seguendo i lineari percorsi della ragione...sebbene io non possa mettere del tutto a tacere i sentimenti del mio cuore.

Siamo dinanzi ad una personalità che non esito a definire edificante. Un accademico di elevatissimo livello scientifico, un docente con una grande vocazione per l'educazione, non limitata all'istruzione, ma dotato di una vastissima cultura interdisciplinare. È per la sua solida vocazione intellettuale che gode di prestigio presso la comunità romanistica internazionale. Si tratta di un'autorità costruita in quasi cinque decenni di studio e ricerca scientifica.

Dotato di un'instancabile capacità lavorativa che ha stimolato il suo spirito perennemente insoddisfatto, ha sempre considerato il risultato delle sue ricerche come provvisorio. I suoi studi sono imprescindibili e si contraddistinguono per la loro elevatissima qualità.

Il professor Puliatti è ciò che un tempo si definiva "galantuomo" e si può affermare senza tema di smentita che possiede la rara qualità della bontà. Questo attributo non può essere elargito troppo generosamente, se non si vuole che perda il suo autentico significato. Vorrei sottolineare della sua persona la cordialità, che trasmette vicinanza e affetto a coloro che hanno la fortuna di frequentarlo; la sua incommensurabile disponibilità e prontezza nell'aiutare gli altri; la sua amabilità, che rende ancor più facile il dialogo scientifico; la sua condizione di intellettuale creativo, il suo desiderio inesauribile di conoscenza, la sua instancabile disciplina.

Sebbene si sia già parlato della rivista *Tesserae Iuris*, vorrei ricordare lo storico, primo messaggio di posta elettronica del settembre 2020, ove il Prof. Puliatti scriveva quanto segue:

Con grande piacere Vi informo dell'uscita del primo fascicolo della Rivista Tesserae Iuris, che si onora della vostra collaborazione come componenti del Comitato scientifico...

Naturalmente, *Tesserae Iuris* è una Sua creatura. Sostengo sempre che “nulla viene da sé”. Tutto si ottiene col duro lavoro: l’Omaggiato è stato l’ispiratore di questa rivista e ne è, in ogni momento, la forza trainante. A maggio di quest’anno, la rivista è passata ad una nuova piattaforma telematica e tutti i volumi sono già consultabili (nella sezione “Archivio”); gli articoli pubblicati sono muniti anche di un codice DOI.

In breve tempo, essa è diventata una delle sedi internazionali più prestigiose ove discorrere di diritto romano. Oggi è uno strumento di studio e informazione scientifica fondamentale per tutti i cultori della nostra materia.

Svolgo, adesso, alcune riflessioni circa lo stato attuale della società ed anche dell’Università. Direi anzitutto che non viviamo tempi adatti alla “lirica”. Molte persone, provenienti da ambiti alquanto variegati, pensano che tutti gli sforzi dell’essere umano debbano essere ridotti al raggiungimento di un fine utilitaristico, di estremo pragmatismo, con la finalità di riuscire a rendere le persone “più felici”.

La felicità, purtroppo, per molte persone si riduce a ciò che soddisfa e sostiene le loro “necessità fisiche”, ossia quelle più strettamente materiali. In questo senso, sembra che la felicità sia circoscritta al benessere e al piacere, considerati beni tangibili e palpabili, capaci di dare soddisfazione attraverso il corpo, senza dare eccessiva importanza allo spirito.

Questo è un parere generalizzato nell’opinione dell’uomo comune, spinto, condizionato e utilizzato dai mezzi di comunicazione e dai *social network* che, in misura crescente, lo rendono inadatto a pensare e riflettere sul proprio “io”, fino ad annientarlo e includerlo in una grande massa acritica manovrata da poteri politici ed economici, imponendo il “pensiero unico”, con gravi conseguenze sociali per chi osa trasgredirlo.

La persona oggigiorno è soffocata da un individualismo atroce, asfissata da un consumismo tiranno, annientata da condotte omogenee presentate come originali e con comportamenti di gruppo, spesso superficiali, forma una collettività in gran parte acefala. Ne consegue una società acritica e irriflessiva, che esalta la “massa”, la quale riproduce il peggio di ogni individuo che la compone.

Una “massa” che non include, ma che in fin dei conti abbandona l’individuo, immergendolo in un grande insieme informe. Come afferma Camus: “Questo popolo senza religione e senza idoli muore solo, dopo esser vissuto

nella folla”¹⁰. Nello stesso senso Kierkegaard: “L’uomo massa vive nella povertà spirituale. Nelle più recondite profondità del suo essere vi sono inquietudine, turbamento, discordanza, angoscia come una sorda malattia nel corpo e sofferente di una malattia dello spirito...”¹¹.

I grandi valori culturali, presenti nei momenti migliori della nostra civiltà, sono attualmente assenti nella maggior parte dei contenuti offerti dai mezzi di comunicazione, in particolar modo quelli audiovisivi. Questo fenomeno si è infiltrato come una tendenza perniciosa in sfere che dovrebbero essere meno soggette a contaminazione, come il sapere, la scienza e la trasmissione della conoscenza.

Se “così stanno le cose” e se, per usare un’espressione popolare, bisogna “fare di necessità virtù”, intendendo con ciò l’inutilità di lamentarsi “formalmente” della realtà, ma “agire” dal suo interno, che “non ci piace”, per cercare di modificarla, risulta evidente come tale compito consista in due fasi: la prima è identificare la situazione di fatto che si vuole modificare, e la seconda è formulare proposte per la sua eventuale trasformazione.

Inquadrata in questa cornice generale, per quanto riguarda la situazione attuale dell’Accademia, di quest’ultima si può affermare che è in profonda crisi. Ma non è una constatazione nuova; è piuttosto più preoccupante e pone, ancora una volta, in pericolo l’essenza stessa dell’Università. Tuttavia, è anche vero che dall’*Alma Mater Studiorum*, nata oltre nove secoli fa, l’Università ha mostrato una sorprendente capacità di perpetuarsi.

Le nazioni del nostro mondo culturale non hanno potuto né potrebbero sopravvivere senza Università nel passato e ancor meno oggi, poiché sono queste istituzioni a fornire sostegno e progresso scientifico, trasmissione del sapere ed elevazione culturale. La nostra civiltà occidentale è semplicemente inconcepibile senza di esse!

Tra le varie sciagure che la affliggono, ritengo vi sia la mancanza di Maestri che possano fungere da modelli per le nuove generazioni. Coloro che tra noi sono presenti nell’*Alma Mater* da oltre quarant’anni ne hanno avuti, e costoro hanno costituito una parte fondamentale della nostra personalità.

Il Dizionario della Reale Accademia Spagnola (RAE)¹² definisce il termine “Maestro” come segue: “Detto di una persona di pregio rilevante tra quelle del

10 CAMUS, *Bodas y el verano*, 40.

11 KIERKEGAARD, *La enfermedad mortal*, 24.

12 Dizionario della Regia Accademia Spagnola (DRAE). Dizionario della Lingua spagnola, 23ª edizione, Madrid, 2014. Questa ventitreesima edizione, culmine delle celebrazioni dei trecento anni dalla fondazione dell’Accademia, è il risultato della collaborazione delle ventitré corporazioni della lingua spagnola sparsi in tutto il mondo ed integrate nell’Associazione delle Accademie di Lingua Spagnola (ASALE). Tutte assieme condividono la responsabilità di mantenere l’unità e il buon uso dello spagnolo, oggi patrimonio comune di circa 600 milioni di persone: <https://www.asale.org/>

suo genere”. Allo stesso modo, la parola “discepolo” è definita come: “Persona che apprende una dottrina, una scienza o un’arte sotto la direzione di un Maestro”.

In alcuni scritti e saggi, parlando dell’essenza dell’Università, ho affermato: “Beati i discepoli che hanno autentici Maestri! Beati i Maestri che hanno buoni discepoli!”¹³. Non tutti gli universitari di lungo corso e di grande prestigio scientifico hanno avuto o lasciato discepoli. E non tutti, all’inizio del loro percorso accademico, hanno potuto contare su un vero Maestro, un tutor di tesi o anche semplicemente su un consigliere per i loro successivi lavori.

Sono convinto che sia necessario proteggere i Maestri che siano tali nel senso più pieno. Francisco Nieva, membro della Reale Accademia Spagnola, denunciava come le generazioni più giovani considerassero la mancanza di rispetto e considerazione verso i loro maestri come un segno di progresso. Concludeva augurandosi che questa fauna iconoclasta dovesse diminuire, poiché era necessario tutelare i Maestri come “forma di ecologia culturale”.

Il Maestro per i suoi allievi, come afferma Gregorio Marañón, è “Un seminatore di idee... che ha lasciato nei propri discepoli la terra feconda e porta un proprio sacco di grano vuoto. Se vuole continuare a seminare dovrà riempirlo nuovamente”¹⁴. Ma non è Maestro colui che si limita ad “insegnare” ed “istruire”, per quanto sia importante il suo compito intellettuale. Sono persuaso che per indossare le vesti del Maestro si debba anche “educare”. Così, proseguendo con parole di Marañón: “La Università decade quando i Maestri dimenticano che il tracciato delle proprie idee è come la scia della nave nell’acqua, ma che quello della propria condotta è come il solco dell’aratro nella terra”¹⁵.

Al tempo stesso, un’altra sfortuna della vita universitaria consiste nell’eccesso di molti colleghi che, a causa della loro iper-specializzazione, sono esperti nel proprio campo scientifico, ma sono lontani da quel modello umanistico dell’autentico accademico cui nulla di umano deve essere estraneo e che è rappresentato in modo così limpido dal nostro Onorato.

Ritengo inoltre che, sebbene si debba dare opportunità alle nuove generazioni nel loro percorso accademico e liberare posti per consentire loro di consolidare la propria carriera universitaria, sarebbe fruttuoso creare e attuare formule di collaborazione stabile con alcuni professori che vanno in pensione per motivi di età. Questi professori rappresentano un vero tesoro per gli Atenei presso i quali

13 FERNÁNDEZ DE BUJÁN, *Misión*, 48.

14 MARAÑÓN, *Españoles fuera de España*, in OOCC., IX, 271.

15 MARAÑÓN, *Españoles fuera de España*, in OOCC., IX, 273.

hanno servito per molti anni, contribuendo con saggezza, dedizione, efficacia e generosità all'eccellenza nell'insegnamento e nella ricerca.

Nel mondo accademico attuale, vi sono molti colleghi e studiosi che, nonostante abbiano settant'anni, godono di buona salute e mantengono viva la loro passione per la ricerca scientifica e la docenza. Possono continuare ad arricchire i loro colleghi e a contribuire alla formazione dei giovani studenti, compresi coloro che stanno iniziando il percorso accademico e i dottorandi alle prime armi nel mondo della ricerca.

Durante i vari omaggi tributati a questi Maestri in occasione del loro pensionamento, ho notato con tristezza e preoccupazione quanto sia stato doloroso constatare la perdita, seppur parziale, di figure così importanti per la formazione accademica e umana. Questi professori rappresentano un punto di riferimento fondamentale per le nuove generazioni e sarebbe auspicabile poterli trattenere, non solamente per il loro bene personale, ma anche nell'interesse dell'istituzione accademica.

E tutta questa riflessione generale, a mio avviso, oggi si concreta e particolarizza nel Maestro Puliatti.

Vorrei concludere parafrasando una citazione del Vangelo di Giovanni, ove si riporta quel che dice Cristo nel conoscere Natanaele.¹⁶ Varcando le infinite distanze che separano umano e soprannaturale, del Professore Salvatore Puliatti io dico:

“Ecco veramente un universitario in cui non c'è falsità”.

Grazie di cuore, caro Salvo, per la Tua preziosa amicizia.

Invoco il Cielo che Dio Ti protegga, per cento e cento anni ancora, assieme alla Tua carissima Eugenia, i Tuoi tre cari figli e la Tua famiglia tutta, che oggi comprende già sette adorati nipotini. Che Tu possa continuare ad essere un modello accademico per le nuove generazioni, sia nel vivere che nell'agire!

Bibliografia

CAMUS A., *Bodas y el verano*, Buenos Aires 2011.

CERVANTES M., *Los trabajos de Persiles y Sigismunda*, ed. de Carlos Romero, Madrid 2002.

CHESTERTON G.K., *La resurrezione di Roma*, Roma 1950.

FERNÁNDEZ DE BUJÁN F., *Misión, función y fin de la Universidad. Una tricotomía compatible*, Revista de la Facultad de Derecho.UNED 2 (1993).

¹⁶ Gv 1. 47.

GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai Parroci di Roma*, 2004.

GOETHE J.W., *Viaggio in Italia. Un omaggio a un paese mai esistito*, Roma 2020.

KIERKEGAARD S., *La enfermedad mortal. De la desesperación y el pecado*, Madrid 1984.

MARAÑÓN, *Españoles fuera de España*. OCCC. Madrid 1979.

RUTILIUS CLAUDIUS NAMATIUS, *De Reditu Suo*.

NOSTRO PAPÀ, TRA FAMIGLIA E LAVORO

PIETRO, STEFANO E ANNA PULIATTI

Si parla molto spesso delle aspettative che i genitori hanno nei confronti dei figli, ma non ci si sofferma mai a pensare alla percezione che i figli hanno sull'attività pubblica dei genitori.

Perché c'è sempre una differenza tra quello che si fa o si deve fare nel proprio lavoro e quello che si fa a casa.

Questa giornata, e parlo anche a nome di mio fratello e di mia sorella, unisce pubblico e privato e ci rende molto orgogliosi del papà, perché ci dà percezione piena della profondità dell'attività da lui svolta in ambito pubblico.

Già in ambito privato (ambito che non era visto dai colleghi) era per noi evidente e lampante l'applicazione totale e la sua dedizione al lavoro e alla ricerca.

Inoltre, un aspetto che è stato colto da molti, è il ruolo della mamma, che ha iniziato ad essere riferimento preferenziale del papà per la sua attività accademica, ma che poi è passata a subire la ripetizione degli esami di noi figli, diventando anche medico e farmacista, oltre che avvocato.

Se siamo riusciti e riusciremo in qualcosa nella vita grazie all'esempio che ci ha dato il papà in termini di:

- Resilienza, termine abusato, ma che rappresenta l'attitudine al non mollare mai che il papà ci ha trasmesso
- Etica, da mettere insieme alla correttezza, sempre prima, rispetto al successo professionale
- Lavoro per produrre qualcosa di buono e non per dover solo guadagnare soldi, la soddisfazione economica può e deve essere solo una conseguenza di un'attività svolta con passione
- Infine l'eterna insoddisfazione; per non essere mai contenti e avere sempre un nuovo obiettivo da raggiungere perché la cima di un montagna è il "campo base" di quella successiva.

Personalmente poi non avrei mai intrapreso la carriera accademica se non avessi avuto il suo esempio, i suoi consigli, in un ambito difficile, che tutti i presenti conoscono meglio di me.

Il suo lavoro non lo ha comunque mai sottratto a noi, ci ha insegnato e iniziato allo sci, al calcio, al tennis, al nuoto e non ci ha mai fatto sentire la sua mancanza nemmeno quando faceva su e giù, spesso in treno, per Messina. Da Messina non arrivava mai a mani vuote, perché c'erano verdure o frutta che riusciva a raccogliere fuori dal lavoro, o caramelle, o qualche altro dono, per cui l'arrivo del papà era sempre come l'arrivo di Babbo Natale.

Potrei continuare per ore a raccontare aneddoti, ma vorrei di cuore ringraziare voi che avete organizzato questa giornata che ci ha riempito di orgoglio come figli.

Scusateci se senza nessun tipo di rimpianto, né di dispiacere, spero che da oggi avrete meno Professor Puliatti per voi e avremo più papà e nonno per noi.

Tuttavia, sappiamo tutti in questa stanza che questa è un'utopia perché l'accademico non è un lavoro, ma è una missione che non termina con il giorno della pensione.

IL SALUTO DEGLI ALLIEVI

ULRICO AGNATI
Università di Urbino

Ho preparato alcune righe di appunti che scorrerò rapidamente, per evitare di incepparmi, vista l'emozione di essere in questa sede, con voi, a rendere omaggio a Salvatore Puliatti. Vedo, inoltre, che l'emozione è condivisa...

Prendo io la parola a nome degli allievi e dei collaboratori del Professore Puliatti perché sono anagraficamente il più anziano e, ovviamente, per la cortesia delle Colleghe e dei Colleghi.

Posso parlare a nome di tutti perché quello che Salvatore Puliatti ha detto a me e ha insegnato a me, l'ha detto e insegnato anche a Federica De Iuliis, Marco Gardini, Francesca Zanetti e Francesco Bono e, anche, in altra misura, alle dottorande e ai dottorandi di Diritto romano cresciuti a Parma, giovani validi che hanno proseguito con successo nell'avvocatura e nella pubblica amministrazione. Alcuni sono presenti quest'oggi, a conferma di un legame profondo.

Per quanto mi riguarda ho incontrato il Professore Puliatti all'inizio dell'autunno del 2002 nelle quiete stanze, foderate dalla ricca biblioteca, che ancora oggi ospitano gli studi dei docenti della sezione di Diritto romano. Ero a Parma su invito del Professore Carlo Beduschi e iniziai a frequentare ogni settimana questa sede per approfondire i profili giuridici della *culpa* nei glossatori e nei commentatori, con particolare attenzione per l'impiego del diritto romano nella *lectura* e nella *repetitio* che Bartolo di Sassoferrato aveva dedicato al tema, offrendone una sistemazione armoniosa e simmetrica.

Quattro anni più tardi, nell'autunno del 2006, Salvatore Puliatti presiedeva la commissione di concorso che mi conferì il ruolo di ricercatore di Diritto romano nell'Università di Parma, ciò che considerai e considererò sempre un onore oltre che un rilevante momento di svolta nella mia vita personale e lavorativa.

Il Professore non ha mai fatto differenze e si è sempre speso per allievi e collaboratori, coinvolgendo, leggendo, correggendo, sostenendo, spronando. Ci ha insegnato, inoltre, a lavorare insieme, a cercare la collaborazione tra noi e con tutti.

Tra quanto ci ha detto negli anni menziono appena due brevi frasi: "porta pazienza" (assai utile in ogni contesto) e "ci sarebbe una cosa da fare" – di solito

una cosa impegnativa e da realizzare in tempi brevi e, sicuramente, non opzionale, nonostante la cortesia del condizionale usato invariabilmente dal Professore in tali occasioni.

In sintesi: pazientare e lavorare a testa bassa. Di entrambe le attitudini ci ha dato esempio. Proprio perché la pazienza consente la collaborazione; e applicarsi costantemente risponde alla passione che ci ha fatto scegliere questo lavoro, e porta frutti.

Abbiamo ascoltato da chi mi ha preceduto come il Professore sia un vulcano di idee e di iniziative, instancabile.

Ricordo alcuni anni fa: alle due passate di notte eravamo al telefono a rifare i conti per la parte economica di un PRIN (un antenato del PRIN di cui ha fatto cenno Fabio Botta): ero al lavoro io, ma era al lavoro anche lui. E sono certo che quando io sono andato finalmente a dormire, esausto, il Professore è rimasto a limare i conti.

Lui ha sempre lavorato più di noi, riuscendo a insegnare, mantenendo una produzione scientifica eccellente e copiosa, partecipando a convegni in Italia e all'estero e portando in ogni occasione un contributo personale, essendo parte attiva nella gestione della società scientifica della disciplina, nelle società scientifiche qui rappresentate da AIST e da ARC, e partecipando al governo dell'Ateneo di Parma, anche quale componente del CdA, come ricordato dal Magnifico Rettore nell'apertura di questo incontro.

Avviandomi alle conclusioni desidero trasmettere un messaggio del Prof. Giovanni Bonilini: "al caro collega Salvatore un personale e affettuoso saluto"; queste le parole di chi è stato Preside e poi Direttore di questo Dipartimento, ora di eccellenza – riconoscimento prestigioso, che sta all'esito di un percorso che richiede anni di impegno e un lavoro concorde.

Abbiamo in animo di raccogliere in forma scritta gli interventi di oggi e anche di altri colleghi e studiosi che vorranno; numerosi altri relatori, infatti, sarebbero potuti intervenire.

Per esempio, ho per primo in mente Luigi Garofalo, che avrebbe potuto parlare dei rapporti di Puliatti con il Prof. Burdese e con l'ambiente padovano. Sarebbero potuti intervenire, inoltre, Chiara Buzzacchi, Paolo Ferretti, Maria Antonietta Ligios, Andrea Triscioglio – insomma, tutti i componenti del comitato di direzione di *Tesserae Iuris*, la rivista fortemente voluta da Puliatti e da lui diretta.

Sebbene non tutta la direzione di *Tesserae Iuris* abbia preso la parola, tutta la direzione ha, però, preso la penna e ha prodotto un volume di scritti in onore di

Salvatore Puliatti, intitolato *Tesserae Iuris Romani*, curato da Federica De Iuliis e da Marco Gardini, oltre che da me, con la collaborazione di Francesco Bono e di Francesca Zanetti, volume che ora viene consegnato al Professore come piccolo segno di un grande affetto.

SECONDA PARTE

Saggi e contributi

CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELLA DISCIPLINA GIURIDICA DEGLI ONORARI DEGLI ADVOCATI

FRANCESCO ARCARIA
Università di Catania

ABSTRACT: In the light of some paragraphs of a long text by Ulpian coming from the *libri de omnibus tribunalibus*, we examine the aspects of Roman forensic ethics which concern the payment of lawyers' fees in close connection with their relationships with clients.

KEYWORDS: *Ulpianus, advocatus, merces, honorarium*.

FONTE: D. 50.13.1.9, D. 50.13.1.10, D. 50.13.1.11, D. 50.13.1.12, D. 50.13.1.13, D. 50.13.1.15.

1. Nella sua recente e ponderosa opera dedicata alla biografia, al profilo intellettuale ed a tutti gli scritti del giurista Callistrato, un vero e proprio 'scavo' sulle fonti e sulla relativa letteratura che costituisce un imprescindibile punto di riferimento per quanti avranno modo di occuparsi di questo giureconsulto, Salvatore Puliatti, esaminando D. 49.14.3.9 (Ulp. 3 *de iur. fisc.*)¹, nota² che la veste sotto la quale l'*advocatus fisci* partecipava al processo menzionato in questo testo fosse specificata dal termine *agentibus*³ e, in stretta correlazione a tale rilievo, puntualizza⁴, sulla scia di quanto già evidenziato dal Burdese⁵ e dallo Spagnuolo Vigorita⁶, che, oltre al passo ora richiamato, ve ne sono altri nei quali ricorre l'uso di *agere* per specificare l'attività del difensore nel processo: C. 2.8.1 (*egissent*) di Caracalla, D. 3.1.10 (Paul. *l. sing. reg.: agunt*) e 19.2.38.1 (Paul. *l. sing. reg.: agant*) di Paolo e D. 50.13.1.10 (Ulp. 8 *de omn. trib.: acturus*), 50.13.1.11 (Ulp. 8 *de omn. trib.: agendis*) e 50.13.1.13 (Ulp. 8 *de omn. trib.: ageret*) di Ulpiano.

Ora, mentre C. 2.8.1 e D. 3.1.10 (Paul. *l. sing. reg.*) fanno riferimento, come D. 49.14.3.9 (Ulp. 3 *de iur. fisc.*), all'*advocatus fisci*, D. 19.2.38.1 (Paul. *l. sing. reg.*), 50.13.1.10 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), 50.13.1.11 (Ulp. 8 *de omn. trib.*) e

1 PULIATTI, *Callistratus*, 380-396.

2 PULIATTI, *Callistratus*, 395.

3 *Divus Hadrianus Flavio Proculo rescripsit, cum in libertatem proclamat qui ex bonis ad fiscum pertinentibus esse dicitur, iudicium dari praesentibus et agentibus etiam his, qui negotiis fisci solent intervenire. Et huiusmodi liberales causae, si non interveniente fisci avvocato decisae sint, in integrum restituuntur.*

4 PULIATTI, *Callistratus*, 395 n. 901.

5 BURDESE, *Sull'origine dell'advocatus fisci*, 90.

6 SPAGNUOLO VIGORITA, *Praesente fisci patrono*, 1120-1121.

50.13.1.13 (Ulp. 8 *de omn. trib.*) riguardano l'attività degli *advocati* e, in special modo, la disciplina dei loro onorari.

E sono proprio questi ultimi tre frammenti che costituiscono il fulcro del presente lavoro, che vuole essere un omaggio ad uno studioso, quale appunto il Puliatti, i cui contributi scientifici, connotati sempre da una profonda meditazione dei temi trattati, da un rigoroso approccio metodologico alle fonti, da una magistrale padronanza degli strumenti ermeneutici, da una non comune sensibilità storico-giuridica, da una paziente acribia filologica e da un'eccellente capacità di analisi, hanno sempre rappresentato, ai miei occhi, un esemplare 'modello' di lavoro. E ciò anche in quanto conducenti alla prospettazione di soluzioni che, a dispetto dell'ammirevole professione di modestia del loro Autore, sono non di rado alternative a quelle offerte già dalla dottrina e, in ogni caso, sicura espressione di un vastissimo panorama di conoscenze, giuridiche e non, riversate nella ricostruzione di non pochi aspetti, momenti ed istituti della storia politica e giuridica di Roma.

2. Ciò premesso, si può passare all'esame di cinque paragrafi di D. 50.13.1 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), il primo ed il più lungo di cinque testi collocati dal Lenel⁷ sotto la rubrica *De extraordinariis cognitionibus* – l'unica che si rinviene all'interno dell'ottavo dei *libri de omnibus tribunalibus* ulpiane⁸ – che venne inserito dai compilatori giustiniane⁹ sotto il titolo *De variis et extraordinariis cognitionibus et si iudex litem suam fecisse dicetur*⁹, circostanze, entrambe, dalle quali si è desunta la consacrazione del frammento, che ha avuto fortuna anche in epoca medievale¹⁰, alla *cognitio extra ordinem*¹¹ o, meglio, alle singole *cognitiones extra ordinem*¹²:

7 LENEL, *Palingenesia*, 999.

8 Su tale libro vd. ARCARIA, *Praetor vel praeses*, 241-358.

9 PEPPE, *Nota in materia di deontologia professionale*, 190, sottolinea opportunamente che D. 50.13 (*De variis et extraordinariis cognitionibus et si iudex litem suam fecisse dicetur*) «disciplina situazioni, contesti e soggettività molto diversi».

10 SCHIEMANN, *Wissenschaft als Beruf*, 205-221, cui *adde*, più limitatamente, BIANCHI RIVA, *L'avvocato non difenda cause ingiuste*, 144 e n. 209, in riferimento ad un'interessante estensione del caso di cui a D. 50.13.1.13 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), concernente, come si vedrà più avanti nel testo in occasione dell'esame di tale paragrafo, la restituzione da parte degli eredi di quanto già percepito dall'avvocato nel caso della sua morte avvenuta nel corso del giudizio.

11 COPPOLA, *Cultura e potere*, 391 e SMYSHLIAEV, *La nourrice*, 115 e n. 10.

12 LUZZATTO, *In tema di origine nel processo extra ordinem*, 753 n. 245, che – sulla scia di quanto già ritenuto da SOUBIE, *Recherches sur les origines des rubriques du Digest*, 68-69, il quale aveva affermato il carattere compilatorio della parte iniziale *De variis et extraordinariis cognitionibus et si iudex litem suam fecisse dicetur* – ha giudicato tale rubrica «chiaramente estranea all'editto, di origine estremamente problematica e molto probabilmente compilatoria» (p. 672), ed ORESTANO,

D. 50.13.1 (Ulp. 8 *de omn. trib.*): 9. *Sed et adversus ipsos omnes cognoscere praeses debet, quia ut adversus advocatos adeantur, divi fratres rescripserunt.* 10. *In honorariis advocatorum ita versari iudex debet, ut pro modo litis proque advocati facundia et fori consuetudine et iudicii, in quo erat acturus, aestimationem adhibeat, dummodo licitum honorarium quantitas non egrediatur: ita enim rescripto imperatoris nostri et patris eius continetur. Verba rescripti ita se habent: 'Si Iulius Maternus, quem patronum causae tuae esse voluisti, fidem susceptam exhibere paratus est, eam dumtaxat pecuniam, quae modum legitimum egressa est, repetere debes'.* 11. *Advocatos accipere debemus omnes omnino, qui causis agendis quoquo studio operantur: non tamen qui pro tractatu, non adfuturi causis, accipere quid solent, advocatorum numero erunt.* 12. *Si cui cautum est honorarium vel si quis de lite pactus est, videamus, an petere possit. Et quidem de pactis ita est rescriptum ab imperatore nostro et divo patre eius: 'Litae causa malo more pecuniam tibi promissam ipse quoque profiteris. Sed hoc ita ius est, si suspensa lite societatem futuri emolumenti cautio pollicetur. Si vero post causam actam cauta est honoraria summa, peti poterit usque ad probabilem quantitatem, etsi nomine palmarii cautum sit: sic tamen, ut computetur id quod datum est cum eo quod debetur neutrumque compositum licitam quantitatem excedat'.* *Licita autem quantitas intellegitur pro singulis causis usque ad centum aureos.* 13. *Divus Severus ab heredibus advocati mortuo eo prohibuit mercedem repeti, quia per ipsum non steterat, quo minus causam ageret.*

In D. 50.13.1.9 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), Ulpiano ci fa comprendere come l'estrema eterogeneità delle singole situazioni provinciali che erano sottoposte alla giurisdizione dei *praesides provinciarum* comportasse non solo l'esigenza dell'unificazione del diritto sostanziale e processuale come cemento che tenesse insieme le multiformi realtà dei più remoti angoli dell'impero romano, ma, prima ancora, la necessità che le competenze dei governatori provinciali fossero il più possibile certe, determinate ed uguali in tutto l'impero.

Infatti, il giurista afferma che *Sed et adversus ipsos omnes cognoscere praeses debet*, poiché i *divi fratres* con un rescritto avevano attribuito ai governatori provinciali la competenza a conoscere delle liti intentate nei confronti degli avvocati (*quia ... rescripserunt*), evidentemente dai clienti nei confronti dei propri patrocinatori e per questioni inerenti al loro onorario¹³.

La cognitio extra ordinem, 238-239. Ma già PERNICE, *Volksrechtliches und amtsrechtliches Verfahren*, 51 e n. 1, 65 e n. 7, 66 e n. 2 e 67 e n. 6, aveva addotto D. 50.13 a riprova dell'esistenza della *cognitio extra ordinem* come forma processuale relativamente unitaria e contraria al processo ordinario.

13 In realtà, la dottrina – SCARLATA FAZIO, *Principii vecchi e nuovi di Diritto privato*, 151 e 156; FREZZA, *Giurisprudenza e prassi notarile*, 244; MAROTTA, *Multa de iure sancit*, 152 n. 204; T. KLAMI, *Mandatum*, 579 n. 17 – ha per lungo tempo ritenuto che il rescritto dei *divi fratres* avesse una portata più ampia, dal momento che avrebbe attribuito al governatore della provincia la competenza a conoscere delle liti intentate contro i prestatori d'opera intellettuale non solo per questioni di onorario, ma, onnicomprensivamente, per tutte le questioni riguardanti l'esercizio della loro attività, in particolare la responsabilità professionale e, più in generale, il rapporto tra professionista e cliente. Ma COPPOLA, *Cultura e potere*, 171-172 n. 83, 255 n. 200 e 280-284, ha convincente-

Il rescritto – che è stato, a mio avviso, erroneamente interpretato nel senso che, in base ad esso, «i clienti potevano adire direttamente l'Imperatore contro le richieste esose dei loro patrocinatori»¹⁴, poiché tale provvedimento, lungi dal sottrarre al competenza in materia ai *praesides provinciarum*, si limitava invece a rinviare (*adeantur*) le controversie riguardanti i compensi degli avvocati proprio alla *cognitio* dei governatori provinciali (*adversus advocatos adeantur*) – appare quindi assai innovativo in primo luogo perché la competenza del *praeses provinciae* viene ad essere ampliata¹⁵ e resa completa, dal momento che – come è chiaramente esplicitato nei successivi paragrafi 10-13 di D. 50.13.1 (Ulp. 8 *de omn. trib.*) – questo giudice era già competente per l'ipotesi inversa, cioè quando fossero gli avvocati a dolersi nei confronti dei propri clienti per questioni inerenti alla loro retribuzione¹⁶.

In secondo luogo, il provvedimento imperiale, proprio laddove disciplinava la via contenziosa relativa agli onorari, testimonia che l'avvocatura, similmente alle altre attività intellettuali, non poteva essere oggetto di un contratto di *locatio conductio*¹⁷ e, quindi, che contro un avvocato non poteva esperirsi l'*actio locati*, dovendosi invece ricorrere alla *cognitio extra ordinem*¹⁸, che, evidentemente,

mente dimostrato la restrizione della competenza del *praeses provinciae* alle sole questioni concernenti l'onorario.

14 COPPOLA, *Cultura e potere*, 281.

15 Così anche GIUMETTI, *Per advocatum defenditur*, 177.

16 Secondo SMYSHLIAEV, *La nourrice*, 130, il riconoscimento di una tutela giudiziaria agli avvocati «pouvait être considérée, non comme un avantage judiciaire, mais comme un témoignage de la dégradation du prestige de cette occupation». E, inverso, le fonti letterarie del I sec. d.C., che permettono di ricostruire nelle sue linee essenziali la disciplina della remunerazione forense dettata da alcuni senatoconsulti di età giulio-claudia, consentono di concludere che tale regolamentazione normativa si fondava su un'innegabile ambiguità, dal momento che negava ogni concetto di *licitum honorarium* e, al contempo, lo ammetteva surrettiziamente solamente dopo la conclusione della lite. E questo perché, sul piano normativo, restava pur sempre preclusa la richiesta di un corrispettivo. Inconveniente, questo, che, in linea di diritto, poteva essere superato solo mediante una donazione spontanea, più in là della quale non poteva andare un ordinamento incardinato sul formale rispetto delle antiche e mai abrogate disposizioni della *lex Cincia*: GIUMETTI, *I senatusconsulta' di età giulio-claudia*, 433-450. Ma vd. pure CURCHIN, *The Lex Cincia*, 38-45.

17 Così anche ROSSI, *Observaciones sobre la figura del abogado*, 284-285, secondo cui «la asistencia forense no era una *locatio-conductio*, o un contrato ordinario que pudiera ser tutelado judicialmente con el procedimiento formulario. Solamente muy tarde se admitió este derecho, y el mismo medio de defensa, la *cognitio extra ordinem*, demuestra claramente que la abogacía no podía ser objeto de un contrato de locación-conducción, ni el cliente podía usar la *actio locati contraria* contra su abogado incumplidor», e, più recentemente, ŠARAC, *Artes liberales*, 511-512.

18 Che il rescritto avesse esteso ai giudizi nei confronti degli avvocati la *cognitio extra ordinem* è pacifico in dottrina: BELOW, *Der Artz*, 119; VISKY, *Esclavage et artes liberales*, 481 e n. 42; RÖHLE, *Das Problem der Gefährtragung*, 202 e n. 81; MÉHÉSZ, *Advocatus Romanus*, 177 e n. 99; GARCÍA GARRIDO, *Recensione di G. Coppola, Cultura e potere*, 134; SMYSHLIAEV, *La nourrice*, 122 e 129. Dubbi sono stati però avanzati dalla COPPOLA, *Cultura e potere*, 254-258, laddove la *merces* pattuita tra il cliente ed il professionista fosse stata concordata in base a regolari contratti di locazione, giacché in tutti questi casi era sempre possibile esperire l'*actio locati* nei confronti del professionista ed il ricorso alla *cognitio extra ordinem* non avrebbe tutelato in misura maggiore, rispetto al processo dell'*ordo*, il cliente insoddisfatto. Invece, laddove la *merces* fosse stata prevista dalle parti in meri accordi informali

rispetto al processo formulare, garantiva l'attuazione di una migliore giustizia sostanziale¹⁹. E, in effetti, il ricorso alla *cognitio* permetteva uno sganciamento dalle regole procedurali che caratterizzavano la giurisdizione ordinaria attraverso l'applicazione di nuovi principi, tra i quali l'assunzione delle prove da parte dello stesso governatore e l'immediata esecutività della sua sentenza, a tutto vantaggio della celerità del procedimento e, soprattutto, della parte interessata²⁰.

In terzo luogo, in riferimento a quest'ultima, il rescritto assume una valenza che va ben al di là di quella giuridica, dal momento che sembra recare l'eco del fatto che numerose dovevano essere, in ordine ai compensi richiesti, le lamentele di coloro i quali si servivano del patrocinio degli avvocati, sicché si può immaginare che l'intervento imperiale si fosse reso probabilmente indifferibile proprio al fine di contenere le esose richieste – configurabili come veri e propri abusi²¹ – di questa categoria di prestatori d'opera intellettuale, demandando appunto ai governatori provinciali i controlli²² sull'osservanza di questo particolare aspetto della loro deontologia professionale.

Infine, il *rescriptum* appare particolarmente importante perché consente di instaurare un collegamento tra D. 50.13.1.9 (Ulp. 8 *de omn. trib.*) e D. 50.13.1.15 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), l'ultimo paragrafo dell'esteso passo di Ulpiano,

atipici, il processo formulare risultava inadeguato, dal momento che la tutela accordata in via di *exceptio* a queste *conventiones* non appariva soddisfacente nel caso di mancato pagamento dell'onorario concordato, in quanto l'avvocato, non potendo citare in giudizio il cliente, sarebbe stato costretto il più delle volte a perdere i proventi del suo lavoro qualora quest'ultimo non avesse pagato spontaneamente. Da qui, l'attrazione di questi giudizi all'interno della *cognitio extra ordinem*, che avrebbe infine soppiantato il processo formulare anche in quei casi di regolari contratti di locazione, in relazione ai quali, come prima si è detto, il processo formulare poteva sempre astrattamente trovare applicazione. *Contra*, decisamente, VISKY, *Retribuzioni per il lavoro giuridico*, 18 e VISKY, *Geistige Arbeit*, 61 e 152 e n. 30.

19 Così anche SCIORTINO, *Denegare actionem*, 696 n. 94.

20 In questo senso vd. COPPOLA, *Cultura e potere*, 258.

21 Così li definiscono anche MÉHESZ, *Advocatus Romanus*, 177 e GARCÍA GARRIDO, *Recensione di G. Coppola, Cultura e potere*, 134. Più ampiamente, ROBLES REYES, *El arrendamiento de servicios de profesionales liberales*, 798-799, puntualizza che «se presenta la actividad de los abogados, o, si se quiere ver de otro modo, al contrato concertado con abogados, como fácilmente susceptible de abuso o fraude económico, sin fundamento o explicación de los compiladores para ello. Sólo se equipara esta negativa presunción, o “predisposición al fraude” de los abogados, a la actividad de los médicos, y uno se pregunta ¿Por qué no se hace referencia expresa en los textos Justinianos a las posibles retribuciones excesivas de los profesores de Derecho Civil? Nada dice el Digesto. De este modo, nos encontramos en la época Justiniana con profesores de Derecho Civil y abogados, unidos por similitud de contrato, con iguales obligaciones de observar buenas costumbres y facundia, pero, separados en cuanto a la forma en que han de desear o recibir la retribución por su trabajo y, por ello, con una competencia jurisdiccional distinta».

22 A proposito dei quali, BÜRGE, *Salarium*, 326, osserva acutamente che «je mehr die Verwaltung durchgebildet wird, umso stärker werden die Ansätze zur Kontrolle ausgebaut. Damit bekommen auch die Gemeinden einen gewissen Schutz, denn ihre Behörden können nun angesichts einer Forderung nach Leistung eines *salarium*, die einer der genannten Berufsvertreter gestützt auf einen entsprechenden Beschluß der Amtsvorgänger geltend macht, die *cognitio* abwarten und dem Anspruch die Ungesetzlichkeit der Bestellung entgegenhalten. Dieser Aspekt ist bislang wohl zu wenig beachtet worden, obschon Ulpian ausdrücklich darauf hinweist».

in cui il giurista si chiede se, nel caso in cui *Haec omnia* fossero chieste presso i governatori provinciali (*Haec omnia si apud praesides petantur*), i *praesides* potessero *de mutuis petitionibus cognoscere* (*possunt praesides cognoscere*) ed a questo interrogativo risponde affermativamente (*Et putem debere admitti*).

Il testo è stato reputato guasto dal Biondi²³, il quale ha ritenuto che la risposta positiva di Ulpiano alla domanda se i *praesides provinciarum* fossero competenti a giudicare della *mutua petitio* non poteva provenire dal giurista a conclusione di un lungo frammento dedicato alla *cognitio extra ordinem* del governatore provinciale, giacché

«o la *mutua petitio* è una di quelle che si possono esercitare *extra ordinem*, ed allora il quesito non ha senso; oppure doveva esperirsi secondo l'*ordo iudiciorum*, ed allora Ulpiano non poteva in alcun modo affermare la competenza del *Praeses*, dal momento che Alessandro nella c. 4 C. 7, 45 del 229 riporta ancora come assoluto il principio per cui '*prolatam a praeside sententiam contra solitum iudiciorum ordinem auctoritatem rei iudicatae non obtinere certum est*'. Ulpiano dunque non poteva decidere semplicemente '*et putem admitti*', ma piuttosto distinguere secondo che la *mutua petitio* si dovesse esercitare o meno secondo il sistema dell'*ordo iudiciorum*. La decisione affermativa nel pensiero di Giustiniano, quando tutta la procedura è *extra ordinem*, non tende certo ad ampliare la competenza del *Praeses*, ma piuttosto a riaffermare il principio che la *mutua petitio* va sempre esercitata presso lo stesso giudice».

Questa ricostruzione – che si fonda sulla convinzione che l'istituto della riconvenzione o *mutua petitio* non poteva essere sorto nell'*ordo iudiciorum*, poiché una riunione coattiva delle azioni intentate reciprocamente sarebbe stata incompatibile con questo tipo di processo e, in particolare, con il ruolo del *iudex* quale organo non ricevente i poteri dalla legge, bensì come soggetto privato nominato d'accordo dalle parti oppure per sorteggio tra le persone elencate nell'albo, dovendosi quindi immaginare, come anche più recentemente è stato ribadito²⁴, che l'ammissibilità di domande riconvenzionali iniziò a farsi strada solamente nella prassi giudiziaria postclassica – è stata confutata dal Rezzonico²⁵, il quale – rigettando la premessa e la conclusione di questo ragionamento, poiché il pretore poteva costringere le parti ad accordarsi sul

23 BIONDI, *La compensazione*, 272-27.

24 RUNDEL, *Mandatum*, 95-96, secondo cui «die Zulassung der *cognitio extra ordinem* hinsichtlich der Gegenansprüche in D. 50.13.1.15 sehr wahrscheinlich in der Nachklassik eingefügt worden ist. Im Falle des Auftrags müsste der Mandant nämlich mit der *actio mandati* vorgehen. Diese in der Klassik zu beobachtende Trennung zwischen ordentlichem und außerordentlichem Verfahren drückt ja gerade aus, dass das Honorar nicht im Mandatsverhältnis selbst fußt. Dann ist eine bereits spätclassische Zusammenfassung der Verfahren aber höchst unwahrscheinlich».

25 REZZONICO, *Il procedimento di compensazione*, 45-46.

nome del *iudex* con la minaccia di *denegare actionem* e perché, in ogni caso, per il giudice di epoca classica, operante come un funzionario statale avente una sfera di competenza fissata direttamente dalla legge, non vi sarebbe stata alcuna difficoltà di riunire le azioni, non essendovi così alcun motivo di attribuire al IV od al V sec. d.C. un'evoluzione che era già avvenuta, nei primi tre secoli dell'impero, nell'ambito del processo *extra ordinem* – ha affermato che, anche ammettendo che il contesto originario del passo in esame contenesse criteri limitativi della portata del principio della proroga di competenza in favore del *praeses provinciae* investito delle *mutuae petitiones*, ciò non toglie però nulla al fatto che Ulpiano contemplasse in questo contesto appunto l'ipotesi della proposizione della domanda riconvenzionale, dovendosi allora ritenere²⁶ – sulla scorta del rilievo che il giurista si occupasse del processo provinciale, in cui, scomparso già entro il primo secolo dell'impero il *iudex privatus* formulare, la controversia era decisa dal governatore provinciale o da un suo delegato – che l'istituto della riconvenzione fosse noto ai classici nell'ambito del processo *extra ordinem*.

Alla luce di questi rilevi, il testo appare dunque chiaro: Ulpiano precisava infatti, «non sans quelque hésitation (*Et putem debere admitti*)»²⁷, che le *mutuae petitiones* inerenti ad *Haec omnia*, cioè le domande riconvenzionali proposte dai professionisti delle *operae liberales* e dai loro clienti per richiedere al *praeses provinciae*, rispettivamente, il compenso per l'attività svolta e la prestazione concordata²⁸, dovevano essere riunite e decise *extra ordinem* dallo stesso governatore provinciale (*possunt praesides cognoscere*)²⁹, cioè dal medesimo giudice³⁰.

Il che, come è stato sottolineato dal De Robertis³¹ e dallo Smyshliaev³², si risolveva nel riconoscimento di un trattamento di favore nei confronti tanto

26 Così anche F. EISELE, *Besprechung von C. Appleton, Histoire de la compensation en droit romain*, 351.

27 APPLETON, *Histoire de la compensation*, 233 e, più recentemente, HONORÉ, *Ulpian*, 46, che traduce *Et putem* con «and I should think».

28 Così, in riferimento ai soli *advocati*, anche MÉHÉSZ, *Advocatus Romanus*, 178 e n. 103.

29 Così, giustamente, anche HELLEBRAND, *Besprechung von A. Bernard, La rémunération des professions libérales*, 483, secondo cui «anders kann die Stelle wohl nicht verstanden werden: *praesidis cognoscere* ist wie am Anfang des Fragments *praeses jus dicere solet* ein kurzer Ausdruck für *extra ordinem cognoscere*».

30 In proposito, APPLETON, *Histoire de la compensation*, 233, puntualizza che «le magistrat saisi d'une demande qui forme l'objet d'une *cognitio extraordinaria* connaîtra des demandes reconventionnelles, même lorsque, par leur nature, elles auraient été renvoyées devant un juge, si elles s'étaient présentées comme demandes principales. On suppose que le défendeur les produit au cours de la procédure sur la demande principale, car de demande reconventionnelle tacite il n'en saurait être question, aucune condamnation ne peut être prononcée sans une demande».

31 DE ROBERTIS, *I rapporti di lavoro*, 185-186 e n. 1.

32 SMYSHLIAEV, *La nourrice*, 123.

dei primi quanto dei secondi, sicché l'importanza dell'affermazione di Ulpiano va colta nell'estensione a tutti i prestatori di *operae generales* ed ai loro clienti del principio enunciato dal rescritto dei *divi fratres* in esclusivo riferimento agli avvocati ricordato in D. 50.13.1.9 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), che ampliava la competenza del *praeses provinciae*, il quale, già competente per i casi in cui gli avvocati si dolessero nei confronti dei propri clienti per questioni inerenti alla loro remunerazione, lo diveniva anche per le liti intentate nei loro confronti dai clienti ugualmente per questioni concernenti il loro onorario³³.

Pertanto, questa generalizzazione del principio di cui a D. 50.13.1.9 (Ulp. 8 *de omn. trib.*) operata da Ulpiano in D. 50.13.1.15 (Ulp. 8 *de omn. trib.*) – che conferma la sicura riferibilità di quest'ultimo testo alla *cognitio extra ordinem*³⁴ proprio perché si riagganciava al primo avente ad oggetto certamente il processo cognitorio (*cognoscere praeses debet*) e che, a ben vedere, dava una tutela ancora più incisiva (quale era appunto quella *extra ordinem*) a quei clienti che avessero proposto una domanda riconvenzionale «rentrant dans le cadre des actions ordinaires»³⁵, tra le quali anche le *actiones in factum*³⁶, esperibili solamente in un processo formulare³⁷, senza contare poi che «auch ohne vorherige Bestimmung eines Honorars der Richter im Verfahren e. o. nach freiem Ermessen den Umständen gemäß ein solches zusprechen konnte»³⁸ – non può essere addotta come prova della non genuinità di D. 50.13.1.15 (Ulp. 8 *de omn. trib.*) e, come invece è stato ritenuto dal Siber³⁹ e dal Below⁴⁰, del fatto che questo brano costituisca il completamento dell'immediatamente precedente D. 50.13.1.14 (Ulp. 8 *de omn. trib.*)⁴¹, sicché l'ultimo paragrafo di D. 50.13.1 (Ulp. 8 *de omn. trib.*)

33 Così anche ERDMANN, *Freie Berufe*, 570-571, secondo cui «gegen Verfehlungen der Advocaten stand dieser Weg jedenfalls offen». Cfr. SMYSHLIAEV, *La nourrice*, 122-123.

34 Così anche APPLETON, *Histoire de la compensation*, 230 e 233; EISELE, *Besprechung von C. Appleton, Histoire de la compensation*, 351; ERDMANN, *Freie Berufe*, 570; KASER - HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, 344 n. 3; WACKE, *Die Anerkennung der Medizin als ars liberalis*, 413 n. 143 e 415 n. 151.

35 APPLETON, *Histoire de la compensation*, 230.

36 Così HELLEBRAND, *Besprechung von A. Bernard, La rémunération des professions libérales*, 483, secondo cui «wenn ein Anspruch *extra ordinem* verhandelt wurde, auch die Genansprüche, die etwa sonst mit *actio in factum* geschützt wurden, ebenfalls rechtskräftig *extra ordinem* erledigt werden konnten».

37 Anche in questo caso particolare, il *praeses provinciae* non avrebbe avuto alcun problema, poiché, secondo APPLETON, *Histoire de la compensation*, 290 n. 1, «n'étant lié par aucune formule, le magistrat pouvait opérer la compensation en se conformant aux règles sur les intérêts».

38 HELLEBRAND, *Besprechung von A. Bernard, La rémunération des professions libérales*, 483, in piena adesione a BERNARD, *La rémunération des professions libérales*, 37-38.

39 SIBER, *Operae liberales*, 196.

40 BELOW, *Der Artz*, 119-120.

41 *Ad nutricia quoque officium praesidis vel praetoris devenit: namque nutrices ob alimoniam infantium apud praesides quod sibi debetur petunt. Sed nutricia eo usque producemus, quoad infantes uberibus aluntur: ceterum post haec cessant partes praetoris vel praesidis.*

può essere inteso come «une sorte de post-scriptum»⁴² rispetto alla lunga digressione di questo frammento sul tema principale della tutela giudiziaria *extra ordinem* dei compensi dei prestatori di *operae liberales*.

3. In D. 50.13.1.10 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), Ulpiano spiega che, per i loro onorari (*In honorariis advocatorum*), il *iudex* doveva operare (*ita versari iudex debet*) valutando il *modus litis*, l'*advocati facundia* e la *consuetudo fori et iudicii in quo erat acturus* (*ut ... adhibeat*)⁴³, purché l'*honorarium* non oltrepassasse la misura lecita (*dummodo ... non egrediatur*)⁴⁴. Questo era infatti il contenuto di un rescritto di Settimio Severo ed Antonino Caracalla (*ita ... continetur*), del quale il giurista riferisce testualmente i *verba* (*Verba rescripti ita se habent*)⁴⁵: 'Se Giulio Materno, al quale hai voluto affidare il patrocinio della tua causa, è pronto a mantenere l'impegno assunto, egli deve restituire soltanto quella somma che oltrepassò la misura legale' (*Si ... debes*)⁴⁶.

Il giurista si riferiva dunque, a differenza del paragrafo precedente, alla tutela del cliente contro gli abusi e le speculazioni che, in riferimento ai compensi, potevano essere perpetrati a suo danno dagli avvocati, menzionando un rescritto di Settimio Severo e Caracalla che disciplinava la fissazione del *quantum* dovuto dai clienti ai loro patrocinatori.

42 Cfr. SMYSHLIAEV, *La nourrice*, 130.

43 Per ciò che riguarda il triplice oggetto (*modus litis, advocati facundia* e *consuetudo fori et iudicii*) della valutazione da parte del «*iudex*», mi sembra che la sua traduzione con «attività occorsa nel processo, lavoro concreto e competenza dell'avvocato, consuetudine del foro e tipo di causa trattata» da parte di DE MADDALENA, *Litis causa malo more pecuniam promittere*, 69, sia ridondante ed ingiustificata. Né convince maggiormente la traduzione con «die Art des Rechtsstreites (*pro modo litis*), die jeweilige Tüchtigkeit, d.h. Redengewandtheit des Anwalts (*pro advocati facundia*), und die Ortsüblichkeit (*pro fori consuetudine*)» da parte di WIELING, *Advokaten*, 443, con «tenuto conto dell'importanza del processo, degli usi locali, del talento dell'avvocato e del grado di giurisdizione adita» da parte di SPÓSITO, *Il rapporto tra avvocato e cliente*, 8, e con «la importancia de la causa, las costumbres del lugar, la elocuencia del abogado y el grado de jurisdicción del tribunal» da parte di AGUDO RUIZ, *Las costas en el proceso civil*, 133-134. Cfr. ŠARAC, *Artes liberales*, 508.

44 Del *licitum honorarium*, che ricorre in tale frase, come di un vero e proprio «istituto» discorre GIUMMETTI, *Per advocatum defenditur*, 175. Sulla costruzione *dummodo ... non* vd. HONORÉ, *Ulpian*, 49 e n. 112.

45 Questa frase è così ricorrente in Ulpiano [Coll. 1.11.2; 13.3.2; D. 40.5.37 (Ulp. 6 *fideic.*); 48.18.1.1 (Ulp. 8 *de off. proc.*); 49.1.1.1 (Ulp. 2 *de app.*); 49.9.1 (Ulp. 4 *app.*)] «da apparire uno stilema significativo»: MASIELLO, *Libertà e vantaggio patrimoniale*, 11 e n. 2. Ma vd. pure, in precedenza, KÜBLER, *Besprechung von C. Ferrini, Studi sulle fonti delle 'Istituzioni' di Giustiniano*, 519.

46 Sulla qualificazione dell'*advocatus* come *patronus* di cui al rescritto (*quem patronum causae tuae esse voluisti*) vd. TANSEY, *Publius*, 308 e n. 15 e, in precedenza, RODRÍGUEZ ENNES, *Reflexiones en torno al origen de los honorarios*, 362-363 e n. 12, il quale precisa anche che «Ulpiano utilizaba el término *merces* en D.50.13.1.10 y 12 pero lo hace simplemente para no tener que repetir continuamente la palabra *honorarium*. Es evidente que aquí, *merces*, equivale a *honorarium*» (p. 363 n. 19). Ma si tratta di un'affermazione assolutamente non veritiera, dal momento che Ulpiano, tanto in D. 50.13.1.10 (Ulp. 8 *de omn. trib.*: *In honorariis ... licitum honorarium*) quanto in D. 50.13.1.12 (Ulp. 8 *de omn. trib.*: *honorarium ... 'honoraria summa'*), non discorre affatto di *merces*, bensì di *honorarium*. Ma vd. pure WACKE, *Die Anerkennung der Medizin als ars liberalis*, 406 e n. 110. Sull'espressione *modum legitimum* ricorrente nel rescritto vd. MOMMSEN, *Iudicium legitimum*, 270.

E, invero, tale provvedimento contemplava un'ipotesi diversa rispetto a quella considerata da Ulpiano, in stretta connessione al paragrafo precedente, nella prima parte del testo, nella quale il giurista faceva riferimento sostanzialmente al caso in cui il cliente si fosse rifiutato di pagare all'avvocato l'onorario pattuito, perché ritenuto eccessivo. Infatti, dai *verba rescripti* riportati da Ulpiano alla fine del testo si può desumere⁴⁷ che il caso sottoposto all'attenzione dell'autorità imperiale concernesse invece il versamento di un anticipo all'avvocato⁴⁸ che si era mostrato pronto alla difesa (*fidem susceptam exhibere paratus est*)⁴⁹ da parte del cliente, al quale gli imperatori avevano dunque concesso la possibilità di recuperare la *pecunia* che superava il limite legale⁵⁰. Tuttavia, Ulpiano, nonostante la diversità delle due ipotesi, «tenta di risolvere il caso di promessa di una somma eccessiva rifacendosi al principio espresso nella decisione imperiale che, per questa via, assumeva dunque il valore di un principio giuridico generale»⁵¹.

47 COPPOLA, *Cultura e potere*, 281-282.

48 Così anche GARCÍA FUEYO, *Consideraciones sobre la merces*, 33 n. 63, secondo la quale «lo corriente era el pago anticipado, previa estipulación, pero en forma de honorarios, no de locatio».

49 Sul significato dell'espressione *fidem exhibere* di cui a tale inciso – che ricorre anche in un altro rescritto di Settimio Severo e Caracalla del 197 d.C. (C. 6.50.1: *Scire debes omissa Falcidia, quo plenior fidem portionis restituendae exhiberes, non videri plus debito solutum est*), in C. 5.11.3 di Gordiano del 240 d.C. (*Si, cum ea quae tibi matrimonio copulata est nuberet, is cuius meministi dotem tibi non addita quanti tate, sed quodcumque arbitratus fuisset pro ea daturum se rite promisit et interpositae stipulationis fidem non exhibet, competentibus actionibus unus ad repromissi emolumentum iure iudiciorum pervenies: videtur enim boni viri arbitrium stipulationi insertum esse*), in C. 4.65.4.2 di Alessandro Severo del 222 d.C. (*Sed qui domini horreorum nominatim etiam custodiam repromiserunt, fidem exhibere debent*), in C. 4.64.7 di Diocleziano e Massimiano del 294 d.C. (*Emptionem rebus fieri non posse pridem placuit. Igitur cum frumenti certam modiationem Callimacho et Acamato te dedisse, ut tibi repraesentent olei designatum pondus adseveres, si placitis citra stipulationis sollemnitate non exhibeant fidem, quantum dedisti, causa non secuta condicere pro desiderio tuo potes*) ed in C. 6.50.19 di Giustiniano del 529 d.C. (*Cum certum sit heredem, qui plenam fidem testatori exhibet, in solidum legata dependentem non posse postea rationem legis praetentendens Falcidia repetitione uti, quia videtur voluntatem testatoris sequi, iubemus hoc simili modo firmum haberi, et si cautionem super integra legatorum solutione fecerit: quod veteribus legibus in ambiguitatem deuctum est. In utroque etenim casu, id est sive solverit sive super hoc cautionem fecerit, aequitatis ratio similia suadere videtur*) – vd. KASER, *Die Geschichte der Patronatsgewalt*, 118 e n. 6; SANTALUCIA, *I libri opinionum di Ulpiano*, I, 153-154 (con citazione di fonti giurisprudenziali); LIEBS, *Juristen als Sekretäre*, 500 e nn. 114-115.

50 Secondo COPPOLA, *Cultura e potere*, 282 n. 249, la diversità delle due ipotesi contemplate nel testo non è stata colta da PESCANI, *Honorarium*, 16-17, il quale – criticando la tesi di DE ROBERTIS, *I rapporti di lavoro*, 189 e 191-192 e n. 1, secondo cui nella fattispecie in esame si sarebbe trattato di mancato pagamento – ha sostenuto che, nel paragrafo in esame, si sarebbe fatto riferimento a somme anticipate dal cliente al proprio avvocato e che, per mezzo del processo cognititorio, avrebbero potuto essere in parte restituite (*repetere debes*). Ma ciò è però quanto previsto dal rescritto che è menzionato nella parte finale testo e che Ulpiano tentava di applicare ad un caso diverso, cioè quello in cui il cliente, in base ad una promessa formale, si fosse impegnato a pagare al suo avvocato una somma eccessiva, ipotesi, questa, alla quale si riferiva il giurista nella prima parte del passo. Invece, secondo RÖHLE, *Das Problem der Gefahrtragung*, 201, «dem Reskript der Kaiser Severus und Caracalla liegt der Sachverhalt zugrunde, dass der Gerichtsredner Julius Maternus vor dem Prozess Honorar erhalten hatte, das über dem gesetzlich zugelassenen Mass lag. Maternus war zwar bereit, der übernommenen Verpflichtung nachzukommen, seine 'Dienste' wurden aber nicht in Anspruch genommen».

51 COPPOLA, *Cultura e potere*, 282.

Quanto poi al fondamento della perseguibilità dei propri compensi da parte degli avvocati⁵² per mezzo della *cognitio extra ordinem* affermato da Ulpiano sulla base del rescritto di Settimio Severo e Caracalla, il Bürge⁵³ ha spiegato che

«wenn wir uns nur auf das Verhältnis zwischen Auftraggeber und Beauftragtem beschränken, müßten wir in der Tat Schwierigkeiten bekommen, wenn wir aber den Aspekt der Kontrolle betonen, verschieben sich die Linien. Auch die Beziehung zwischen Amtsträger und *comes* oder zwischen Gemeinde und Arzt wird ja nicht als eine Stufe in einem hierarchisch aufgebauten staatlichen Apparat begriffen, sondern stellt noch weitgehend auf das private Organisationsmoment ab. Entscheidend wird das Bedürfnis nach Kontrolle. Erst in der späteren Entwicklung werden dann die in der Verwaltung tätigen salarierten Personen zunehmend in der Verwaltungsapparat eingebunden, der *advocatus* wird dagegen weitgehend draußen bleiben, allerdings stets mit der Besonderheit, daß er unter einer spezifischen Aufsicht von seiten der Behörden steht».

Perciò, si può concordare pienamente con chi⁵⁴ ha evidenziato come il testo in esame costituisca il punto di arrivo di un percorso, di cui conosciamo solo incerte tappe intermedie nel I sec. d.C., che condusse, sicuramente ad opera della prassi, al riconoscimento dell'esigibilità piena dell'onorario degli avvocati e della sua pretesa in sede giudiziaria attraverso la *cognitio extra ordinem*⁵⁵ e, quindi, alla definita cessazione del principio di gratuità di tali prestazioni, che si era andato affievolendo sempre più nel corso del tempo.

E, in ordine alle «Richtlinien»⁵⁶ che il *iudex* – cioè, «il governatore o un qualunque altro titolare di poteri cognizionali»⁵⁷, un «magistrado-juez, *praeses*

52 L'esercizio della cui professione non è mai ricompresa dalle fonti tra le *artes liberales*: VISKY, *Esclavage et artes liberales*, 481 e VISKY, *Geistige Arbeit*, 152.

53 BÜRGE, *Salarium*, 327-328.

54 PEPPE, *Nota in materia di deontologia professionale*, 189 e n. 30.

55 Secondo SITEK, *Crimen praevaricationis*, 3, «Ulpian first outlined the subject in the interest of whom the judge could adjudicate the remuneration, in other words who can be find a judge. The Ulpian's text is therefore a kind of prejudicial solution in relation to the main case».

56 VISKY, *Geistige Arbeit*, 62.

57 MAROTTA, *Una nota sui causarum concinnatores*, 97, secondo cui «*iudex* è termine che potrebbe anche nascondere un aggiornamento giustiniano (ma questa conclusione non è né scontata né pacifica)». Questo autore sembra però cadere in contraddizione giacché, a fronte della configurazione del *iudex* di cui al testo nei termini di un *praeses provinciae* o di un altro organo giudicante *extra ordinem*, afferma tuttavia che dal brano «si evince che si poteva concedere nei confronti di un avvocato, che avesse ricevuto un *honorarium* esorbitante la *licita quantitas*, un'azione identificabile con la *condictio*», ciò avvenendo quindi in ambito formulare. Opinione, questa, già adombrata da MÉHÉSZ, *Advocatus Romanus*, 177, che ha individuato nel *iudex* menzionato nel testo il «magistrado» che avrebbe deciso la lite «per medio de un *Decretum*», e sostenuta da DIMOPOULOU, *La rémunération de l'assistance en justice*, 461-462, secondo cui si sarebbe trattato di una *condictio sine causa* oppure di una *condictio causa data non secuta*, e, sulla sua scia, da GIUMETTI, *Per advocatum defenditur*, 181. Ma a me sembra che l'inciso del rescritto *repetere debes* non possa essere inteso in senso tecnico per indicare una *condictio indebiti* (come ha

o *praetor*»⁵⁸ o, più probabilmente, a mio avviso, un *iudex datus extra ordinem* dal *praeses provinciae*⁵⁹, che «porta nella cognizione della causa la stessa autorità del delegante e il suo giudizio ha forza cogente per le parti non meno che se fosse stato pronunciato da quello»⁶⁰ – avrebbe dovuto seguire per formare il suo convincimento in merito alla *licita quatitas*, che «era quella stabilita dai *patres* nel *Sc. Claudianum* cioè diecimila sesterzi nel caso in cui fossero stati gli *advocati* ad adire il giudice *extra ordinem*»⁶¹ e che il rescritto conferma «erstaunlicherweise gut 150 Jahre nach dem Gesetz des Claudius»⁶², particolare attenzione è stata prestata, tra i parametri⁶³ ai quali egli si sarebbe dovuto attenere nella valutazione dell'ammontare degli *honoraria* dovuti all'avvocato qualora il cliente ne eccepisse l'illegittimità, alla *consuetudo fori*. Locuzione⁶⁴, questa, in cui il termine 'forum', al pari di D. 2.8.7pr. (Ulp. 14 *ad ed.*: *fori praescriptionem* e *iure fori*)⁶⁵

ritenuto RÖHLE, *Das Problem der Gefahrtragung*, 202 e n. 82) oppure una *condictio ob rem turpem* (come ha congetturato prudentemente NÖRR, *Iurisperitus sacerdos*, 558 e n. 22) esperibile per mezzo del processo formulare per riavere quanto indebitamente prestato, facendo invece riferimento, più semplicemente, alla restituzione di quella somma che aveva oltrepassato la misura legale e che poteva essere ottenuta servendosi della *cognitio extra ordinem*. Così anche ROSSI, *Observaciones sobre la figura del abogado*, 285, che discorre di un *iudex extra ordinem*.

58 AGUDO RUIZ, *Las costas en el proceso civil*, 142.

59 Così anche KASER - HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, 461 e n. 7 e SMYSHLIAEV, *La nourrice*, 122 n. 39. Genericamente di un giudice *extra ordinem* discorre CORBO, *La figura dell'advocatus*, 6 n. 20. Un *iudex datus*, probabilmente *extra ordinem*, dal governatore provinciale è T. Flavio Eubulo, nominato nel 116 d.C. da Cassio Massimo, proconsole d'Acaia, per decidere una controversia di confini che si trascinò per ben due anni e fu risolta nell'ottobre del 118 d.C., durante il proconsolato di Clodio Graniato, attribuendosi parte delle proprietà in contestazione a Memmio Antioco e parte alla città di Daulis: LUZZATTO, *Processo provinciale e autonomie cittadine*, 49-64. Ed è indiscutibile che anche per la risoluzione dei problemi inerenti alla configurazione come *iudices privati* dell'*ordo* o, al contrario, come *iudices dati extra ordinem* dei *iudices* menzionati nelle fonti giuridiche in riferimento al *praeses provinciae* ed al processo provinciale di età imperiale occorre ancora tenere ben presente l'insegnamento dello stesso LUZZATTO, *In tema di processo provinciale*, 360-361, il quale ha sottolineato che il problema del processo provinciale non può essere impostato unitariamente, dal momento che presenta caratteristiche diverse a seconda delle singole province e della loro più o meno intensa romanizzazione e, ancora, del persistere dell'autonomia delle *civitates* provinciali, rimanendo altresì aperte due importanti questioni. La prima, che consiste nel chiedersi «fino a che punto il processo provinciale sia frutto di uno sviluppo autonomo, determinato da interventi *extra ordinem* del magistrato giudicante, o non debba, invece, essere visto sotto il profilo delle deformazioni e degli adattamenti che subisce il processo romano dell'*ordo*, in considerazione delle esigenze locali». La seconda, a questa strettamente collegata, che si riassume nella necessità di indagare il fenomeno «della coesistenza e del progressivo avvicinamento fra il processo più propriamente *extra ordinem*, che tutto fa pensare determinato dalla recezione del processo imperiale nelle province, e questo processo, che potremmo chiamare dell'*ordo*, deformato e adattato secondo le esigenze locali».

60 ORESTANO, *Augusto*, 180 ed ORESTANO, *Appunti sulla cognitio extra ordinem*, 1062.

61 GIUMETTI, *Per advocatum defenditur*, 180. Ma vd. pure, in precedenza, GIRARD, *Les leges Iuliae*, 309 n. 3.

62 RUNDEL, *Mandatum*, 115.

63 Sui quali vd. anche JONAITIS - ŽALĖNIENĖ, *The Concept of Bar*, 308 e LEVENTE, *Land Surveying*, 58.

64 Che farebbe riferimento, secondo SCIORTINO, *Il mos*, 194 n. 2 ed ALONSO, *The status of peregrine law*, 387, rispettivamente a «consuetudini romane (non locali)» ed a «simple factual practices». Ma vd. pure SCHILLER, *Custom in Classical Roman Law*, 39 e 45 e n. 51.

65 *Si fideiussor non negetur idoneus, sed dicatur habere fori praescriptionem et metuat petitor ne iure fori utatur: videndum quid iuris sit. Et divus Pius (ut et Pomponius libro epistularum refert et Marcellus libro tertio digestorum et Papinianus libro tertio quaestionum) Cornelio Proculo rescripsit merito petitorem recusare talem*

e 5.1.7 (Ulp. 7 *ad ed.*: *alterius fori e ius revocandi forum*)⁶⁶ dello stesso Ulpiano, è stato inteso⁶⁷ in senso stretto come ‘*iudicium competens*’ oppure come ‘*tribunal*’, sicché «das bei dem Gericht Übliche ist für das Honorar ein Anhaltspunkt wie der Streitgegenstand und die Beredsamkeit des Advokaten. Daß dieser Maßstab – unter anderen – keine Rechtsregel ist, ist ohne weiteres deutlich»⁶⁸.

4. In D. 50.13.1.11 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), Ulpiano chiarisce poi che, per ‘*advocati*’, si devono assolutamente intendere tutti quelli che si occupano *quoquo studio*⁶⁹ delle cause da trattare (*Advocatos ... operantur*)⁷⁰ e, tuttavia, non rientrano nel loro novero coloro i quali *pro tractatu*⁷¹ sono soliti ricevere qualcosa, ma non intervengono nelle cause (*non ... erunt*).

Il Partsch⁷² ha reputato interpolata la frase finale *non tamen qui pro tractatu, non adfuturi causis, accipere quid solent, advocatorum numero erunt*⁷³, in quanto inserita dai compilatori al fine di chiarire la responsabilità degli avvocati del loro tempo nei confronti di una parte, mentre l'Ebrard⁷⁴ ha espunto dal testo come sospetta la seconda parte della frase iniziale *qui causis agendis quoquo studio operantur* sulla base della ricorrenza del verbo *operantur*, ritenuto invece genuino dall'Honoré⁷⁵.

Ma, in senso contrario, si è osservato⁷⁶ che non vi sono valide argomentazioni per non considerare il passo sostanzialmente di Ulpiano, il quale distingueva

fideiussorem: sed si alias caveri non possit, praedicendum ei non usurum eum privilegio, si conveniatur.

66 *Si quis, posteaquam in ius vocatus est, miles vel alterius fori esse coeperit, in ea causa ius revocandi forum non habebit quasi praeventus.*

67 FRIES, *Forum*, 29-30.

68 SCHMIDEL, *Consuetudo*, 32. Ma vd. pure PERNICE, *Parerga* X, 153 e n. 10; WEISS, *Recitatio und Responsum*, 227 e n. 4; KASER, *Mores maiorum*, 77; LEHNE-GSTREINTHALER, *Zu den klassischen Ursprüngen des Verjährungsrechts*, 155 e n. 143.

69 Incomprensibile appare il collegamento del testo in esame con il problema delle qualità morali e dell'onestà dell'avvocato operato, sulla scorta del termine *studium* di cui appunto all'inciso *quoquo studio*, da SITEK, *Crimen praevaricationis*, 3-4, secondo cui tale termine significherebbe impegnarsi nelle «procedures with a great zeal and the highest carefulness» (p. 4).

70 Sull'inciso *accipere debemus*, che ricorre in questa frase, vd. MEINHART, *Datenverarbeitung im Dienste der Digesten*, 757-758.

71 Sul termine *tractatus* vd. CONRAT (COHN) - KANTOROWICZ, *Über die Consultatio*, 49, secondo cui l'uso di questo lemma nel testo in esame sarebbe «technisch».

72 PARTSCH, *Studien zur Negotiorum Gestio*, I, 100 n. 3.

73 Sulla quale vd. TOBÍO FERNÁNDEZ, *Operae liberales*, 417.

74 EBRARD, *Beamtenpflicht*, 167 n. 3.

75 HONORÉ, *Ulpian*, 65-66 e n. 488.

76 VISKY, *Retribuzioni per il lavoro giuridico*, 12-13; VISKY, *Geistige Arbeit*, 56; ROSSI, *Observaciones sobre la figura del abogado*, 273 n. 8; COPPOLA, *Cultura e potere*, 284 n. 252. Il testo è esaminato come genuino nel suo contenuto e senso originario da VISKY, *Retribuzioni per il lavoro giuridico*, 12-13; VISKY, *Geistige Arbeit*, 56; MÉHÉSZ, *Advocatus Romanus*, 166 e n. 38; KLAMI, *Mandatum*, 585; COPPOLA, *Cultura e potere*, 284 n. 252. Ma vd. pure A. BERNARD, *La rémunération des professions libérales*, 88 e n. 9 e, più recentemente, RODRÍGUEZ ENNES, *Sobre la inicial gratuidad de la defensa*, 97 n. 11.

la figura dell'avvocato, al quale vengono riferite le disposizioni contenute in D. 50.13.1.9-13 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), da quella di chi percepiva delle regolari retribuzioni per la preparazione della causa senza però intervenire, a favore del quale e contro il quale non era dunque ammesso il ricorso alla *cognitio extra ordinem*.

Secondo il Giumetti⁷⁷, questi ultimi – identificati anche con «les agents d'affaires, qui ne paraissent pas devant le tribunal»⁷⁸ o con i *tabelliones* sulla scorta del rilievo che «die formularmäßige Herstellung von Prozeßschriften und anderen schriftlichen Eingaben, hauptsächlich für Kognitionsverfahren, liegt in der Prinzipat bei berufsmäßigen 'Urkundenschreibern'»⁷⁹ o, ancora, con «chi, anche per iscritto probabilmente, si limiti a formulare un discorso o a fornire una consulenza legale, senza assistere una delle due parti»⁸⁰ o «wer gegen Bezahlung nur Schriftsätze anfertigt, ohne an der Verhandlung selbst teilzunehmen»⁸¹ – sarebbero stati i giuristi⁸², alla cui categoria apparteneva lo stesso Ulpiano, il quale, spinto dalla volontà di difendere gli interessi del suo ceto professionale, riferiva

«astutamente, ma nel formale rispetto della lettera dei testi normativi, il precetto dell'antica legge Cincia, lasciato intatto dagli interventi di Claudio e di Nerone, a quanti si dedicavano a trattare in prima persona i processi, escludendone l'applicabilità a coloro che, in veste di consulenti, prestavano la loro scienza *pro tractatu*, ossia per l'esame stragiudiziale della questione. Per la prestazione dell'antica attività del *respondere* era, dunque, rimasta impregiudicata, secondo Ulpiano, la possibilità di remunerazione che, d'altra parte, mai era stata oggetto di formale divieto, in quanto estranea alla previsione del plebiscito Cincio che si riferiva al solo *causam orare*. È plausibile, infatti, ammettere che il *iurisconsultus*, a partire dall'introduzione dello *ius respondendi*, abbia concesso, *ex auctoritate principis*, *responsa* che lo rendevano collettore dei più importanti processi. In pratica, il giurista sarebbe diventato l'esponente più elevato di una struttura piramidale alla base della quale stavano gli *advocati* che si avvalevano del *responsum* fornito dal giurista utilizzando nella *disputatio fori*».

Secondo la Dimopoulou⁸³, Ulpiano avrebbe invece inteso affermare che si dovevano considerare come avvocati solamente «tous ceux qui plaident des affaires avec un certain degré d'application», ma non quelli che erano abituati a ricevere dei compensi «pour s'occuper des affaires des absentes».

77 GIUMETTI, *Per advocatum defenditur*, 182.

78 MICHEL, *Gratuité*, 199.

79 KASER - HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, 219.

80 MAROTTA, *Una nota sui causarum concinnatores*, 100.

81 WIELING, *Advokaten*, 420.

82 *Contra*, decisamente ed in maniera argomentata, TOBÍO FERNÁNDEZ, *Operae liberales*, 416-418. Cfr. ŠARAC, *Artes liberales*, 506 n. 134.

83 DIMOPOULOU, *La rémunération de l'assistance en justice*, 462.

Ma, a ben vedere⁸⁴, nell'inciso *non adfuturi causis* non vi è alcuna menzione di persone 'assenti' (il soggetto di *adfuturi* è il *qui* menzionato appena prima nel testo), limitandosi Ulpiano a dire che coloro i quali offrivano delle consulenze senza espletare attività d'udienza non dovevano essere annoverati tra gli *advocati*⁸⁵ e tracciando così «una netta linea di demarcazione tra avvocati e altre figure professionali del mondo del diritto, come *pragmatikoi* e *iuris studiosi*»⁸⁶ o come i *minores advocati* dei quali l'oratore in difficoltà si giovava occasionalmente⁸⁷, sicché può aggiungersi⁸⁸

«che il punto di vista di Ulpiano può, forse, essere ricondotto ad un'ispirazione non priva di oggettiva correttezza. È innegabile il fatto che essa comportava, per implicito, la conseguenza che i giureconsulti erano svincolati da qualsiasi *modus* normativo in ordine ai compensi da loro eventualmente richiesti per i *responsa*. Ovvio che la considerazione del giurista non può essere interpretata esclusivamente in questa ottica, ma non sembra, tuttavia, il caso, leggendo tra le righe, di trascurare tale prospettiva, senza dubbio consequenziale alla integrale portata del passo, ancorché non esplicitata».

5. In D. 50.13.1.12 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), Ulpiano si chiede poi se colui al quale *cautum est honorarium* o chi *de lite pactus est* potesse, o meno, *petere* (*Si ... possit*) e, in riferimento sicuramente ai *pacta* (*Et ... pactis*), riporta testualmente un rescritto di Settimio Severo ed Antonino Caracalla (*ita ... eius*)⁸⁹: 'Anche tu stesso confessi che ti è stata promessa *contra bonos mores* una somma per la lite. Ma ciò è legittimo se, in pendenza della lite, si promette con una *cautio* la partecipazione

84 MAROTTA, *Una nota sui causarum concinnatores*, 101 n. 54 e GIUMETTI, *Per advocatum defenditur*, 183.

85 Sul punto vd. anche LÓPEZ-RENDO RODRÍGUEZ, *La importancia del derecho romano*, 418; BARCIA LAGO, *Notas sobre la Abogacía*, 463; HUMFRESS, *Orthodoxy and the Courts*, 93-94; ŚWIECICKA - MARZEC, *From Roman oratores to modern advocates*, 939; WIRTH-DUNCAN, *Rechtsberatung*, 134.

86 MAROTTA, *Una nota sui causarum concinnatores*, 101. Così anche DE MADDALENA, *Litis causa malo more pecuniam promittere*, 58 n. 69 e, in esclusivo riferimento ai *pragmatici* di cui a Quint. *Inst. orat.* XII 3, 4 (*Neque ego sum nostri moris ignarus oblitusve eorum, qui velut ad arculas sedent et tela agentibus subministrant, neque idem Gracos quoque nescio factitasse, unde nomen his pragmaticorum datum est. Sed loquor de oratore, qui non clamorem modo suum causis, sed omnia, quae profutura sunt, debet*), PEPPE, *Nota in materia di deontologia professionale*, 199 e n. 74 e 209 n. 103. Ma vd. pure HELD, *Procuratoris revocatio*, 835 e n. 50.

87 Così PEPPE, *Nota in materia di deontologia professionale*, 209 n. 103, sulla scorta di Quint. *Inst. orat.* XII 3, 2 (*Nam quodam modo mandata perferet, et ea, quae sibi a iudice credi postulaturus est, aliena fide dicit et ipse litigantium auxiliator egebit auxilio. Quod ut fieri nonnumquam minore incommodo possit, cum domi praecepta et composita et sicut cetera, quae in causa sunt, in discendo cognita ad iudicem perfert: quid fiet in iis quaestionibus, quae subito inter ipsas actiones nasci solent? Non deformiter respectet et inter subsellia minores advocatos interroget?*). Cfr. VERA-CRUZ PINTO, *Apointamentos de Direito Romano*, 242, secondo cui «a conexão clássica vai-se perdendo em movimento pendular: aproxima-se ora do orator, ora do iuris consultus, acabando por cobrir quase todas as atividades de patrocínio judicial de uma parte processual».

88 GIUMETTI, *Per advocatum defenditur*, 183.

89 Incomprensibile è l'affermazione di LÁZARO GUILLAMÓN, *Aproximación histórico-jurídica al deber de secreto*, 191 n. 14, secondo cui si tratterebbe di un rescritto di Settimio Severo «confirmado por Caracalla».

al futuro emolumento. Se invece è stata promessa una somma a titolo di onorario dopo la conclusione della causa, la si potrà chiedere fino ad una ragionevole misura, benché sia stata promessa in caso di vittoria, in modo però che si computi ciò che fu dato con ciò che è dovuto e che questo indifferenziato composto non ecceda la misura lecita' (*Litis ... excedat*)⁹⁰. E, inoltre, per 'misura lecita', si intende quella che non superi cento aurei per ciascuna causa (*Licita ... aureos*).

Con il rescritto, che con ogni probabilità non è lo stesso provvedimento ricordato da Ulpiano in D. 50.13.1.10 (Ulp. 8 *de omn. trib.*)⁹¹, gli imperatori stabilirono dunque che la promessa, prestata a processo già iniziato, di pagare all'avvocato una certa somma *litis causa* doveva ritenersi contraria ai *boni mores* (*malo more*)⁹² qualora fosse stata strutturata come una compartecipazione al ricavato della lite. Diversamente doveva dirsi per il caso in cui la somma fosse stata promessa *post causam actam*, quale premio per l'esito vittorioso del processo, dal momento che la promessa non aveva ad oggetto una quota della lite pendente, bensì unicamente un supplemento di onorario⁹³. E, da qui, la conclusione che

90 Sull'espressione *cautio pollicetur* vd. BETANCOURT, *Sobre una pretendida actio arbitraria*, 362-363 e n. 28; RODRÍGUEZ MONTERO, *La carta de Seya*, 482 e n. 36; LEPORE, *Rei publicae polliceri*, 6 e n. 9; DE MADDALENA, *Litis causa malo more pecuniam promittere*, 79-80, la quale si sofferma anche sul termine *emolumentum* (*futuri emolumenti*) (p. 93); LEPORE, *Saggi sulla promessa unilaterale*, 3 e n. 9. Ma vd. pure CARRO, *Dalla pollicitatio all'art. 1987 c.c.*, 791-792 e n. 3.

91 MAROTTA, *Una nota sui causarum concinnatores*, 98.

92 Nessun dubbio vi è in ordine al fatto che, con l'espressione *malo more*, Ulpiano facesse riferimento a dei comportamenti morali *contra bonos mores*: KASER, *Mores maiorum*, 75-76 e KASER, *Rechtswidrigkeit und Sittenwidrigkeit*, 128-129. Ma vd. pure, più recentemente, SPOSITO, *Il rapporto tra avvocato e cliente*, 8, che discorre di «illecito»; DE MADDALENA, *Litis causa malo more pecuniam promittere*, 90 e n. 157 e 167, secondo la quale tale inciso farebbe riferimento al concetto di illiceità, sicché, in linea generale, ancora in età severiana era moralmente scorretto pattuire una somma di denaro *litis causa*, dal momento che ciò si scontrava con il tradizionale principio di gratuità della professione forense e, tuttavia, l'illiceità colpiva al tempo di Ulpiano ormai solamente quegli accordi (*sed hoc ita est*) che si consideravano oltremodo moralmente scorretti e che, perciò, anche alla luce delle mutate esigenze sociali, continuavano a essere considerati un *malus mos*; ISOTTON, *Per fas et nefas*, 5 e n. 19; MEIER, *Policing Contracts*, 379-380 e n. 20.

93 BRUNDAGE, *The Medieval Origins of the Legal Professions*, 37 e BRUNDAGE, *Doctoribus bona dona danda sunt*, 278, traduce l'inciso *nomine palmarii* rispettivamente con «"bonus for winning the case"» e «"bonus for victory"» e, in precedenza, WIELING, *Advokaten*, 443, con «ein Anteil der Streitsumme vor dem Ende des Prozesses gleichsam als Siegesprämie», e, successivamente, AGUDO RUIZ, *Las costas en el proceso civil*, 152, con «premio por el éxito del proceso». Più diffusamente, DE MADDALENA, *Litis causa malo more pecuniam promittere*, 86-87, ha osservato che «il "palmario" è oggi considerato come una sorta di "premio" che l'avvocato percepisce, in aggiunta all'onorario pattuito, in caso di vittoria della lite che ha patrocinato; un *surplus*, di natura omogenea a quella del compenso ordinario, che si aggiunge e non si sostituisce ad esso in conseguenza dell'importanza e della qualità delle prestazioni professionali o del valore della causa. Nel passo in esame il termine *palmarium* sembra assumere proprio questo significato di "premio extra-compenso" (conseguito per l'esito vittorioso della lite) e l'elemento che potrebbe far pensare a tale configurazione dell'istituto è la presenza dell'avverbio *etsi*, che sembrerebbe introdurre una frase concessiva: "benché sia stata promessa a titolo di palmario: *etsi nomine palmarii cauto sit*"; accogliendo questa interpretazione, la cancelleria imperiale avrebbe così affermato che la *summa honoraria*, purché promessa *post causam actam*, poteva essere pretesa giudizialmente entro il limite consentito sia che si trattasse di un onorario "generico" sia che si trattasse, invece, di una somma promessa a titolo di palmario (attribuendo, quindi, a quest'ul-

l'avvocato avrebbe potuto richiederne a buon diritto l'adempimento, escludendo però dalla sua pretesa la somma già pagata dal cliente, e purché l'ammontare complessivo della *petitio* non superasse la misura legale⁹⁴.

timo un significato diverso da quello di "ordinario compenso") ... In merito al *palmarium*, infatti, il rescritto ne ammette la perseguibilità in giudizio, purché ... la sua promessa sia avvenuta *post causam actam* e si rispetti la *licita quantitas* di 10.000 sesterzi; dunque, se si volesse assegnare al lemma *palmarium* il significato di patto con cui la parte promette al suo avvocato (o *procurator ad litem*) una percentuale della somma ottenibile dal risultato positivo della controversia a titolo di onorario, implicitamente è come se si riconoscesse che in D. 50.13.1.12 lo si ammettesse nel rispetto delle due condizioni suddette. Ciò, tuttavia, mi sembra poco persuasivo perché contrasterebbe sia con il sentimento generale di riprovazione per un siffatto accordo, condiviso evidentemente anche da Ulpiano, sia con il mancato utilizzo di tale termine nella proposizione *sed hoc ... pollicetur*, la quale si riferisce senza dubbio ad una siffatta convenzione. In altri termini, se effettivamente il termine *palmarium* stesse a indicare la promessa di percepire una parte della somma, al cui pagamento sarà condannato il convenuto, non è chiaro perché non sia stato utilizzato direttamente tale termine nella prima ipotesi descritta dalla cancelleria imperiale al posto della più complessa espressione *societatem futuri emolumenti*. E, da qui, la triplice conclusione (pp. 87-88) che «a) in età severiana nessun avvocato poteva convenire con il proprio cliente prima del termine della lite, ossia *suspensa lite*, come compenso, la suddivisione del risultato utile della lite stessa poiché tale condotta era vietata e la relativa promessa inesigibile giudizialmente poiché contraria ai *boni mores*; b) era invece certamente tollerata la promessa di un onorario conclusa al termine della lite, ossia *post causam actam*, e l'avvocato poteva pretendere giudizialmente l'adempimento mediante un'*actio extra ordinem*, rispettando in ogni caso il limite legale di 10.000 sesterzi; c) alla luce della sua presenza nel testo, si potrebbe considerare ammissibile anche il *palmarium* nel suo significato più specifico di "premio-extracompenso"». Cfr. SPOSITO, *Il rapporto tra avvocato e cliente*, 4-5, secondo cui il passo di Ulpiano, proprio nella misura in cui riconosce esplicitamente che nell'*honoraria summa* dovesse essere computato anche l'anticipo, ma in modo tale che quest'ultimo, sommato al pagamento finale, non superasse il limite consentito, dimostrerebbe che l'onorario fosse riscosso a rate, cioè venisse dato un anticipo (*merces*) e, *post causam actam*, specialmente se questa fosse terminata con una vittoria, una somma finale.

94 In questi termini il contenuto del rescritto è bene illustrato da SANTALUCIA, *I libri opinionum di Ulpiano*, II, 195-196, il quale evidenzia come perfettamente in linea con quest'ordine di idee sia la sostanza di un altro testo ulpiano, 2.14.53 (Ulp. 4 *opin.*: *Sumptus quidem prorogare litiganti honestum est: pacisci autem, ut non quantitas eo nomine expensa cum usuris licitis restituatur, sed pars dimidia eius, quod ex ea lite datum erit, non licet*), in cui il problema era appunto inquadrato sotto il profilo della conformità, o meno, del comportamento delle parti ai *boni mores*. Infatti, in questo passo l'anticipo delle spese processuali da parte del procuratore *honestum est*, nulla ostando quindi alla sua ripetizione, mentre il patto di quota lite non è lecito (*non licet*) e, perciò, la pretesa del procuratore ad una parte di quanto derivi dall'esito della causa dovrà essere inevitabilmente respinta. Cfr. AGUDO RUIZ, *Abogacía y abogados*, 205-206 e ŠARAC, *Artes liberales*, 508-509. Ma vd. pure SANTUCCI, *In tema di lex Anastasiana*, 543-544 e n. 115, il quale ritiene, contro il convincimento comune, che l'ipotesi del *pactum de quota lite* di cui a D. 50.13.1.12 (Ulp. 8 *de omn. trib.*) e 2.14.53 (Ulp. 4 *opin.*) non sia assimilabile, logicamente e strutturalmente, a quella della *redemptio litis* vera e propria, dal momento che, mentre quest'ultima indicava solamente e semplicemente l'assunzione del rischio della lite da parte di un soggetto dietro compenso, con il primo gli avvocati costringevano i propri clienti a convenzioni estremamente onerose con partecipazione all'oggetto stesso della lite. E, più recentemente, DE MADDALENA, *Litis causa malo more pecuniam promittere*, 90-91, secondo la quale «Ulpiano si è limitato a fornire un esempio chiaro di promessa di una *pars litis*, oppure soltanto la promessa della metà del ricavato della lite al *procurator* o all'*advocatus* è da considerarsi un accordo *non honestum*? Personalmente propenderei verso un'interpretazione estensiva dal momento che, esaminando altri brani del giurista severiano contenenti espressioni che sembrano riferirsi a una siffatta pattuizione – *societas futuri emolumenti e certa quantitas* –, si nota come esse siano generiche e non definiscano quantitativamente la quota promessa. Ipotesi, infatti, che, in caso contrario, se cioè l'entità della quota promessa determinasse i confini della liceità della promessa stessa, Ulpiano avrebbe precisato anche nelle altre fonti il valore della *pars* garantita all'avvocato (o al *procurator ad litem*) tale da rendere illecito il relativo accordo, così come altrove (D.50.13.1.12) ha ricordato il limite massimo dei 10.000 sesterzi. Propendo, infatti, per la tesi interpolazionistica secondo cui i compilatori si sarebbero limitati a sostituire al termine *sestertium* il più attuale riferimento all'*aureum*». Questa stessa autrice prosegue poi affermando che «in Ulpiano si legge (*suspensa lite*) *societatem futuri emolumenti polliceor* in D.50.13.1.12

Il testo – ampiamente e finemente indagato oltre centocinquant'anni fa dall'Emminghaus⁹⁵ – è stato ritenuto dal Siber⁹⁶ manchevole di una parte tra la fine della prima frase (*possit*) e l'inizio della seconda (*Et*) e rimaneggiato nella chiusa, dalla quale vengono espunti l'inciso *usque ad probabilem quantitatem* (sulla base del termine *probabilem*)⁹⁷ e la frase del rescritto *computetur id quod datum est cum eo quod debetur neutrumque compositum*⁹⁸, con l'aggiunta però di un *non* tra *licitam quantitatem* ed *excedat*, e, ancora, la proposizione finale *Licita autem quantitas intellegitur pro singulis causis usque ad centum aureos*, sicché Ulpiano avrebbe detto

Si cui cautum est honorarium vel si quis de lite pactus est, videamus, an petere possit. <--?-->. Et quidem de pactis ita est rescriptum ab imperatore nostro et divo patre eius: 'Litis causa malo more pecuniam tibi promissam ipse quoque profiteris. Sed hoc ita est, si suspensa lite societatem futuri emolumenti cautio pollicetur. Si vero post cau-

e restitueri pars dimidia eius, quod ex ea lite datum erit in D.2.14.53. A mio modo di vedere, è verosimile che queste espressioni si riferiscano all'accordo che prevede la partecipazione dell'avvocato al risultato positivo della causa che sta patrocinando, la quale non è ancora iniziata, o perlomeno non ancora terminata: i termini *societas futuri emolumenti* e *pars dimidia eius, quod ex ea lite datum erit* si riferiscono chiaramente alla "spartizione" fra più soggetti di un certo valore che non è ancora stato determinato, ma che sarà determinabile soltanto al termine della causa; in questo senso sono significativi l'aggettivo *futurus* e l'espressione *quod ex ea lite datum erit*. Infine, l'ambito processuale dell'accordo è chiaramente confermato dai diversi riferimenti a una *lis* presenti nei brani ulpianici. Ciò che assume un'importanza decisiva ai fini della mia ricerca è, tuttavia, la connotazione negativa che accompagna costantemente queste convenzioni nella prospettiva del giurista severiano, che si rende così testimone della mentalità del III sec. d. C.: accordi di tal guisa venivano considerati illeciti in quanto contrari ai *boni mores*. In particolare in D.50.13.1.12 ... è espressamente considerato un *malus mos*, ossia un costume sconveniente, *litis causa pecuniam promittere*; nonostante dal tenore letterale dell'*incipit* del rescritto sembrerebbe che ogni promessa di denaro in vista di una lite giudiziaria sia da considerarsi un malcostume, di seguito si precisa che questo malcostume si manifesta soltanto qualora tale promessa avvenga *suspensa lite* e abbia come oggetto una *societas futuri emolumenti*. Se, invece, la promessa avviene al termine della causa e ha come oggetto un *honorarium* lecito, ossia non eccedente il limite di 10.000 sesterzi, non si è in presenza di un accordo illecito e tale somma potrà essere pretesa giudizialmente *extra ordinem*. Pertanto, sembrerebbe che il *malus mos* richiamato nella legge imperiale sia riferito esclusivamente all'attuale quotalizio. Anche in D.2.14.53 traspare un sentimento di riprovazione morale verso tale accordo; e ciò è visibile attraverso l'uso dell'espressione *non licet*» (pp. 99-100).

⁹⁵ EMMINGHAUS, *Vom palmarium*, 230-235.

⁹⁶ SIBER, *Schuldverträge*, 127 e n. 76.

⁹⁷ *Contra*, decisamente e con dovizia di argomentazioni e di fonti a supporto, ARNESE, *Usura e 'modus*, 76-80, cui *adde* LOKIN - BRANDSMA - JANSSEN, *Roman-Frisian law*, 232-233.

⁹⁸ *Contra*, con specifico riferimento all'inciso *id quod datum es*, DE MADDALENA, *Litis causa malo more pecuniam promittere*, 86, secondo la quale «il fatto che si dovesse computare, al fine di determinare la *licita quantitas*, sia l'*id quod datum est* sia l'*id quod debetur* presuppone necessariamente che fosse possibile versare e, quindi, promettere una *summa honoraria ante litem*. Detto altrimenti, la risposta imperiale sottintende che era permesso concludere un accordo sugli onorari, anche prima del termine della lite senza, tuttavia, abusare del cliente; in particolare, non era esplicitamente ammesso, in quanto consistente in un *malus mos*, concludere una convenzione che prevedesse la partecipazione del difensore al risultato della lite. Appare quindi strano che, tale essendo il principio vigente in merito agli accordi di onorario, gli imperatori non l'abbiano chiaramente dichiarato ... Anche la formula *sed hoc ita est* non è altrimenti comprensibile se non nel caso in cui la fattispecie descritta in seguito rappresenti l'eccezione a una regola generale secondo la quale i patti e le stipulazioni di onorario erano generalmente ammessi».

sam actam cauta est honoraria summa, peti poterit, etsi nomine palmarii cautum sit: sic tamen, ut licitam quantitatem non excedat'.

E ciò, in primo luogo, perché la domanda iniziale concernente la possibilità, o meno, di *petere honorarium* rimane inevasa, dovendosi perciò immaginare che la risposta di Ulpiano stesse tra *possit* ed *Et quidem*. In secondo luogo, perché, nonostante le parole *cautio* e *promissam*, si dovrebbe pensare esclusivamente ad una promessa informale, giacché il rescritto si riferiva a *pacta*, non potendosi dunque immaginare in alcun modo una *stipulatio pacto subiecta*. E, infine, perché l'avversativa *Sed hoc ita ius est* – o, meglio, stante la probabile natura glossematica del termine *ius* affermata dal Lenel⁹⁹ e fatta propria implicitamente dallo stesso Siber, *Sed hoc ita est* – non poteva fare parte del rescritto, dal momento che essa dipendeva dalla decisione se l'accordo fosse stato preso prima o dopo la sentenza e, però, era già stato assolutamente deciso in anticipo che, secondo il racconto dell'attore, l'accordo fosse stato raggiunto *malo more* prima della sentenza.

Il Pescani¹⁰⁰ ha però rilevato che solo apparentemente Ulpiano risponde al secondo quesito e non al primo, giacché, in realtà,

«la risposta c'è per ambedue i quesiti, ma in posizione chiastica. Infatti prima si risponde al quesito *si quis de lite pactus est* con la frase: *si suspensa lite societatem futuri emolumenti cautio pollicetur*; all'altra domanda: *si cui cautum est honorarium* si risponde colla proposizione: *si ... cauta est honoraria summa* che ripete quasi *ad litteram* l'espressione del quesito (*si cui cautum est honorarium*)».

Tuttavia, il rescritto sarebbe terminato con *profiteris*¹⁰¹, poiché gli imperatori inizialmente si rivolgono al richiedente con il 'tu' (*Litis causa malo more pecuniam tibi promissam ipse quoque profiteris*)¹⁰² e, però, successivamente adoperano delle espressioni che acquistano un tono generico dal quale si può dedurre che la norma esplicitata fosse rivolta astrattamente a tutti (*Sed hoc ita ius est, si suspensa lite societatem futuri emolumenti cautio pollicetur. Si vero post causam actam cau-*

99 LENEL, *Palingenesia*, 1000 e n. 1.

100 PESCANI, *Honorarium*, 17-18.

101 *Contra* DE MADDALENA, *Litis causa malo more pecuniam promittere*, 85.

102 Secondo HONORÉ, *Emperors and Lawyers*, 40-41 e n. 58, con questa affermazione iniziale gli imperatori avrebbero sostanzialmente detto al richiedente 'per tua stessa ammissione ti sei comportato in maniera disonorevole'. Secondo DE MADDALENA, *Litis causa malo more pecuniam promittere*, 85, «dalla particolare espressione impiegata dagli imperatori nel rescritto sembra che il richiedente fosse convinto della contrarietà ai *boni mores* dell'accordo da lui concluso: *ipse quoque profiteris*. La mia ipotesi è che l'avvocato possa aver concluso col proprio cliente al termine della lite (*post causam actam*) una convenzione formale (*cautio*) che prevedeva la promessa di una *summa honoraria* (o di un *palmarium*) e abbia richiesto l'intervento imperiale in merito alla possibilità di esigerne giudizialmente l'adempimento».

ta est honoraria summa)¹⁰³. E, comunque, certo ed aperto è il biasimo dell'autorità imperiale per l'avvocato che aveva pattuito il compenso *malo more*¹⁰⁴.

La Coppola¹⁰⁵, pur condividendo l'idea che Ulpiano avesse risposto ai due interrogativi, ha ritenuto tuttavia che il riscontro al primo quesito fosse stato omissso dai commissari giustinianei¹⁰⁶ ed ha inoltre evidenziato che nella pratica erano assai frequenti i casi nei quali gli avvocati, per conservare il carattere di puro *beneficium* della loro prestazione assicurandosi al tempo stesso il pagamento dell'*honorarium*, facevano ricorso a delle *cautiones* che rappresentavano per il loro fabbisogno un comodo espediente in quanto la somma che il cliente si impegnavo a corrispondere veniva indicata, attraverso un negozio simulato, come ricevuta a titolo di mutuo¹⁰⁷.

Ed era proprio il problema della tutela di queste fattispecie che veniva affrontato e risolto da Ulpiano nel testo in esame, in cui il giurista cercava di rispondere ad un duplice quesito, e cioè se l'avvocato al quale era stato formalmente promesso appunto un *honorarium* o che avesse concluso un *pactum de quota lite* con il suo cliente¹⁰⁸ potesse, nel caso in cui quest'ultimo non avesse mantenuto gli impegni presi con lui, agire avvalendosi della *cognitio extra ordinem* per ottenere il pagamento delle sue spettanze¹⁰⁹.

Pertanto, si può supporre che Ulpiano avesse risolto entrambi gli interrogativi mettendo in luce, a proposito del primo, che in ogni caso l'avvocato non avrebbe potuto ottenere più di una determinata somma, cioè la *licita quantitas* corrispondente a cento aurei¹¹⁰.

103 PESCANI, *Honorarium*, 18.

104 PESCANI, *Honorarium*, 18.

105 COPPOLA, *Cultura e potere*, 200-203, 204 n. 24, 206-208, 208 n. 132 e 281-284.

106 Cfr. DE MADDALENA, *Litis causa malo more pecuniam promittere*, 85.

107 *Contra* MARTINI, *Recensione di G. Coppola, Cultura e potere*, 572, secondo cui in D. 50.13.1.10 (Ulp. 8 *de omn. trib.*) e 50.13.1.12 (Ulp. 8 *de omn. trib.*) si accenna a delle promesse di onorari mediante *cautiones* che non sono necessariamente identificabili con le promesse di restituzione di ciò che i clienti fingevano di avere ricevuto a mutuo dagli avvocati e di cui si discute in alcuni rescritti di Gordiano e Valeriano e Gallieno, tanto più che in D. 50.13.1.12 (Ulp. 8 *de omn. trib.*) si discorre di *cautio* per alludere, fra l'altro, ad una *societas*, cioè ad un patto di quota lite.

108 Su tale *pactum* ed in relazione al testo in esame vd. anche TOMULESCU, *Les advocats*, 294 e n. 14.

109 CHAPPUIS, *De l'interdiction de la multidisciplinarité au pactum de palmario*, 98, adduce il paragrafo in esame come prova evidente del fatto che «le mandataire avait droit à tout le moins à son défraiement, voire à une rémunération». Ma si tratta di un evidente abbaglio, dal momento che D. 50.13.1.12 (Ulp. 8 *de omn. trib.*) si riferisce agli avvocati. Cfr. MURILLO VILLAR, *La gestión gratuita de negocio ajenos*, 414, il quale, in riferimento a D. 50.13.1.10 (Ulp. 8 *de omn. trib.*) e 50.13.1.11 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), afferma che «si aceptamos la evolución del mandato, pudiera ser que a finales de la época clásica lo normal es que el mandato fuese retribuido salvo que se pactase la realización de la gestión encomendada de forma gratuita; serían supuestos relacionados con el ejercicio ordinario de la profesión de algunos mandatarios». Ma vd. pure BRUNDAGE, *The Profits of the Law*, 7-8, secondo cui gli avvocati «could sue to recover fees from clients who failed to pay, either through action *extra ordinem* or an action in mandate; the second of these certainly assumed a contract».

110 In riferimento a tale somma va puntualizzato che, se è vero che con Nerone si assiste a un ritorno all'an-

E, da qui, anche la possibilità di comprendere appieno il significato della prima parte del già esaminato D. 50.13.1.10 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), in cui Ulpiano faceva riferimento fondamentalmente all'ipotesi del cliente che si fosse rifiutato di pagare all'avvocato la somma promessa, in quanto ritenuta eccessiva.

Infatti, quando Ulpiano discorreva in quest'ultimo testo di *honoraria* (*In honorariis advocatorum ita versari iudex debet*), non intendeva certo riferirsi alle elargizioni spontaneamente offerte dal cliente all'avvocato per ricompensarlo dell'attività prestata¹¹¹ e che adesso potevano essere anche pretese legalmente, bensì agli *honoraria* promessi appunto attraverso una *cautio*, che, sul piano formale, si configuravano come restituzione di somme date a mutuo. Perciò, nel caso in cui la somma promessa fosse stata eccessiva, il cliente poteva rivolgersi *extra ordinem* al giudice affinché questi fissasse una somma equa. Così, quando Ulpiano affermava, sempre in D. 50.13.1.10 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), che in questo caso il giudice avrebbe stabilito un compenso che, tenuto conto del *modus litis*, della *facundia advocati* e della *consuetudo fori et iudicii*¹¹², non sarebbe andata oltre i limiti del *licitum honorarium*, egli, in realtà, faceva un chiaro riferimento a quella *licita quantitas* di cui a D. 50.13.1.12 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), che era stata fissata in favore degli avvocati nel caso in cui fossero stati loro ad adire il giudice *extra ordinem*, e cioè anche qui a cento aurei.

Se non vi è quindi motivo di dubitare della genuinità del testo¹¹³, nonostante un più che probabile intervento compilatorio finalizzato ad abbreviare la parte precettiva del rescritto¹¹⁴, si può allora ritenere che la *ratio* di questo provvedimento fosse quella di scoraggiare, in quanto bollate come *malo more*, forme di *societas* tra avvocato e cliente che potessero condizionare l'operato del

tico principio della gratuità del patrocinio giudiziario, è tuttavia incontestabile che l'importo massimo dell'onorario pattuibile, quantificato da Claudio in diecimila sesterzi, resistette fino all'epoca severiana, come è appunto attestato da D. 50.13.1.12 (Ulp. 8 *de omn. trib.*): WIELING, *Advokaten*, 443; LÁZARO GUILLAMÓN, *Aproximación histórico-jurídica al deber de secreto*, 191 n. 14; TRIGGIANO, *L'imperatore Claudio*, 71 e nn. 117-119 (ivi fonti citate); DE MADDALENA, *Grosszügige Unterstützung oder finanzielle Ausnutzung des Klienten?*, 87-90. BRUNDAGE, *E pluribus unum*, 26 n. 16, precisa che «the notion of establishing maximum fee levels had Roman origins».

111 Così, invece, DE ROBERTIS, *I rapporti di lavoro*, 192 e n. 1.

112 Elementi, tutti questi, che possono essere visti come «the beginning of the ethical principle of the fair and accurate handling of the client's case»: ŚWIĘCICKA - MARZEC, *From Roman oratores to modern advocates*, 944.

113 Così anche DE MADDALENA, *Litis causa malo more pecuniam promittere*, 84. ROSSI, *Observaciones sobre la figura del abogado*, 287 n. 55, ha ritenuto «inverosímil entender que el texto ulpiano no ha reconocido para los abogados el derecho a los honorarios y la facultad de exigirlos judicialmente. Sin duda ha sido modificada la cantidad máxima oficial de los honorarios». E, nel medesimo senso, VISKY, *Geistige Arbeit*, 63, secondo cui è improbabile che «die ursprüngliche Ulpian-Entscheidung den Anspruch des Anwaltes auf ein das zulässige. Maß nicht überschreitendes Honorar und seine Klagbarkeit nicht anerkannt hätte. In dieser Hinsicht dürfte man bei der Kodifikation wohl nur hinsichtlich der Beträgsmäßigkeit und des Höchstmaßes am Text Veränderungen vorgenommen haben».

114 DIMOPOULOU, *La rémunération de l'assistance en justice*, 412 n. 227; PROCCHI, *Piraticus mos*, 268; GIUMETTI, *Per advocatum defenditur*, 184 n. 20.

patrocinatore nell'espletamento del suo mandato¹¹⁵. E, invero, le differenze tra le due fattispecie prospettate da Ulpiano

«appaiono ben chiare: in una, infatti, si configura una sorta di *societas*[s] *futuri emolumenti* tra difensore in giudizio e patrocinato; nell'altra si qualifica in termini di *honoraria summa* il compenso che l'*advocatus* poteva lecitamente esigere, purché non venisse superato il *modus* di diecimila sesterzi. Il tenore del rescritto si spiega probabilmente per il problema che doveva presentarsi, non di rado, circa l'efficacia di stipulazioni in forza delle quali l'*advocatus* assumeva la condizione di cointeressato nella causa che avrebbe trattato, ovvero, addirittura, di unico interessato all'esito del giudizio»¹¹⁶.

Pertanto, le *pactiones* alle quali allude Ulpiano dovettero costituire una prassi ampiamente diffusa¹¹⁷, che andava stigmatizzata¹¹⁸, come in effetti avvenne ad opera del rescritto riferito nel testo in esame, non solo per evitare che l'avvocato, tramite appunto queste particolari stipulazioni, divenisse un «socio (più o meno occulto) nella causa oggetto del giudizio»¹¹⁹, ma anche, in stretta correlazione a ciò, per disciplinare un importante aspetto della deontologia forense romana¹²⁰, cioè quello del corretto rapporto tra cliente ed avvocato¹²¹.

Anche se va detto che

«gli onorari forensi durante il regno dei Severi erano completamente integrati nella prassi giudiziaria e sia la promessa sia il versamento di anticipi sull'onorario erano considerati ormai una pratica accettabile, nonostante fossero stati considerati du-

115 In proposito, TALAMANCA, *Società*, 822 n. 90, precisa che, in D. 17.2.57 (Ulp. 30 *ad Sab.*: *Nec prae-mittendum esse Pomponius ait ita demum hoc esse verum, si honestae et licitae rei societas coita sit: ceterum si maleficii societas coita sit, constat nullam esse societatem. Generaliter enim traditur rerum inonestarum nullam esse societatem*), Ulpiano distingue la 'nullità' del contratto di società che abbia oggetto illecito «dagli acquisti illeciti nel contesto di una società lecita», e ricorda altri esempi in cui le fonti impiegano il termine *societas* per indicare 'patti' o 'accordi' illeciti, quali il patto di quota lite, qualificato, «forse atecnicamente», *societas futuri emolumenti* appunto da D. 50.13.1.12 (Ulp. *de omn. trib.*), o il patto di illecita cooperazione (*obligationem pactionem fecerunt, societatem inierunt*) nel processo, punita con la *poena falsi* secondo D. 48.10.20 (Herm. 6 *iur. epit.*: *Falsi poena coercentur et qui ad litem instruendam advocazione testibus pecuniam acceperunt, obligationem pactionem fecerunt, societatem inierunt, ut aliquid eorum fieret curaverunt*). Sul punto vd. ora GARBARINO, *Brevi note su 'societas criminis'*, 11 n. 29.

116 GIUMETTI, *Per advocatum defenditur*, 184.

117 Che, secondo DE ROBERTIS, *I rapporti di lavoro*, 184 e n. 6, avrebbe risentito dell'influenza greca, la quale, proprio in riferimento all'uso di pattuire anticipatamente il compenso per le prestazioni degli avvocati, sarebbe stata contraria a tutto l'indirizzo e le tradizioni sociali del mondo romano-italico.

118 Secondo VAN BOOM, *Insuring vs. investing in litigation*, 18, «the Romans were not keen on contracts for the transfer of litigation risk, especially not when lawyers as a result gained more than a modest fee».

119 MAROTTA, *Una nota sui causarum concinnatores*, 98.

120 Della quale un altro importante profilo è sicuramente costituito dal c.d. 'dovere di verità', sul quale vd., in chiave storico-comparata, ARCARIA, *Iudicis est semper in causis verum sequi, passim*.

121 In questo senso, il paragrafo in esame è addotto da RADIN, *The Ancient Grudge*, 744 n. 27, come prova dell'«age-old resentment against having to pay anything to obtain justice».

rante la Repubblica e agli inizi del Principato una condotta tanto diffusa quanto deprecabile poiché spesso rappresentavano una sorta di “estorsione” nei confronti del cliente. Attraverso i propri *rescripta* gli imperatori intervenivano per regolare singoli aspetti di questa nuova situazione e specificamente le condizioni di liceità di accordi che prevedevano propriamente la promessa o il versamento anticipato di onorari. Lo stesso Ulpiano nel brano in esame ci riporta il contenuto ... di un *rescriptum* imperiale in materia di *pacta* aventi a oggetto una *pecuniae promissio* e conclusi *litis causa*, dunque una promessa di denaro in vista di una causa giudiziaria ... il principio che ne deriva è di una generale tollerabilità dei patti sugli onorari in età severiana, a eccezione di pattuizioni immorali, tra le quali per l'appunto sembrerebbe figurare la promessa all'avvocato di una parte del ricavato della lite a titolo di onorario»¹²².

6. Infine, in D. 50.13.1.13 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), Ulpiano, concludendo l'esame degli aspetti retributivi della professione forense condotto in D. 50.13.1.9-12 (Ulp. 8 *de omn. trib.*) anche alla luce delle disposizioni contenute in alcuni provvedimenti imperiali, ricorda una non meglio specificata costituzione di Settimio Severo prevedente il divieto di chiedere la restituzione della *merces*¹²³ agli eredi dell'avvocato dopo la sua morte (*Divus ... repeti*)¹²⁴, poiché non era dipeso da lui il non avere trattato la causa (*quia ... ageret*).

Dalla fattispecie oggetto dell'attenzione del giurista e, prima ancora, dell'autorità imperiale, che aveva concesso agli eredi dell'avvocato di trattenere quanto a quest'ultimo era stato già versato dal cliente dal momento che il non avere potuto portare a termine la trattazione della causa era dipeso esclusivamente da un motivo a lui non imputabile quale appunto la sua morte¹²⁵, deve dedursi, *a contrario*, che qualora la mancata prestazione si fosse verificata per volontà dell'avvocato e, quindi, non per un'impossibilità oggettiva, la soluzione sarebbe stata opposta¹²⁶, potendo così il cliente chiedere la restituzione del compenso. Ciò che sarebbe stato possibile «nur im Wege der *extraordinaria cognitio*»¹²⁷,

122 DE MADDALENA, *Litis causa malo more pecuniam promittere*, 76.

123 Sulla quale vd. i rilievi di carattere terminologico di MOLNÁR, *Verantwortung und Gefahrtragung*, 646 e, più recentemente, di DE MADDALENA, *Litis causa malo more pecuniam promittere*, 67-68.

124 Sul verbo *repeti*, che ricorre in questa frase, interpretata da TOMULESCU, *Les advocats*, 294 e n. 13, nel senso che gli avvocati si facevano pagare prima di prestare la loro attività, vd. MÜLLER-EISELT, *Divus Pius constituit*, 106 e n. 56 e PEDONE, *Per argentarium solvere*, 161 e n. 150.

125 In proposito, DE ROBERTIS, *I rapporti di lavoro*, 102, sottolinea che Ulpiano equiparava «la morte dell'assuntore a motivo di impossibilità sopravvenuta che agiva come causa di estinzione del contratto», potendosi così ritenere che, in linea generale, «nel diritto classico la successione a causa di morte non agiva come modo generale di trasmissione degli obblighi di lavoro».

126 Così, giustamente, anche COPPOLA, *Cultura e potere*, 196 (con ampia citazione di letteratura sul testo nella nota 109); AGUDO RUIZ, *Abogacía y abogados*, 187-188; AGUDO RUIZ, *Las costas en el proceso civil*, 132; TOBÍO FERNÁNDEZ, *Operae liberales*, 420.

127 RÖHLE, *Der liber singularis regularum des Paulus*, 221. Così, più recentemente, anche MÖLLER, *Freiheit und Schutz im Arbeitsrecht*, 66.

all'interno della quale l'onere della prova circa la sussistenza di una causa imputabile all'avvocato veniva posto a carico del patrocinato¹²⁸.

Ed il principio enunciato da Settimio Severo e citato da Ulpiano¹²⁹, che fa riferimento alla *merces* nel senso tecnico di retribuzione anticipata all'avvocato (come spesso avveniva nella pratica)¹³⁰ che aveva locato la sua opera e che non aveva fatto in tempo ad eseguire la prestazione a causa della sua morte¹³¹, non riguardava un caso sporadico, giacché dal più sopra¹³² già ricordato D. 19.2.38.1 (Paul. *l. sing. reg.*)¹³³ e da C. 4.6.11¹³⁴ apprendiamo che esso veniva applicato in tutte quelle ipotesi in cui gli avvocati non avessero potuto difendere i loro clienti a causa di qualche impedimento non riconducibile alla loro volontà¹³⁵.

128 GIUMETTI, *Per advocatum defenditur*, 191.

129 Sul quale vd. anche KASER, *Periculum locatoris*, 196-198; CERVENCA, *In tema di tutela del prestatore d'opera*, 5-6; PESCANI, *Honorarium*, 16; MICHEL, *Gratuité*, 219; VISKY, *Retribuzioni per il lavoro giuridico*, 20; VISKY, *Geistige Arbeit*, 63; RÖHLE, *Der liber singularis regularum des Paulus*, 221 e n. 21; ROSSI, *Observaciones sobre la figura del abogado*, 287-288 e n. 57; MÉHESZ, *Advocatus Romanus*, 178 e n. 103; MOLNÁR, *Gefahrtragung*, 32-33; MÖLLER, *Freiheit und Schutz im Arbeitsrecht*, 66-67; DIMOPOULOU, *La rémunération de l'assistance en justice*, 376, 395 e 400-403; CORIAT, *Les constitutions des Sévères*, 356-357; GIUMETTI, *Per advocatum defenditur*, 190-191; DI MARIA, *La responsabilità dell'erede*, 117 n. 75.

130 Sul punto vd. anche ŠARAC, *Artes liberales*, 508 e n. 146.

131 Così, giustamente, KASER, *Periculum locatoris*, 197; PESCANI, *Honorarium*, 16; MICHEL, *Gratuité*, 219; RÖHLE, *Das Problem der Gefahrtragung*, 201; MOLNÁR, *Gefahrtragung*, 31-32; MÖLLER, *Freiheit und Schutz im Arbeitsrecht*, 66, secondo cui «für das Gefahrtragungsproblem ist Severus' Entscheidung insofern relevant, als hier das die Leistungserbringung hindernde Ereignis in der Person und damit auch in der Sphäre des *advocatus-locator* auftritt und dennoch zu seinen Gunsten als 'non per eum stetit' eingeordnet wird»; METRO, *Locatio operarum*, 52-53, secondo cui la *constitutio* di Settimio Severo avrebbe disciplinato un caso di rischio contrattuale – in questo senso vd. anche TALAMANCA, *Recensione di C. Möller, Freiheit und Schutz im Arbeitsrecht*, 641-642, il quale ritiene però che, quantunque il testo, se non il giurista, discorra di *merces*, si tratterebbe di un *honorarium*, opinione, questa, già espressa da CERVENCA, *In tema di tutela del prestatore d'opera*, 7 e fatta propria poi da WACKE, *Bonam sive malam causam habere*, 271-272 n. 29 – nell'ottica dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, non imputabile al debitore; COPPOLA, *Cultura e potere*, 197 n. 111 e 249-250; WACKE, *Die Anerkennung der Medizin*, 406 e n. 110; CORIAT, *Les constitutions des Sévères*, 357, il quale puntualizza che la costituzione di Settimio Severo «écarte la sanction, qui serait la *condictio causa data non secuta*, puisque la non exécution par l'avocat de son obligation n'est pas due à sa faute». Ma vd. pure, in precedenza, DE ROBERTIS, *I rapporti di lavoro*, 191 n. 3, il quale aveva precisato che, nella fattispecie decisa da Settimio Severo, «evidentemente non si doveva essere trattato di semplici donativi, ma di prestazione per i servizi da rendere, epperò ne discendeva in caso di inadempimento la liceità della ripetizione, esclusa nel caso particolare per la impossibilità inimputabile al professionista».

132 Paragrafo primo.

133 *Advocati quoque, si per eos non steterit, quo minus causam agent, honoraria reddere non debent*. Come ha convincentemente dimostrato COPPOLA, *Cultura e potere*, 249-251, questo testo non si riferiva all'*honorarium*, bensì, al pari di D. 50.13.1.13 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), alla *merces*, ciò che si desume chiaramente anche dalla frase paolina *honoraria reddere non debent* che richiama il *prohibuit mercedem repeti* ulpiano. *Contra*, decisamente, CERVENCA, *In tema di tutela del prestatore d'opera*, 7. Cfr. GANDOLFI, *Advocati [...] honoraria reddere non debent*, 1-6.

134 Imp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. *Stratonicae: Advocationis causa datam pecuniam, si per eos qui acceperant, quominus susceptam fidem impleant, stetisse probetur, restituentam esse convenit* (a. 294).

135 Secondo PROVERA, *Sul problema del rischio contrattuale*, 718, la *ratio* della decisione di Settimio Severo sarebbe «identica a quella enunciata in D. 19.2.38.1 (Paul *l.s. reg.*); l'imperatore Severo perciò, non avrebbe fatto altro che estendere la soluzione che si legge in quel passo al caso di morte dell'avvocato. Ed anche per questo caso

Anche se nulla di sicuro può dirsi in ordine al fatto che il provvedimento di Settimio Severo fosse un *rescriptum*¹³⁶ od un *decretum*¹³⁷, che fosse stato emanato su richiesta degli eredi dell'avvocato o del cliente¹³⁸ e che

«avesse carattere innovativo, nel senso che per la prima volta avesse statuito l'irrepetibilità del compenso per il caso di morte dell'avvocato. Di certo sappiamo soltanto che detta costituzione, essendo opera del solo Settimio Severo ('*Divus Severus...*') è, sia pure di poco, anteriore al rescritto di D. 19, 2, 19, 9 sull'*exceptor*, che è emesso congiuntamente da Settimio Severo e Caracalla ('*imperator Antoninus cum divo Severo rescripsit...*'). Dunque, la tutela dell'avvocato sembra storicamente precedere quella attuata a favore dell'*exceptor*»¹³⁹.

siamo propensi a ritenere che il cliente, non solo non potesse ripetere gli onorari già pagati anticipatamente, ma che fosse anche tenuto a corrisponderli, dal momento che la mancata prestazione dell'opera non era imputabile all'avvocato. Ma se anche si volesse pensare che, nell'ipotesi considerata, determinando la morte del *locator* l'estinzione del rapporto di lavoro (e si sarebbe perciò al di là della sfera del rischio), fosse soltanto esclusa la ripetizione degli onorari già corrisposti in anticipo, si tratterebbe pur sempre di un'applicazione analogica, sia pure limitata, della massima '*casum sentit creditor*': se effettivamente il rischio contrattuale avesse dovuto essere sopportato dal *locator*, la soluzione che si legge in D. 50.13.1.13 (Ulp. 8 *omn. trib.*) resterebbe assolutamente inesplicabile». Nel medesimo senso vd. anche, più recentemente, SPOSITO, *Il rapporto tra avvocato e cliente*, 6 e FIORI, *Bona fides*, 153-154 e n. 71, il quale puntualizza che, se la mancata fruizione della prestazione da parte del cliente non è dipesa dall'*advocatus*, questi ha comunque il diritto ad ottenere il compenso.

136 Come ritiene AGUDO RUIZ, *Las costas en el proceso civil*, 132, il quale, inoltre, ne attribuisce immotivatamente la paternità anche a Caracalla.

137 Di questo parere è stato in un primo momento, sulla scorta del verbo *prohibuit* che ricorre nel testo, CORIAT, *Le prince législateur*, 96 e n. 89, 298-299 e n. 42 e 304 e n. 53, il quale però ha successivamente mutato opinione ritenendo (CORIAT, *Les constitutions des Sévères*, 25) che questo termine «ne permet de déterminer s'il s'agit d'un décret ou d'un rescrit».

138 PESCANI, *Honorarium*, 16.

139 CERVENCA, *In tema di tutela del prestatore d'opera*, 6 n. 14.

Bibliografia

- AGUDO RUIZ A., *Abogacía y abogados. Un estudio histórico-jurídico*, Logroño-Zaragoza 1997.
- AGUDO RUIZ A., *Las costas en el proceso civil romano*, Madrid 2013.
- ALONSO J. L., *The status of peregrine law in Roman Egypt: 'Customary law' and legal pluralism in the Roman Empire*, JJP 43 (2013) 351-404.
- APPLETON C., *Histoire de la compensation en droit romain*, Paris 1895.
- ARCARIA F., *Iudicis est semper in causis verum sequi, patroni non numquam veri simile, etiam si minus sit verum, defendere. Il 'dovere di verità' tra la deontologia forense italiana e l'esperienza giuridica romana*, Napoli 2020.
- ARCARIA F., *Praetor vel praeses. I libri de omnibus tribunalibus di Ulpiano*, Napoli 2022.
- ARNESE A., *Usura e modus. Il problema del sovraindebitamento dal mondo antico all'attualità*, Bari 2013.
- BARCIA LAGO M., *Notas sobre la Abogacía en el Mundo Romano*, Rivista Jurídica da FA7 (Law Review) 7.1 (2010) 457-487.
- BELOW K.-H., *Der Artz im römischen Recht*, München 1953.
- BERNARD A., *La rémunération des professions libérales en droit romain classique*, Paris 1935.
- BETANCOURT F., *Sobre una pretendida actio arbitaria contra el usufructuario*, AHDE 43 (1973) 353-384.
- BIANCHI RIVA R., *L'avvocato non difenda cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna. Parte prima. Il medioevo*, Milano 2012.
- BIONDI B., *La compensazione nel diritto romano*, AUPA 12 (1929) 161-476.
- BRUNDAGE J. A., *The Profits of the Law: Legal Fees of University-Trained Advocates*, The American Journal of Legal History 32.1 (1988) 1-15.
- BRUNDAGE J. A., *The Medieval Origins of the Legal Professions. Canonists, Civilians, and Courts*, Chicago-London 2008.
- BRUNDAGE J. A., *Doctoribus bona dona danda sunt: Actions to Recover Unpaid Legal Fees*, in *Creation of the Ius Commune. From Casus to Regula*, edited by J.W. Cairns, P. J. du Plessis, Edinburgh 2010, 277-293.
- BRUNDAGE J. A., *E pluribus unum: Custom, the Professionalization of Medieval Law, and Regional Variations in Marriage Formation*, in *Regional Variations in Matrimonial Law and Custom in Europa, 1150-1600*, edited by M. Korpiola, Leiden 2011, 21-42.
- BURDESE A., *Sull'origine dell'advocatus fisci*, in *Studi in memoria di Enrico Guicciardi*,

- Padova 1975, 81-102.
- BÜRGE A., *Salarium und ähnliche Leistungsentgelte beim mandatum*, in *Mandatum und Verwandtes. Beiträge zum römischen und modernen Recht*, herausgegeben von D. Nörr, S. Nishimura, Berlin-Heidelberg 1993, 319-338.
- CARRO V., *Dalla pollicitatio all'art. 1987 c.c.: l'attualità del problema della formazione unilaterale del rapporto obbligatorio*, in *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, a cura di C. Cascione, C. Masi Doria, II, Napoli 2007, 791-816.
- CERVENCA G., *In tema di tutela del prestatore d'opera nel diritto romano classico*, Bollettino della Scuola di Perfezionamento e Specializzazione in Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale dell'Università di Trieste 7 (1961) 4-7.
- CHAPPUIS B., *De l'interdiction de la multidisciplinarité au pactum de palmario en passant par l'instigation à un acte illicite: la jurisprudence récente sur la profession d'avocat*, in *La pratique contractuelle. 6. Symposium en droit des contrats*, édité par P. Pichonnaz, F. Werro, Genève-Zurich-Bâle 2018, 91-126.
- CONRAT (COHN) - H. U. KANTOROWICZ, *Über die Consultatio. Kritisches Referat über eine unvollendet hinterlassene Arbeit*, ZSS 34 (1913) 13-45.
- COPPOLA G., *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Milano 1994.
- CORBO C., *La figura dell'advocatus nella cultura giuridica romana*, Rivista della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze 5 (2005) 22-38.
- CORIAT J.-P., *Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du Principat*, Roma 1997.
- CORIAT J.-P., *Les constitutions des Sévères. Règne de Septime Sévère*, I, Roma 2014.
- CURCHIN L. A., *The Lex Cincia and Lawyers' Fees under the Republic*, in *Echos du monde classique. Classical views* 27.1 (1983) 38-45.
- DE MADDALENA L., *Litis causa malo more pecuniam promittere. Sulla contrarietà ai boni mores del "patto di quota lite"*, Zürich-St. Gallen 2015.
- DE MADDALENA L., *Grosszügige Unterstützung oder finanzielle Ausnutzung des Klienten? Der advocatus als Beistand der Prozesspartei*, in *Der Bildungswert des römischen Zivilprozesses für die heutigen Juristen*, herausgegeben von I. Fargnoli, U. Fasel, Bern 2020, 83-99.
- DE ROBERTIS F. M., *I rapporti di lavoro nel diritto romano*, Milano 1946.
- DI MARIA S., *La responsabilità dell'erede nel diritto romano dei contratti*, I, Torino 2020.
- DIMOPOULOU A. A., *La rémunération de l'assistance en justice. Étude sur la relation avocat-plaideur à Rome*, Athens-Komotini 1999.
- EBRARD F., *Beamtenpflicht und Sorgfaltspflicht im Ausdruck dare operam*, ZSS 46 (1926) 144-168.

- EISELE F., *Besprechung von C. Appleton, Histoire de la compensation en droit romain (Paris 1895)*, ZSS 17 (1896) 348-354.
- EMMINGHAUS B., *Vom palmarium*, Archiv für practische Rechtswissenschaft aus dem Gebiete des Civilrechts, des Civilprozesses und des Criminalrechts mit namentlicher Rücksicht auf Gerichtsaussprüche und Gesetzgebung 2 (1865) 227-252.
- ERDMANN W., *Freie Berufe und Arbeitsverträge in Rom*, ZSS 66 (1948) 567-571.
- FIORI R., *Bona fides. Formazione, esecuzione e interpretazione del contratto nella tradizione civilistica (Parte seconda)*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, 4, a cura di R. Fiori, Napoli 2011, 97-242.
- FREZZA P., *Giurisprudenza e prassi notarile nelle carte italiane dell'alto medioevo e negli scritti di giuristi romani*, SDHI 42 (1976) 197-245.
- FRIES B., *Forum in der Rechtssprache*, München 1963.
- GANDOLFI G., *Advocati [...] honoraria reddere non debent (Paolo in Dig. 19.2.38.1)*, Calendario del Cenacolo Avvocati Valpadana 4 (1967) 1-6.
- GARBARINO P., *Brevi note su societas criminis*, Diritto@Storia 11 (2013) 1-13.
- GARCÍA FUEYO B., *Consideraciones sobre la merces, in pecunia numerata, en la locatio-conductio operarum: Del Derecho Romano al contrato de trabajo*, Madrid 2018.
- GARCÍA GARRIDO M. J., *Recensione di G. Coppola, Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano (Milano 1994)*, IVRA 45 (1994) 127-137.
- GIRARD P. F., *Les leges Iuliae iudiciorum publicorum et privatorum*, ZSS 34 (1913) 295-372.
- GIUMETTI F., *I senatusconsulta di età giulio-claudia in materia di remunerazione forense*, in *Civitas et civilitas. Studi in onore di Francesco Guizzi*, a cura di A. Palma, I, Torino 2013, 433-450.
- GIUMETTI F., *Per advocatum defenditur. Profili ricostruttivi dello status dell'avvocatura in Roma antica*, Napoli 2017.
- HELD H.-R., *Procuratoris revocatio u pravu Tripartita*, Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu 68.5-6 (2018) 825-852.
- HELLEBRAND W., *Besprechung von A. Bernard, La rémunération des professions libérales en droit romain classique (Paris 1935)*, ZSS 57 (1937) 481-484.
- HONORÉ T., *Emperors and Lawyers*, Oxford 1998².
- HONORÉ T., *Ulpian. Pioneer of Human Rights*, Oxford 2002².
- HUMFRESS C., *Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity*, Oxford 2007.
- ISOTTON R., *Per fas et nefas. Short historical notes on the pactum de quota litis*, Italian Review of Legal History 2.5 (2017) 1-16.
- JONAITIS M. - ŽALĖNIENĖ I., *The Concept of Bar and Fundamental Principles of an*

- Advocate's Activity in Roman Law*, Jurisprudencija 117.3 (2009) 299-312.
- KASER M., *Die Geschichte der Patronatsgewalt über Freigelassene*, ZSS 58 (1938) 88-135.
- KASER M., *Mores maiorum und Gewohnheitsrecht*, ZSS 59 (1939) 52-101.
- KASER M., *Rechtswidrigkeit und Sittenwidrigkeit im klassischen römischen Recht*, ZSS 60 (1940) 95-150.
- KASER M., *Periculum locatoris*, ZSS 74 (1957) 155-200.
- KASER M. - HACKL K., *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1996².
- KLAMI H. T., *Mandatum and Labour in Roman Law*, ZSS 106 (1989) 575-586.
- KÜBLER B., *Besprechung von C. Ferrini, Studi sulle fonti delle 'Istituzioni' di Giustiniano*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano* 13.2 (1900), ZSS 23 (1902) 508-526.
- LÁZARO GUILLAMÓN M. D. C., *Aproximación histórico-jurídica al deber de secreto de los abogados en el ejercicio de su profesión*, Revista Internacional de Derecho Romano 6 (2011) 182-195.
- LEHNE-GSTREINTHALER C., *Zu den klassischen Ursprüngen des Verjährungsrechts*, ZSS 137 (2020) 136-172.
- LENEL O., *Palingenesia iuris civilis*, II, Lipsiae 1889.
- LEPORE P., *Rei publicae polliceri. Un'indagine giuridico-epigrafica*, I, Milano 2005.
- LEPORE P., *Saggi sulla promessa unilaterale nel diritto romano*, Milano 2019.
- LEVENTE T., *Land Surveying and Law in Ancient Rome*, Debrecen 2015.
- LIEBS D., *Juristen als Sekretäre der römischen Kaisers*, ZSS 100 (1983) 485-509.
- LOKIN J. H. A. - BRANDSMA F. - JANSSEN C., *Roman-Frisian law of the 17th and 18th Century*, Berlin 2003.
- LÓPEZ-RENDO RODRÍGUEZ C., *La importancia del derecho romano en la formación del abogado*, in *La prueba y medios de prueba: de Roma al derecho moderno*. Actas del VI Congreso Iberoamericano y III Congreso Internacional de Derecho Romano. Madrid, 3-5 de febrero del 2000. Facultad de CC. Jurídicas y Sociales. Campus de Vicálvaro, Madrid 2000, 413-464.
- LUZZATTO G. I., *In tema di processo provinciale e autonomia cittadina*, RIDA 11 (1964) 355-362.
- LUZZATTO G. I., *Processo provinciale e autonomie cittadine (A proposito di CIG I, 1732 = IG IX, 1, 61)*, JJP 15 (1965) 49-64.
- LUZZATTO G. I., *In tema di origine nel processo extra ordinem (Lineamenti critici e ricostruttivi)*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, II, Milano 1971, 665-757.
- MAROTTA V., *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano 1988.
- MAROTTA V., *Una nota sui causarum concinnatores nel de officio proconsulis ulpiano*,

- RSA 36 (2006) 87-114.
- MARTINI R., *Recensione di G. Coppola, Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano (Milano 1994)*, SDHI 63 (1997) 567-572.
- MASIELLO T., *Libertà e vantaggio patrimoniale in un rescritto di Marco Aurelio*, LABEO 21 (1975) 10-22.
- MÉHÉSZ K. Z., *Advocatus Romanus*, Buenos Aires 1971.
- MEIER S., *Policing Contracts in the Course of Time*, in *Legal Theory and Interpretation in a Dynamic Society*, editors A. Bruns, Y. Bu, S. Meier, H. Merkt, M. Pawlik, E. Takahashi, S. Vöneky, J. von Hein, Baden-Baden 2021, 377-388.
- MEINHART M., *Datenverarbeitung im Dienste der Digesten*, in *Festschrift für Max Kaser zum 70. Geburtstag*, herausgegeben von D. Medicus, H. Hermann Seiler, München 1976, 743-761.
- METRO A., *Locatio operarum e rischio contrattuale*, Panorami 5 (1993) 47-59.
- MICHEL J., *Gratuité en droit romain*, Bruxelles 1962.
- MÖLLER C., *Freiheit und Schutz im Arbeitsrecht. Das Fortwirken des römischen Rechts in der Rechtsprechung des Reichsgerichts*, Göttingen 1990.
- MOLNÁR I., *Gefahrtragung beim römischen Dienst- und Werkvertrag*, LABEO 21 (1975) 23-44.
- MOLNÁR I., *Verantwortung und Gefahrtragung bei der locatio conductio zur Zeit des Prinzipats*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, herausgegeben von H. Temporini, W. Haase, II.14, Berlin-New York 1982, 583-680.
- MOMMSEN T., *Iudicium legitimum*, ZSS 12 (1892) 267-284.
- MÜLLER-EISELT K. P., *Divus Pius constituit. Kaiserliches Erbrecht*, Berlin 1982.
- MURILLO VILLAR A., *La gestión gratuita de negocio ajenos: una originalidad romana*, in *Fundamentos romanísticos del Derecho contemporáneo. VII. Derecho de contratos*, coordinadores R. P. Rodríguez-Montero, A. I. Clemente Fernández, Madrid 2021, 411-426.
- NÖRR D., *Iurisperitus sacerdos*, in *Xenion. Festschrift für Panagiotēs Johannes Zepos anlässlich seines 65. Geburtstages am 1. Dezember 1973*, herausgegeben von E. von Caemmerer, J. H. Kaiser, G. Kegel, W. Müller-Freienfels, H. J. Wolff, Athen-Freiburg im Breslau-Köln 1973, 555-572.
- ORESTANO R., *Augusto e la cognitio extra ordinem*, Studi Economico-Giuridici dell'Università di Cagliari 26 (1938) 153-191.
- ORESTANO R., *Appunti sulla cognitio extra ordinem. Corso di Diritto Romano. Anno Accademico 1950-1951 [1951]*, in R. ORESTANO, *Scritti*, II, Napoli 1998, 1031-1070.
- ORESTANO R., *La cognitio extra ordinem: una chimera*, SDHI 46 (1980) 236-247.

- PARTSCH J., *Studien zur Negotiorum Gestio*, I, Heidelberg 1913.
- PEDONE M., *Per argentarium solvere. Ricerche sul receptum argentarii*, Torino 2020.
- PEPPE L., *Nota in materia di deontologia professionale e onorari nella pratica giuridica romana: giuristi, oratori, avvocati*, ZSS 138 (2021) 180-218.
- PERNICE A., *Volksrechtliches und amtsrechtliches Verfahren in der römischen Kaiserzeit, in Festgabe für Georg Beseler zum 6. Januar 1885*, Berlin 1885, 51-78.
- PERNICE A., *Parerga. X. Nachtrag über Gewohnheitsrecht und ungeschriebenes Recht*, ZSS 22 (1901) 59-95.
- PESCANI P., *Honorarium*, Bollettino della Scuola di Perfezionamento e Specializzazione in Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale dell'Università di Trieste 7 (1961) 12-19.
- PROCCHI F., *Piraticus mos: alle origini del c.d. "Divieto di patto di quota lite" nella tradizione giuridica italiana*, in *Diritto@Formazione* 7.2 (2007) 263-273.
- PROVERA G., *Sul problema del rischio contrattuale nel diritto romano*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, III, Milano 1962, 693-724.
- PULIATTI S., *Callistratus. Opera*, Roma-Bristol 2020.
- RADIN M., *The Ancient Grudge: A Study in the Public Relations of the Legal Profession*, *Virginia Law Review* 32.4 (1946) 734-752.
- REZZONICO R., *Il procedimento di compensazione nel diritto romano classico*, Basel 1958.
- ROBLES REYES J. R., *El arrendamiento de servicios de profesionales liberales: especial referencia a profesores de Derecho Civil y abogados*, in *Fundamentos romanísticos del Derecho contemporáneo. VII. Derecho de contratos*, coordinadores R. P. Rodríguez-Montero, A. I. Clemente Fernández, Madrid 2021, 797-801.
- RODRÍGUEZ ENNES L., *Reflexiones en torno al origen de los honorarios de los advocati*, SDHI 60 (1994) 361-365.
- RODRÍGUEZ ENNES L., *Sobre la inicial gratuidad de la defensa ejercida por oratores y advocati en el proceso romano*, in *L'assistance dans la résolution des conflits. Première partie. L'Antiquité*, Bruxelles 1996, 95-99.
- RODRÍGUEZ MONTERO R. P., *La carta de Seya: problemática jurídica de una epístola peculiar*, RIDA 46 (1999) 465-498.
- RÖHLE R., *Der liber singularis regularum des Paulus*, LABEO 12 (1966) 218-226.
- RÖHLE R., *Das Problem der Gefahrtragung im Bereich des römischen Dienst- und Werkvertrages*, SDHI 34 (1968) 183-222.
- ROSSI R., *Observaciones sobre la figura del abogado en derecho romano*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, III, Torino 1970, 267-303.
- RUNDEL T., *Mandatum zwischen utilitas und amicitia. Perspektiven zur Mandatarhaftung im klassischen römischen Recht*, Münster 2005.

- SANTALUCIA B., *I libri opinionum di Ulpiano*, I, Milano 1971.
- SANTALUCIA B., *I libri opinionum di Ulpiano*, II, Milano 1971.
- SANTUCCI G., *In tema di lex Anastasiana (a proposito di un recente studio)*, SDHI 58 (1992) 326-346.
- ŠARAC M., *Artes liberales*, Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci 31.1 (2010) 481-521.
- SCARLATA FAZIO M., *Principii vecchi e nuovi di Diritto privato nell'attività giurisdizionale dei Divi Fratres*, Catania 1939.
- SCHIEHMANN G., *Wissenschaft als Beruf nach legistischen Quellen – D. 50, 13, 1 in Mittelalter*, in *Festschrift für Hermann Lange zum 70. Geburtstag am 24. Januar 1992*, herausgegeben von D. Medicus, H. J. Mertens, K. W. Nörr, W. Zöllner, Stuttgart-Berlin-Köln 1992, 205-221.
- SCHILLER A. A., *Custom in Classical Roman Law*, in *Folk Law. Essays in the Theory and Practice of Lex Non Scripta*, I, edited by A. Dundes Renteln, A. Dundes, Madison 1994, 33-47.
- SCHMIEDEL B., *Consuetudo im klassischen und nachklassischen römischen Recht*, Graz-Köln 1966.
- SCIORTINO S., *Denegare actionem, decretum e intercessio*, AUPA 55 (2012) 659-703.
- SCIORTINO S., *Il mos e la consuetudo nel De moribus di M. T. Varrone. (In margine a Macr. Sat. 3.8.8-12 e Serv. ad Aen. 7.601)*, IAH 8 (2016) 191-208.
- SIBER H., *Schuldverträge über sittenwidrige Leistungen*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno d'insegnamento*, a cura di E. Albertario, P. Ciapessoni, P. De Francisci, IV, Milano 1930, 103-128.
- SIBER H., *Operae liberales*, Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und heutigen Privatrechts 88 (1939-1940) 161-198.
- SITEK B., *Crimen praevaricationis. Remarks about barristers' moral qualifications on the background of the corruptible figure of the barrister in the ancient Rome*, Diritto@Storia 8 (2009) 1-18.
- SMYSHLIAEV A. L., *La nourrice au tribunal du gouverneur romain*, CCG 13 (2002) 113-139.
- SOUBIE A., *Recherches sur les origines des rubriques du Digeste*, Tarbes 1960.
- SPAGNUOLO VIGORITA T., *Praesente fisci patrono*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, III, Napoli 1984, 1119-1130.
- SPOSITO G., *Il rapporto tra avvocato e cliente nella Roma imperiale*, Flaminia 2 (2005) 4-12.
- ŚWIECICKA P. - MARZEC L., *From Roman oratores to modern advocates*, in *Mater familias. Scritti romanistici per Maria Zabłocka*, a cura di Z. Benincasa, J. Urbanik

- con la collaborazione di P. Niczyporuk, M. Nowak, Varsavia 2016, 935-963.
- TALAMANCA M., s.v. *Società (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano 1990, 814-860.
- TALAMANCA M., *Recensione di C. Möller, Freiheit und Schutz im Arbeitsrecht. Das Fortwirken des römischen Rechts in der Rechtsprechung des Reichsgerichts* (Göttingen 1990), BIDR 94-95 (1991-1992) 638-643.
- TANSEY P., *Publilius, Asprenas and Brutus: A note on D. 3.1.1.5*, RIDA 64 (2017) 305-312.
- TOBÍO FERNÁNDEZ J., *Operae liberales: consideración social y aspectos jurídicos relevantes de las profesiones liberales en la Roma antigua*, Revista de Derecho UNED 24 (2019) 403-442.
- TOMULESCU C. S., *Les advocats dans l'édit du maximum*, in *Atti del II Convegno internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, Perugia 1976, 291-298.
- TRIGGIANO A., *L'imperatore Claudio e il processo*, TSDP 6 (2013) 1-86.
- VAN BOOM W. H., *Insuring vs. investing in litigation: a comparative legal history of litigation insurance and claim investment*, Comparative Legal History 8.1 (2020) 1-25.
- VERA-CRUZ PINTO E., *Apontamentos de Direito Romano (753 a.C.-395)*, Cascais 2015.
- VISKY K., *Retribuzioni per il lavoro giuridico nelle fonti del diritto romano*, IVRA 15 (1964) 1-31.
- VISKY K., *Esclavage et artes liberales à Rome*, RIDA 15 (1968) 473-485.
- VISKY K., *Geistige Arbeit und die artes liberales in den Quellen der römischen Rechts*, Budapest 1977.
- WACKE A., *Die Anerkennung der Medizin als ars liberalis und der Honoraranspruch des Arztes*, ZSS 113 (1996) 382-421.
- WACKE A., *Bonam sive malam causam habere. La prospettiva di successo nel processo civile romano*, in *Atti del Convegno 'Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico' in memoria di Arnaldo Biscardi. Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001*, Milano 2011, 265-275.
- WEISS E., *Recitatio und Responsum im römischen Provinzialprozeß, ein Beitrag zum Gerichtsgebrauch*, ZSS 33 (1912) 212-239.
- WIELING H., *Advokaten im spätantiken Rom*, in *Atti dell'XI Convegno internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana in onore di Felix Bernard Jozef Wubbe*, a cura di G. Crifò, S. Giglio, Napoli 1996, 419-463.
- WIRTH-DUNCAN B., *Rechtsberatung in der römischen Antike. Von der Ehrentätigkeit zum Beruf*, Münster 2020.

LA RICONQUISTA GIUSTINIANEA IN OCCIDENTE E IL PATRIMONIO DELLE CHIESE ARIANE

SALVATORE COSENTINO

Alma Mater Studiorum / Università di Bologna

ABSTRACT: The article analyses the devolution of the assets of Arian churches in Africa and Italy following the Justinian conquest. In both regions, Justinian's propaganda grounded the concept of «Arian» (Homoian) in the political illegitimacy of the two kingdoms. Economically, both the Catholic churches and the imperial treasury benefited from the conquest.

KEYWORDS: Vandals, Ostrogoths, Arianism, Church, Justinian.

SOURCES: C. 1.5.12, Nov. 35, Nov. 36, Pap. Tjäder 2.

1. Una tradizione trasmessaci dalla *Cronaca* di Giacomo di Edessa (640-708), ripresa nell'opera di Michele Siro (1121 ca.-1199), riporta che l'imperatore Giustino I, nel 519, avrebbe emanato un provvedimento in base al quale tutti i soldati dell'esercito imperiale sarebbero stati obbligati a confessare i deliberati del concilio di Calcedonia, pena la perdita delle razioni e del loro grado militare¹. La misura dovette essere introdotta dall'imperatore poco dopo l'abrogazione dell'*Henotikon* (28 marzo 519), il cui testo invece prevedeva l'obbedienza ai soli primi tre concili ecumenici. In una data compresa tra la seconda metà del 519 e l'estate del 525 lo stesso Giustino I emanò, forse, una qualche altra misura contro gruppi religiosi considerati eretici o eterodossi. Da diverse fonti, infatti, apprendiamo che Teoderico, re degli Ostrogoti, incaricò papa Giovanni I di compiere una missione a Costantinopoli, nella tarda estate del 525, al fine di convincere Giustino I a mitigare una recente delibera contro gli Ariani, che sembra consistesse nella riconsacrazione al cattolicesimo delle loro chiese². Con il termine, «ἀρειανός», «arianus», gli autori ortodossi designarono tra il IV e il VI secolo vari gruppi di oppositori al principale deliberato del concilio di Nicea

1 Cfr. Iacobi Edesseni *Chronicon*, interpretatus est E. W. Brooks, in *CSCO, Scriptores Syri*, 6, *Chronica minora*, III, Louvain 1960, 199-255 (testo): 240 (ristampa anastatica dell'edizione del 1907); *Chronique de Michel le Syrien*, éditée et traduite en français par J.-B. Chabot, II, Paris 1901, 9. 16, 180. Per un commento cfr. VASILIEV, *Justin*, 233, 242.

2 Per esempio *Excerpta Valesiana*, 90, rec. J. Moreau, editionem correctiorem curavit V. Velkov, Lipsiae 1968; Le «*Liber Pontificalis*». *Texte, introduction et commentaire*, par L. Duchesne, 2 voll., Paris 1886-1892, I, 275; Theophanis *Chronographia*, A.M. 6016 (169) ed. C. de Boor, I, Hildesheim-New York 1980². Sull'episodio cfr. GREATREX, *Justin I*, 78-81 e GREATREX, *Theodore Lector*, 218-220.

del 325, secondo il quale il Figlio non sarebbe stato creato *ex nihilo*, ma «generato» dal Padre in quanto a lui «consustanziale» (ὁμοούσιος). Nel concilio di Costantinopoli del 360, promosso da Costanzo II, venne approvata dai Padri una definizione dogmatica nella quale il Figlio era semplicemente definito come «simile» (ὅμοιος) al Padre secondo le Scritture, la quale avrebbe contraddistinto il gruppo dei cosiddetti «omiani»³. Tale definizione condizionò la discussione teologica degli anni '60 e '70 del IV secolo e fu alla base della confessione di cristianesimo professata da molte componenti barbariche entrate a contatto con l'impero; essa, com'è noto, contraddistinse il credo religioso dei futuri regni dei Visigoti, Ostrogoti, Burgundi, Svevi e Vandali. Nella seconda metà del IV secolo vi furono episodi in cui il potere imperiale protesse il cristianesimo omiano, come, per esempio, la costituzione emanata il 23 gennaio 386 da Valentiniano II (*CTh* 16. 1.4)⁴. Un cambio di direzione fu impresso solo da Teodosio I, che promosse una legislazione contro gli eretici la quale, tuttavia, ebbe come obiettivo soprattutto la repressione dei Manichei, Macedoniani e degli Ariani «anomei» o «eunomiani», i seguaci di Eunomio di Cizico⁵. L'arianesimo, tuttavia, continuò ad essere un credo diffuso nella capitale bizantina per tutto il corso del V secolo⁶. Ai tempi dell'imperatore Giustino I con questa definizione si designavano soprattutto gli «omiani» che, come si è visto, comprendevano al proprio interno le stirpi gotiche. Se il decreto antiariano varato da questo imperatore fosse da ricomprendere nel precedente provvedimento del 519 o fosse una misura autonoma, non sappiamo⁷. Quel che è certo è che tra l'aprile e l'agosto 527 Giustino I, assieme a suo nipote Giustiniano, emanò una legge contro i Manichei, i Samaritani, gli Ebrei e i pagani nella quale si definivano «eretici» tutti coloro che non appartenevano alla chiesa universale ortodossa o che professavano un credo diverso da essa⁸. Contro questi gruppi la legge prevede una serie di pesanti

3 Sul cosiddetto arianesimo omiano e sul suo contenuto si vedano HEIL, *The Homoians*, part. 85-95; BRENNKE, *Ipse Haereticus*, 157-163; DUNN, *Arianism*, 51-78.

4 Nella legge Valentiniano II accorda il diritto di riunirsi e di celebrare i propri riti ai seguaci del concilio di Rimini, del 359, e di quello di Costantinopoli del 360. Il provvedimento fu all'origine della contesa che opporrà Ambrosio alla corte imperiale; il primo, infatti, si rifiutò di concedere una chiesa agli ariani (cfr. Ambr. *Epistulae* 75, 75a, 76 ed. O. Faller, in *CSEL* 81/1, Vindobonae 1968).

5 Nell'essenziale, Eunomios, divenuto vescovo di Cizico nel 360 o 366, riteneva, come il suo mentore, il teologo antiocheno Aetios, che Cristo fosse stato generato nel tempo e che avesse una differente essenza rispetto al Padre. Per quanto riguarda l'elenco delle costituzioni riguardanti gli eretici contenute nel XVI libro del Codice Teodosiano si veda DELMAIRE, *Introduction*, 70-71.

6 Cfr. GREATREX, *Justin I*, 75-77 e GREATREX, *Theodore Lector*, 211-218.

7 Il provvedimento del 519 obbligava, come si è visto, tutti i militari a professare la propria adesione ai deliberati di un'assise, come quella di Calcedonia, che aveva ribadito l'ortodossia dei concili ecumenici precedenti, compreso il Niceno del 325.

8 Cfr. C. 1.5.12.4: «αἱρετικὸν γὰρ πάντα καλοῦμεν, ὅστις μὴ τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς ὀρθοδόξου καὶ

limitazioni dei diritti personali, che possono essere così riassunte: 1) interdizione da tutte le cariche civili o militari, ad eccezione della militanza nei *cohortales* (C. 1.5.12.6); 2) impossibilità di essere nominati *ekdikoi* (ovvero *defensores civitatum*) o responsabili dell'amministrazione cittadina (*pateres tēs poleōs*) (C. 1.5.12.7); 3) proibizione di diventare avvocati ed esperti di diritto (C. 1.5.12.8); 4) destituzione da tutti gli incarichi detenuti nell'amministrazione pubblica dagli appartenenti alle confessioni religiose oggetto delle legge (C. 1.5.12.9)⁹.

La costituzione di Giustino e Giustiniano non menziona esplicitamente gli Ariani, benché un riferimento indiretto a essi si evinca da un suo passo. Si tratta di C. 1.5.12.17 ove, subito dopo avere enunciato le pene previste per i funzionari negligenti nel fare rispettare la norma, il testo si sofferma sulla potenziale ricezione che essa avrebbe potuto avere nelle componenti gotiche attive nell'esercito imperiale (C. 1.5.12.17):

«Considerando che Noi sovente reclutiamo i Goti nelle nostre devote unità di federati, ai quali né l'indole, né la precedente esistenza hanno instillato una condotta conforme ai tali principi, abbiamo ordinato di attenuarne il rigore nei loro confronti e di consentire a coloro che si arruolano come federati di ricevere dignità secondo quanto ci sembra più opportuno».

«Ἐννοίαν μέντοι λαμβάνοντες, ὅτι Γότθους πολλάκις τοῖς καθωσιωμένοις ἐγγράφομεν φοιδεράτοις, οἷς οὔτε ἡ φύσις οὔτε ὁ φθάσας βίος τοὺς τοιοῦτους ἐνέθηκε λόγους, συγχωρήσῃ τι τῆς ἀκριβείας αὐτοῖς συνείδομεν καὶ γινομένων ἀνέχεσθαι φοιδεράτων καὶ τιμωμένων, ὃν ἂν ἡμῖν παρασταίῃ τρόπον».

Appare chiaro che nel caso dei Goti, qui intesi pregiudizialmente nel loro complesso — sembra — come ariani (o pagani)¹⁰, si deroga alla normativa in virtù della utilità dimostrata da essi all'imperatore nel servizio militare. Proprio nell'anno di emanazione della legge, le ostilità contro la Persia erano scoppiate nuovamente; e non si dimentichino le pressioni esercitate da re Teodorico, di

ἀγίας ἡμῶν ὑπάρχει πίστewς». Sia VASILIEV, *Justin*, 241-250, sia CROKE, *Justinian*, 52, ritengono (forse a torto) che la legge fosse ispirata da Giustiniano.

9 Nella successiva legislazione contro gli eretici, promossa da Giustiniano attraverso diversi provvedimenti emanati tra il 529 e il 531 (C. I 5.13-22), vennero ad aggiungersi i seguenti divieti: 1) i loro testamenti o donazioni erano da considerarsi irriti, a meno che non fossero indirizzati a figli o parenti cristiani; 2) divieto di riunione pubblica o privata, di amministrare il battesimo e di nominare sacerdoti; 3) impossibilità di insegnare e ricevere razioni alimentari dallo stato; 4) comminazione della pena capitale qualora uno di essi, dopo essersi convertito al cristianesimo, ritornasse a professare il suo vecchio credo; 5) interdizione dal possedere schiavi cristiani; 8) limitazione della loro capacità di agire come testimoni nei tribunali.

10 La continuità di forme di paganesimo all'interno del mondo barbarico ancora agli inizi del VI secolo è stata argomentata convincentemente da CECCONI, *Barbari*

cui si è fatto cenno, volte alla protezione dei propri correligionari a ridosso del 527. Varie forme di eterodossia erano troppo radicate nell'esercito imperiale per sconsigliare Giustino dal richiedere un'applicazione eccessivamente rigida della legge da lui stesso emanata.

2. L'attenzione verso gli Ariani ritornò ad essere centrale nell'agenda politica della corte costantinopolitana con la conquista del regno dei Vandali. Le aprensioni che si erano manifestate all'interno del concistoro prima della partenza dalla capitale del corpo di spedizione guidato da Belisario, nel giugno 533, si rivelarono infondate¹¹. Una campagna che si annunciava irta di difficoltà fu risolta in poco meno di quattro mesi, con due battaglie, a *Decimum* (13 settembre 533) e a *Tricamarum* (dicembre 533); nel marzo 534 Gelimero si arrese. Un mese dopo (13 aprile 534), Giustiniano emanò i due famosi provvedimenti di ricostituzione della prefettura al pretorio d'Africa e del suo dispositivo militare, indirizzati rispettivamente al prefetto al pretorio Archelao e al *magister militum per Orientem* Belisario¹². Nello stesso 534, sempre in relazione all'Africa, l'imperatore pubblicò almeno altre due costituzioni, che non ci sono pervenute, ma di cui conosciamo sommariamente il disposto da due provvedimenti emanati nel 535, che invece ci sono giunti¹³. Le due misure del 534 concernevano, la prima, la possibilità per un possessore di rivendicare, nell'arco di cinque anni, i beni di cui fosse stato espropriato dai Vandali; la seconda, la restituzione alle chiese cattoliche d'Africa dei beni ad esse sottratti «tyrannico tempore» (ovvero sempre durante il regime vandalico). L'anno successivo, nel 535, l'imperatore ritornò su entrambi i provvedimenti, dei quali quello concernente la rivendicazione da parte di privati delle terre sequestrate dai Vandali era senz'altro una *pragmatica*, cioè una costituzione richiesta da un alto funzionario, per disciplinare una specifica situazione. Indirizzata al nuovo prefetto al pretorio d'Africa, Solomon, essa limitò e definì meglio sia i soggetti che erano intitolati alla rivendicazione dei beni sia il periodo di retroattività nel quale l'azione era considerata legittima. La richiesta, sostenuta da opportune prove legali (documenti di proprietà o testimoni), non poteva risalire oltre la terza generazione, ovvero riguardava beni espropriati all'attore che promuoveva la causa, a suo padre o a suo nonno. Si estendeva ai parenti e agli affini fino al terzo grado; erano quindi compresi fratelli, sorelle, zii e zie dalla parte di padre e di madre, ma non i parenti di grado

11 Procopii *Bellum Vandalicum* 1.10.1-21, in Procopii *Opera*, rec. J. Haury, addenda et corrigenda adiecit G. Wirth, vol. I, Lipsiae 1962, 307-552.

12 C. 1.27.1.-2. Per un approfondito commento alla costituzione si veda PULIATTI, *Ricerche*.

13 Cfr. *infra*, note 14 e 18.

superiore¹⁴. La impossibilità di andare oltre la terza generazione in pratica fece sì che la causa non potesse riguardare il lungo regno di Genserico (428-477), quando, tra il 439 e il 442, furono compiute le confische più massicce di terre di proprietari romani allocate nella Proconsolare¹⁵. Pertanto, la novella 36, come è stato fatto notare, si configurò come uno straordinario strumento legale per rafforzare la consistenza del patrimonio imperiale in Africa¹⁶. Infatti, in esso confluirono non solo tutte le pertinenze del tesoro regio dei Vandali, bensì anche un certo numero dei beni fondiari prima appartenenti a proprietari vandali e che dopo la conquista risultarono adespoti. Questa circostanza è confermata da un passo di Procopio, in cui questi narra delle rivendicazioni avanzate dai soldati romani sui beni posseduti dalle donne vandale che essi avevano prese in sposa. A tali rivendicazioni Solomon si oppose asserendo che, se era legittimo che i soldati tenessero per sé il bottino e gli schiavi conquistati nel corso della campagna militare, era suo compito fare registrare queste terre nel patrimonio della casa imperiale¹⁷.

Come si è detto, nell'agosto 535 venne emanata anche una costituzione concernente la chiesa africana¹⁸. Da essa si evince che, già prima di questa data, forse sin dalla primavera del 534, Giustiniano aveva stabilito che le istituzioni ecclesiastiche africane avessero il diritto di rivendicare i beni che erano stati sottratti loro in età vandalica. Perché dunque l'emanazione di una seconda costituzione sullo stesso soggetto a un anno di distanza della prima? Diversi studiosi, a partire da Charles Saumagne, ritengono che laddove nel provvedimento del 534 (che, ripeto, conosciamo solo da quello del 535) l'imperatore non avesse concesso la restituzione immediata dei beni contestati, nella seconda misura sì. Questo cambiamento sarebbe stato determinato da una diversa attitudine dello stesso Giustiniano nei confronti del clero omiano. Infatti, mentre all'indomani della vittoria egli avrebbe auspicato un riassorbimento nella gerarchia cattolica di quei chierici ariani che avessero abiurato alla propria confessione, al fine di favorire una transizione senza scosse al nuovo regime, dopo un anno il suo atteggiamento sarebbe diventato molto più intransigente¹⁹. Questa interpretazione sarebbe sostenuta da

14 Nov. 36 (a. 535).

15 Un punto ben messo in rilievo da MODÉLAN, *L'établissement*, 113-114.

16 MODÉLAN, *L'établissement*, 115.

17 Proc. *Bell. Vand.* 2.14.6-11. Questo episodio fu all'origine della rivolta di Stotzas, su cui lo studio migliore rimane ancora quello di KÆGI, *Arianism*.

18 Nov. 37 (a. 535).

19 Sostengono questa linea interpretativa: SAUMAGNE, *Étude*, part. 82-84; KÆGI, *Arianism*, 40-41; MIRŠANU, *The imperial policy*, 480-481, 488; MODÉLAN, *L'établissement*, 118-120; MERRILLS, MILES, *The Vandals*, 249-251; ROBERTO, *Il secolo*, 245-247; MERRILLS, *The Byzantine Period*, 402-403. Non dedica molto spazio

quattro lettere contenute nella *Collectio Avellana*. La prima è una missiva inviata dal vescovo di Cartagine, Reparato, a papa Giovanni II, che giunse a Roma quando questi era già morto (dunque dopo l'8 maggio 535) e fu pertanto esaminata dal successore di Giovanni, Agapeto²⁰. Essa ci informa che nel concilio dei vescovi africani riunitosi nella primavera del 535 a Cartagine furono sollevati due punti sui quali i prelati riuniti in assemblea avevano ritenuto di chiedere il parere del vescovo di Roma. Il primo concerneva i preti omiani diventati niceni dopo la fine della guerra contro i Vandali: era legittimo riaccoglierli in comunione permettendo che essi conservassero il proprio ufficio ecclesiastico o dovevano essere ridotti allo stato laicale? Il secondo riguardava i bambini battezzati da preti ariani che avessero voluto diventare sacerdoti: si trattava di una procedura legittima? Venendo incontro alle aspettative del concilio, nella lettera di risposta di papa Agapeto inviata il 9 settembre 535 — dunque dopo la data di emanazione della novella 37 — il vescovo di Roma deliberava che gli omiani non potessero essere *reconciliati* permanendo nel proprio ufficio ecclesiastico, ma fosse sufficiente fornire loro *alimenta* con cui vivere, vietando di conseguenza anche ai fanciulli battezzati con rito ariano la possibilità di essere ammessi nel clero cattolico²¹. Il 15 ottobre 535, lo stesso Agapeto inviò una lettera all'imperatore Giustiniano argomentando le ragioni del suo orientamento di chiusura nei confronti degli Ariani che fossero intenzionati ad entrare nelle fila del clero cattolico²².

Il breve dossier contenuto nella *Collectio Avellana* prova che nel concilio dei duecento quattordici vescovi africani riuniti a Cartagine nella *basilica Fausti*, durante la primavera del 535, si levarono voci di dissenso all'assorbimento del clero ariano all'interno della gerarchia cattolica; questa fu la posizione che prevalse, anche per decisione di papa Agapeto. La lettera di quest'ultimo a Giustiniano lascia supporre che l'imperatore fosse a conoscenza della questione e, forse, fosse portatore di un'istanza più incline ad una soluzione di compromesso con gli Ariani. Ciò detto, appare però una sovrainterpretazione delle nostre testimonianze concludere che la prima legge di Giustiniano concernente gli affari della chiesa africana (quella perduta del 534) si distinguesse da quella del 535 per avere avuto contenuti più favorevoli al clero omiano in merito alla procedura di rivendicazione di beni mobili e immobili da parte del clero cattolico. Ostando, ad una simile interpretazione, sia la cronologia delle lettere contenute nella

alla questione STEINACHER, *Die Vandalen*, 312-313. Analisi e traduzione della novella 37 in SEROV, KREYDUN, *Novel 37* (in russo).

20 *Collectio Avellana*, rec. O. Günther (CSEL, 35), Vindobonae 1895, I, nr. 85, 328.

21 *Coll. Avell.*, nr. 86, 330.

22 *Coll. Avell.*, nr. 88, 333.

Collectio Avellana, sia – soprattutto – gli stessi contenuti della legge del 535 laddove essi si riferiscono alla precedente costituzione in materia. La novella 37 di Giustiniano fu emanata il 1° agosto 535, mentre la lettera di papa Agapeto ai vescovi africani è del 9 settembre dello stesso anno. Dalla legge del 535 apprendiamo che il primate di Cartagine, Reparato, e l'assise dei vescovi africani, avevano inviato a Giustiniano il diacono Teodoro prima dell'emanazione del nuovo provvedimento, ovvero la stessa novella 37, per sollecitare l'attuazione della misura deliberata l'anno prima, quella che non ci è pervenuta. Giustiniano può avere appreso dell'orientamento di 'chiusura' dei vescovi africani dalla relazione del diacono Teodoro ma, certo, quest'ultimo non avrebbe mai potuto insistere sul fatto che l'esclusione dei chierici ariani dalla gerarchia cattolica africana era procedura canonica, perché papa Agapeto non si era ancora pronunciato sull'argomento. La missiva dello stesso papa a Giustiniano sulla medesima questione fu spedita due mesi e mezzo dopo l'emanazione della costituzione del 535.

Ma, come si diceva, sono gli stessi contenuti della novella 37 che fanno riferimento al provvedimento del 534 a non autorizzare un'interpretazione contrastiva tra le due leggi. I primi quattro paragrafi di essa sono quelli che più interessano a questo proposito e meritano di essere riletti con attenzione:

«[Proemio]. Ci affanniamo notte e giorno per risollevare con imperiali benefici la venerabile chiesa della nostra Cartagine Iustiniana e tutte le altre sante chiese della diocesi africana affinché, dopo che esse sono state riunite alla nostra Repubblica, sottratte ai tiranni con l'aiuto di Dio, possano godere anche delle nostre liberalità.

1. Poiché, dunque, il santissimo Reparato, vescovo della nostra Cartagine Iustiniana, noto per essere il presidente del concilio delle santissime chiese di tutta l'Africa, assieme agli altri reverendissimi vescovi della medesima provincia, pregarono la nostra maestà mediante una lettera trasmessa da Teodoro, *vir religiosus* diacono e responsale della venerabile chiesa della città di Cartagine Iustiniana, di prendere possesso stabilmente — in conformità al tenore della legge che già su questa materia promulgammo — dei beni delle chiese di tutta la regione africana sottratti ad esse durante il tempo dei tiranni e restituiti ad esse per un pio decreto della nostra maestà divina dopo le vittorie contro i Vandali a noi assicurate dal sostegno divino, alle loro richieste decidemmo di acconsentire con animo benevolo e favorevole, fatto salvo il pagamento del tributo relativo a ciascun bene.

2. Pertanto, ordiniamo che la Tua sublimità disponga con proprie direttive che le venerabili chiese sia della nostra Cartagine Iustiniana sia delle altre città della diocesi africana possano prendere possesso stabilmente dei menzionati possedimenti senza alcuna concussione (sc. da parte di ufficiali pubblici) e senza che una loro parte sia sottratta da alcuno, fatto salvo il pagamento dei tributi, come si è detto.

3. Inoltre, se sarà provato che altri possedimenti o abitazioni o suppellettili sacre

siano detenuti da altri soggetti, Ariani, pagani o qualsivoglia altra persona, anche tali beni senza alcun dilazione e con qualsiasi modo siano strappati loro e assegnati alle sante chiese della fede ortodossa senza che sia concessa a coloro che li posseggono illegalmente di appellarsi al fatto che li detengono da tempo, ma siano costretti a operare la loro restituzione rigettato qualsiasi espediente, giacché non tolleriamo che i sacri vasi o le suppellettili delle venerabili chiese o altri beni siano detenuti dai pagani o da altre persone (simili); e la legge che emanammo precedentemente deliberò estesamente su una materia di questo genere.

4. Ordiniamo che anche le venerabili chiese africane possano godere pienamente dei privilegi dell'altra nostra costituzione che emanammo per i beni e i possedimenti ecclesiastici²³ e, in conformità al suo tenore, diamo licenza ad esse di recuperare i propri beni e possedimenti occupati da qualsiasi persona nell'ambito di una provincia affinché possano rivendicare qualsiasi cosa che è stata loro sottratta da illegittimi detentori.

(Proem.) *Venerabilem ecclesiam nostrae Carthagini Iustinianae ceterasque omnes Africanas dioeceseos sacrosantas ecclesias imperialibus beneficiis relevare noctu di-eque festinamus, <ut> postquam nostrae reipublicae, per dei praesidium a tyrannis abreptae, sociatae sunt, nostras etiam sentiant liberalitates.*

1. *Cum igitur Reparatus vir sanctissimus sacerdos eiusdem nostrae Carthagini Iustinianae, qui venerando concilio totius Africae sanctissimarum ecclesiarum praesse dignoscitur, una cum ceteris eiusdem provinciae reverentissimis episcopis literis propriis per Theodorum virum religiosum diaconum et responsalem eiusdem venerabilis ecclesiae civitatis Carthagini Iustinianae destinatis nostram deprecati sunt maiestatem possessiones ecclesiarum totius Africani tractus tyrannico quidem tempore ablatas eis, post victorias autem caelesti praesidio nobis <contra> Vandalos praestitas per nostri numinis piam dispositionem eis redditas, salva in quocumque loco constituta videlicet tributorum solutione, firmiter possidere secundum legis tenorem quae iam super hac causa promulgata est, petitionibus eorum prono libentique animo duximus annuendum.*

2. *Ideoque iubemus sublimitatem tuam suis disponere praeceptionibus, ut praedictas possessiones, salva prout dictum est tributorum ratione, venerabiles ecclesiae tam nostrae Carthagini Iustinianae quam omnium civitatum Africanas dioeceseos firmiter possideant et sine ulla concussionem, a nullo penitus abstrahendas.*

3. *Si quas autem alias possessiones sive domus sive ecclesiarum ornamenta apud aliquos vel Arianos vel paganos vel alias quaslibet personas detineri probatum fuerit, ea quoque omnimodo sine aliqua dilatione avelli et sacrosantis ecclesiis orthodoxae fidei adsignari, nulla prolixitate temporis his qui easdem res inique detinent uti concedendis, sed earum restitutionem omni explosa machinatione facere compellendis, quia non patimur sacratissima vasa vel ornamenta venerabilium ecclesiarum aut alias possessiones apud paganos vel alias personas detineri; et lex quae nobis antea prolata est sat abundeque huiusmodi capitulo consultum fecit.*

23 Si tratta probabilmente di un riferimento a Nov. 7, emanata il 15 aprile 535.

4. *Alterius etiam nostrae constitutionis praerogativa, quam pro ecclesiasticis fecimus rebus et possessionibus, Africae quoque venerabiles ecclesias perpotiri censemus, et secundum eius tenorem licentiam eis damus res proprias et possessionis recuperandi a quacumque persona per provinciam occupatas, ut possint quicquid ad eas pertinens ablatum est vel fuerit ab iniquis detentatoribus vindicare.*

Dai paragrafi 1 e 3 si evince che già nella costituzione emanata nel 534 l'imperatore aveva concesso a tutte le chiese cattoliche africane di rientrare in possesso di due tipi di beni. I primi, cui fa cenno il paragrafo 1, erano costituiti dalle terre sequestrate nel corso dell'età vandalica, soprattutto sotto re Genserico (in particolare nella Proconsolare) e re Unerico, il quale ultimo tra il maggio 483 e il febbraio 484, secondo Vittore di Vita, confiscò i beni del clero cattolico e ne dispose la cessione al clero ariano²⁴. I secondi, contemplati nel paragrafo 3 della novella 37, erano invece costituiti da beni immobili, case o vasellame liturgico che per altre vie erano finiti nella disponibilità di cristiani omiani, pagani o laici. Già nella prima costituzione, pertanto, Giustiniano sembra avere deliberato in maniera inequivocabilmente diretta a favore della restituzione di tutte le sostanze che in precedenza erano appartenute alle chiese cattoliche africane. La nuova richiesta in tale senso, sollecitata dal vescovo Reparato e dagli altri prelati riuniti in concilio a Cartagine, nasceva dal fatto che, come è facile immaginare, il procedimento di rivendicazione di un insieme di proprietà cospicuo e frammentato dovette dimostrarsi macchinoso, lento e ostacolato con ogni mezzo legale dagli attuali proprietari. Di qui l'aggiunta del paragrafo 4 che, facendo riferimento ad un'altra legge licenziata da Giustiniano nel 535, ovvero la novella 7 (*De non alienandis aut permutandis ecclesiasticis rebus immobilibus*), dava ampia facoltà legali di recuperare i beni ecclesiastici nei confronti di chiunque, omiani o nice-ni. È su un nucleo dispositivo che, come si è detto, nella legge del 534 doveva essere già estremamente favorevole all'episcopato cattolico che quella dell'anno successivo, la novella 37, aggiunge una serie di disposizioni che risultano fortemente persecutorie nei confronti degli altri cristianesimi e confessioni religiose presenti in Africa. Queste in sintesi le misure contenute dalla legge: 1) ad Ariani, Donatisti e Ebrei è fatto divieto di partecipare alla liturgia ortodossa, impartire il battesimo e ordinare vescovi o chierici (37.5); essi non potranno richiedere atti pubblici né detenere cariche pubbliche in conformità ai provvedimenti che l'imperatore aveva già preso in altre precedenti costituzioni (37.6)²⁵; coloro tra

24 Victoris Vitensis *Historia persecutions Africanarum provinciarum*, 3.1 ed. C. Halm, in *MGH*, AA, III/1, Berolini 1879, 2-58: 40.

25 Il riferimento è a C. 1.5.18-19.

essi che siano stati ribattezzati — ovvero cui sia stato impartito il battesimo cattolico dopo quello di altra professione cristiana — non potranno accedere ad un incarico nell'amministrazione pubblica, né gli Ebrei potranno avere servitori cristiani (37.7); divieto che le sinagoghe esistenti rimangano nella loro attuale forma architettonica, ma obbligo di una nuova ricostruzione a somiglianza delle chiese cristiane; a questa disposizione si aggiunge anche la proibizione per Ebrei, pagani, Donatisti e Ariani di riunirsi in luoghi di culto (*speluncae*) o di celebrare i propri riti (37.8); concessione alla sede di Cartagine dello stato metropolitano (37.9)²⁶; salvaguardia del diritto di asilo nelle chiese, meno che per gli assassini, i rapitori di monache o i profanatori della fede cristiana (37.10); inviolabilità delle donazioni *pro anima* fatte alla metropoli di Cartagine o ad altre chiese africane (37.11); comminazione di una pena di 10 libbre d'oro a coloro che violeranno i deliberati della legge (37.12).

La conclusione della guerra contro i Vandali ebbe tra le sue conseguenze un forte perturbamento dell'assetto della proprietà fondiaria. Si potrebbe osservare che tale risultato è forse tipico di ogni situazione post-bellica; e tuttavia, per la prima volta nella storia dell'impero romano d'Oriente, la nuova riconfigurazione che acquistò il regime della terra in Africa fu fortemente condizionata dalla confessione religiosa dei proprietari. Oltre al tesoro imperiale che, come vedremo, guadagnò moltissimo in termini di acquisizione di nuovi possedimenti, si avvantaggiarono dal crollo del regime vandalico esclusivamente le componenti sociali che professavano l'ortodossia secondo la definizione datane in C. 1.5.12.4²⁷. Nel riflesso dei deliberati della novella 37 e delle lettere della *Collectio Avellana* si intravede un fenomeno di trasformismo religioso che sembra spingere gli omiani a diventare niceni per evitare l'impoverimento e l'emarginazione sociale. Questo movimento fu fortemente osteggiato dall'episcopato cattolico africano e, almeno dal 535, sostenuto dall'imperatore Giustiniano. Le frange eterodosse furono private della loro piena capacità giuridica e ridotte in condizioni nelle quali per esse fosse semplicemente sufficiente continuare a esistere, «cum sufficit eis [gli eretici] vivere»²⁸.

Le notizie di quello che stava succedendo in Africa, dopo la conclusione della guerra vandalica, dovettero diffondersi fuori della regione e raggiungere l'Italia. Un paio di mesi prima dell'emanazione della costituzione *De Africana ecclesia*, Belisario era sbarcato in Sicilia (giugno 535) e il *magister militum per*

26 Sui problemi giurisdizionali tra le chiese africane, che emergeranno anche nell'età di Giustino II nei confronti della Byzacena, cfr. PULIATTI, *I privilegi* e PULIATTI, *Aspetti* (e bibliografia ivi citata).

27 V. *supra*, n. 8.

28 Nov. 37.6.

Illyricum Mundo aveva invaso la Dalmazia. Nonostante la guerra contro gli Ostrogoti, a parere di Procopio, in quel momento si sarebbe ancora potuta evitare, essa invece investì appieno il suolo italico.

3. Il papiro Tjäder (o *Italiae*) 49 trasmette la vicenda riguardante un alto esponente dell'aristocrazia gotica, il *comes* Gudila. Questi poco più di un anno dopo lo scoppio della guerra greco-gotica decise di abbandonare il cristianesimo omiano e di farsi cattolico. Non conosciamo i motivi della sua scelta e nemmeno le precise conseguenze che comportò per Gudila, a causa del precario stato di conservazione del papiro. Sembra, però, che la decisione di passare da un campo religioso ad un altro incontrasse difficoltà ad essere accettata nella società del tempo, comportando per Gudila una ostinata difesa dei titoli di proprietà di alcuni suoi fondi contestatigli dal monastero di Sant'Elia di Nepi e da un tale *comes* Tzalico²⁹. La sua vicenda fa pensare che situazioni simili dovessero essersi verificate anche all'indomani della riconquista dell'Africa da parte degli Imperiali. Proprio quando era in corso la battaglia legale intrapresa da Gudila per la difesa di uno dei suoi beni fondiari nel territorio di Nepi, aveva termine la prima parte della guerra greco-gotica, con l'occupazione di Ravenna da parte di Belisario, nella primavera del 540. Essa avvenne quando sulla cattedra di sant'Apollinare sedeva il vescovo Victor (537ca-544ca.). In relazione al suo episcopato il cronista Andrea Agnello racconta, tra le altre cose, che egli fu responsabile della costruzione di un ciborio di argento sopra l'altare della basilica ursiana, la cattedrale di Ravenna³⁰. Per la realizzazione della costosa opera Victor avrebbe chiesto il sostegno finanziario dell'imperatore Giustiniano; e questi, acconsentendo alla richiesta del presule, gli avrebbe donato il gettito fiscale prodotto in un anno dall'intera Italia. L'accuratezza dell'episodio è molto dubbia; e forse, come è stato supposto, si trattava del condono di un anno del pagamento dei tributi dovuti dalla chiesa ravennate al fisco imperiale³¹. Lo stesso Andrea Agnello racconta che la chiesa di Ravenna fu nuovamente beneficiata da Giustiniano sotto l'episcopato del vescovo Agnello (ca. 557-570) con la concessione di quello che restava del patrimonio della chiesa ariana³². Questa volta la notizia è confermata

29 Il papiro è edito in TJÄDER, *Papyri*, II, nr. 49, 194-197 (introduzione), 198 (testo), 298-302 (commentario); è stato ripubblicato dallo stesso Tjäder in *ChLA*, XXIX, nr. 885. Una sua recente analisi si legge in COSENTINO, *Social instability*.

30 Agnelli Ravennatis *Liber Pontificalis ecclesiae Ravennatis*, 66 cura et studio D. Mauskopt Deliyannis (CC, *Continuatio Mediaevalis*, 199), Turnhout 2006, 235.

31 BROWN, *The Church*, 6.

32 Agn., *Lib. Pont.*, 85 (252).

da uno dei papiri italiani editi da Jan-Olof Tjäder, conservatosi, purtroppo, in modo frammentario³³. Si tratta di un documento noto su cui vale comunque la pena di soffermarsi giacché il pur eccellente lavoro esegetico svolto Tjäder si presta ad ulteriori precisazioni e commenti.

L'atto, così come ci è giunto, è un verbale redatto dai notai della chiesa ravennate di un procedimento svoltosi alla presenza di un alto dignitario in cui vennero indicate le singole pertinenze che dal patrimonio della chiesa ariana passavano alla chiesa di Ravenna, con la determinazione dell'ammontare delle relative tasse al fine di registrare il passaggio di proprietà nei *gesta municipalia*. Esso si compone di tre parti distinte. La prima contiene un elenco parziale e frammentario dei beni donati (ll. 1-13); la seconda, la richiesta dei *numerarii* della prefettura, rivolta all'arcivescovo di Ravenna, Agnello, e ai rappresentanti (*defensores*) della sua chiesa, di accettare il trasferimento dei beni donati assieme al loro imponibile fiscale (ll. 14-22); la terza (ll. 23-31), è costituita da una sorta di ricapitolazione fatta dai *fiscales* — presumo gli stessi *numerarii in scrinio suburbicario et canonum* menzionati nella seconda parte³⁴ — in cui essi, alla luce delle premesse prima esposte, confermano la donazione e ne sanzionano i pieni effetti giuridici. Questa terza parte consente di inferire che l'intera vicenda riguardante la donazione del patrimonio della chiesa ariana si svolse in (almeno) due momenti diversi. L'ultimo, e più recente, è quello rappresentato dal verbale superstite che venne stilato sicuramente tra il 565 e il 570. Questo perché in esso si menziona la presenza dell'arcivescovo Agnello, che resse l'episcopato tra il 557 e il 570, e perché si fa chiaro riferimento ai «christianissimi ac tranquillissimi domini nostri» (l. 21), che altri non possono essere che l'imperatore Giustino II (565-578) e la moglie Sofia. Vi è però un ulteriore riferimento temporale, di cui si ha evidenza nella terza parte del documento. Esso consiste nel ricordare che prima del disposto dei «christianissimi domini nostri» vi era stato l'atto di elargizione di un sovrano, indicato questa volta al singolare («augustissimi principis beneficiis») (l. 31). Quest'ultimo, tenuto conto delle informazioni trasmesse nel *Liber pontificalis ecclesiae Ravennatis*, è sicuramente identificabile con Giustiniano; ed è in base alla sua pristina liberalità che il patrimonio della chiesa ariana di Ravenna venne devoluto alla chiesa cattolica ravennate. La parte superstite del papiro si conclude accennando al fatto che la determinazione delle sostanze del patrimonio ariano era nota dal *pragmaticum* (decreto) di un certo

33 TJÄDER, *Papyri*, I, nr. 2, 178-183 (introduzione e testo), 405-408 (commento); ripubblicato da Tjäder in *ChLA* 20, nr. 711, 94-96. Sul papiro, si veda anche la bibliografia citata a nota 36.

34 TJÄDER, *Papyri*, I, nr. 2, 181 sembra invece considerarli come impiegati diversi rispetto ai *numerarii*.

[Zach]arias *patricius*, in base al quale svariati *fundi* erano ormai già stati trasferiti. Non è chiaro, però, se l'espressione «pl[u]rimos fundos [p(rae)d(icti) patri] m[oni]i iam traditos defensorib(us) s(an)c(ta)e Rav(ennatis) ec[cl](siae)» (l. 31) si riferisca ad un trasferimento avvenuto ai tempi della prima donazione oppure ai tempi della seconda. Della cronologia di quest'ultima già si è detto. Quanto alla data della prima donazione, essa è da circoscrivere tra il luglio 557 (anno di ascesa all'episcopato di Agnellus) e il 565 (anno di morte di Giustiniano). Ma è probabile che la concessione risalga proprio ai primi momenti dell'episcopato di Agnello, al 557 o al 558, per motivi che saranno esaminati in seguito. In ogni caso, nel 551 la chiesa ariana era ancora in grado di amministrare il proprio patrimonio³⁵.

Nella prima parte del papiro, come si è accennato, si trova un elenco mutilo dei beni trasferiti nella seconda donazione. Basandosi sulla parte superstite, essi consistevano in due *massae* (una di pertinenza della chiesa di S. Martino in Ciel d'Oro, l'ariana San Salvatore e futura Sant'Apollinare Nuovo), una piantagione di peschi (*persicetum*) con una taverna e forse di altri tre *fundi*. Il totale che si trova alla l. 9 del papiro, ovvero 2171,50 *solidi*, non è la rendita monetaria complessiva dei beni donati, bensì il totale dei canoni d'affitto e delle imposte che varie articolazioni dell'apparato pubblico percepivano dal complesso dei beni del patrimonio³⁶. I *numerarii* sono presenti nel papiro perché il loro ruolo è quello di dichiarare agli attori della chiesa ravennate l'esatto ammontare delle somme che dovranno essere pagate al fisco se essi accetteranno la donazione. Tali somme sono composte da tre voci: censi perpetui (*pensiones*) che gravavano sulle terre alienate per un totale di 932,50 *solidi*; l'imposta fondiaria (*canon praefectorius*) da corrispondere al prefetto al pretorio per un totale di 1153,50 *solidi*; tributi (*tituli*) non specificati per il valore di 85,50 *solidi* da pagare al *comes sacrarum largitionum*. Il complesso di queste tre voci dà, appunto, il totale del carico fiscale che gravava sulla porzione del patrimonio della chiesa ariana trasferito nella seconda donazione, cioè 2171,50 *solidi*.

La voce più problematica del computo è quella costituita dalle *pensiones*. Con questo termine si devono intendere gli affitti perpetui che i concessionari

35 TjÄDER, *Papyri*, II, nr. 34 = *ChLA* XX, nr. 704.

36 Sulla base di un commento un po' ambiguo di Tjäder (*Papyri*, I, 181) diversi autori mi sembra fraintendono il contenuto del testo su questo punto: RUGGINI, *Economia e società*, 446, n. 598; DURLIAT, *Les transferts*, 106; MARAZZI, *I patrimoni*, 39; WICKHAM, *Framing*, 64; e EISENBERG, TEDESCO, *Seeing the churches*, 529. Le cifre che il brano riporta rappresentano esclusivamente la tassazione che gravava sui beni; non vi è alcuna indicazione che si riferisce alla rendita che essi fruttavano, di cui non si parla affatto nel papiro. Pertanto, ipotizzare sulla base di questa testimonianza che la tassazione alla metà del VI secolo incideva per una percentuale del 57% sulla rendita fondiaria è semplicemente privo di fondamento.

di terre appartenenti alla *res privata* erano tenuti a pagare al *comes rei privatae*³⁷. Tali affitti, che non comportavano una miglione dei fondi, essendo senza limite di tempo erano trasmissibili per eredità, per testamento o alienabili con atto di vendita. Parte, dunque, dei beni fondiari della chiesa ariana era gravata dallo *ius perpetuum* e, pertanto, l'episcopato ravennate che la riceveva doveva impegnarsi a continuare a pagare il canone d'affitto all'istituzione alla quale le terre appartenevano. Quale sia questa istituzione è incerto. Poiché a differenza del *canon praefectorius* e del *titulus largitionalis* nel caso delle *pensiones* non si fa alcun riferimento all'ente beneficiario del versamento, sembrerebbe logico pensare che esse siano destinate all'alto funzionario che di norma era intitolato alla loro riscossione, cioè il *comes rei privatae*. Un passo delle *Variae* di Cassiodoro attesta esplicitamente, in effetti, che il *comes* percepiva una larga percentuale «de perpetuario iure tributorum»³⁸. Ludo Moritz Hartmann e, dopo di lui, Jan-Olof Tjäder hanno invece pensato che le *pensiones* fossero destinate alla cassa del *comes patrimonii*³⁹. Questa ipotesi, però, mi sembra meno probabile. Teoderico costituì una specifica amministrazione finanziaria per sostenere le spese della corte, alimentata in parte dai beni della vecchia *domus divina* in Italia e in parte, a quanto pare, dalle entrate fiscali della Sicilia e della Dalmazia, ma non risulta che essa abbia gestito le terre imperiali concesse in affitto perpetuo⁴⁰. La sproporzione tra i tributi da versare alla prefettura e quelli da corrispondere alle *largitiones* è del tutto normale, essendo la prima responsabile della riscossione della tassa sulla terra sia in denaro sia in natura. Forse i *tituli* da pagare alle *largitiones* erano dovuti, almeno in parte, per la corresponsione dell'*aurum tironicum*, la commutazione monetaria della fornitura di reclute⁴¹. Un indizio in tal senso è rappresentato dalla menzione di Iohannes *capitularius* alla l. 3. Nel linguaggio amministrativo della tarda antichità il termine indica il responsabile di un con-

37 Su tali affitti, cfr. JONES, *Later Roman Empire*, II, 417 e nota successiva.

38 Cfr. Cass. *Var.* 6.8., ll. 25-28 (Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore, *Varie*, a c. di A. Giardina, G. A. Cecconi, I. Tantillo, con la collaborazione di F. Oppedisano, vol. 3, libri VI-VII, Roma 2015, con commento di F. M. Petri alle pp. 143-147 e bibliografia ivi citata).

39 HARTMANN, *Untersuchungen*, 87, 169; TJÄDER, *Papyri*, I, nr. 2, 181; *ChLA*, XX, nr. 711, 94. Una lettera delle *Variae* (5.7, ll. 5-6), indirizzata all'*arcarius* della prefettura Giovanni, sembra evidenziare che all'inizio del VI secolo coesistessero le terre cedute dal *comes rerum privatarum* in affitto perpetuo e quelle, sotto l'amministrazione del *comes privatarum*, cedute «libellario titolo». Si noti che nel commento fornito da Tjäder nella riedizione del papiro per le *Charte Latinae Antiquiores*, egli sembra ritenere, erroneamente, che le *pensiones* siano da pagare alla chiesa ravennate: «fine dell'azione attestata dal presente testo è più precisamente non già il trasferimento di possessi, ma la determinazione dell'affitto (della *pensio*) e delle tasse da pagare alla chiesa e rispettivamente al governo». Sia Hartmann sia Tjäder pensano, inoltre, che i *numerarii in scrinio suburbicario et canonum* appartenessero alla *comitiva patrimonii*, laddove, a mio avviso, essi invece dipendevano dalla prefettura al pretorio.

40 JONES, *Later Roman Empire*, I, 255.

41 JONES, *Later Roman Empire*, I, 432.

sorzio (*capitulum* o *temo*) di piccoli proprietari che erano tassati collettivamente per la fornitura di una recluta⁴². Il menzionato Iohannes, però, nel nostro atto sembra agire come *conductor* (amministratore) di una *massa* devoluta alla sede ravennate. Come che sia, giacché l'*aurum tironicum* era calcolato almeno a 25 o 30 *solidi* per recluta, ciò significa che l'imposta in questo caso doveva equivalere al reclutamento come minimo di tre reclute gravanti sui beni alienati a favore della chiesa di Ravenna. Considerato che, almeno nel VII secolo, l'incidenza della fiscalità sulla rendita monetaria della chiesa ravennate in Sicilia ammontava a poco meno del 50%⁴³, si può cautamente ipotizzare che la rendita dei beni trasferiti dalla chiesa ariana a quella cattolica tra il 565 e il 570 ammontasse a circa 4500 *solidi*.

Chi sia e quando sia stato attivo il *patricius* [Zach]arias menzionato nel papiro (l. 31) non emerge con chiarezza. Egli era sicuramente un alto dignitario ma nessuno degli omonimi documentati nelle prosopografie a nostra disposizione sembra però potersi identificare con lui⁴⁴. Tjäder era convinto che [Zach]arias fosse la stessa persona in base alla cui disposizione i *numerarii* avevano reso noto l'elenco dei beni oggetto del trasferimento di proprietà («secundum iussionem praecelsae pote[s]tatis vestrae», l. 15). Le righe superstiti del papiro sono però compatibili anche con una diversa lettura, in base alla quale [Zach]arias, sotto il cui ufficio era stato confezionato il *pragmaticum* (ovvero il privilegio contenente l'enumerazione dei beni) con cui il patrimonio della chiesa ariana era stato devoluto a quella ravennate, sarebbe vissuto ai tempi dell'imperatore Giustiniano⁴⁵. Altri motivi di incertezza riguardano il contesto politico in cui la liberalità fu concessa e perché fu portata a termine in due momenti diversi. Per quanto riguarda la prima domanda, una misura così generosa nei confronti dell'episcopato ravennate può forse giustificarsi proprio negli anni del papato di Pelagio I (556-561), allorquando Giustiniano volle acquisire il consenso della sede di Sant'Apollinare contro Milano e Aquileia, che avversavano la condanna dei Tre Capitoli. Circa il secondo punto — perché due diversi momenti nell'at-

42 JONES, *Later Roman Empire*, II, 615. L'appellativo di *capitularius* e il suo significato è stato notato da EISENBERG, TEDESCO, *Seeing the churches*, 530-531.

43 Agn. *Lib. Pont.*, 111 (281). La percentuale del 57% calcolata da alcuni storici si basa su una lettura distorta del papiro (v. *supra*, nota 36).

44 Un aristocratico con questo nome, nativo di Sura (nella provincia *Euphratensis*), medico, sofista ed *ex-praefectis* (onorario) è attestato sotto il regno di Giustino II; questi, però, sembra avere svolto l'intera sua carriera in Oriente, senza mai avere prestato servizio in Italia: cfr. PLRE III, s. v. Zacharias 2, 1411-1412.

45 Nel suo commento TJÄDER, *Papyri*, I, 407 ipotizza una identificazione, sicuramente erranea, con un omonimo *spatharius*, vissuto però ai tempi di Giustiniano II (non di Giustiniano I): cfr. *PmbZ*, 8606; *Pbe*, s. v. Zacharias 15.

tuazione della donazione — non abbiamo semplicemente alcun indizio per formulare un'ipotesi plausibile. Come che sia, sotto l'arcivescovo Agnello, a Ravenna, tutte le chiese degli omiani furono sconsacrate e poi riconsacrate al culto cattolico. Ciò accadde alla basilica suburbana di Sant'Eusebio, nel *campus Coriandri*, edificata dal vescovo Unimundus nel 517, oltre che alle chiese di San Sergio a Classe, di San Zenone a Cesarea, di San Giorgio, San Teodoro e San Martino a Ravenna⁴⁶. Di Santa Anastasia dei Goti non abbiamo notizie, ma è presumibile che anch'essa subisse la medesima sorte.

4. Se messe a confronto, le misure prese dal potere romano orientale a sostegno della chiesa cattolica in Africa e Italia, dopo la riconquista delle due regioni, appaiono molto diverse. Questa diversità fu senza dubbio condizionata dai tempi e dai modi con cui l'impero rientrò in possesso dei menzionati territori, dal radicamento in essi della chiesa omiana, nonché dalle modalità del confronto che in Africa e in Italia sperimentò il rapporto tra le due confessioni cristiane. In Africa la conquista militare fu rapidissima. Qui, la monarchia vandala sostenne gli omiani con misure discriminatorie nei confronti degli ortodossi per quasi un secolo, soprattutto nella Proconsolare. La ricchezza di beni mobili e immobili degli episcopati ariani dovette raggiungere livelli cospicui, sicuramente molto maggiori rispetto ai patrimoni italici. Proprio a causa del breve tempo con cui si era risolto il conflitto armato e del precedente antagonismo tra comunità religiose, i vescovi cattolici sollecitarono, ottenendole, misure radicali di spoliazione dei patrimoni ecclesiastici ariani e di limitazione della capacità giuridica dei coloro che professavano l'arianesimo. In Italia la situazione fu diversa. Qui la durata della guerra impedì per diciotto anni azioni drastiche da parte di Giustiniano valide per tutta la penisola. Se abbiamo esempi di volontario passaggio dal cristianesimo omiano a quello niceno di alcuni individui nell'Italia ostrogota⁴⁷, il provvedimento più incisivo a favore della chiesa di Ravenna venne preso solo nella seconda metà degli anni '50. In quel momento il contesto religioso sia in Italia sia in Africa era peraltro cambiato e le preoccupazioni di Giustiniano erano rivolte soprattutto ad acquisire il consenso di entrambi gli episcopati cattolici alla condanna dei cosiddetti 'Tre Capitoli', l'opposizione alla quale fu particolarmente aspra nella penisola tanto da portare la chiesa milanese e quella aquileiese in una situazione di scisma con la sede di Roma durata per la prima

⁴⁶ Agn. *Lib. Pont.*, 86 (253); per un commento cfr. DELIYANNIS, *Ravenna*, 143-145; HERRIN, *Ravenna*, 191-192.

⁴⁷ Cfr. AMORY, *People and Identity*, 476-477; molti dei casi qui citati appaiono, peraltro, piuttosto dubbi.

fino al 573 (quando l'episcopato milanese venne spostato a Genova), per la seconda fino al 608 (quando la sede di Aquileia si sdoppiò tra Grado e Cividale del Friuli, dove peraltro il patriarca foroiulese e i suoi suffraganei in territorio longobardo perseverarono nella rottura della comunione con Roma fino al termine del VII secolo)⁴⁸. Certamente anche in Italia, nella seconda metà del VI secolo, vi dovettero essere procedure di riconsacrazione di edifici di culto ariani. Ciò è dimostrato indirettamente, per esempio, dal *Liber Diurnus*. Questo registro raccoglie circa un centinaio di modelli di lettere predisposti dalla cancelleria papale per essere usati in occasione di situazioni ricorrenti (corrispondenza con gli imperatori, con i vescovi, concessione di privilegi, fondazioni di chiese o monasteri etc.). I materiali più antichi sembrano risalire al papato di Gelasio I (492-496) e di Gregorio I (590-604). Tra essi la *formula* numero 24 riguarda la risposta da inviare da parte della chiesa di Roma ad un vescovo che abbia domandato di procedere alla *reconciliatio* di un edificio di culto ariano⁴⁹. Ma, ciò detto, il numero delle comunità omiane e i loro beni dovevano essere molto superiori in Africa rispetto all'Italia.

La presenza della chiesa ariana in Africa e in Italia, unita alla circostanza che entrambi i territori erano governati da sovrani che confessavano quel credo religioso, ha spinto gli studiosi a domandarsi fino a che punto sia lecito operare un'equazione tra arianesimo e identità etnica⁵⁰. Non c'è il minimo dubbio che, almeno per l'Africa, il numero degli ariani era certamente superiore al gruppo militare di tradizione vandala. L'esercito di Genserico costituiva una classe sociale privilegiata nell'Africa del V secolo, cui erano state assegnate le *sortes Vandalarum*⁵¹; i sovrani del regno professavano l'arianesimo. Appare naturale che questa confessione religiosa abbia potuto fare numerosi proseliti al di fuori del gruppo etnico dei Vandali per la convenienza in termini di opportunità politica, sociale ed economica che l'adesione all'arianesimo poteva comportare per coloro che vi aderissero. In Italia il fenomeno del proselitismo ariano sembra meno diffuso, vuoi perché Teoderico mostrò per lunga parte del suo regno un atteggiamento tollerante nei confronti delle varie componenti religiose cooperando con l'epi-

48 Per un'analisi degli eventi SOTINEL, *Il fallimento* e FEDALTO, *Lo scisma*.

49 *Liber Diurnus romanorum pontificum*, 24 ed. Th. R. von Sickel, Vindobonae 1889, 17-18.

50 Contrari, per esempio, a questa equazione sono CONANT, *Staying Roman*, 182-183; WHELAN, *Being Christian*, 19, 167, 182 (per l'Africa); AMORY, *People and Identity*, 236-276; CRISTINI, *Neighbours*, 190-191, 196 e CRISTINI, *Invisible Heresy*, 235-236 (per l'Italia); molto prudente, per l'Italia ostrogota, l'analisi di BROWN, *The role of Arianism*; equilibrate mi sembrano le considerazioni di SWAIN, *Goths*, mentre l'arianesimo è contestualizzato in un discorso più ampio sui credi religiosi dell'Italia ostrogota da COHEN, *Religious diversity* e da BRENNECKE, *Ipsae Haeretici*. Per la presenza ariana in Italia prima dell'arrivo degli Ostrogoti si veda PETRINI, *Il potere ariano*.

51 Sulle *sortes Vandalarum* cfr. da ultimo PORENA, *L'influsso*, 208-209 e la bibliografia ivi citata.

scopato cattolico⁵², vuoi perché il regno degli Ostrogoti ebbe una durata minore rispetto a quello dei Vandali. Ma sicuramente anche in Italia non tutti gli ariani provenivano dalle fila della minoranza ostrogota. Dei 18 chierici appartenenti alla chiesa di Santa Anastasia di Ravenna che, nel 551, vendettero a Petrus, *defensor* della chiesa cattolica, un terreno paludoso per il prezzo di 180 *solidi*, quattro sottoscrissero l'atto in gotico, sei in latino, gli altri, essendo analfabeti, vi apposero solo una croce; un terzo di essi porta nomi latini⁵³. Poiché, però, le leadership di entrambe le monarchie erano sicuramente ariane è difficile pensare che larghi settori dell'esercito vandalo e ostrogoto si convertissero al cattolicesimo, perché ciò, almeno in Africa, avrebbe significato auto-collocarsi nel campo della marginalizzazione politica e sociale. Il linguaggio della propaganda imperiale di età giustiniana, negli anni '20 e '30, fondò il concetto di ariano come eretico non solo su un connotato religioso, ma anche — forse soprattutto — sulla illegittimità dei regimi politici dei due *regna*, i cui sovrani furono a più riprese definiti come «tiranni» e la loro età come «tirannide». Lo scopo era appunto quello di creare un'identità tra ariani e vandali, tra ariani e goti. Una prova in tal senso è data dall'epistolario attribuito a Nilo di Ancyra⁵⁴. Oggi sembra provato che questa raccolta di lettere sia una grandiosa falsificazione fabbricata nell'età di Giustino I⁵⁵. È significativo che in alcune epistole l'immagine negativa dell'«ariano» sia impersonata dalla figura del *magister militum* Gainas, che nel 400 concepì il progetto di prendere il potere a Costantinopoli con la forza⁵⁶. Anche la *Vita* di san Saba, scritta da Cirillo di Scitopoli verso la metà del VI secolo, contiene un passo in cui viene preconizzata la conquista dell'Africa e di Roma, voluta da Dio affinché l'imperatore possa estirpare l'eresia ariana⁵⁷. L'equazione tra «ariano» e «barbaro» sarà stata anche «falsa», come larga parte della storiografia in questi ultimi trent'anni ha sottolineato; il punto è valutare se essa, per quanto erronea possa essere stata, facesse breccia nell'immaginario collettivo dell'epoca indirizzando l'opinione pubblica dell'impero ad equiparare l'arianesimo con i barbari.

52 KÖTTER, *Katholische Geistliche*, 188-190.

53 TJÄDER, *Papyri*, II, nr. 34, 91-104, 271-274 (commento). Secondo DELIYANNIS, *Ravenna*, 145, benché la maggior parte dei nomi siano 'gotici', non vi sarebbero indicazioni nel documento che i clerici siano necessariamente ariani. Di altro avviso l'analisi di SCHÄFERDIEK, *Die Ravennater Papyrusurkunde*.

54 In PG 79. Sulla sfuggente personalità storica di Nilo: *Odb*, s. v. «Neilos of Ankyra», 1450.

55 Cfr. BOSSINA, *Il carteggio*.

56 Nove lettere attribuite a Giovanni Crisostomo sono indirizzate a Gainas (PG 79, nrr., 1, 70, 79, 114-116, 205-206, 286). Sulla carriera di Gainas e il contesto politico in cui si trovò ad operare, cfr. ALBERT, *Goten* e CAMERON, LONG, *Barbarians*, 199-252.

57 Cfr. Kyrillos von Skythopolis, *Leben des Sabas*, 178.25-29-179.1-3 ed. E. Schwartz (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, 49, 2), Leipzig 1939. Il brano è analizzato da MİRŞANU, *The imperial policy*, 484-485.

Sarà stata anche falsa l'identità tra l'uno e gli altri, ma produsse risultati che influenzarono durevolmente il dibattito politico e incisero sulla struttura sociale dell'età giustiniana tanto in Africa quanto in Italia. In entrambi i territori le componenti vandale e gote scomparvero dai gruppi egemoni e i loro beni passarono di mano ad altri proprietari. Si sarebbe dunque tentati di dire che l'arianesimo dei sovrani vandali e goti non fu poi così indifferente nel provocare la cancellazione delle componenti etniche che ne sostenevano il potere.

Sotto il profilo economico non v'è dubbio che le chiese cattoliche si avvantaggiarono ovunque per la repressione dell'arianesimo condotta sull'onda lunga delle campagne militari in Occidente. Nel 538 Giustiniano ordinò il sequestro di tutte le chiese ariane, secondo Giovanni Malalas⁵⁸. La novella 131 del 18 marzo 545, concernente *De regulis ecclesiasticis et privilegiis* contempla il caso di un proprietario che abbia alienato un proprio fondo sul quale sorgeva una chiesa: ebbene, se il bene fosse stato venduto ad un samaritano, un pagano, un montanista o un ariano, la chiesa avrebbe dovuto essere reclamata tra le pertinenze del locale episcopato cattolico. Ma vi fu anche un'altra istituzione che trasse un grande vantaggio economico dalla distruzione del regno dei Vandali e degli Ostrogoti: il tesoro imperiale. È presumibile che, come nel 468, anche la campagna africana del 533 e, in seguito, la lunga guerra greco-gotica, fossero sostenute economicamente in una certa misura dalle casse della *res privata*, intendendo quest'ultima in tutte le sue numerose articolazioni. Se utilizziamo la stima più bassa fornita dagli autori antichi del costo che ebbe la fallita spedizione di Basilisco contro l'Africa, ricaveremo che la parte direttamente finanziata dal tesoro imperiale ammontò a circa due milioni e mezzo di *nomismata*⁵⁹. Nel caso dell'Africa, se anche nel 533 vi fu un simile sforzo economico da parte delle casse dell'imperatore, esso fu ampiamente ripagato a fine campagna. Procopio, in un brano della *Guerra Vandalica*, spiega l'origine della rivolta di Stotza, nel 536, narrando che il prefetto al pretorio Solomon aveva fatto registrare a vantaggio del patrimonio imperiale le terre che appartenevano ai guerrieri vandali sconfitti (Proc. *Bell. Vand.* 2.15). Ad esse si aggiungeva il tesoro della monarchia asdingia che, soprattutto nella Proconsolare, doveva raggiungere una notevole estensione di beni fondiari. Il fatto che la guerra in Italia durasse diciotto anni impedì

58 Ioannis Malalae *Chronographia* 18.84 rec. I. Thurn (CFHB, 35), Berolini 2000. Malalas non specifica se il sequestro fu ordinato nella sola città di Costantinopoli o se la misura si estendesse a tutto l'impero. In quest'ultimo caso doveva senz'altro trattarsi di un complesso di edifici di una certa numerosità, con suppellettili d'oro e d'argento e importanti dotazioni fondiarie: cfr. su questo punto Proc. *Anecd.* 11.16-20, che sottolinea la ricchezza delle chiese ariane.

59 Fonti e dati economici citati in COSENTINO, *Fine della fiscalità*, 22-23.

forse che qui il tesoro imperiale incamerasse blocchi di beni così consistenti, ma anche nella penisola i vantaggi dovettero essere notevoli. Le pertinenze della *comitiva patrimonii* creata da Teoderico passarono probabilmente nella disponibilità della corte costantinopolitana. L'intera Sicilia finì sotto l'egida imperiale e in essa operò, dopo il 535, un *comes patrimonii per Italiam* responsabile della riscossione delle imposte⁶⁰. Come di consueto, le proprietà dei nemici della corona, così come quelle rimaste intestate, furono avocate alla *res privata*. Sotto il profilo economico le campagne di riconquista in Africa e in Italia ebbero dunque come conseguenza il trasferimento di massicce porzioni della proprietà fondiaria a vantaggio dell'imperatore e delle chiese cattoliche, porzioni di beni che provenivano almeno in parte dalle comunità omiane spogliate dei propri possedi. Se il legame tra confessione religiosa e proprietà fondiaria costituì il meccanismo principale che alimentò gli espropri, si comprende anche per quale motivo la legislazione imperiale negli anni '30 e '40 privasse della piena capacità giuridica tutti coloro che non professavano il cattolicesimo⁶¹.

Bibliografia

Le fonti primarie sono citate per esteso nel testo alla loro prima occorrenza, in abbreviazione in quelle successive. Sono state usate le seguenti abbreviazioni: CC = *Corpus Christianorum*; CFHB = *Corpus Fontium Historiae Byzantinae*; ChLA = *Chartae Latinae Antiquiores*; CSEL = *Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum*; CSCO = *Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium*; MGH, AA = *Monumenta Germaniae Historica, Auctores Antiquissimi*; ODB = *Oxford Dictionary of Byzantium*; PBE = *The Prosopography of the Byzantine Empire*; PG = *Patrologia Graeca*; PLRE = *The Prosopography of the Later Roman Empire*; PMBZ = *Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit*.

ALBERT G., *Goten in Konstantinopel. Untersuchungen zur oströmischen Geschichte um das Jahr 400 n. Chr.*, Paderborn 1984.

AMORY P., *People and Identity in Ostrogothic Italy, 489-554*, Cambridge 1997.

BOSSINA L., *Il carteggio di Nilo di Ancira con il generale Gainas è un falso*, in *Vie per Bisanzio*, a cura di A. Rigo, A. Babuin, M. Trizio, Venezia 2013, 215-249.

BRENNECKE H. C., *Ipse Haereticus favens Judaeis. Homöer und Juden als religiöse Minderheiten im Ostgotenreich*, in *Theoderich der Große und das gotische Königreich in Italien*, hersg. H.-U. Wiemer (Schriften des Historischen Kollegs, 129), Berlin-Boston 2020, 155-173.

⁶⁰ Nov. 75.

⁶¹ Per i provvedimenti imperiali si veda *supra*, nota 9.

- BROWN T. S., *The Church of Ravenna and the Imperial Administration*, The English Historical Review 94/370 (1979) 1-28.
- BROWN, T. S., *The role of Arianism in Ostrogothic Italy: the evidence from Ravenna*, in *The Ostrogoths from the Migration Period to the Sixth Century: An Ethnographic Perspective*, ed. by S. J. Barnish and F. Marazzi, Woodbridge 2007, 417-426, 427-441.
- CAMERON A., LONG J., *Barbarians and Politics at the Court of Arcadius* (with a contribution by S. Lee), Berkeley-Los Angeles 1993.
- CECCONI G. A., *Barbari e pagani. Religione e società in Europa nel tardoantico*, Bari-Roma 2022.
- COHEN S., *Religious diversity*, in *A Companion to Ostrogothic Italy*, ed. by J. J. Arnold, M. S. Bjornlie, K. Sessa, Leiden-Boston 2016, 503-532.
- CONANT J., *Staying Roman. Conquest and Identity in Africa and the Mediterranean, 439-700*, Cambridge 2012.
- COSENTINO S., *Fine della fiscalità, fine dello stato romano?* In *Le trasformazioni del V secolo. L'Italia, i barbari e l'Occidente romano*, a cura di P. Delogu e S. Gasparri, Turnhout 2010, 17-35.
- COSENTINO S., *Social instability and economic decline of the Ostrogothic community in the aftermath of the imperial victory: the papyri evidence*, in *Ravenna its role in earlier medieval change and exchange*, ed. by J. Herrin and J. Nelson, London 2016, 133-149.
- CRISTINI M., *An Invisible Heresy. Arianism during Baduila's Reign*, in *Kulturkontakt zur Zeit der Völkerwanderung. Koexistenz, Verflechtung oder 'Clash of Cultures'?*, Hergs. C. Scholl, Baden-Baden 2025, 223-236.
- CRISTINI M., *Neighbours and Strangers? Ostrogoths and Italians during the Gothic War*, in *Negotiation, Collaboration and Conflict in Ancient and Medieval Communities*, ed. by Ch. Krötzel, K. Mustakallio and M. Tamminen, Abingdon-New York 2022, 187-206.
- CROKE B., *Justinian under Justin: reconfiguring a reign*, BZ 100/1 (2007) 13-56.
- DELIYANNIS MAUSKOPF D., *Ravenna in Late Antiquity*, Cambridge 2010.
- DELMAIRE R., *Introduction* in *Code Théodosien Livre XVI*, texte latin Th. Mommsen, traduction J. Rougé, introduction et notes R. Delmaire, avec la collaboration de F. Richard (Sources Chrétiennes, 497), Paris 2005, 13-107.
- DUNN M., *Arianism*, Leeds 2021.
- DURLIAT J., *Les transferts fonciers après la reconquête byzantine en Afrique et en Italie*, in *Aux sources de la gestion publique*, 2 voll., II, *L'invasio des villae au la villa comme enjeu de pouvoir*, éd. E. Magnou-Nortier, Lille 1995, 89-121.

- EISENBERG M., TEDESCO P., *Seeing the churches like the state: taxes and wealth redistribution in late antique Italy*, *Early Medieval Europe* 29/4 (2021) 505-534.
- FEDALTO G., *Lo scisma tricapitolino e la politica giustiniana*, in *Cristianità d'Occidente e cristianità d'Oriente*, 2 voll. (Settimane CISAM, 51), Spoleto, I, 629-659.
- GREATREX G., *Justin I and the Arians*, *Studia Patristica* 34 (2000) 73-83.
- GREATREX G., *Theodore Lector and the Arians in Constantinople*, in *Studies in Theodore Anagnostes*, ed. by R. Kosiński, A. Szopa (Studi e Testi Tardoantichi, 19), Turnhout 2021, 207-231.
- HARTMANN L. M., *Untersuchungen zur Geschichte der byzantinischen Verwaltung in Italien (540-750)*, Leipzig 1889.
- HEIL U., *The Homoians*, in *Arianism: Roman Heresy and Barbarian Creed*, ed. by G. M. Berndt and R. Steinacher, Farnham 2014, 85-115.
- HERRIN J., *Ravenna Capital of Empire, Crucible of Europe*, London 2020.
- JONES A. H. M., *The Later Roman Empire*, 284-602, 3 voll., Oxford 1964.
- KAEGI W. E., *Arianism and the Byzantine Army in Africa. 533-546*, *Traditio* 21 (1965) 23-53 (= *Army, Society and Religion in Byzantium*, London, VIII).
- KÖTTER J.-M., *Katholische Geistliche, homöischer König. Gedanken zu konfessioneller Differenz und politischer Kooperation*, in *Theoderich der Große* (v. Brennecke, *Ipse Haereticus favens*), 175-191.
- MERRILLS A., *The Byzantine Period*, in *A Companion to North Africa in Antiquity*, ed. by R. B. Hitchner, Hoboken 2022, 391-409.
- MARAZZI F., *I «patrimonia sanctae Romanae ecclesiae» nel Lazio (secoli IV-X secolo). Struttura amministrativa e prassi gestionali* (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Nuovi Studi Storici, 37), Roma 1998.
- MERRILLS A., MILES R., *The Vandals*, Chichester 2010.
- MÎRȘANU D., *The imperial policy of Otherness. Justinian and the Arianism of barbarians as a motive for the recovery of the West*, *Ephemerides Theologicae Lovanienses* 84/4 (2008) 477-498.
- MODÉLAN Y., *L'établissement territorial des Vandales en Afrique*, *AnTard* 10 (2002) 87-122.
- PORENA P., *L'influsso della prassi dell' 'hospitalitas' sui processi di insediamento dei barbari in Occidente nel V secolo*, *Occidente / Oriente. Rivista internazionale di studi tardoantichi* 2 (2021) 185-210.
- PETRINI F. M., *Il "potere ariano" in Italia da Ricimero a Totila*, in *Politiche religiose nel mondo antico e tardoantico. Poteri e indirizzi, forme di controllo, idee e prassi di tolleranza*, a cura di G.A. Cecconi e C. Gabrielli, Bari 2011, 339-357.
- PULIATTI S., *Ricerche sulla legislazione regionale di Giustiniano: lo statuto civile e*

- l'ordinamento militare della prefettura africana*, Milano 1980.
- PULIATTI S., *I privilegi della chiesa africana nella legislazione di Giustiniano e di Giustino II*, in *Estudios en homenaje al Profesor Juan Iglesias*, 3 voll., Madrid 1988, III, 1577-1597.
- PULIATTI S., *Aspetti dei privilegi della chiesa africana nel VI secolo. Un intervento della prefettura d'Africa*, *Interpretatio Prudentium* I/2 (2016) 211-221.
- ROBERTO U., *Il secolo dei Vandali. Storia di un'integrazione fallita*, Palermo 2020.
- RUGGINI L., *Economia e società nell' «Italia annonaria». Rapporti tra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d. C.*, Milano 1961.
- SAUMAGNE CH., *Étude sur la propriété ecclésiastique à Carthage d'après les nouvelles 36 et 37 de Justinien*, *BZ* 22 (1913), 77-87.
- SCHÄFERDIEK K., *Die Ravenmater Papyrusurkunde Tjäder 34, der Codex argenteus und die ostgotische arianische Kirche*, *Zeitschrift für Kirchengeschichte* 120/2 (2009) 215-231.
- SEROV V., KREYDUN Y., *Novel 37 of Justinian I "De Africana ecclesia"*, *Christianity in the Middle East* 2 (2017), 37-50 (in russo).
- SOTINEL C., *Il fallimento in Occidente: la questione dei Tre Capitoli*, in *Storia del cristianesimo*, vol. 3. *Le chiese d'Oriente e d'Occidente (432-610)*, a cura di G. Alberigo, trad. it. Roma 2002 (ed. originale francese 1998), 407-432.
- STEINACHER R., *Die Vandalen. Aufstieg und Fall eines Barbarenreichs*, Stuttgart 2016.
- SWAIN B., *Goths and Gothic identity in the Ostrogothic Kingdom*, in *A Companion to Ostrogothic Italy*, ed. by J. J. Arnold, M. S. Bjornlie, K. Sessa, Leiden-Boston 2016, 203-233.
- VASILIEV A.A., *Justin the First*, Cambridge 1950.
- WICKHAM C., *Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean, 400-800*, Oxford 2005.
- WHELAN R., *Being Christian in Vandal Africa. The Politics of Orthodoxy in the Post-Imperial West*, Oakland 201

SALVATORE PULIATTI, STRATEGIE FAMILIARI E LEGAMI PARENTALI

PAOLO FERRETTI

Università degli Studi di Trieste

ABSTRACT: The author explores a topic Salvatore Puliatti also examined in numerous essays – family strategies and parental relationships. This study remembers and traces these dynamics through the lens of gifts exchanged between fiancés, as well as the legal framework surrounding incest and divorce.

KEYWORDS: family strategy; incest; engagement; marriage; divorce.

FONTI PRINCIPALI: *Fragm. Vat.* 262; *D.* 23.1.2; *D.* 23.1.4 *pr.*; *D.* 39.5.1.1; *CTh.* 3.12.3; *C.* 5.5.6; *Nov.* 22; *Nov.* 98; *Nov.* 117; *Nov.* 134; *Nov.* 140.

Scorrendo la bibliografia di Salvatore Puliatti, balza anzitutto agli occhi il fatto che non ci sia genere letterario che non abbia abbracciato: monografie¹, manuali e opere per la didattica, curatele, saggi in rivista o in volumi collettanei, recensioni², per terminare con la direzione di rassegne bibliografiche.

In questo vasto campo di ricerca, mi limito a richiamare una tematica che entrambi abbiamo approfondito, quella delle strategie familiari e dei legami parentali – fenomeno su cui si è costruito, come è noto, uno dei più gloriosi indirizzi storiografici, che ha in *Römische Adelsparteien und Adelsfamilien* di Münzer³ il più noto riferimento –, e utilizzato al fine di cogliere l'origine e gli sviluppi di diversi istituti giuridici.

Io me ne sono occupato nella prima monografia sulle donazioni tra fidanzati⁴ e poi in qualche altro saggio⁵. Per comprendere il ruolo giocato dalle famiglie, occorre brevemente ripercorrere la storia degli sponsali che consistono, fin dall'età più antica, in un atto ad effetti obbligatori, incentrato sulla solenne

1 Per quanto concerne i lavori monografici, questi occupano un arco temporale di oltre quarant'anni. Infatti, del 1980 è il volume su *Ricerche sulla legislazione «regionale» di Giustiniano* e del 2021 quello su *Innovare cum iusta causa*.

2 Tra le recensioni, mi limito a ricordare quella alla mia monografia sulle donazioni tra fidanzati: *Le molteplici liberalità*, 327-340.

3 MÜNZER, *Römische Adelsparteien*. Cfr. ancora HOPKINS, *Death and Renewal*; SYME, *The Augustan Aristocracy*; Parenté et stratégies familiales; PANI, *Lotte per il potere*, 221-252; TREGGIARI, *Roman Marriage*; ROBERTO, *Politica*, 163-195, con altra letteratura.

4 FERRETTI, *Le donazioni tra fidanzati*, XIV-324.

5 Si veda FERRETTI, *Donazioni e sponsali*, 839-859; FERRETTI, *Le forme costrittive*, 97-122.

promessa di matrimonio. Gellio⁶ informa di stipulazioni reciproche concluse tra il *pater* della futura sposa e lo *sponsus*, i quali si impegnano, rispettivamente, a concedere la figlia in matrimonio e a prendere la medesima in moglie; una volta concluse le stipulazioni, contro quello dei due che non adempia, senza giusta causa, l'obbligo precedentemente assunto, all'altro è dato il diritto di agire *ex sponsu* per ottenere il risarcimento, stimato dal giudice in una somma di denaro. Non è tutto. Da altre fonti⁷, infatti, apprendiamo che padri e nubendi concludono anche delle stipulazioni di natura penale, attraverso le quali si obbligano a pagare una somma di denaro nel caso in cui la figlia non venga concessa in matrimonio o non venga presa in moglie.

Tuttavia, forse già a partire dal II sec. a. C., la disciplina degli sponsali, appena vista, subisce un radicale cambiamento, dovuto all'emergere del valore della libertà matrimoniale. Il fidanzamento cambia forma e diviene un atto fondato essenzialmente sul consenso delle parti – *sufficit nudus consensus ad constituenda sponsalia*, scrive Ulpiano⁸ –, mentre le stipulazioni penali vengono paralizzate dal pretore attraverso la negazione dell'azione⁹ o la concessione dell'eccezione di dolo¹⁰, *quia inhonestum visum est vinculo poenae matrimonia obstringi*¹¹.

È questo il contesto nel quale trovano spazio le donazioni tra fidanzati, in particolare le *ad finitatis contrahendae causa donationes factae*¹², la cui disciplina mostra il loro carattere di strumento volto alla coazione dell'assenso alle nozze: se lo *sponsus* o la *sponsa* si rifiuta di concludere l'unione, deve restituire, in difetto di una *iusta causa*, quanto ricevuto e non può richiedere quanto dato.

Dunque, abolite la *sponsio-stipulatio* per la creazione del vincolo sponsalizio e le stipulazioni penali, la strategia delle alleanze familiari, mezzo per allacciare legami di natura politica ed economica, si focalizza su altri strumenti, necessari per assicurarsi il mantenimento di precoci consensi prestati per nozze lontane, e li trova nelle donazioni fatte a causa della promessa di matrimonio.

Il ruolo delle famiglie e i rapporti all'interno di queste sono stati al centro, come sopra accennato, anche di numerosi lavori di Salvatore Puliatti. In questa

6 Gell. 4.4.1-4; si veda anche D. 23.1.2 (Ulp. *l. sing. de spons.*).

7 Cfr. Varro *ling.* 6.70. Si veda anche Plaut. *Aul.* 255 ss.; *Curc.* 672 ss.; *Poen.* 1155 ss.; *Trin.* 1157 ss.; Ter. *Ad.* 735; *Andr.* 99 ss.; *Andr.* 980.

8 D. 23.1.4 *pr.* (Ulp. 35 *ad Sab.*). Cfr. anche D. 23.1.1 (Flor. 3 *inst.*).

9 D. 35.1.71.1 (Pap. 17 *quaest.*).

10 D. 45.1.134 *pr.* (Paul. 50 *resp.*).

11 D. 45.1.134 *pr.* (Paul. 50 *resp.*).

12 D. 39.5.1.1 (Iul. 17 *dig.*); *Fragm.* Vat. 262 (Pap. 12 *resp.*).

sede, mi limito a ricordarne due: la monografia su Giustino II¹³ e il saggio su letteratura e diritto¹⁴.

Per quanto riguarda quest'ultimo, l'autore prende in considerazione il tema dell'incesto, nel quale ricade, sul finire del quarto secolo, l'unione tra cugini, ponendo fine a periodi di alternanza tra impedimento e liceità. Di certo, le nozze *inter consobrinos* sono consentite in età classica, come documentano Marcello¹⁵, Gaio¹⁶ e Papiniano¹⁷, ma verso la fine del quarto secolo la disciplina subisce, forse per impulso esercitato dal pensiero cristiano, un deciso cambiamento. Teodosio I¹⁸ introduce il divieto del matrimonio tra cugini, sanzionando l'infrazione con pene severissime (*ignium et proscriptionis supplicium*), solo mitigate dalla possibilità di ottenere una dispensa. La proibizione viene ribadita da Arcadio e Onorio¹⁹, pur con significative differenze: alle pene viene sostituita la nullità del matrimonio e sanzioni di tipo patrimoniale e successorio.

Queste misure «debbono aver prodotto effetti di rilievo sulle consolidate tradizioni delle costumanze matrimoniali delle grandi famiglie, specie della nobiltà pagana. Attraverso la proibizione delle nozze tra cugini si poneva infatti ostacolo a una delle vie, spesso comunemente percorse, per cementare la compattezza interna alle *gentes* romane, specie di fede pagana, e alla conseguente relativa addizione dei patrimoni»²⁰.

Gli effetti della reazione a questa normativa da parte dei gruppi familiari si coglie negli anni successivi, anche se le due parti dell'Impero decidono di rispondere in maniera differente: in oriente, «ambito etnico e socio-culturale in cui il matrimonio tra cugini rientrava nella più completa normalità»²¹, Arcadio²² rimuove la normativa *prisci iuris* e ammette la liceità dei *matrimonia inter consobrinos*; in occidente, invece, «in condizioni sociali diverse e (...) soprattutto sotto l'influsso più diretto e decisivo di personalità cristiane come Ambrogio e

13 PULIATTI, *Ricerche sulle Novelle di Giustino II*, VIII-413.

14 PULIATTI, *Tra letteratura e diritto*, 31-50.

15 D. 28.7.23 (Marcell. 12 dig.).

16 Gai. 1.60-63.

17 D. 28.7.24 (Papin. 6 resp.).

18 La costituzione non è pervenuta, ma il suo contenuto viene ricostruito sulla base di diverse fonti: CTh. 3.12.3 = C. 5.5.6. Impp. Arcadius et Honorius AA. Eutychiano pp. (a. 396); Ambr., *epist.* 58,5; 58,8-9; Aug., *civ.* 15,16; Ps. Aur. Vict., *epit.* 48,10; Liban., *Orat. pro agric. de angar.* 50,12,16.

19 CTh. 3.12.3 = C. 5.5.6. Impp. Arcadius et Honorius AA. Eutychiano pp. (a. 396).

20 PULIATTI, *Tra letteratura e diritto*, 41.

21 PULIATTI, *Tra letteratura e diritto*, 45.

22 C. 5.4.19. Impp. Arcadius et Honorius AA. Eutychiano pp. (a. 405).

Agostino»²³, Onorio²⁴ conferma il divieto, ma consente la *supplicatio* diretta a ottenere la dispensa imperiale e, con questa, la liceità del vincolo *per rescriptum principis*.

Il secondo lavoro qui richiamato è la monografia del 1991, in cui Salvatore Puliatti prende in considerazione diversi aspetti della legislazione imperiale da Giustiniano a Giustino II, tra cui quello del divorzio consensuale.

Per questa tematica, la normativa giustiniana può essere suddivisa in due fasi. Nella prima, che si protrae fino al 541, l'imperatore ribadisce il precedente regime, ispirato a libertà e impunità. In questa prospettiva, Nov. 22 (a. 536) e Nov. 98 (a. 541) continuano a collegare la fine del vincolo nuziale al venir meno del consenso, con l'unica eccezione di prevedere, in presenza di prole, la perdita della dote e della donazione nuziale, assegnate in proprietà ai figli con riserva di usufrutto ai divorziati, su cui tuttavia incombe l'obbligo degli alimenti in favore dei figli medesimi²⁵.

Un radicale cambiamento si ha con Nov. 117 (a. 542), la quale dà avvio alla seconda fase e «sostituisce ai principi della libertà, liceità e validità del divorzio consensuale quello della illiceità»²⁶, con l'unica deroga consentita dal voto di castità dei divorziati, su cui Salvatore Puliatti esprime una posizione originale, diversa tanto da coloro che lo identificano nella scelta di dedicarsi a vita monastica²⁷ quanto da coloro che pensano alla semplice manifestazione di un proposito di astinenza sessuale²⁸; Puliatti, invece, allarga lo sguardo alla società e, in particolare, a un settore della vita religiosa costituito «da movimenti spontanei di spiritualità, non organizzati né inquadrati nelle strutture della Chiesa, che erano propensi per la vita solitaria o interessavano un laicato osservante regole di vita domiciliare ispirate a principi evangelici di base (castità, moralità, ritiro, assistenza caritativa etc.)... Proprio a questi movimenti, in cui si riconosce un efficace modello da contrapporre al lassismo morale del tempo e alla decadenza dei costumi, è diretta a fini promozionali la norma di Giustiniano»²⁹.

La disciplina appena vista subisce un ulteriore inasprimento con Nov. 134 (a. 556), la quale assimila il divorzio consensuale a quello unilaterale ingiustificato, sia dal punto di vista sostanziale che sanzionatorio.

23 PULIATTI, *Tra letteratura e diritto*, 45.

24 CTh. 3.10.1 = C. 5.8.1. Impp. Honorius et Theodosius AA. Theodoro pp. (a. 409).

25 Nov. 98.2 *pr.*-1.

26 PULIATTI, *Ricerche sulle Novelle di Giustino II*, 68.

27 Cfr., tra gli altri, CORBETT, *The Roman Law of Marriage*, 246; TABERA, *Professio monastica*, 195.

28 Cfr., per tutti, BONINI, *Il divorzio consensuale*, 39-44.

29 PULIATTI, *Ricerche sulle Novelle di Giustino II*, 72-73.

Tuttavia, questo regime, come è noto, non dura a lungo. Giustino II, con Nov. 3 (= 140) del 14 settembre del 566, abolisce la riforma giustiniana, pur riconoscendone gli effetti benefici sul piano demografico e politico, mezzo di perpetuazione della specie umana e della famiglia; ma Giustino non tralascia di sottolinearne altresì gli aspetti negativi, come «l'insorgere in campo sociale di passioni deteriori, di conflitti sfocianti nell'odio, di divisioni insanabili e di manifestazioni di criminosa irrazionalità che richiedono l'intervento del potere»³⁰.

Sono, dunque, proprio queste pressioni – che hanno varcato i confini della famiglia per assumere a problema sociale – che spingono Giustino a ritornare ad una maggiore flessibilità: «traviamento di passioni, odio implacabile, avversione reciproca dei coniugi, guerre intestine, radicale inconciliabilità, insidie all'incolunità fisica, attentati alla vita, avvelenamenti e macchinazioni tragiche»³¹ consigliano il ritorno a un divorzio consensuale libero, lecito e valido.

Bibliografia

- BONINI R., *Il divorzio consensuale dalla Novella Iustiniani 117.10 alla Novella Iustini 140*, BIDR 75 (1972) 41-70 (= *Contributi di diritto giustiniano (1996-1976)*, Bologna 1990, 27-71).
- CORBETT P.E., *The Roman Law of Marriage*, Oxford 1930 (rist. 1969).
- FERRETTI P., *Donazioni e sponsali nella politica costantiniana*, in *φιλία – Scritti per Gennaro Franciosi*, II, Napoli 2007, 839-859.
- FERRETTI P., *Le donazioni tra fidanzati nel diritto romano*, Milano 2000.
- FERRETTI P., *Le forme costrittive della libertà matrimoniale tra mos e ius*, AUPA 61 (2018) 97-122.
- HOPKINS K., *Death and Renewal. Sociological studies in Roman history*, Cambridge 1983.
- MÜNZER F., *Römische Adelsparteien und Adelsfamilien*, Stuttgart 1920.
- PANI M., *Lotte per il potere e vicende dinastiche. Il principato tra Tiberio e Nerone*, in *Storia di Roma*, II.2, sotto la direzione di A. Schiavone, Torino 1991, 221-252.
- Parenté et stratégies familiales dans l'Antiquité romaine, Actes de la table ronde des 2-4 octobre 1986* (Paris, Maison de sciences de l'homme), a cura di J. Andreau-H. Bruhns, Roma 1990.
- PULIATTI S., *Innovare cum iusta causa. Continuità e innovazione nelle riforme amministrative e giurisdizionali di Giustiniano*, Torino 2021.

30 PULIATTI, *Ricerche sulle Novelle di Giustino II*, 82.

31 PULIATTI, *Ricerche sulle Novelle di Giustino II*, 86.

- PULIATTI S., *Le molteplici liberalità tra fidanzati*, Labeo 50 (2004) 327-340.
- PULIATTI S., *Ricerche sulla legislazione «regionale» di Giustiniano. Lo statuto civile e l'ordinamento militare della prefettura africana*, Milano 1980.
- PULIATTI S., *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II, II, Problemi di diritto privato e di legislazione e politica religiosa*, Milano 1991.
- PULIATTI S., *Tra letteratura e diritto: strategie familiari e legami parentali in età tardoantica*, in *La famiglia tardoantica. Società, diritto, religione*, a cura di V. Neri e B. Girotti, Milano 2016, 31-50.
- ROBERTO U., *Politica, tradizione e strategie familiari: Antemio e l'ultima difesa dell'unità dell'impero (467-472)*, in *Governare e riformare l'impero al momento della sua divisione: Oriente, Occidente, Illirico*, sotto la direzione di U. Roberto e L. Mecella, Roma 2015, 163-195.
- SYME R., *The Augustan Aristocracy*, Oxford 1986.
- TABERA A., *Professio monastica causa divortii in iure Justiniani*, in *Acta congressus iuridici internationalis*, I, Roma 1935, 189-199.
- TREGGIARI S., *Roman Marriage*, Oxford 1991.

LA NORMATIVA IN TEMA DI TUTELA E REFECTIO E LA QUESTIONE DELLA SUA RATIO ISPIRATRICE

LORENZO FRANCHINI

Università Europea di Roma

ABSTRACT: In this paper, Franchini compares Puliatti's and his views on the protection and restoration, in the imperial age, of real estate, both public and private. If in the prohibition of *opera nova*, to the advantage of the *refectio* of already existing *opera*, economic-financial concerns seem to prevail, as argued by Puliatti, from other sources adduced by the author, such as those on the subject of *refectio* in any case imposed on owners, it seems to be inferred that the interest more generally pursued was the safeguarding of urban decorum.

KEYWORDS: Construction, buildings, protection, restoration, urban decoration.

FONTI: D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; FIRA I, n. 80; C.Th. 15.1; D. 1.18.7; D. 39.2.46 pr.-1 (= PS. 1.1a.29-30); D. 50.8.7; D. 50.10.7pr.; C. 8.10.8; Plin. *ep.* 2.17.4.

1. Il prof. Puliatti, in alcuni stimolanti contributi¹, tratta del tema della *refectio* e della tutela del patrimonio - per lo più, direi, immobiliare -, cui dare priorità a scapito della intrapresa di nuove opere, da valutarsi, a quel punto, come inopportune.

Ciò fa, con l'acume interpretativo che gli è proprio, a partire da alcune testimonianze presenti nelle fonti.

Ci riferiamo anzitutto ad un passo di Callistrato, contenuto in D. 50.10.7pr., e che qui riportiamo integralmente²:

Pecuniam, quae in opera nova legata est, potius in tutelam eorum operum quae sunt convertendam, quam ad inchoandum opus erogandam divus Pius rescripsit: scilicet si satis operum civitas habeat et non facile ad reficienda ea pecunia inveniatur.

Callistrato, che Puliatti apprezza particolarmente, per il senso arioso della complessità dei problemi che rivela nella selezione degli argomenti su cui fermare l'attenzione³, cita qui un rescritto di Antonino Pio, la cui esatta datazione è

1 Vd. PULIATTI, *Tutela e 'reficere'. Aspetti della politica edilizia di Antonino Pio*, 401 ss.; Callistrato, 71 ss.; *Tutela e 'reficere': aspetti della politica edilizia nel Tardoantico*, 177.

2 Si tratta di un passo importante, oggetto non a caso di attenzione anche da parte di altri studiosi di questi argomenti: vd. per esempio LIZZI, *Paganesimo*, 680; BOSSO, *Della tutela*, 277; BOTTIGLIERI, *La 'relatio'*, 312, nt. 23; MELCHOR GIL, *Las élites*, 425; CORBO, *Diritto*, 105 ss.; RUSSO, *Su alcuni aspetti*, 31; FIORENTINI, *Prodromi*, 104, 106.

3 Cfr. PULIATTI, *Callistratus*, spec.te 29 ss. (oltre che 245 ss., ove torna a commentare il nostro frammento).

difficile da determinare⁴, con il quale si vieta di utilizzare un lascito testamentario per costruire nuove opere, se per l'appunto ve ne sono già altre che hanno bisogno di essere ripristinate.

Tale principio, nella medesima sfera - testamentaria, e quindi privata - in cui era affiorato, appare ancora saldamente invalso in età severiana. Si legga anche⁵:

Paul. D. 50.8.7: *Decuriones pretio viliori frumentum, quod annona temporalis est patriae suae, praestare non sunt cogendi. Nisi ad opus novum pecunia specialiter legata sit, vetera ex hac reficienda.*

La regola in questione, ad ogni modo, era destinata ad avere grande fortuna in avvenire, nella sfera propriamente pubblica.

E' infatti rinvenibile, nel tardo antico, tutto un filone della legislazione imperiale dal quale risulta che l'imperatore intendeva impedire ai suoi sottoposti di avviare nuove opere senza aver prima restaurato quelle già esistenti in stato di degrado. Le disposizioni emanate a tale scopo sono frequentissime e le possiamo leggere nel titolo 15.1, *'De operibus publicis'*, del Codice Teodosiano⁶. Di esse vogliamo eminentemente ricordare C.Th. 15.1.11 (= C. 8.1.5, anno 364, di Valentiniano I e Valente); 15.1.14-17 (tutte e quattro anno 365 e degli stessi imperatori); 15.1.19 (anno 376, di Valente, Graziano e Valentiniano II); 15.1.21 (anno 380, di Graziano, Valentiniano II e Teodosio I); 15.1.27 (anno 390, di Valentiniano II, Teodosio I e Arcadio); 15.1.37 (= C. 8.11.13, anno 398, di Arcadio e Onorio).

Ebbene, Puliatti ritiene che la *ratio* di codeste misure debba essere individuata in esigenze di carattere economico, ossia il risparmio, la razionalizzazione delle risorse⁷.

Inoltre l'autorevole studioso, traendo spunto dal frammento di Callistrato, opera la distinzione tra la nozione di *refectio* e quella di *tutela*⁸, alla quale - più

4 Vd. PULIATTI, *Tutela e 'reficere'. Aspetti della politica edilizia di Antonino Pio*, 402, nt. 3, e *'Tutela' e 'reficere': aspetti della politica edilizia nel Tardoantico*, 181, nt. 13; cfr. per esempio BOSSO, *Della tutela*, 277.

5 Su quest'altro passo, esaminato da Puliatti, vd. anche per esempio BOSSO, *Della tutela*, 277; MELCHOR GIL, *Las élites*, 425.

6 A commento, oltre che naturalmente PULIATTI, *'Tutela' e 'reficere': aspetti della politica edilizia nel Tardoantico*, 187, 191 (che parla di richiamo quasi "ossessivo" al rispetto del principio in questione), vd. per esempio MAY, *Les sénatusconsultes*, 21; KUNDEREWICZ, *La protection*, 147; DE DOMINICIS, *Quelques remarques*, 124 ss., 136 e nt. 52; MURGA GENER, *Especulación*, 171, 174 s.; *Una constitución*, 604; MALAVÉ OSUNA, *C.Th. 15.1*, 53 ss.; *Ciudad*, 65 s., nt. 78, 179, 183, nt. 346, 184 e nt. 349, 186, nt. 353, 196, 197, nt. 366, 238, nt. 434; LIZZI, *Paganesimo*, 671, 676 s., 695; BOTTIGLIERI, *La 'relatio'*, 313 s.; *Il I titolo*, 5, 124 s.; CORBO, *Diritto*, 110 ss.; SOLIDORO, *Politiche*, 95; MOLLÁ NEBOT, *Disposiciones*, 40 ss. (con recensione di BLANCH NOUGUÉ, 3 s.); FIORENTINI, *Prodromi*, 99 ss., 107, 109; CORBO, *La Novella*, 115, nt. 24.

7 Vd. PULIATTI, *Tutela e 'reficere'. Aspetti della politica edilizia di Antonino Pio*, 403, 406; *'Tutela' e 'reficere': aspetti della politica edilizia nel Tardoantico*, 185, secondo cui esigenze di contenimento delle spese per attività edilizia ispirano diversi provvedimenti (tra i quali per esempio i rescritti imperiali di cui a D. 50.12.9).

8 PULIATTI, *Tutela e 'reficere'. Aspetti della politica edilizia di Antonino Pio*, 406; *'Tutela' e 'reficere': aspetti della politica edilizia nel Tardoantico*, 183. Cfr. per esempio BOSSO, *Della tutela*, 280, che peraltro rileva come

di rado - si fa riferimento nelle fonti, non solo giuridiche, ma anche letterarie, come per esempio Plinio⁹.

Condividiamo tali rilievi, di cui allo stesso Puliatti non sfugge la grande portata in chiave anche attuale, e ci permettiamo, a commento, di svolgere a nostra volta alcune considerazioni.

2. Alla stessa epoca cui risalgono le testimonianze sopra ricordate, ossia ai secoli II-IV d.C., ne risalgono anche altre da cui si evince che, anche a prescindere dall'occasione rappresentata dal porre mano a *nova opera*, era ben viva la preoccupazione affinché le costruzioni fatiscenti venissero ripristinate. Ciò, indipendentemente dalla spontanea disponibilità dei proprietari: si può dunque parlare di *refectio* coattiva.

Il principio si affaccia per la prima volta in una epistola che il predecessore di Antonino Pio, Adriano, invia nel 127 agli Stratonicensi di Adrianopoli¹⁰:

(...) Iusta petere mihi videmini et necessaria nuper natae civitati. Vectigalia igitur quae ex territorio exiguntur dono vobis, et domum Tib. Claudii Socratis, quae est in urbe, vel instauret Socrates vel vendat cuipiam indigenarum, ne vetustate et incuria ruat.

Da questa fonte, spesso non considerata, in dottrina¹¹, con ogni evidenza si ricava che ai soggetti interessati si impone di restaurare gli immobili i quali, a causa di vetustà od incuria, rischiassero la rovina.

L'applicazione di tale regola sembra già consolidarsi, su scala generale, in età tardo-classica¹². La *refectio* coattiva degli edifici fatiscenti potrà essere disposta, nei confronti dei proprietari, da parte di alcuni pubblici funzionari. Si leggano:

Ulp. D. 1.18.7: *Praeses provinciae inspectis aedificiis dominos eorum causa cognita reficere ea compellat et adversus detractantem competenti remedio deformitati auxilium ferat.*

Paul. D. 39.2.46, pr.-1 (= PS. 1.1a.29-30): *Ad curatoris rei publicae officium spectat, ut dirutae domus a dominis extruantur. Domum sumptu publico exstructam, si dominus ad tempus pecuniam impensam cum usuris restituere noluerit, iure eam res publica distrahit.*

⁹ 'tutela' non compaia neppure nel *De architectura* di Vitruvio.

⁹ Plin. ep. 2.17.4: *Villa usibus capax, non sumptuosa tutela. Cuius in prima parte atrium frugi, nec tamen sordidum; deinde porticus in D litterae similitudinem circumactae, quibus parvola sed festiva area includitur.*

¹⁰ Pubblicata in FIRA I, n. 80.

¹¹ Vd. tuttavia per esempio CAMODECA, *Ricerche*, 467, n. 61; SCARANO USSANI, *Privilegium*, 269; SOLIDORO, *Studi*, 344; ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, 217.

¹² Forse grazie anche a qualche intervento imperiale: cfr. C. 8.10.4.

Come si vede, contro il proprietario che si opponga o non provveda diventa lecito intervenire con misure ulteriori, che possono arrivare alla confisca e alla vendita dell'immobile¹³. Funzioni di vigilanza sulla manutenzione delle *aedes* private, a che non finissero *dirutae* o *deformes*, vengono riconosciute ai governatori provinciali e, nelle *civitates*, ai *curatores rei publicae*, che in ciò si sostituiscono in qualche modo alle *curiae*¹⁴.

Il principio viene infine significativamente ribadito, in età postclassica, in una costituzione di Valente, Graziano e Valentiniano II, risalente al 377:

C. 8.10.8: *Singularum urbium curiales etiam inviti vel reparare intra civitates quas olim habuerint domus vel ex novo aedificare cogantur, illic semper muniis inservituri et aucturi propriarum frequentiam civitatum. Possessores vero, qui non erunt curiales, in urbibus, in quibus domus possident, easdem domos dirutas neglectasque reparent, iudiciaria ad conservandum hoc praeceptum auctoritate retinendi.*

Si noti che l'obbligo della *refectio*, totale o parziale, delle *domus* rovinate o fatiscanti¹⁵, è espresso per le sole dimore urbane e che al restauro sono principalmente tenuti, *etiam inviti*, gli esponenti delle aristocrazie locali, ossia - è lecito supporre - i proprietari degli immobili più lussuosi.

E' sulla base - soprattutto, ma non soltanto - di quest'ultima constatazione che possiamo ora approfondire la riflessione su quale fosse la *ratio* ispirante tutte queste misure, ivi comprese, ovviamente, quelle relative al divieto di *nova opera*.

13 Ha dedicato attenzione al frammento ulpiano per esempio PROCCHI, *La conservazione*, 162, che ne rimarca la genuinità, di contro a certe affermazioni della critica interpolazionistica; a quello paolino ha dedicato attenzione per esempio SOLIDORO, *Politiche*, 94.

14 Sull'argomento, cfr. per esempio FADDA, *L'azione*, 358; HOMO, *Rome*, 612 s.; CAMODECA, *Ricerche*, 466 s. e nt. 61, il quale pur esprime dubbi sul fatto che almeno i *curatores civitatis* abbiano assunto funzioni simili già in quest'epoca anziché, come egli preferisce pensare, in quella diocleziana-costantiniana, alla quale risalirebbero anche le opere da cui i passi sopra riportati sono escerpti, ossia le *Opiniones* di Ulpiano e le *Sententiae* di Paolo (ma - replicheremmo noi - i *curatores* non erano di recente istituzione, dato che se ne ha notizia fin dall'età di Traiano, e all'incirca un secolo dopo il loro *officium*, al quale fra l'altro Ulpiano riserva come noto un apposito *liber singularis*, avrebbe potuto comprendere anche quelle funzioni, ormai pienamente consolidate); SCARANO USSANI, *Privilegium*, 270 s., 278; RAINER, *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen*, 296; *Zu den Abbruchbestimmungen*, 327 s.; LEWIS, *'Ne quis in oppido'*, 49; SOLIDORO, *Studi*, 346; *Politiche*, 93 s.; LAMBERTI, *Tabulae*, 89 s.; GUTIERREZ MASSON, *Las acciones*, 747; CANTUCCI, *s.v. Legislazione*, 528; ZACCARIA RUGGIU, *Spazio*, 182 s.; BOSSO, *Della tutela*, 278; NASTI, *L'attività*, 193; *Mutare*, 592, nt. 1, la quale si dice certa che l'imposizione fatta nel tardo-classico alle aristocrazie cittadine di restaurare gli edifici si connetta alla presenza e all'operato dei *curatores rei publicae*; CALZADA, *La demolición*, 129 ss.; PROCCHI, *La conservazione*, 162.

15 In merito, vd. per esempio HOMO, *Rome*, 612; SOLIDORO, *Studi*, 348; PROCCHI, *La conservazione*, 164; MOLLÁ NEBOT, *Disposiciones*, 40, 62.

3. Preoccupazioni di ordine economico, di rispetto della finanza pubblica, si ponevano ovviamente in rapporto alle iniziative che su di essa potevano impattare, e cioè, in pratica, tra i casi esaminati, propriamente solo in riferimento a quelli oggetto della legislazione imperiale, sopra ricordata, di cui a C.Th. 15.1.

Lo stesso divieto di *nova opera* invero nasce, come si è visto, in ambito privato, in connessione cioè con adempimenti testamentari, a testimonianza del fatto che vi si ritenevano implicati interessi sì “pubblici”, ma non soltanto di tipo economico.

D'altronde, allora come oggi, tutte le realtà, o attività, umane che non perseguano direttamente fini di lucro trovano nel denaro nient'altro che un mezzo, seppur di primaria importanza, per la salvaguardia di altri interessi: al che sembra votata tutta la produzione normativa attinente alla preservazione e al ripristino dell'esistente, arrivando financo a prevedere la *refectio* coattiva di cose oggetto di proprietà privata, per le quali naturalmente non si dà un problema di razionalizzazione delle risorse pubbliche.

Come allo stesso prof. Puliatti non sfugge¹⁶, la *ratio* complessivamente ispiratrice delle numerose disposizioni rilevanti in materia, fossero esse di origine legislativa o giurisprudenziale, dovrà allora essere individuata in qualcosa d'altro, ossia, secondo noi, nella natura di beni *lato sensu* “culturali” degli immobili in questione.

Si tratta di una materia di cui la romanistica odierna si interessa, meritevolmente, sempre di più, anche per la enorme valenza attuale che essa riveste¹⁷. Ovviamente, per l'età romana, non ci troviamo di fronte a “beni culturali” come tali notificati in via preventiva. Inoltre, come in passato abbiamo cercato anche noi di dimostrare¹⁸, ben di rado di tali beni si vuole direttamente tutelare

16 PULIATTI, ‘Tutela’ e ‘reficere’. *Aspetti della politica edilizia di Antonino Pio*, 410; ‘Tutela’ e ‘reficere’: *aspetti della politica edilizia nel Tardoantico*, 187, 189, che lega la legislazione postclassica ad esigenze di recupero degli antichi valori e dei tradizionali monumenti della Roma pagana, la quale in età antonina era stata bellissima, come in particolare risulta dal celebre *Elogio* di Elio Aristide (già significativamente invocato, per esempio, da BOSSO, *Della tutela*, 277).

17 Vd. FRANCHINI, *La tutela*, 693 ss., al quale anche si rinvia per la ricognizione della dottrina non recentissima; cfr. invece, ultimamente, per esempio NASTI, *Mutare*, 591 ss.; I ‘*senatus consulta*’, 249 ss.; MELCHOR GIL, *Las élites*, 416 ss.; CORBO, *Diritto, passim*; MOLLÁ NEBOT, *Disposiciones*, spec. te 34 ss., 40 ss., 48 ss., 62, 193 ss.; RUSSO, *Su alcuni aspetti*, 29 ss.; PONTORIERO, *Protection*, 17 ss. ss., oltre all'ampia opera collettanea curata da FASOLINO, *La tutela*, comprensiva dei già citati SOLIDORO, *Politiche*, 61 ss., e PROCCHI, *La conservazione*, 151 ss.

18 Nell'opera appena sopra citata. Secondo noi, l'intento che prevalentemente muove, sotto l'impero, i legislatori delle differenti epoche, condizionando inevitabilmente anche la riflessione della giurisprudenza, non è appunto quello di tutelare certi immobili per la loro importanza storico-artistica in sé considerata, ma in quanto grazie a quest'ultima essi contribuiscano al *decus urbanum*. Pur con importanti eccezioni, ravvisabili soprattutto (ma non soltanto) nell'età adrianea, e forse in generale antonina, allorché correnti più colte sembrano effettivamente influenzare la produzione legislativa e giurisprudenziale in materia, il fatto che anche gli ambienti di una casa non esposti alla pubblica vista in un contesto cittadino possano essere dotati di notevole pregio, sul piano

il valore storico, o estetico-artistico, in sé considerato, limitando sensibilmente, solo per questo, i poteri del *dominus*. Per lo più invece lo scrupolo risulta essere quello di salvaguardare il *decus urbium*, da ritenersi, evidentemente, oggetto di un interesse pubblico eminente, seppur limitato alla sfera cittadina.

Ma se noi oggi scorriamo il c.d Codice Urbani¹⁹, con l'ampia riflessione cui in giurisprudenza e dottrina ha dato adito, ci accorgiamo che, per dirla con Pulliatti, tutto tende essenzialmente a questo: alla *tutela* e, all'occorrenza, alla *refectio* di talune cose²⁰.

Bibliografia

- BOSSO F., *Della tutela più che della 'opera nova': la pratica delle costruzioni in Asia Minore nell'età di Antonino Pio*, Polis 2 (2006) 277 ss.
- BOTTIGLIERI A., *La 'relatio' 21 di Simmaco. Inchiesta sulla spoliazione dei templi di Roma*, in Φιλία. Scritti per G. Franciosi, I, a cura di F.M. d'Ippolito, Napoli 2007, 307 ss.
- BOTTIGLIERI A., *Il I titolo del XV libro del Codice Teodosiano: 'De operibus publicis'*, Salerno 2009.
- CALZADA A., *La demolición de edificios en la legislación municipal (siglos I a.C. - I d.C.)*, SDHI 76 (2010) 115 ss.
- CANTUCCI M., s.v. *Legislazione artistica nell'antichità*, in *Enciclopedia dell'arte antica*, IV, Roma 1994, 525 ss.
- CORBO C., *Diritto e decoro urbano in Roma antica*, Napoli 2019.
- CORBO C., *La Novella 'De aedificiis publicis' di Maioriano: nuovi spunti di riflessione*, KOINONIA 47 (2023) 99 ss.
- DE DOMINICIS M., *Quelques remarques sur le bâtiment public à Rome dans les dispositions normatives du Bas Empire*, in *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana*, Perugia 1975, 119 ss.
- FADDA C., *L'azione popolare*, I, Torino 1894.
- FASOLINO F. (a cura di) *La tutela dei "beni culturali" nell'esperienza giuridica romana*, Milano 2020.
- FIORENTINI M., *Prodromi al lungo V secolo. Sulla produzione legislativa occidentale*

culturale, non pare suscitare analogo interesse. Quanto alle *villae* di campagna, resta d'altra parte significativa la circostanza che per lo meno alcuni provvedimenti riservino ad esse un trattamento non diverso rispetto a quello previsto per le *domus* di città.

19 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali).

20 Basti ad esempio leggere anche solo alcuni articoli di detto codice, come il 20, per cui ai proprietari di questi beni s'impone il dovere di non «distruggerli, danneggiarli, adibirli ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico», o il 29, per cui s'impone loro anche il dovere di conservarli con «una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro».

- contro il degrado urbano, in *Italia Settentrionale e regioni dell'arco alpino tra V e VI secolo d.C. (Atti del convegno, 15-17 aprile 2021)*, a cura di M. Buora, S. Magnani e L. Villa, Trieste 2021, 116 ss.
- FRANCHINI L., *La tutela dei beni immobili privati di interesse storico-artistico nell'esperienza romana*, in *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, II, a cura di L. Garofalo, Napoli 2016, 693 ss.
- GUTIERREZ MASSON L., *Las acciones populares*, in *Derecho romano de obligaciones. Homenaje al Prof. J.L. Murga Gener*, a cura di J. Paricio, Madrid 1994, 739 ss.
- HOMO L., *Rome impériale et l'urbanisme dans l'antiquité*, Paris 1951.
- KUNDEREWICZ C., *La protection des monuments d'architecture antique dans le Code Théodosien*, in *Studi in onore di E. Volterra*, IV, Milano 1971, 137 ss.
- LAMBERTI F., *Tabulae Irnitanae*, Napoli 1993.
- LEWIS A.D.E., 'Ne quis in oppido aedificium detegito', in *Estudios sobre Urso Colonia Iulia Genetiva*, Sevilla 1989, 41 ss.
- LIZZI R., *Paganesimo politico e politica edilizia: la 'cura urbis' nella tarda antichità*, in *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana*, Napoli 2001, 671 ss.
- MALAVÉ OSUNA B., *C.Th. 15.1 y la interdicción de obra nueva respecto a los edificios públicos*, Cuadernos informativos de Derecho histórico público, procesal y de la navegación 19-20 (1996) 53 ss.
- MALAVÉ OSUNA B., *Algunos aspectos de la preocupación por la estética de los edificios públicos en el derecho urbanístico romano*, Revista General de Derecho Romano 22 (2014) 1 ss.
- MALAVÉ OSUNA B., *Ciudad tardorromana, élites locales y patrimonio inmobiliario: Un análisis jurídico a la luz del Código Teodosiano*, Madrid 2018.
- MAY G., *Les sénatusconsultes Hosidien et Volusien*, RHD 14 (1935) 1 ss.
- MELCHOR GIL E., *Las élites municipales y los inicios de la crisis del urbanismo monumental en el Occidente romano: algunas consideraciones, con especial referencia a Hispania*, Latomus 77 (2018) 416 ss.
- MOLLÁ NEBOT M.A.S., *Disposiciones legales sobre edificaciones privadas. Estudio particular de la mujer propietaria*, Madrid 2021.
- MURGA GENER J.L., *Especulación y venta de material urbanístico procedente de los edificios públicos en la legislación romana*, in *Libro-Homenaje a Roca-Sastre*, I, Madrid 1976, 153 ss.
- MURGA GENER J.L., *Una constitución de Mayoriano en defensa del patrimonio artístico de Roma*, AHDE 50 (1980) 587 ss.
- NASTI F., 'Mutare, detrahere, transferre'. Considerazioni sui 'senatusconsulta' Osidiani, Aciliano e l'ad Sabinum' di Ulpiano, SDHI 88 (2017) 591 ss.

- NASTI F., *I 'senatus consulta' nella Stora Augusta: provvedimenti senatori e opere giurisprudenziali*, in *Darstellung und Gebrauch der 'Senatus consulta' in den literarischen Quellen der kaiserlichen Zeit - Rappresentazione e uso dei 'senatus consulta' nelle fonti letterarie del principato* (Atti conv. internaz. Münster, maggio 2016), a cura di P. Buongiorno e G. Traina, Stuttgart 2019, 249 ss.
- PONTORIERO I., *Protection of Cultural Heritage in Roman Law*, in *Forever Young. Celebrating 50 Years of the World Heritage Convention*, I, a cura di E. Baroncini, B. Demarsin, A.G. López Martin, R. Regueiro Dubra e R.I. Stoica, Modena 2023, 17 ss.
- PROCCHI F., *La conservazione delle abitazioni nel contesto urbano: prime osservazioni sul pubblico intervento 'ob restitutionem aedificii' in età imperiale*, in *La tutela dei "beni culturali" nell'esperienza giuridica romana*, Milano 2020, 151 ss.
- PULIATTI S., *Callistrato e le 'operae novae'. Linee di politica edilizia nell'età degli Antonini*, in *Scritti per A. Corbino*, VI, Tricase (Le) 2015, 71 ss.
- PULIATTI S., *'Tutela' e 'reficere'. Aspetti della politica edilizia di Antonino Pio nella riflessione di Callistrato*, KOINΩNIA 39 (2015) 401 ss.
- PULIATTI S., *'Tutela' e 'reficere': aspetti della politica edilizia nel Tardoantico*, in *Città e capitali nella tarda antichità*, a cura di B. Girotti e C.R. Raschle, Milano 2020, 177 ss.
- PULIATTI S., *Callistratus. Opera*, Roma 2020.
- RAINER J.M., *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen im klassischen römischen Recht*, Graz 1987.
- RAINER J.M., *Zu den Abbruchbestimmungen in den Stadtrechten*, ZSS 108 (1991) 325 ss.
- RUSSO F., *Su alcuni aspetti della politica edilizia di Antonino Pio*, in *L'attività edilizia a Roma e nelle città dell'impero romano*, a cura di F. Russo, Milano 2021, 29 ss.
- SCARANO USSANI V., *'Privilegium exigendi' e ideologia della città negli anni di Marco Aurelio*, Labeo 29 (1983) 255 ss.
- SOLIDORO L., *Studi sull'abbandono degli immobili nel diritto romano*, Napoli 1989.
- SOLIDORO L., *Politiche e soluzioni organizzative del patrimonio culturale nell'impero romano*, in *La tutela dei "beni culturali" nell'esperienza giuridica romana*, Milano, 2020.
- ZACCARIA RUGGIU A., *Spazio privato e spazio pubblico nella città romana*, Rome 1995.

IL PROFILO INTELLETTUALE DI CALLISTRATO: RIFLESSIONI A MARGINE DI D. 50.11.2 (CALL. 3 DE COGN.)

MARIA ANTONIETTA LIGIOS

Università del Piemonte Orientale

ABSTRACT: The essay examines D. 50.11.2 (Call. 3 *de cogn.*), a text on the fundamental role of negotiatores for the proper supply of the city.

KEYWORDS: Callistratus, Plato, *negotiatores*, Annona.

FONTI: D. 50.11.2 (Call. 3 *de cogn.*); Plato, *De rep.* 2.11-12.

Questo contributo trae spunto dalle pagine che Salvatore Puliatti dedica al profilo intellettuale di Callistrato nel suo volume della collezione degli *Scriptores iuris romani*¹. Egli si sofferma sulla vasta cultura del giurista severiano, i cui interessi letterari e filosofici emergono in particolare da alcuni frammenti giunti fino a noi; tra questi «primeggia»² D. 50.11.2 (Call. 3 *de cogn.*), nel quale è riportato un brano tratto dal secondo libro della *Repubblica* di Platone³:

Si quis ipsos cultores agrorum vel piscatores deferre utensilia in civitatem iusserit, ut ipsi ea distrabant, destitueretur annonae praebitio, cum avocentur ab opere rustici: qui confestim ubi detulerint mercem, tradere eam et ad opera sua reverti debeant. denique summae prudentiae et auctoritatis apud Graecos Plato cum institueret, quemadmodum civitas bene beate habitari possit, in primis istos negotiatores necessarios duxit. sic enim libro secundo πολιτείας ait: δεῖ γὰρ πλείονων ἄρα γεωργῶν τε καὶ τῶν ἄλλων δημιουργῶν καὶ τῶν ἄλλων διακόνων τῶν γε εἰσαζόντων καὶ ἐξαζόντων ἕκαστα οὗτοι δὲ εἰσὶν ἔμποροι. κομίσας δὲ ὁ γεωργὸς εἰς τὴν ἀγοράν τι ὧν ποιεῖ ἢ τις ἄλλος τῶν δημιουργῶν μὴ εἰς τὸν αὐτὸν χρόνον ἦκη τοῖς δεομένοις τὰ παρ' αὐτοῦ ἀνταλλάξασθαι, ἀργήσῃ τῆς αὐτοῦ δημιουργίας καθήμενος ἐν ἀγορᾷ; οὐδαμῶς, ἢ δ' ὅς, ἀλλ' εἰσὶν οἱ τοῦτο ὀρώντες ἑαυτοὺς ἐπὶ τὴν διακονίαν τάττουσι ταύτην.

Callistrato si pone il problema di cosa accadrebbe qualora venisse dato l'ordine ai contadini o ai pescatori di recarsi in città a vendere essi stessi i loro prodotti ed osserva che – se ciò avvenisse – ne avrebbe grave pregiudizio il corretto

1 PULIATTI, *Callistratus*, 29-53.

2 Così PULIATTI, *Callistratus*, 29.

3 BORTOLUCCI, *Index*, 354-355, nota come questo sia l'unico brano di Platone riportato nel Digesto. Sulle implicazioni che tale citazione sottintende in ordine alle problematiche di carattere tecnico-giuridico trattate da Callistrato, si veda MANTELLO, *Il Platone di Callistrato*, 787-808.

funzionamento dell'*annona*. Infatti costoro si troverebbero nelle condizioni di dover consegnare le loro merci e ritornare quanto più rapidamente possibile alle loro attività, poiché queste richiedono un impegno continuativo. Pertanto, per il benessere della città e per la felicità dei suoi abitanti è necessaria la presenza di *negotiatores*⁴, che siano addetti esclusivamente al commercio, evitando così che i produttori siano distolti dalle loro attività per occuparsi anche della vendita⁵. Callistrato basa questa conclusione su una citazione, piuttosto estesa, di un brano di Platone. Si tratta di un passo del II libro della Repubblica, nel quale il filosofo afferma che alla città occorrono sia coloro che si occupano delle attività produttive, come gli agricoltori e gli artigiani, sia coloro che si occupano dell'importazione e dell'esportazione delle merci, vale a dire gli *ἐμποροί*. Tale suddivisione del lavoro ha una *ratio* ben precisa: se l'agricoltore e l'artigiano fossero costretti a portare personalmente i propri prodotti sul mercato cittadino e non dovesse arrivare nello stesso momento in cui essi vi giungano chi fosse interessato all'acquisto, questi lavoratori sarebbero costretti a restare inoperosi sul mercato in attesa di possibili compratori. Appunto per evitare ciò, ci sono i *negotiatores* che si occupano del trasporto e della commercializzazione dei vari prodotti.

Il primo dato che emerge dalla lettura del brano di Platone – come giustamente osservato da Salvatore Puliatti e da altri Studiosi che anche di recente si sono occupati di esso⁶ – è che qui Callistrato avrebbe fatto una sorta di 'collage' di citazioni tratte dai capitoli 11 e 12 del secondo libro della Repubblica, come mostra il confronto con l'opera originale⁷.

Il filosofo, nel testo originale della sua opera, considerava il commercio un'attività necessaria, pur nutrendo delle perplessità sull'integrità morale delle persone che lo praticavano quotidianamente nei mercati. Egli suddivideva gli operatori economici in due categorie: gli *ἐμποροί*, mercanti che spesso svolgevano commerci transmarini e che, più in generale, viaggiavano per svolgere la loro attività, e i *καπηλοί*, che praticavano il commercio al dettaglio nelle città

4 In questa sede non è possibile soffermarsi sul significato – o meglio, sui molteplici significati – del termine *negotiator*, in merito ai quali v'è un ampio dibattito tra gli Studiosi. Va però rimarcato come dalle fonti risulti che, a partire dall'età classica, con il termine *negotiator* si indichi il grande uomo di affari, le cui attività si distinguono rispetto a quelle del semplice *mercator* sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo; sul punto si veda, per tutti, CERAMI, *Introduzione*, 18-19.

5 La bibliografia sul testo è ricchissima; si fa riferimento, pertanto, solo ad alcuni tra i contributi più recenti: oltre a PULIATTI, *Callistratus*, 7-8; 13-14; 30; 41-42; 128; 247-248; GÜNTHER, *(K)einer neuen Theorie*, 131-144; WILLEMS, *Plato*, 129-142; MANTOVANI, *Giuristi romani*, 144, n. 11; LÓPEZ-RENDO RODRÍGUEZ-AZAUSTRE FERNÁNDEZ, *Algunas consideraciones*, 180-182.

6 MANTELLO, *Il Platone di Callistrato*, 787, n. 1; 794-798; GÜNTHER, *(K)einer neuen Theorie*, 140-142; PULIATTI, *Callistratus*, 30, n. 5; WILLEMS, *Plato*, 137-143;

7 *De rep.* 2.10-12 369A-372C, da cui sono citate 371A ll. 6-7; 10-11 e 371C ll. 1-6.

in forma stanziale. Secondo Platone, pertanto, le attività commerciali sarebbero state affidate a due categorie di operatori economici distinti tra loro sia per l'ambito spaziale dei loro affari sia per il rilievo economico di questi; inoltre, se il commercio si svolgeva per mare, erano necessari gli esperti della navigazione.

Dal confronto tra l'originario brano della Repubblica e il testo di Callistrato riportato nel Digesto risultano, sostanzialmente, tre diversi 'livelli di lettura': quello di Platone, quello di Callistrato e, infine, quello del Digesto⁸. Questa prospettiva mostra come Callistrato abbia modificato e adeguato alle esigenze della sua trattazione il testo del filosofo greco e come, a loro volta, sul testo di Callistrato siano intervenuti i compilatori giustiniani, estrapolandolo dal più ampio contesto originario, del quale null'altro è stato conservato, e collocandolo nel titolo 50.11 del Digesto (*De nundinis*), che è formato da soli due frammenti, quello di Callistrato e un passo di Modestino: D. 50.11.1 (Mod. 3 reg.) *Nundinis impetratis a principe non utendo qui meruit decennii tempore usum amittit*⁹.

Salvatore Puliatti¹⁰ si sofferma proprio sull'operazione di adattamento del testo di Platone compiuta da Callistrato e osserva come, in D. 50.11.2 (Call. 3 *de cogn.*) più che in altri passi, emerge la tendenza del giurista severiano a ricercare i fondamenti di carattere ideologico che caratterizzerebbero le norme giuridiche, giungendo a sancire «il primato della filosofia rispetto alla riflessione giuridica». Questo approccio – in particolare nel brano in esame – si coniugherebbe con la più generale attenzione del giurista per la realtà economico-sociale nella quale, di volta in volta, si vanno ad inserire le problematiche più prettamente giuridiche, alla cura per i profili di carattere socio-economico di queste e alla tendenza a collegare tali aspetti ai fenomeni locali a carattere patrimoniale¹¹.

Lo Studioso sottolinea anche la vivacità del quadro di vita cittadina, nel quale il dato normativo resterebbe privo di rilievo a fronte della descrizione delle regole socio-economiche che garantiscono benessere e felicità ai cittadini, con una corretta suddivisione delle attività produttive e commerciali tra diversi operatori specializzati.

Ciò posto, è innegabile che il passo in esame si trovasse inserito, in origine, in una trattazione di ampia portata della quale si può, con tutte le cautele del caso e in linea generale, tentare di ipotizzare il contenuto.

8 Si vedano a questo proposito anche le considerazioni di GÜNTHER, (*K*)*einer neuen Theorie*, 141-142 e WILLEMS, *Plato*, 138-139.

9 Nel corrispondente titolo del Codice giustiniano 4.60 (*De nundinis*) è riportata un'unica costituzione, di Valentiniano e Valente, priva di data.

10 PULIATTI, *Callistratus*, 30.

11 PULIATTI, *Callistratus*, 38.

Secondo Constantin Willems¹², che di recente ha dedicato a D. 50.11.2 (Call. 3 *de cogn.*) un saggio molto denso, Callistrato sarebbe intervenuto sul testo di Platone per un duplice ordine di motivazioni: rendere la citazione del brano del filosofo funzionale alla sua trattazione e armonizzare le proprie affermazioni con le disposizioni contenute dell'*epistula* di Adriano ai pescatori di Eleusi – IG. II² 1103¹³ – diretta ad abolire i dazi sull'importazione del pesce ad Eleusi e a vietare le intermediazioni nel commercio dello stesso, a danno dei compratori. Il riferimento di Callistrato ai *piscatores* sarebbe pertanto, a giudizio di questo Studioso, l'elemento che consentirebbe di ricollegare il brano a una disposizione normativa e di inserirlo nell'ambito di una trattazione più ampia, che avrebbe dato luogo, appunto, alla citazione di Platone.

Nel riportare il pensiero del filosofo, Callistrato avrebbe cancellato la distinzione tra gli ἔμποροι e i κάπηλοι, perché questi ultimi - operando nei mercati cittadini come semplici venditori al dettaglio - determinavano quegli aumenti dei prezzi che Adriano voleva evitare, mentre gli ἔμποροι svolgevano il ruolo fondamentale di rifornitori della città, facendo da tramite tra i luoghi di produzione e quelli di smercio. Resta però sostanzialmente indimostrato, a mio giudizio, che Callistrato, solo per il fatto di menzionare i *piscatores*, avesse presente proprio l'*epistula* di Adriano ai pescatori di Eleusi e non altre disposizioni normative. La menzione di agricoltori e pescatori potrebbe essere dovuta, piuttosto, al fatto che si tratta di due categorie di 'produttori' che operano al di fuori delle città e per i quali, pertanto, si pone il problema del trasporto delle merci ai luoghi di commercializzazione.

Pare più verosimile che, in origine, D. 50.11.2 (Call. 3 *de cogn.*) si trovasse inserito in una trattazione più ampia, concernente probabilmente il rapporto tra *negotiatores* e *annona*: un indizio in tal senso può essere costituito, da un lato, dalla frase '*in primis istos negotiatores necessarios duxit*' e, in particolare, dalla locuzione '*istos negotiatores*', che lascia chiaramente intendere come Callistrato avesse già parlato di costoro in precedenza, in una parte del testo non conservata, mentre, dall'altro lato, la *ratio* che giustifica la suddivisione delle attività lavorative è il corretto funzionamento dell'*annona*, per la quale sono necessari in primo luogo i *negotiatores*. Il confronto tra il brano originale della Repubblica e D. 50.11.2 (Call. 3 *de cogn.*) mostra come, nel 'collage' realizzato da Callistrato, si sia enfatizzato soprattutto il ruolo degli ἔμποροι, sostanzialmente assimilabili ai *negotiatores*, mentre non si faccia esplicito richiamo ai κάπηλοι¹⁴.

12 WILLEMS, *Plato*, 130-141.

13 Si veda per tutti PURPURA, *Epistula Hadriani de re piscatoria*, 585-598.

14 Si vedano sul punto le considerazioni di MANTELLO, *Il Platone di Callistrato*, 798-799 e n. 25; 807.

Già Lenel¹⁵ aveva osservato come non sia ricostruibile il contesto nel quale si trovavano in origine inseriti i frammenti tratti dal libro III del *De cognitionibus*, tuttavia – per il testo in esame – si può delineare un’ipotesi sulla base dell’approccio suggerito da Salvatore Puliatti¹⁶, che nel tratteggiare il profilo intellettuale di Callistrato, pone D. 50.11.2 (Call. 3 *de cogn.*) vicino a D. 50.6.6 (Call. 1 *de cogn.*), in cui il giurista severiano si occupa delle categorie di soggetti che godono dell’esenzione dai *munera* e, tra questi, dei *negotiatores* e dei *navicularii* ai §§ 3-9¹⁷. Si tratta, com’è ben noto, di un frammento di grande importanza e ricco di molteplici elementi utili ai fini della ricostruzione del pensiero di Callistrato, nella cui opera si assiste – per la prima volta nell’ambito della letteratura giurisprudenziale – a un tentativo di delineare una trattazione organica e analitica, nella doppia prospettiva giuridica ed economica, dei profili soggettivi e oggettivi delle diverse attività commerciali, nell’ambito di una trattazione ‘*per genera*’ delle *cognitiones extra ordinem*¹⁸.

Di tale frammento, Salvatore Puliatti¹⁹ rimarca «le informazioni riguardanti la conoscenza dell’ordinamento dei *collegia* professionali, corporazioni d’arti e mestieri tra la fine del II e l’inizio del III secolo, per i dati sia concettuali che terminologici attinenti alla storia delle persone giuridiche ... Quel che im-

15 LENEL, *Palingenesia iuris civilis* I, Graz 1960 (rist. an.) *Call. de cogn. lib. III*, 85, n. 2, osserva: «Non dubito, quin totus liber III. pertineat ad caput ‘de re pecuniaria’; quo tamen rerum ordine quibusve occasionibus oblati singula quae supersunt fragmenta scripta sint, pro certo dici non potest.» Sostanzialmente in tal senso, tra gli altri, MANTELLO, *Il Platone di Callistrato*, 788-789 e PULIATTI, *Callistratus*, 30, n. 4.

16 PULIATTI, *Callistratus*, 39-42.

17 3. *Negotiatores, qui annonam urbis adiuvant, item navicularii, qui annonae urbis serviunt, immunitatem a muneribus publicis consequuntur, quamdiu in eiusmodi actu sunt. nam remuneranda pericula eorum, quin etiam exhortanda praemiis merito placuit, ut qui peregre muneribus et quidem publicis cum periculo et labore fungantur, a domesticis vexationibus et sumptibus liberentur: cum non sit alienum dicere etiam hos rei publicae causa, dum annonae urbis serviunt, abesse.* 4. *Immunitati, quae naviculariis praestatur, certa forma data est: quam immunitatem ipsi dumtaxat habent, non etiam liberis aut libertis eorum praestatur: idque principalibus constitutionibus declaratur.* 5. *Divus Hadrianus rescripsit immunitatem navium maritimarum dumtaxat habere, qui annonae urbis serviunt.* 6. *Licet in corpore naviculariorum quis sit, navem tamen vel naves non habeat nec omnia ei congruant, quae principalibus constitutionibus cauta sunt, non poterit privilegio naviculariis indulto uti. idque et divi fratres rescripserunt in haec verba: Ἦσαν καὶ ἄλλοι τινὲς ἐπὶ προφάσει τῶν ναυκλήρων καὶ τὸν σίτον καὶ ἑλασιον ἐμπορευομένων εἰς τὴν ἀγορὰν τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαϊκοῦ ὄντων ἀτελῶν ἀξιούντες τὰς λειτουργίας διαδιδράσκειν, μήτε ἐπιπλέοντες μήτε τὸ πλεόν μέρος τῆς οὐσίας ἐν ταῖς ναυκληρίαις καὶ ταῖς ἐμπορίαις ἔχοντες. ἀφαιρεθῆτω τῶν τοιοῦτων ἡ ἀτέλεια.* 7. *Hoc circa vacationes dicendum est, ut, si ante quis ad munera municipalia vocatus sit, quam negotiari inciperet, vel antequam in collegium adsumeretur quod immunitatem pariat, vel antequam septuagenarius fieret, vel antequam publice profiteretur, vel antequam liberos susciperet, compellatur ad honorem gerendum.* 8. *Negotiatio pro incremento facultatum exercenda est. alioquin si quis maiore pecuniae suae parte negotiationem exercebit, rursus locuples factus in eadem quantitate negotiationis perseveraverit, tenebitur muneribus, sicuti locupletes, qui modica pecunia comparatis navibus muneribus se publicis subtrahere temptant: idque ita observandum epistula divi Hadriani scripta est.* 9. *Divus quoque Pius rescripsit, ut, quotiens de aliquo naviculario quaeratur, illud excutatur, an effugiendorum munerum causa imaginem navicularii induat.*

18 Così CERAMI, *Introduzione*, 12.

19 PULIATTI, *Callistratus*, 39.

porta ora sottolineare è che la materia si incardina su presupposti economici e su fini sociali.»

I punti di contatto con D. 50.11.2 (Call. 3 *de cogn.*) sono evidenti: l'oggetto di questa trattazione doveva probabilmente riguardare il ruolo e il coinvolgimento dei *negotiatores* nel corretto funzionamento dell'*annona*, con una precisa determinazione delle loro competenze e mansioni, e forse anche con richiami a disposizioni normative in materia, come, appunto, in D. 50.6.6 (Call. 1 *de cogn.*).

Si può pertanto convenire che la citazione di Platone, con la sapiente operazione di 'collage' diretta a rendere il brano funzionale alla trattazione, sia stata fatta da Callistrato per ragioni di carattere ideologico: il giurista voleva probabilmente sottolineare che l'apparato dell'*annona* e il suo corretto funzionamento contribuivano a rendere Roma – ma il discorso può essere più in generale riferito a qualsiasi comunità che godesse di sistemi di approvvigionamento delle merci regolati dalla pubblica autorità – paragonabile a un modello di città ideale, così come l'avevano pensata e immaginata i filosofi, nella quale, proprio come scrive Callistrato, '*bene beate habitari possit*'.

Bibliografia

- BORTOLUCCI G., *Index verborum Graecorum quae in Institutionibus et Digestis occurrunt*, in *AG*, 76 (1906), 353-396.
- CERAMI P., *Introduzione allo studio del diritto commerciale romano*, in CERAMI P.-PETRUCCI A., *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, Torino 2010³, 3-106.
- GÜNTHER S., (K)einer neuen Theorie wert? Neues zur Antiken Wirtschaftsgeschichte anhand Dig. 50,11,2 (Callist. 3 cognit.), in *Gymnasium. Zeitschrift für Kultur der Antike und Humanistische Bildung*, 124 (2017) 31-144.
- LENEL O., *Palingenesia iuris civilis* I, Graz 1960.
- LÓPEZ-RENDO RODRÍGUEZ M. -AZAUSTRE FERNÁNDEZ M.J., *Algunas consideraciones sobre las ferias y los mercados en Derecho romano y su recepción en Derecho español*, in *RIDROM* 17 (2016) 145-208.
- MANTELLA A., *Il Platone di Callistrato*, in *Scritti in onore di Generoso Melillo II*, a cura di A. Palma, Napoli 2009, 721-742 (= *Variae*, I, Lecce 2014, 785-808).
- MANTOVANI D., *Giuristi romani e storia dell'economia antica. Elementi per una dialettica*, in *Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, a cura di C. Buzzacchi-I. Fagnoli, Milano 2021, 121-148.
- PULIATTI S., *Callistratus. Opera*, Roma 2020.
- PURPURA G., *Epistula Hadriani de re piscatoria*, in *Revisione ed integrazione dei Fontes*

Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA), Studi preparatori I. Leges, a cura di G. Purpura, Torino 2012, 585-598.

WILLEMS C., *Plato, Principle and Pragmatism: Market Regulation in D. 50.11.2*, in *Principle and Pragmatism in Roman Law*, eds. B. Spagnolo-J. Sampson, Oxford 2020, 129-142.

PERCORSI DI VITA E DI STUDIO CON SALVATORE

ANDREA LOVATO

Università degli Studi di Bari

ABSTRACT: This contribution is my friendship testimony with Salvatore Puliatti through the memory of several moments experienced together.

Nel mese di gennaio dell'ormai lontano 1989, a Bologna, vinsi il Dottorato di ricerca (IV ciclo) organizzato da alcune Università consorziate del Nord. Ricordo ancora la traccia, squisitamente 'boniniana', del tema concorsuale allora assegnato: "Il quarto libro delle Istituzioni di Giustiniano". Ero stato sollecitato a partecipare al concorso dalla compianta professoressa Dora Alba Musca, alla cui memoria si accompagna, tuttora, un affetto devoto e profondissimo, unito alla struggente nostalgia degli anni trascorsi insieme.

Fu in quel periodo che ebbi modo di conoscere Salvatore Puliatti, collaboratore giovane, ma già autorevole, del Maestro bolognese. Era poco più grande di me, ma assai più colto ed esperto, e io lo osservavo con la reverenza dovuta da chi entrava per la prima volta nell'*Alma Mater Studiorum*, tempio di cultura di radici irneriane, per apprendere e sviscerare una miriade di questioni, profili, visioni del diritto tardoantico, di cui sin d'allora Puliatti appariva – non solo ai miei occhi, ma anche a quelli degli altri dottorandi – un consumato specialista. Via via, con la frequenza al corso, il mio ritegno verso di lui cominciò a cedere il passo ad altri sentimenti, in ciò confortato dalle amabili conversazioni intrattenute al termine di lezioni e seminari. Cresceva il nostro affiatamento. È a quell'esperienza, lontana trentacinque anni, che risalgono l'origine della mia amicizia con Salvatore e la condivisione dell'interesse scientifico per il Tardoantico.

Nella fucina di un Dottorato in cui insegnavano Maestri insigni fu quella, per me, una stagione straordinaria di formazione scientifica e di relazioni umane. Con Salvatore si conservò intatta l'amicizia, consolidandosi nel tempo grazie a comuni esperienze di studio e di attività accademica. A parte il costante ritrovarsi in occasione di convegni e seminari di alto livello in sedi prestigiose – mi limito a menzionarne due, Copanello e Spello – e la partecipazione a importanti progetti di respiro internazionale come l'ERC-Redhis, per alcuni anni ci legò l'esperienza vissuta all'interno del Direttivo della Società Italiana di Storia del Diritto, al tempo in cui Salvatore ricopriva la carica di Segretario. Sempre scrui-

poloso e attento nella registrazione e conservazione dei documenti, pacato nella discussione, in quel periodo egli curò la pubblicazione del volume *L'ordine costituzionale come problema storico*, edito nel 2016, che raccoglieva le relazioni di un Convegno della Società Italiana di Storia del Diritto tenutosi qualche anno prima. Non a caso era stata scelta l'Università di Parma quale sede del Convegno, certi com'eravamo, tutti noi del Direttivo, che quella città fosse il luogo ideale di svolgimento di un incontro scientifico di spessore, grazie non solo ai nomi illustri dei relatori, ma anche alle capacità organizzative di Salvatore, confermate in pieno in quell'occasione. Non solo. Dalla introduzione al volume, seppure brevissima, emergono talune linee della sua visione scientifica: il diritto come fenomeno sociale e dunque storico, il nesso inscindibile di esso con i mutamenti politici e socioeconomici di una comunità organizzata, il 'problema' chiave rappresentato dagli assetti costituzionali contemporanei, in perpetua tensione fra consapevolezza storica e innovazione. Ricordo, per avere assistito di persona ad alcune conversazioni del curatore con i relatori, l'acribia con cui egli seguì il lavoro di redazione dei singoli contributi.

Altro momento importante del nostro rapporto si colloca nel periodo in cui abbiamo collaborato alla stesura di un manuale di diritto privato romano. L'ideazione risale ai primi anni del Duemila, quando, di concerto con l'amica e collega Laura Solidoro, decidemmo di realizzare un'opera agile e chiara, ma nello stesso tempo densa e puntuale, che riuscisse a coniugare e fondere insieme le finalità essenzialmente didattiche con il rigore di una trattazione scientifica. Lungi dal proporre semplicemente il dato istituzionale, il nostro intento era quello – riporto un passaggio della prima pagina – di «...sollecitare le capacità critiche del discente in una con l'interesse per il profilo storico e dell'evoluzione del pensiero giuridico».

Il manuale vide la luce nel 2014 e venne poi riedito nel 2017: anni in cui si stendeva il filo sottile della trama di una comune fatica, trama composta da lunghe conversazioni telefoniche, intervallate da incontri di persona e da una fitta corrispondenza epistolare. Ed è vero che, accompagnandosi a quelle scientifiche, le doti umane di uno studioso si apprezzano ancor più lavorando intorno allo stesso progetto: ho ben vivo il ricordo dell'equilibrio e della cura scrupolosa che connotavano il *modus operandi* di Salvatore nell'affrontare e discutere ogni questione nascente dalla progressiva elaborazione del manuale.

Nell'articolazione della struttura complessiva, di comune accordo si decise di affidare alla penna di Salvatore le parti relative alle procedure *extraordinariae*, ai modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento, alle obbliga-

zioni da delitto, alle successioni e donazioni. Nonostante l'eterogeneità delle tematiche assegnate, è possibile scorgere talune caratteristiche di metodo nella composizione di queste parti: capacità di sintesi, chiarezza dello stile, ampiezza dell'indagine. L'origine storica delle *cognitiones* con il conseguente sviluppo della «pubblicizzazione del giudizio civile» e il rilievo assunto dalla prassi giudiziaria agli inizi dell'età augustea sono profili istituzionali che appaiono condensati in poche pagine, ma di grande spessore; parimenti, tramite l'andamento limpido e arioso della sua scrittura, Puliatti offre un quadro esaustivo (per quanto necessariamente sintetico) dell'organizzazione gerarchica degli uffici giudiziari in cui prendevano vita le nuove forme processuali *extra ordinem*.

Da un versante completamente diverso, in un successivo capitolo, vengono da lui illuminate le figure relative all'estinzione delle obbligazioni. Nella storia del diritto privato romano, com'è noto, all'adempimento, descritto da Salvatore «...quasi la morte naturale dell'obbligazione», si aggiungono, attraverso processi storici intricati e solo in parte esplorati (ed esplorabili), differenti modi di estinzione del vincolo. Uno di questi processi, per quanto complesso, viene ricostruito nitidamente: mi riferisco alla scissione tra adempimento e atto formale di estinzione, che si realizzò nella *solutio per aes et libram* dopo l'introduzione della moneta coniata e la progressiva affermazione dei contratti non formali. Il richiamo di Puliatti alla qualifica gaiana come *imaginaria solutio* esprime efficacemente l'idea della conservazione dell'effetto estintivo indipendentemente dalla esecuzione effettiva dell'obbligo. La medesima cura appare impiegata nella trattazione delle obbligazioni da delitto.

Appartiene a Salvatore anche la paternità degli ultimi due capitoli, relativi a successioni e donazioni. Una materia ostica, a volte non indagata a dovere dalla manualistica corrente, viene rivisitata a fondo, a partire dalla nozione stessa di *hereditas* nel suo sviluppo attraverso i secoli, da Gaio a Teofilo. Mediante i riferimenti a note fonti letterarie, si dà il rilievo che meritano alla *voluntas defuncti* e al testamento, quale atto destinato a esprimere, in un certo senso proiettandola nel futuro, la personalità del defunto. I singoli istituti e indirizzi giuridici vengono sottoposti a un vaglio critico, sempre in stretta e costante adesione alle fonti; e si avverte lo sforzo di concentrare in brevi, ma incisive pagine la gigantesca letteratura accumulatasi nel corso di una tradizione giuridica plurisecolare.

Concludo questa sommaria 'galleria' di ricordi personali con la certezza che, in piena sintonia nel modo di intendere l'impegno scientifico e accademico, la nostra amicizia e il nostro dialogo scientifico proseguiranno nel tempo con l'auspicio di altri progetti da realizzare insieme.

DUE DIFFERENTI IMPIEGHI DELLA NOZIONE DI COMMUNIS PATRIA

*Flavio Giuseppe e l'Epistula ad Diognetum*¹

VALERIO MAROTTA

Università di Pavia

ABSTRACT: This essay focuses on the study of the use of the notion of *communis patria* (κοινή πατρίς) in Flavius Josephus and in the *Epistula ad Diognetum*. Sometimes – the paradigmatic case being Flavius Josephus' *Bellum Iudaicum* – the notion of *communis patria* is elaborated in a radically different way from the authentic Roman concept. Vice versa, in the *Epistula ad Diognetum*, we can observe, in backlighting, an almost perfect correspondence with the Roman notion defined by the jurists of the 2nd and 3rd century AD.

KEYWORDS: *Communis patria*, Flavius Josephus, *Epistula ad Diognetum*, Jews, Idumaeans, Romans.

1. LA KOINH PATRIS IN BELLUM IUDAICUM 4.271-282

Secondo Flavio Giuseppe, l'ordinamento costituzionale delle genti della Siria antica, degli ἔθνη che vivevano ai confini della Giudea, era profondamente mutato rispetto al passato più remoto. Sarebbero stati i conquistatori Macedoni e Greci i principali responsabili di un cambiamento tanto radicale. Assoggettate queste terre, i nuovi dominatori vollero abbellire le nazioni che vi vivevano con nomi loro comprensibili, imponendo, al contempo, a ciascun popolo forme di governo di stampo ellenico. Sicché, per effetto di radicali innovazioni culturali e istituzionali, gran parte degli abitanti di quelle regioni andava ora annoverata, nella sua peculiare prospettiva, tra i discendenti dei Greci:

Ios. *A.I.* 1.121 καὶ τῶν ἐθνῶν ἕνια μὲν διασώζει τὰς ὑπὸ τῶν κτισάντων κειμένας προσηγορίας, ἕνια δὲ καὶ μετέβαλεν, οἱ δὲ καὶ πρὸς τὸ σαφέστερον εἶναι δοκοῦν τοῖς παροικοῦσι τροπὴν ἔλαβον. Ἕλληνες δ' εἰσὶν οἱ τούτου καταστάντες αἴτιοι· ἰσχύσαντες γὰρ ἐν τοῖς ὕστερον ἰδίαν ἐποίησαντο καὶ τὴν πάλαι δόξαν, καλλωπίσαντες τὰ ἔθνη τοῖς ὀνόμασι πρὸς τὸ συντεῖν αὐτοῖς καὶ κόσμον θέμενοι πολιτείας ὡς ἂν αὐτῶν γεγονόσιν².

1 Dedico questo breve scritto al carissimo amico Salvatore, che ha manifestato, in numerosissimi studi, un profondo interesse per la storia politica, giuridica e culturale del giudaismo e del cristianesimo nel mondo romano d'età tardoimperiale.

2 Trad. it. MORALDI «Alcune di queste genti conservarono i nomi dati dai fondatori, altri li cambiarono, altri ancora li modificarono per renderli più comprensibili ai loro confinanti. I primi responsabili del cambiamento dei nomi furono i Greci; quando, infatti, giunsero ad avere potenza, si appropriarono anche delle glorie

È una visione, quest'ultima, che quasi prefigura l'idea ottocentesca³ dell'Ellenismo come cultura mondiale capace di irradiarsi, dopo Alessandro, in tutto l'Oriente, dalla Siria alla Battriana, influenzando durevolmente le civiltà di queste regioni: un punto di vista condiviso, del resto, anche da tanti altri contemporanei di Flavio Giuseppe⁴.

Filone di Alessandria – nella *Legatio ad Caium*, in un breve encomio di Augusto – aveva innanzi tutto messo in rilievo, passando in rassegna i suoi molteplici meriti, la ‘civilizzazione’ dei Barbari, adoperando, per la prima volta, il verbo ἀφελληνίζειν in senso transitivo: «il quale ingrandì l'Ellade con altre Elladi ed ellenizzò le regioni più importanti del mondo barbarico; garante della pace, assegnò a ciascuno ciò che gli competeva (...)»⁵:

del passato e abbellirono le nazioni con nomi a loro comprensibili e imposero a esse forme di governo, come se fossero derivate da essi». Sul testo vd. TROIANI, *Il perdono*, 115 e 131.

3 Una visione che corrisponde, almeno in parte, a quella elaborata da Johann Gustav DROYSEN nella *Geschichte des Hellenismus* (prima ed. 1833-1836-1843) opera disponibile anche nella traduzione francese (1883-1885) della seconda edizione tedesca (1877-1878: vd. *Histoire de l'Hellénisme*, 85-1769. Un quadro di insieme anche nell'ormai classico di WILL, *Histoire politique*, ristampa in un solo volume – che conserva l'impaginazione originale – dei due tomi della seconda edizione (1972-1982).

4 Questa stessa sensibilità pervade, in effetti, anche l'opera di Plutarco. Nel *De fortuna aut virtute Alexandri Magni*, il conquistatore Macedone si comporta come «un istruito filosofo educatore» e «pacificatore del mondo» (1.6 (329) ἀλλὰ κοινὸς ἦκεν θεὸθεν ἀρμωστής καὶ διαλλακτὴς τῶν ὅλων νομίζων, οὗς τῷ λόγῳ μὴ συνῆγε τοῖς ὅπλοις βιαζόμενος, εἰς τὸ αὐτὸ συνενεγκὼν τὰ πανταχόθεν, ὥσπερ ἐν κρατῆρι φιλοτησίῳ μείζας τοὺς βίους καὶ τὰ ἥθη καὶ τοὺς γάμους καὶ τὰς διαίτας, πατρίδα μὲν τὴν οἰκουμένην προσέταξεν ἡγεῖσθαι πάντας, ἀκρόπολιν δὲ καὶ φρουρὰν τὸ στρατόπεδον, συγγενεῖς δὲ τοὺς ἀγαθοὺς, ἀλλοφύλους δὲ τοὺς πονηροὺς· τὸ δ' Ἑλληνικὸν καὶ βαρβαρικὸν μὴ χλαμύδι μὴδὲ πέλτη μὴδ' ἀκινάκη μὴδὲ κἀνδυῖ διορίζειν, ἀλλὰ τὸ μὲν Ἑλληνικὸν ἀρετῇ τὸ δὲ βαρβαρικὸν κακίᾳ τεκμαίρεσθαι· κοινὰς δ' ἐσθῆτας ἡγεῖσθαι καὶ τραπέζας καὶ γάμους καὶ διαίτας, δι' αἵματος καὶ τέκνων ἀνακραννυμένους. «Ma, poiché riteneva di essere venuto come governatore celeste per tutti e come mediatore per il mondo intero, coloro che non riusciva a convincere a unirsi a lui, li conquistò con la forza delle armi e riunì in un solo corpo tutti gli uomini ovunque, unendo e mescolando in una grande coppa d'amore, per così dire, le vite degli uomini, i loro caratteri, i loro matrimoni, le loro stesse abitudini di vita. Egli ordinò a tutti di considerare come propria patria l'intera terra abitata, come propria roccaforte e protezione il suo accampamento, come affini tutti gli uomini buoni e come stranieri solo i malvagi; non dovevano distinguere tra greco e straniero in base al mantello e alla targa greci, o alla scimitarra e alla giubba; ma il segno distintivo del greco doveva essere visto nella virtù, e quello dello straniero nell'iniquità; il vestiario e il cibo, il matrimonio e il modo di vivere dovevano essere considerati comuni a tutti, essendo fusi in un tutt'uno da legami di sangue e di figli»), che, nel corso delle sue conquiste, rese «civili i re barbari, fondò città greche tra i popoli selvaggi e insegnò leggi e pace a tribù ignoranti e senza ordinamenti»: 1.4 (328) καὶ οὐκ ἡσχολοῦντο περὶ πολέμους ἐκείνοι τηλικούτους, οὐδὲ βασιλεῖς βαρβάρους ἡμερῶντες οὐδὲ πόλεις Ἑλληνίδας ἐπικτιζόντες ἀγρίοις ἔθνεσιν οὐδ' ἄθεσμα καὶ ἀνῆκοα φύλα νόμους διδάσκοντες καὶ εἰρήνην ἐπήεσαν, ἀλλὰ καὶ σχολάζοντες τὸ γράφειν παρίεσαν τοῖς σοφισταῖς. «Questi filosofi non si occupavano continuamente di guerre tremende, né di diffondere la civiltà tra i principi stranieri, né di fondare città greche tra nazioni selvagge, né andavano avanti a istruire tribù senza legge e ignoranti sui principi del diritto e della pace; ma, pur avendo tempo libero, lasciavano la scrittura della filosofia ai sofisti».

5 Trad. it. KRAUS «È lui che non solo sciolse, ma spezzò le catene che avevano incatenato e schiacciato così duramente il mondo abitabile. È Lui che ha eliminato le guerre, sia quelle aperte che quelle nascoste, provocate dalle scorrerie dei briganti. È Lui che liberò il mare dalle navi pirata e lo riempì di navi mercantili. È lui che restituì ogni città alla libertà, che trasformò il disordine in ordine, che diffuse modi civili e concordia in tutte le nazioni asociali e brutali, che ingrandì l'Ellade con molte nuove Elladi e ellenizzò il mondo barbarico nelle sue regioni più importanti, il guardiano della pace, che assegnò a tutti e a ciascuno ciò che gli competeva, che non

Leg. 145-148 οὗτός ἐστιν ὁ τὰ δεσμά, οἷς κατέζευκτο καὶ ἐπεπίεστο ἡ οἰκουμένη, παραλύσας, οὐ μόνον ἀνείς· οὗτος ὁ καὶ τοὺς φανεροὺς καὶ ἀφανεῖς πολέμους διὰ τὰς ἐκ ληστῶν ἐπιθέσεις ἀνελών· οὗτος ὁ τὴν θάλατταν πειρατικῶν μὲν σκαφῶν κενὴν ἐργασάμενος, φορτίδων δὲ πληρώσας. οὗτος ὁ τὰς πόλεις ἀπάσας εἰς ἐλευθερίαν ἐξελόμενος, ὁ τὴν ἀταξίαν εἰς τάξιν ἀγαγών, ὁ τὰ ἄμικτα ἔθνη καὶ θηριώδη πάντα ἡμερώσας καὶ ἄρμοςάμενος, ὁ τὴν μὲν Ἑλλάδα Ἑλλάσι πολλαῖς παραυξήσας, τὴν δὲ βάρβαρον ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις τμήμασιν ἀφελήνισας, ὁ εἰρηνοφύλαξ, ὁ διανομεὺς τῶν ἐπιβαλλόντων ἐκάστοις, ὁ τὰς χάριτας ἀταμιεύτους εἰς μέσον προθείς, ὁ μὴδὲν ἀποκρυψάμενος ἀγαθὸν ἢ καλὸν ἐν ᾧ παντὶ τῷ ἑαυτοῦ βίῳ.

Ma l'immagine idealistica dell'integrazione dei popoli, realizzata per esclusivi motivi umanistici, si disfa in un istante, allorché la si sottometta al vaglio di una seria analisi critica⁶.

Eppure – e dovremmo, invero, piuttosto stupirci del contrario – non solo negli scritti di Filone, ma perfino in quelli di Flavio Giuseppe (a dispetto della loro orgogliosa rivendicazione del primato culturale del giudaismo), appare evidente l'influenza del pensiero politico greco e delle visioni giuridico-costituzionali romane in tema di cittadinanza. A tal riguardo, una puntuale rassegna dei testi principali e dei termini più rilevanti di tale questione è nella recente sintesi di Katell Berthelot. Questa splendida indagine si sofferma sulla storia dei rapporti politici, giuridici e culturali dei Giudei con le istituzioni dei Romani e con la peculiare visione del mondo propria di questi ultimi. Nella prospettiva di Flavio Giuseppe e, ancor più, in quella di Filone, cittadinanza romana ed ebraica condividerebbero il medesimo tratto di fondo. Entrambe si incentrerebbero, a ben vedere, sull'impegno di ciascuno dei suoi membri nei confronti delle leggi proprie delle due comunità, ossia sulla condivisione del medesimo diritto⁷. Pertanto non vi è motivo, in presenza di una ricerca tanto accurata, di riesaminare *ex novo* quest'arduo problema.

accaparrò per sé vantaggi ma li rese proprietà comune, che non tene nascosto nulla di buono e di eccellente per tutta la sua vita». Quest'uso transitivo riappare, nel medesimo significato, più tardi in Libanio: *or.* 11.103 (Foerster I, 469 s.) a proposito di Seleuco I in quanto fondatore di città. Vd. HENGEL, *L'ellenizzazione della Giudea*, in part. 64 s.

6 In realtà la storia dell'Oriente non si ferma all'età persiana e conserva, anzi, proprie, specifiche peculiarità in tutte quelle successive. A Babilonia si continua a scrivere in accadico almeno fino al secolo I a.C. In Egitto le scuole perpetuano la lettura e la conoscenza della letteratura indigena: vd. TROIANI in TROIANI-BALZARETTI, *1-2 Maccabei*, 21. Sulla reazione dei popoli autoctoni alle conquiste greco-macedoni rimane pur sempre fondamentale l'opera pionieristica di EDDY, *The King is dead*, 65 ss. (Persia), 101 ss. (Battriana e Sogdiana), 163 ss. (Anatolia), 183 ss. (Giudea), 257 ss. (Egitto). Vd., inoltre, il classico di HENGEL, *Ebrei, Greci e Barbari*, 99, nonché, più di recente, HONIGMAN, *Tales of High Priests and Taxes*, in part. 197 ss. Ulteriori aggiornamenti in CLANCIER-COLORU-GORRE, *Les mondes hellénistiques*, 192 ss., in part. 206 ss., in una prospettiva, però, che pone, almeno in parte, in discussione la nozione stessa di resistenza all'ellenizzazione.

7 BERTHELOT, *Jews and their Roman Rivals*, 373-384.

Mi soffermerò soltanto su un passo del IV Libro del *Bellum Iudaicum*. Come avremo modo di verificare, lo storico giudeo adopera, in tale contesto, una delle più importanti categorie politico-giuridiche greche e romane dell'identità e della cittadinanza. Il brano si colloca al centro del racconto degli avvenimenti che misero a soqquadro Gerusalemme tra la fine del 67 e i primi mesi dell'anno successivo. Agli Idumei – giunti nella Città Santa per unirsi, nella lotta, ai sacerdoti zeloti⁸ asserragliati nel Tempio – si impedì, per ordine del Sommo Sacerdote Anano, l'accesso entro le mura:

B.I. 4.271-282: 271. Σίμων δὲ υἱὸς Κααθὰ τῶν ἡγεμόνων εἷς, μόλις τῶν οἰκείων καταστείλας τὸν θόρυβον καὶ στὰς εἰς ἐπήκοον τοῖς ἀρχιερεῦσιν, 272. οὐκέτι θαυμάζειν ἔφη φρουρουμένων ἐν τῷ ἱερῷ τῶν προμάχων τῆς ἐλευθερίας, εἶγε καὶ τῷ ἔθνει κλείουσιν τινες ἤδη τὴν κοινὴν πόλιν, 273. καὶ Ῥωμαίους μὲν εἰσδέχεσθαι παρασκευάζονται, τάχα καὶ στεφανώσαντες τὰς πύλας, Ἰδουμαίοις δὲ ἀπὸ τῶν πύργων διαλέγονται καὶ τὰ ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας ὅπλα κελεύουσι ῥῖψαι, 274. μὴ πιστεύοντες δὲ τοῖς συγγενέσι τὴν τῆς μητροπόλεως φυλακὴν τοὺς αὐτοὺς δικαστὰς ποιοῦνται τῶν διαφόρων, καὶ κατηγοροῦντές τινων ὡς ἀποκτείνειαν ἀκρίτους, αὐτοὶ καταδικάζουσιν ὅλου τοῦ ἔθνους ἀτιμίαν. 275. τὴν γοῦν ἅπασιν τοῖς ἄλλοφύλοις ἀναπεπταμένην εἰς θρησκείαν πόλιν τοῖς οἰκείοις νῦν ἀποτετεῖχισθαι. 276. “πάνυ γὰρ ἐπὶ σφαγὰς ἐσπεύδομεν καὶ τὸν κατὰ τῶν ὁμοφύλων πόλεμον οἱ διὰ τοῦτο ταχύναντες, ἵν' ὑμᾶς τηρήσωμεν ἐλευθέρους. 277. τοιαῦτα μέντοι καὶ πρὸς τῶν φρουρουμένων ἡδίκησθε, καὶ πιθανὰς οὕτως ὑποψίας οἶμαι κατ' ἐκείνων συνελέξατε. 278. ἔπειτα τῶν ἔνδον φρουρᾷ κρατοῦντες ὅσοι κήδονται τῶν κοινῶν πραγμάτων, καὶ τοῖς συγγενεστάτοις ἔθνεσιν ἀθρόοις ἀποκλείσαντες μὲν τὴν πόλιν ὑβριστικά δ' οὕτως προστάγματα κελεύοντες, τυραννίσθαι λέγετε καὶ τὸ τῆς δυναστείας ὄνομα τοῖς ὑφ' ὑμῶν τυραννουμένοις περιάπτετε. 279. τίς ἂν ἐνέγκαι τὴν εἰρωναίαν τῶν λόγων ἀφορῶν εἰς τὴν ἐναντιότητα τῶν πραγμάτων; εἰ μὴ καὶ νῦν ὑμᾶς ἀποκλείουσιν Ἰδουμαῖοι τῆς μητροπόλεως, οὗς αὐτοὶ τῶν πατρίων ἱερῶν εἴργετε. 280. μέμψαιτ' ἂν εἰκότως τις τοὺς ἐν τῷ ἱερῷ πολιορκουμένους, ὅτι θαρσήσαντες τοὺς προδότας κολάζειν, οὗς ὑμεῖς ἄνδρας ἐπισήμους καὶ ἀκαταιτιάτους λέγετε διὰ τὴν κοινωνίαν, οὐκ ἂν ὑμῶν ἥρξαντο καὶ τὰ καιριώτατα τῆς προδοσίας μέρη προαπέκοψαν. 281. ἀλλ' εἰ κάκεινοι τῆς χρείας ἐγένοντο μαλακώτεροι, τηρήσωμεν Ἰδουμαῖοι τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τῆς κοινῆς πατρίδος προπολεμήσωμεν, ἅμα τοὺς τε ἔξωθεν ἐπιόντας καὶ τοὺς ἔνδον προδιδόντας ἀμυνόμενοι πολεμίους. 282. ἐνθάδε πρὸ τῶν τειχῶν μενούμεν ἐν τοῖς ὅπλοις, ἕως ἂν Ῥωμαῖοι κάμωσι προσέχοντες ὑμῖν ἢ ὑμεῖς ἐλευθέρα φρονήσαντες μεταβάλῃσθε”.

8 Sul contesto politico e sul ruolo degli Idumei vd. VIDAL-NAQUET, *Il buon uso del tradimento*, 147 s.; GOODMAN, *Iudaea capta*, 257 ss.; BRIZZI, 70 d.C., in part. 206 ss.

9 Trad. it. (modificata in un punto) VITUCCI «[271] Simone, figlio di Caatha, uno dei comandanti, sedati a stento gli schiamazzi dei suoi e collocatosi in un luogo donde poteva essere udito dai sommi sacerdoti, rispose che [272] non si meravigliava più che fossero assediati nel tempio i paladini della libertà dal momento che si impediva ai connazionali di entrare nella città comune; [273] non si meravigliava che essi si apprestassero ad accogliere i Romani, magari adornando di corone le porte, mentre con gli Idumei parlavano dall'alto delle torri e ordinavano loro di gettare le armi impugnate per difendere la libertà; [274] non si meravigliavano che essi, pur non volendo affidare la difesa della metropoli a consanguinei, li scegliessero poi ad arbitri dei loro contrasti; non si meravigliava che essi, mentre accusavano taluni di aver condannato a morte senza processi, alla loro volta con-

Non posso, in questa sede, divagare su questioni che, nella mia peculiare prospettiva, appaiono di dettaglio: stabilire, per esempio, se quel che si legge nel passo di Giuseppe Flavio coincida o meno con un'elaborazione retorica paragonabile agli scritti di storici come Livio o Dionigi di Alicarnasso. Ciò che rileva, dal mio punto di vista, è l'impiego della nozione di *κοινή πατρίς*. Già a un primo sguardo essa evoca l'analogia, famosissima formula utilizzata, per la prima volta, da Cicerone nel *De legibus*¹⁰.

Il senso giuridico del pensiero dell'Arpinate risulta chiarissimo. Egli descrive lo specifico dispositivo tecnico che aveva presieduto, tra IV e I secolo a.C. alla progressiva integrazione degli abitanti liberi della nostra penisola nei ranghi della cittadinanza romana. La *loci patria* o l'*origo*, come poi si dirà in età imperiale, di ciascun *civis* romano dei *municipia* coincideva con la comunità politica di appartenenza del primo dei suoi antenati in linea maschile¹¹, allorché essa era stata incorporata, quale *municipium*, nella *civitas Romana*. Cicerone utilizzava il termine *patria*, distinguendo la *patria* per nascita (*natura*), che coincide con l'origine (*ortu*) ed è, al contempo, ereditaria e singolare, dalla *iuris patria* (*civitate*). I due termini *natura* e *germana* (da *germen* e, quindi, dal germoglio, dalla gemma che

dannavano l'intero ἔθνος alla vergogna. [275] E la città, normalmente aperta per il culto divino a tutti gli stranieri, adesso era preclusa agli οἰκέτοί. [276] "Proprio a far stragi e combattere contro i connazionali ci siamo precipitati noi che invece siamo accorsi al solo scopo di preservarvi liberi. [277] Tali saranno stati anche i torti che avete subito dagli assediati, e altrettanto fondati io penso i sospetti da voi raccolti contro di loro! [278] E poi, mentre tenete rinchiusi quelli che si preoccupano del bene comune, e impediti di entrare in città a un intero popolo fratello con un'ingiunzione così offensiva, affermate di essere oppressi, e date il nome di tiranni a chi invece è calpestato da voi. [279] Chi potrebbe tollerare l'ironia di tali parole considerando che i fatti sono tutt'al contrario? A meno che anche in questo caso non siano gli Idumei a impedirvi di entrare nella metropoli, quegli Idumei cui in realtà voi precludete l'accesso ai sacri riti tradizionali. [280] Se veramente un rimprovero meritano gli assediati nel tempio è che essi, pur avendo avuto il coraggio di punire i traditori, quelli che voi chiamate galantuomini e innocentissimi perché ne eravate i complici, non hanno cominciato da voi mozzando le membra più importanti del tradimento. [281] Ma se quelli furono troppo clementi, penseremo noi Idumei a preservare la Casa di Dio e a batterci per la patria comune, affrontando sia i nemici che avanzano dall'esterno, sia quelli che tradiscono all'interno. [282] Qui dinanzi alle mura noi resteremo in arm, finché i Romani non si stanchino di darvi retta o voi non vi convertirete alla causa della libertà».

10 Cic. *De legibus* 2.5 ATTICUS. *Equidem me cognosce admodum gaudeo. Sed illud tamen quale est, quod paulo ante dixisti, hunc locum, id est, ut ego te accipio dicere, Arpinum, germanam patriam esse vestram? Numquid duas habetis patrias? an est una illa patria communis? nisi forte sapienti illi Catoni fuit patria non Roma, sed Tusculum.* MARCUS. *Ego mebercule et illi et omnibus municipibus duas esse censeo patrias, unam naturae, alteram civitatis; ut ille Cato, quom esset Tusculi natus, in populi Romani civitatem susceptus est; ita, quom ortu Tusculanus esset, civitate Romanus, habuit alteram loci patriam, alteram iuris; ut vestri Attici, prius quam Theseus eos demigrare ex agris et in astu, quod appellatur, omnis se conferre iussit, et [Sunii] erant iidem et Attici, sic nos et eam patriam ducimus, ubi nati, et illam, a qua excepti sumus. Sed necesse est caritate eam praestare, ꝑ qua rei publicae nomen universae civitatis est; pro qua mori et cui nos totos dedere et in qua nostra omnia ponere et quasi consecrare debemus; dulcis autem non multo secus est ea, quae genuit, quam illa, quae excepit. Itaque ego hanc meam esse patriam prorsus numquam negabo, dum illa sit maior, haec in ea contineatur *** habet civitatis et unam illam civitatem putat.*

11 MAROTTA, *Ius sanguinis*, 24 ss., in part. 27 ss.

spunta dal ramo¹²) rinviano entrambi a un identico istituto: la filiazione legittima: in effetti il *filius* concepito in *iustae nuptiae* acquista lo stesso *status* e, dunque, la medesima cittadinanza locale e la medesima *iuris patria* del proprio *parens*.

Cicerone, tuttavia, per pensare questo dispositivo, recupera uno snodo famoso del mito di Teseo:

ut vestri Attici, prius quam Theseus eos demigrare ex agris et in astu, quod appellatur, omnis se conferre iussit, et Su[ni]i erant iidem et Attici, sic nos et eam patriam ducimus, ubi nati, et illam, a qua excepti sumus.

Comparando l'istituzione d'una comune *civitas iuris* al sinecismo e alla creazione d'un unico centro urbano nel territorio attico, si propone però, stante l'effettiva dimensione giuridica della nozione romana di *communis patria*, un confronto azzardato, perché il mito di Teseo, se spiega perfettamente l'appartenenza di ciascun Ateniese a un δῆμος (*dēmo* = suddivisione territoriale), risulta, invece, inutilizzabile – innanzi tutto sul piano istituzionale – qualora si voglia giustificare la possibilità di accedere ai quadri della cittadinanza (idea che ha costantemente alimentato il lungo processo di romanizzazione dell'*Italia* e, in seguito, dell'Impero) a chi un tempo era straniero¹³.

Ora a ben vedere, il punto di vista di Flavio Giuseppe, sul piano giuridico, appare inassimilabile a quello propriamente romano (dei giuristi in primo luogo). In effetti, lo storico giudeo, proprio perché guarda¹⁴, come si avrà modo di appurare, al modello del sinecismo di Teseo, adopera la nozione di κοινή πατρίς in una prospettiva più prossima¹⁵ a quella che poi elaborerà, dopo circa sessanta anni, Elio Aristide nel suo *Encomio di Roma*¹⁶ sulla scorta, forse, di una lettura piuttosto superficiale¹⁷ di *De legibus* 2.5.

12 FORCELLINI, *Totius Latinitatis Lexicon* II, 832.

13 DUPONT, *Rome, la ville sans origine*, 16.

14 *Infra*, p. 175 s.

15 Filone, invece, impiega il termine πατρίς, per indicare Gerusalemme, in una prospettiva sensibilmente differente, più prossima alla visione romana. Accanto alla πολιτεία in forza della quale un ebreo diviene cittadino di una comunità esterna alla Palestina, esiste la καθολικωτέρα πολιτεία (*Leg.* 193-194), che lo lega più universalmente al Tempio di Gerusalemme. In un passo della *In Flaccum*, egli sostiene che gli Ebrei considerano città madre la Città Santa, ove sorge il Tempio consacrato all'Altissimo, ma tengono in conto di patria le città in cui abitano per eredità trasmessa loro dai padri e dagli antenati (*Flacc.* 45-46). Gerusalemme, dunque, è la patria di tutti gli Ebrei ed è la città madre non della sola Giudea, ma anche della maggior parte degli altri paesi a causa delle colonie che essa ha inviato in epoche diverse nelle terre confinanti e in terre lontane (*Leg.* 281-282).

16 Trad. it. FONTANELLA (modificata in alcuni punti): «Ciò che un'altra città è per i suoi confini e per il suo territorio, questo è oggi tale città è per l'intero mondo civilizzato, come se fosse stata proclamata patria comune (ἅστυ κοινόν) a tutta la terra, così che si potrebbe dire che si riuniscono in quest'unica acropoli tutti i perieci o quelli che, ripartiti in *demi*, abitavano in un altro territorio».

17 È possibile che i committenti romani dell'orazione aristidea abbiano fornito al retore misio una selezio-

Il retore misio, nel 144 d.C., ebbe modo di sottolineare, innanzi allo stesso imperatore Antonino Pio, che (§ 60) «tutto il mondo è per questa cittadinanza (*scil.* quella romana) universale quasi un'unica città», «un foro comune all'intero mondo»; sicché l'Urbe, co-estendendosi con l'Orbe, è ἄστυ κοινὸν di tutti gli uomini. Si formula, insomma, un autentico sillogismo, in forza del quale Roma risulta *communis patria* del genere umano al pari di una πόλις in cui, a seguito di un sinecismo, convengano, per riunirsi sull'unica acropoli, coloro che, pur essendo già concittadini, vivevano, ripartiti in δῆμοι (*dēmi*), in un altro territorio¹⁸:

Εἰς Πρώμην Or. 26, § 61 ὅπερ δὲ πόλις τοῖς αὐτῆς ὁρίοις καὶ χώραις ἐστὶ, τοῦθ' ἦδ' εἰ ἡ πόλις τῆς ἀπάσης οἰκουμένης, ὥσπερ αὖ τῆς χώρας ἄστυ κοινὸν ἀποδεδειγμένῃ. φαίης ἂν περιοίκους ἅπαντας ἢ κατὰ δῆμον οἰκοῦντας ἄλλον χώρον εἰς μίαν ταύτην ἀκρόπολιν συνέρχεσθαι.

Nella visione di Flavio Giuseppe, più prossima all'idea dell'ἄστυ κοινὸν di Teseo che a quella autenticamente romana di *communis patria*, Gerusalemme, la κοινὴ πατρίς, rappresenta il luogo nel quale tutti i Giudei e persino gli Idumei – integrati nel 'popolo eletto' soltanto in età asmonea¹⁹ – possono davvero essere considerati οἰκείοι e membri dunque, sebbene abitino altrove, della medesima comunità politica e religiosa. In quanto tali essi andavano ammessi, diversamente dai Gentili, nel cortile interno degli Israeliti, per prender parte o per assistere, in base alle prescrizioni del Deuteronomio, ai riti che qui si celebravano²⁰:

Ios. A.I. 4.200-201 ἱερὰ πόλις ἔστω μία τῆς Χαναναίων γῆς ἐν τῷ καλλίστῳ καὶ δι' ἀρετὴν ἐπιφανεῖ, ἣν ἂν ὁ θεὸς ἑαυτῷ διὰ προφητείας ἐξέλῃται, καὶ νεὼς εἰς ἐν ταύτῃ ἔστω, καὶ βωμὸς εἰς ἐκ λίθων μὴ κατειργασμένων ἀλλὰ λογάδην συγκειμένων, οἱ κοινάματι χρισθέντες εὐπρεπεῖς τ' ἂν εἶεν καὶ καθάριοι πρὸς τὴν θέαν. ἢ δ' ἐπὶ τοῦτον πρόσβασις ἔστω μὴ διὰ βαθμίδων, ἀλλὰ προσχώσεως αὐτῷ καταπρανοῦς γενομένης. ἐν ἐτέρᾳ δὲ πόλει μῆτε βωμὸς μῆτε νεὼς ἔστω. θεὸς γὰρ εἰς καὶ τὸ Ἑβραίων γένος ἐν²¹.

ne di materiali tratti da testi della tradizione letteraria romana, provvedendo alla loro contestuale traduzione in greco.

18 Nella prospettiva di un serio confronto con la realtà romana, ancor meno appropriato appare il riferimento aristideo all'ordinamento lacedemone. Va comunque rilevato – e ciò vale anche in rapporto a quel che si sostiene *supra* (nt. 17) – che il retore (or. 26 [Eis Πρώμην] § 90), per descrivere il contenuto dei poteri deferiti dal *populus* al *princeps*, ha implicitamente paragonato, sulla scorta probabilmente di uno spunto ciceroniano (*De leg.* 3.16), la *tribunicia potestas* al potere degli Efori e l'*imperium* all'*ἀρχή* dei *πρυτάνεις*: MAROTTA, *Le strutture dell'amministrazione provinciale*, 147-149.

19 Ios. A.I. 13.257-258. Cfr. KASHER, *Jews, Idumaeans, and Ancient Arabs*, in part. 44 ss.

20 *Deut.* 12.4-14, in part. 11-13; *2Chron.* 32.12.

21 Trad. it. MORALDI «Una sola sia la città santa nella terra dei Cananei, eretta nella regione più bella e più rinomata per la sua eccellenza, una città che Dio si sceglierà per mezzo di un oracolo profetico. Là vi sarà un tempio e un altare di pietre non lavorate, ma raccolte e messe insieme, intonacate, pulite e di bell'aspetto; la salita

Il discorso, che egli immagina, recupera, dunque, una delle principali categorie politiche del mondo d'età imperiale. Ma, in questo impiego, egli lungi dal lasciarsi influenzare dall'effettiva dimensione giuridica della nozione romana di *communis patria*²², identifica la κοινή πατρίς con la città nella quale si istituì, per disposizione della *Torah*, una sorta di sinecismo religioso attraverso l'accentramento di ogni culto divino nel Tempio gerosolomitano.

3. METAFORE DELLA CITTADINANZA NELL'AD DIOGNETUM: UBIQUITÀ DI ROMA E ONNIPRESENZA DI DIO

L'autore dell'*Epistola a Diogneto* – sebbene non rifiutasse, per principio, il dialogo con gli 'intellettuali pagani' del proprio tempo – propose non di meno, nei confronti dell'Impero e dei suoi ideali di pacificazione, una visione meno irenistica e conciliante di quanto, forse, una prima, sommaria ricognizione del testo riesca a far emergere.

Lo si percepisce a pieno, tra l'altro, dall'esame delle metafore della cittadinanza²³ che egli impiega:

5.1-10 Χριστιανοὶ γὰρ οὔτε γῆ οὔτε φωνῇ οὔτε ἔθεσι διακεκριμένοι τῶν λοιπῶν εἰσιν ἀνθρώπων. 2. οὔτε γάρ που πόλεις ἰδίας κατοικοῦσι οὔτε διαλέκτῳ τινὶ παρηλλαγμένη χρώνται οὔτε βίον παράσημον ἀκοῦσιν. 3. οὐ μὴν ἐπινοία τινὶ καὶ φροντίδι πολυπραγμόνων ἀνθρώπων μάθημα τοῦτ' αὐτοῖς ἐστὶν εὐρημένον, οὐδὲ δόματος ἀνθρωπίνου προεστᾶσιν, ὥσπερ ἔνιοι. 4. κατοικοῦντες δὲ πόλεις ἑλληνίδας τε καὶ βαρβάρους, ὡς ἕκαστος ἐκκληρώθη, καὶ τοῖς ἐγχωρίοις ἔθουσιν ἀκολουθοῦντες ἔν τε ἐσθῆτι καὶ διαίτῃ καὶ τῷ λοιπῷ βίῳ θαυμαστὴν καὶ ὁμολογουμένως παράδοξον ἐνδείκνυνται τὴν κατάστασιν τῆς ἑαυτῶν πολιτείας. 5. πατρίδας οἰκοῦσιν ἰδίας, ἀλλ' ὡς οἰκοῦσιν ἰδίας, ἀλλ' ὡς πάροικοι· μετέχουσι πάντων ὡς πολῖται, καὶ πάνθ' ὑπομένουσιν ὡς ξένοι· πᾶσα ξένη πατρίς ἐστὶν αὐτῶν, καὶ πᾶσα πατρίς ξένη. 6. γαμοῦσιν ὡς πάντες, τεκνογονοῦσιν· ἀλλ' οὐ ῥίπτουσι τὰ γεννώμενα. 7. τράπεζαν κοινὴν παρατίθενται, ἀλλ' οὐ κοίτην. 8. ἐν σαρκὶ τυγχάνουσιν, ἀλλ' οὐ κατὰ σάρκα ζῶσιν. 9. ἐπὶ γῆς διατρίβουσιν, ἀλλ' ἐν οὐρανῷ πολιτεύονται. 10. πείθονται τοῖς ὠρισμένοις νόμοις, καὶ τοῖς ἰδίῳ βίοις νικῶσι τοὺς νόμους²⁴.

a questo altare non sia a gradini, ma a piano inclinato. In nessun'altra città vi sia un altare o un tempio: poiché Dio è uno e la stirpe degli Ebrei è una».

22 E che, probabilmente, Giuseppe stesso, nella prima redazione in aramaico di quest'opera, aveva enunciato in termini sensibilmente differenti.

23 Vd., da ultimo, INGLEBERT, *How to define the Citizenship of the City of God*, 283 ss., ove ampia lett.

24 Trad. it. ARTIOLI (modificata in alcuni punti) «1. Infatti non si distinguono dagli altri uomini né per regione né per linguaggio né per altro. 2. Non abitano infatti città proprie né usano qualche dialetto inusitato né conducono una vita fuori del consueto. 3. La loro dottrina non è certo un ritrovato dovuto a invenzioni e speculazioni di uomini intriganti e neppure essi atteggianno a sostenitori di una dottrina umana come altri fanno. 4. Abitano *póleis* greche e barbare, come a ciascuno è capitato, e ne seguono gli usi nel vestito, nel cibo, nel tenore consueto del resto dell'esistenza, ma manifestano la costituzione (*κατάστασις*) mirabile e paradossale della loro cittadinanza (*τῆς ἑαυτῶν*

Per far comprendere al suo destinatario (Diogneto) quale specifica relazione i Cristiani intrattengano con Dio e con l'ordine che Egli istituì, l'autore fa ricorso a una serie di nozioni elaborate sulla scorta di una puntuale osservazione della complessa struttura dell'Impero nei primi decenni del II secolo della nostra età²⁵. Nonostante l'unificazione politica dell'ecumene, i Romani avevano lasciato sussistere, nel senso stretto del termine, i quadri della città antica. Pertanto, quantunque viva sotto l'egida di un monarca universale, chi lascia la πόλις (o il *municipium* o la *colonia*), in cui è iscritto quale πολίτης o *civis*, per stabilirsi altrove, almeno in linea di principio non acquista, per ciò stesso, il diritto di cittadinanza nella comunità ove egli ha fissato il suo nuovo domicilio. Al contrario, continua ad appartenere, al pari dei suoi discendenti legittimi, alla *patria*, da cui egli trae la propria *origo*. Costui, di conseguenza, nel luogo ove ha posto il centro delle sue attività, sarà considerato, a meno che non gli si conferisca un'ulteriore cittadinanza locale, straniero (πάροικος / *incola*) ed escluso, perciò, dai benefici (per esempio, dalle distribuzioni annonarie) inerenti alla condizione di cittadino²⁶.

Chiara Corbo ha scritto che, «per il cristiano, la vera cittadinanza (τὸ πολίτευμα) non è quella che ha radici terrene, la cittadinanza politica, (...), ma quella 'celeste', il regno di Dio»²⁷. È ben percepibile, in tali parole e, più in particolare, nell'impiego del lemma πολίτευμα, un esplicito riferimento a un ben noto passo della *Lettera ai Filippesi* di San Paolo²⁸. Qualora considerassimo il solo § 9 dell'*ad Diognetum* e, innanzi tutto, le parole ἐν οὐρανῷ πολιτεύονται (*politeuesthai*) potrei senz'altro condividere il rilievo formulato dalla studiosa napoletana. Non di meno, a tal riguardo, va senza dubbio tenuto conto del fatto che il termine πολίτευμα, nell'*epistula* dell'Apostolo, non significa, in senso stretto, cittadinanza, bensì, più specificamente, 'organizzazione di governo' o, *rectius*, di 'autogoverno'²⁹.

πολιτείας). 5. Abitano nella propria patria ma da *incolae* (πάροικοι). Prendono parte a tutto come cittadini e sopportano tutto come stranieri (ξένοι): ogni terra straniera è per loro la patria, e ogni patria è terra straniera. 6. Si sposano come tutti, generano figli, ma non espongono i loro neonati. 7. Partecipano tutti di una stessa mensa, ma non di uno stesso letto. 8. Si trovano nella carne, ma non vivono secondo la carne. 9. Passano la loro vita sulla terra, ma vivono da cittadini del cielo. 10. Ubbidiscono alle leggi stabilite, ma con il loro modo di vivere sono oltre le leggi».

25 Ma la datazione dell'*epistula* è comunque controversa. Secondo alcuni sarebbe stata scritta attorno al 130 d.C. Altri, invece, la collocano agli inizi del III secolo.

26 Vd. CARRIÉ, *Les distributions alimentaires*, in part. 1026-1029; CARRIÉ, *Archives municipales et distributions alimentaires*, 271 ss.

27 CORBO, *Constitutio Antoniniana. Ius*, 178 ss.; CORBO, *Constitutio Antoniniana. Una chiave*, in part. 116 ss. Così, del resto, anche LANA, *Letteratura e civiltà in Roma*, 74.

28 Fil. 3.20: cfr. O'BRIEN, *Commentary on Philippians*, 443, 459-61: ma la sua traduzione di πολίτευμα – 'commonwealth' – non mi persuade.

29 Cfr., a tal riguardo, OAKES, *The Christians and their politeuma*, in part. 146 ss., ove ampia discussione delle fonti e della bibliografia.

E allora quale relazione intrattengono i termini *πολίτευμα* e *πολιτεία* (cittadinanza)? Chiunque fosse titolare di una cittadinanza, doveva rapportarsi a un certo *πολίτευμα*, ossia alle istituzioni di governo della propria città. Chi non godesse del diritto di cittadinanza – ed è quel che talvolta si riscontra nel caso dei Giudei residenti in una delle tante comunità dell’Impero³⁰ – poteva però essere *πολίτης* di un *πολίτευμα* etnico. Come ha opportunamente osservato Peter Arzt-Grabner³¹, ciò non equivaleva a esserlo anche della città nella quale ciascuno di essi era inquadrato. Era tuttavia possibile usufruire di alcuni limitati diritti. Siamo innanzi a un tratto saliente della nozione di cittadinanza di quel tempo: e, in questa più ristretta dimensione, il *πολίτης* di un *πολίτευμα* etnico poteva godere, allora, di guarentigie e privilegi tipici degli autentici cittadini. Non di meno – proprio perché, per statuto, doveva subordinarsi al *πολίτευμα* civico – quello etnico non disponeva di significativi ambiti di autonomia. Secondo San Paolo, il *πολίτευμα* dei Cristiani si situava in cielo. In termini pratici, tutto ciò, come è ovvio, non comportava alcun vantaggio dal punto di vista dell’esercizio dei diritti di cittadinanza a Filippi o altrove. Eppure, che i Cristiani si considerassero *πολίται* del cielo generava sentimenti e rapporti tutt’altro che imponderabili. In effetti, questa comune cittadinanza celeste senza dubbio contribuiva a ridimensionare altre, differenti divisioni, pur sempre percepibili all’interno di ciascuna comunità³², legittimando l’esercizio di cariche, nell’*ἐκκλησία*, da parte di persone altrimenti prive, ad esempio, di qualsiasi peso o considerazione nella società di Filippi.

Ma facciamo ritorno al testo dell’*epistula ad Diognetum*. I Cristiani dipendono dalle diverse città terrene nelle quali, se concepiti in *iustae nuptiae*³³, la nascita, in base ai dispositivi propri dell’ordine giuridico romano, li pone, ma sono, al contempo, cittadini del cielo (§ 9). «In una parola, ciò che è l’anima nel corpo, questo sono i Cristiani nel mondo»³⁴.

Del resto appare subito evidente quanto sia parziale l’analogia, istituita nell’*epistula*, tra città degli uomini e città celeste: in realtà risulta infinitamente

30 Il *πολίτευμα*, nel caso dei Giudei di Alessandria d’Egitto, è ricordato in Ps Aristeas 310 (Wendland: cfr. Ios. *A.I.* 12.108) καθὼς δὲ ἀνεγνώσθη τὰ τεύχη, στάντες οἱ ἱερεῖς καὶ τῶν ἐρμηνέων οἱ πρεσβύτεροι καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ πολιτεύματος οἱ τε ἡγούμενοι τοῦ πλήθους εἶπον. “...”. Trad. it. (modificata in punto) CALABI «Non appena la lettura dei rotoli fu terminata, i sacerdoti e i più anziani tra i traduttori, alcuni rappresentanti del *πολίτευμα* e i capi del popolo di alzarono in piedi e dissero: “...”». La sua esistenza risulta, a mio giudizio, estremamente probabile, perché, in età tolemaica (II secolo a.C.), più di un papiro proveniente da Herakleopolis ne fa menzione. Altri ragguagli in BERTHELOT, *Jews and their Roman Rivals*, 370 e nt. 131.

31 ARZT-GRABNER, *Die Stellung des Judentum in neutestamentlicher Zeit*, in part. 145 s.

32 Ad esempio, alcuni, a differenza di altri, erano *cives Romani*.

33 Se illegittimo, il nuovo nato acquista, come propria *origo*, quella della madre al momento del parto: vd., da ultimo, MAROTTA, *Ius sanguinis*, in part. 8 ss., 32 ss.

34 *Ad Diognetum* 6.1.

maggiore la distanza tra il mondo e la città di Dio che tra un qualsiasi municipio dell'ecumene imperiale e l'*urbs Roma*. E tuttavia, il contenuto polemico del nostro testo si percepisce ancor meglio grazie a un dettaglio che a un primo sguardo potrebbe perfino sfuggirci.

In cosa consiste lo stupefacente paradosso della *πολιτεία* dei Cristiani? Come può coesistere con la *πολιτεία* di tutti³⁵? E, più in particolare, perché, ai loro occhi, «ogni terra straniera è *patria* e ogni *patria* è terra straniera»? Perché essi sopportano ogni cosa (*ὑπομένουσιν*) come stranieri, pur partecipando come cittadini³⁶? In questa breve frase si stigmatizza in modo implicito, ossia senza lasciarsi trasportare dalla medesima veemenza polemica di Sant'Ippolito³⁷, il carattere mistificatorio dell'universalismo di Roma e del potere imperiale, nonché, contestualmente, l'angustia di ogni cittadinanza locale rispetto all'*ἐκκλησία* dei Cristiani immanente, come l'anima nel corpo³⁸, all'intero universo³⁹.

Ma è perfino possibile procedere oltre. A mio giudizio, l'autore dell'*epistula*, pur rovesciandone il segno, forse seppe compiutamente cogliere il senso di una finzione del diritto che sosteneva, mediante molteplici applicazioni pratiche di cui forniscono ampia testimonianza le opere dei giuristi⁴⁰, l'intero impianto della "duplice cittadinanza" (*germana patria / communis patria; loci patria / iuris patria*) dei Romani, perché, come è noto, ogni *civis*, a eccezione di quelli *domo Roma*, aveva, come osservò nel *De legibus* Cicerone, due *patriae*: la *germana patria*, coincidente con la propria *origo*, e Roma, la *iuris patria*, intitolata, per tal motivo, *communis patria*⁴¹.

35 Se lo chiede anche LANA, *Letteratura e civiltà in Roma*, 72.

36 Vd. LANA, *Letteratura e civiltà in Roma*, 73. In effetti *μετέχειν* (partecipare) è altra cosa rispetto a *ὑπομένειν* (sopportare). Il vocabolario dell'autore dell'*Epistula* è senza dubbio paolino. Egli si serve, a ben vedere, della lettera agli Efesini (2.19): «pertanto non siete più stranieri e ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio», ove compaiono i due vocaboli, *πάροικοι* e *ξένοι*, che contrassegnano il testo dell'*Ad Diognetum*.

37 Vd., in particolare, *In Daniele* 4.8.7 Νυνὶ δὲ τὸ νῦν κρατοῦν θηρίον οὐκ ἔστιν ἐν ἔθνους, ἀλλ' ἐκ πασῶν τῶν γλωσσῶν καὶ ἐκ παντὸς γένους ἀνθρώπων συνάγει ἑαυτῷ καὶ παρασκευάζει δύναμιν εἰς παράταξιν πολέμου, οἱ πάντες μὲν Ῥωμαῖοι καλούμενοι, μὴ ὄντες δὲ πάντες ἐκ μιᾶς χώρας. Trad. it. NORELLI «Ora però la bestia (Roma) che domina attualmente non è una sola gente (ἔθνος), ma da tutte le lingue e da ogni stirpe di uomini la riunisce attorno a sé e fa leva in preparazione della guerra: tutti sono chiamati Romani, ma non sono tutti di una sola regione». Cfr., inoltre, *De antichristo* 49.2. *In Daniele* 4.8.7 può essere messo a confronto con Tac. *Agr.* 32.1-3.

38 *Ad Diognetum* 6.1-10.

39 Vd., con ampio corredo di fonti e di bibliografia, DORIVAL, *Christian Redefinitions of Citizenship*, 267 ss.

40 D. 50.7.13 (Scaev. 1 *dig.*); D. 18.7.5 (Pap. 10 *quaest.*); D. 48.22.18pr. (Call. ?): *infra*, nt. 00; D. 4.6.35.7 (Paul. 3 *ad l. lul. et Pap.*); D. 50.5.9pr. (Paul. 1 *resp.*); D. 3.2.2.4 (Ulp. 6 *ad ed.*); D. 4.6.5.1 (Ulp. 12 *ad ed.*); D. 4.6.7 (Ulp. 12 *ad ed.*); D. 48.5.16.3 (Ulp. 2 *de adult.*); Coll. 1.11.2 (Ulp. 7 *de off. proc.*); D. 48.22.7.15 (Ulp. 10 *de off. proc.*); D. 49.16.13.3 (Macer 2 *de re militari*); D. 27.1.6.11 (Mod. 2 *excusat.*); D. 50.1.33 (Mod. *l.s. de manum.*): su questi testi uno sguardo di insieme in THOMAS, «*Origine*» et «*commune patrie*», 15-23. Quanto a Coll. 1.11.2 e D. 18.7.5, vd. MAROTTA, *Roman Jurists and the Empire*, in part. 223 s. e 225 ss.

41 Cic *De leg.* 2.5 (*supra*, nt. 10).

E, in effetti, grazie a due finzioni del diritto reciprocamente correlate tra loro in un famoso passo di Callistrato⁴², sappiamo che chi soggiorna nell'*urbs* (la *communis patria*) va equiparato a colui il quale non ha mai lasciato la propria *patria*, mentre si assimila a Roma ogni città, ogni accampamento ove l'imperatore dimori («ἐκεῖ τε ἡ Ῥώμη, ὅπου ποτ' ἂν ὁ βασιλεὺς ᾗ»⁴³). È l'*urbs* stessa, pertanto, a seguire il *princeps*, nei suoi viaggi attraverso l'*οἰκουμένη* («dov'è l'imperatore là è Roma»)⁴⁴. Sicché i Romani – e chissà, in età imperiale, alla luce del diritto, finanche i *peregrini* – possono considerarsi *in patria* in almeno tre differenti ambiti spaziali: a Roma, nella propria *πατρίς* (*origo*) e, infine, nella città o negli acquartieramenti (nel *sacer comitatus* di cui già parla il giurista Macro⁴⁵) ove si stabilisca, per qualche tempo, il *princeps*.

I Cristiani viceversa, ovunque si rechino, possono contemplare Dio, non ubiquo ma realmente onnipresente, a differenza del *princeps* e dell'*Urbe*. Essi, pertanto, in qualsiasi parte dell'ecumene giungano, ritrovano sempre la propria *patria*. Del pari, a prescindere dal luogo nel quale essi vivono, si condurranno come stranieri, perché, sebbene abitino nel mondo, non possono comunque appartenervi in quanto 'cittadini del cielo'⁴⁶.

42 D. 48.22.18 (Call. ?) (.....) *relegatus morari non potest Romae, etsi id sententia comprehensum non est, quia communis patria est: neque in ea ciuitate, in qua moratur princeps vel per quam transit, iis enim solis permisum est principem intueri, qui Romam ingredi possunt, quia princeps pater patriae est*. Retroversione latina di B. 60, 54, 17pr.: «Ὁ ἐξόριστος οὐ δύναται διάγειν ἐν Ῥώμῃ, καὶ μὴ προστεθῇ τοῦτο τῇ ψήφῳ, ἐπειδὴ πάντων ἐστὶ πατρίς, ἀλλ' οὐτε ἐν τῇ πόλει, ἐν ᾗ διάγει ὁ βασιλεὺς ἢ δι' ἧς παρέρχεται· μόνοις γὰρ ἔξεστι τὸν βασιλεῦσα βλέπειν τοῖς δυναμένοις εἰς Ῥώμην εἰσεῖναι· πατὴρ γάρ ἐστι τῆς πατρίδος ὁ βασιλεὺς». LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, col. 93 s., n. 53 e nt. 4. Nella *Littera Florentina* vi è solo una pagina bianca. Il Mommsen, in riferimento ai fragm. 10-18, scrisse: *quae sequuntur usque ad finem tituli omissa in spatio vacuo paginarum quattuor in F suppleuntur secundum B*. Callistrato osserva che il relegato non può dimorare a Roma, benché la *sententia* non lo precisi espressamente, poiché essa è la *communis patria*; né egli può entrare o stabilirsi in una città nella quale soggiorna o transita il *princeps*. È quindi permesso contemplarlo soltanto a coloro i quali possono entrare in Roma: il principe, infatti, è il padre della patria. Vd. PULIATTI, *Callistrato*, 296 ss.

43 Hrd. 1.6.4-5 Τοιαῦτά τινα προφασίζομένου τοῦ μειρακίου οἱ μὲν ἄλλοι συνεστάλησάν τε τὴν ψυχὴν, καὶ σκυθρωπαῖς ταῖς ὤψεσιν ἐς γῆν ἔνευσαν. Πομπηϊανὸς δέ, ὡς πρεσβυτάτος τε ἦν ἀπάντων καὶ κατ' ἐπιγαμίαν προσήκων αὐτῷ (συνάκει γὰρ τῇ πρεσβυτάτῃ τῶν ἀδελφῶν τοῦ Κομόδου), «ποθεῖν μὲν σε», ἔφη, «τέκνον καὶ θέσποτα, τὴν πατρίδα εἰκόσ· καὶ γὰρ αὐτοὶ τῶν οἰκοὶ ὁμοίᾳ ἐπιθυμία ἐαλώκαμεν. Ἀλλὰ τὰ ἐνταῦθα προυργαίτερα ὄντα καὶ μᾶλλον ἐπιείγοντα ἐπέχει τὴν ἐπιθυμίαν. Τῶν μὲν γὰρ ἐκεῖσε καὶ ὕστερον ἐπὶ πλείστον αἰῶνα ἀπολαύσεις, ἐκεῖ τε ἡ Ῥώμη, ὅπου ποτ' ἂν ὁ βασιλεὺς ᾗ». Trad. it. CASSOLA (modificata in alcuni punti) «Mentre il giovane metteva avanti i suoi pretesti, gli astanti si sentivano stringere il cuore e, cupi in volto, abbassavano a terra lo sguardo. In nome di tutti parlò Pompeiano, che era il più vecchio ed era legato a Commodo da vincoli di parentela (infatti aveva sposato la maggiore delle sorelle). È giusto – egli disse – figlio mio, e mio principe, che tu provi nostalgia della patria: anche noi, infatti, siamo presi dallo stesso rimpianto del nostro paese. Ma i compiti che qui ci attendono sono più gravi e più pressanti, e fanno tacere il nostro sentimento. In seguito potrai godere la vita della capitale per tutto il tempo che vorrai, e del resto, dov'è l'imperatore, là è Roma».

44 Vd. anche, oltre a D. 48.22.18, D. 3.2.2.4 (Ulp. 6 ad ed.) *Ignominia autem missis neque in urbe neque alibi, ubi imperator est, morari licet* D. 49.16.13.3 (e Macer 2 de re militari) *et is, qui ignominia missus est, neque Romae neque in sacro comitatu agere potest*.

45 Vd. ALESSANDRI, *Aemilius Macer*, 104 ss., in part. 106.

46 *Ad Diognetum* 5.9. Cfr., ovviamente, *Fil.* 3.20 «Ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ

In tal modo, sia pur solo implicitamente, chi compose quest'*epistula* volle contrapporre, offrendoci un bell'esempio di scrittura reticente⁴⁷, l'onnipresenza di Dio all'ubiquità di *Roma communis patria* e, dunque, la potenza divina agli artifici del diritto, che avevano creato, *rectius* istituito, e continuavano a sostenere, sul piano giuridico, le fondamenta della fittizia, agli occhi dell'autore dell'*ad Diognetum*, universalità di Roma e della sua cittadinanza.

Bibliografia

- ALESSANDRÌ S., *Aemilius Macer, De officio praesidis, Ad legem XX hereditatium, De re militari, De appellationibus*, Roma - Bristol (Mass.) 2020.
- ARZT-GRABNER P., *Die Stellung des Judentum in neutestamentlicher Zeit anhand der Politeuma-Papyri und anderer Texte*, in *Papyrologie und Exegese: Die Auslegung des neuen Testaments im Licht der Papyri*, ed. J. Herzer, Tübingen 2012, 127-158.
- BERTHELOT K., *Jews and their Roman Rivals. Pagan Rome's Challenge to Israel*, Princeton 2021.
- BRIZZI G., *70 d.C. La conquista di Gerusalemme*, Roma - Bari 2015.
- CARRIÉ J.-M., *Les distributions alimentaires dans les cités de l'Empire romain tardif*, MEFRA 87.2 (1975) 995-1101.
- CARRIÉ J.-M., *Archives municipales et distributions alimentaires dans l'Égypte romaine*, in *La mémoire perdue. Recherches sur l'administration romaine*, Rome - Paris 1998, 271-302.
- CLANCIER PH.-COLORU O.-GORRE G., *Les mondes hellénistiques. Du Nil à l'Indus*, Paris 2017.
- CORBO C., *Constitutio Antoniniana. Ius Philosophia Religio*, Napoli 2013.
- CORBO C., *Constitutio Antoniniana. Una chiave di lettura*, in *Cittadinanza e Nazione nella storia europea*, a cura di L. Gagliardi, D. Kremer, Milano 2020, 101-125.
- DORIVAL G., *Christian Redefinitions of Citizenship*, in *In the Crucible of Empire. The Impact of the Roman Citizenship upon Greeks, Jews and Christians*, eds. K. Berthelot, J. Price, Leuven - Paris - Bristol 2018, 267 ss.
- DROYSEN J.G., *Geschichte des Hellenismus*, Hamburg 1836-1843; trad. franc. (1883-1885) integrale: *Histoire de l'Hellénisme*, dir. A. Bouché-Leclercq, *Préface*. Rist. con una *Note sur la traduction, bibliographie* (5-82) di P. Payen, 2 voll., Grenoble 2005.

σωτήρα ἀπεκδεχόμεθα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν. Qui San Paolo sottolinea che il *πολίτευμα* dei Cristiani è nei cieli, dai quali essi attendono ansiosamente il Salvatore, il Signore Gesù Cristo. In tema vd. OAKES, *The Christians and their politeuma*, 141 ss.

47 STRAUSS, *Scrittura e persecuzione*; KOJÈVE, *L'imperatore Giuliano*.

- DUPONT F., *Rome, la ville sans origine. L'Énéide: un grand récit du métissage?*, Paris 2012.
- EDDY S.K., *The King is dead. Studies in the Near Eastern Resistance to Hellenism. 334-31 B.C.*, Lincoln (Nebr.) 1961 / rist. an. Eugene (Oregon) 2021.
- FORCELLINI Ae., *Totius Latinitatis Lexicon*, II, Patavii 1828.
- GOODMAN M., *Iudaea capta. Il ruolo dell'élite ebraica nella rivolta contro Roma (66-70 d.C.)*, Genova 1995 (trad. it. di *The Ruling Class of Judaea. The Origins of the Jewish Revolt against Rome [A.D. 66-70]*, Cambridge 1987).
- KASHER A., *Jews, Idumaeans, and Ancient Arabs. Relations of the Jews in Eretz-Israel with the Nations of the Frontier and the Desert during the Hellenistic and Roman Era (332 BCE - 70 CE)*, Tübingen 1988.
- KOJÈVE A., *L'imperatore Giuliano e l'arte della scrittura*, Roma 1998 (trad. it. di *L'empereur Julien et son art d'écrire*, Paris 1990).
- HENGEL M., *Ebrei, Greci e Barbari. Aspetti dell'ellenizzazione del giudaismo in epoca precristiana*, Brescia 1981 (trad. it. di *Juden, Griechen und Barbaren. Aspekte der Hellenisierung des Judentums in vorchristlicher Zeit*, Stuttgart 1976).
- HENGEL M., *L'«ellenizzazione» della Giudea nel I secolo d.C.*, Brescia 1993 (trad. it. di *The 'Hellenization' of Judaea in the First Century after Christ*, London - Philadelphia 1989).
- HONIGMAN S., *Tales of High Priests and Taxes. The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion against Antiochus IV*, Oakland (Cal.) 2014.
- INGLEBERT H., *How to define the Citizenship of the City of God: An Augustinian Problem*, in *In the Crucible of Empire. The Impact of the Roman Citizenship upon Greeks, Jews and Christians*, eds. in K. BERTHELOT, J. PRICE, Leuven - Paris - Bristol 2018, 283 ss.
- LANA I., *Letteratura e civiltà in Roma tra il II ed il III secolo d.C. Lezioni e Seminari*, Torino 1985.
- LENEL O., *Palingenesia iuris civilis*, I, Leipzig 1889, rist. an. Graz 1960.
- MAROTTA V., *Le strutture dell'amministrazione provinciale nel quarto libro dei Discorsi Sacri*, in *Elio Aristide e la legittimazione greca dell'impero di Roma*, a cura di P. Desideri, F. Fontanella, Bologna 2013, 147-184.
- MAROTTA V., *Roman Jurists and the Empire: History and Interpretation*, in *Jurists and the Legal Science in the History of Roman Law*, a cura di F. Nasti, A. Schiavone, London - New York 2021, 189 ss.
- MAROTTA V., *Ius sanguinis. La storia e le sue mistificazioni*, Napoli 2023.
- OAKES P., *The Christians and their politeuma in Heaven: Philippians 3:20 and the Herakleopolis papyri*, in *In the Crucible of Empire. The Impact of the Roman Citizenship upon Greeks, Jews and Christians*, eds. K. Berthelot, J. Price, Leuven -

- Paris - Bristol 2018, 141 ss
- O'BRIEN P., *Commentary on Philippians*, Grand Rapids 1991.
- PULIATTI S., *Callistratus. Opera*, Roma - Bristol (Mass.) 2020.
- STRAUSS L., *Scrittura e persecuzione*, Venezia 1990 (trad. it. di *Persecution and the Art of Writing*, Glencoe 1952).
- THOMAS Y., «*Origine*» et «*commune patrie*». *Étude de droit public romain (89 av. J.-C.-212 ap. J.-C.)*, Roma-Paris 1996.
- TROIANI L., *Il perdono cristiano e altri studi sul cristianesimo delle origini*, Brescia 1999.
- TROIANI L., BALZARETTI C., *1-2 Maccabei, nuova versione, introduzione e commento*, Milano 2018.
- VIDAL-NAQUET P., *Il buon uso del tradimento. Flavio Giuseppe e la guerra giudaica*, Roma 1980 (trad. it. di *Flavius Josèphe ou du bon usage de la trahison*, Paris 1977).
- WILL É., *Histoire politique du monde hellénistique. 323-30 av. J.-C.*, Paris 2003.

SALVATORE PULIATTI E LA LEGISLAZIONE SUL CONDONO FISCALE

STEFANIA PIETRINI

Università di Siena

ABSTRACT: This writing highlights the important contribution given by Salvatore Puliatti to the study of the difficult topic of imperial taxation, investigated by the scholar with regard to a much longer period of time than that which covers the decades of the reign of Justinian and his immediate successor and to whom Puliatti refers in the title.

KEYWORDS: Tax legislation.

Per omaggiare, pur con queste poche righe, il professore, lo studioso e l'amico *maior* (se non oso troppo), scelgo di soffermarmi, fra i tanti scritti di Salvatore Puliatti, su uno dei suoi primi lavori, apparso in veste monografica nel 1984 con il titolo *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II, I, Problemi di diritto pubblico*.

Su di esso mi è capitato recentemente di imbattermi in uno studio sulla legislazione zenoniana e l'incontro è stato per me di grande giovamento.

La mia attenzione in questa circostanza va più precisamente al capitolo I della parte I dedicato a *Il condono fiscale da Giustiniano a Giustino II*, sebbene suggestioni di non poco peso suscitino anche il capitolo II intitolato *Riforme dell'amministrazione periferica* (in buona sostanza incentrato sulla Novella 6 di Giustino II) e l'ultimo rivolto allo studio del colonato e della filiazione ascrivibile (*Lo status della prole ex libera et adscripticio*).

Già fermandosi al titolo del capitolo oggetto di queste minime riflessioni, colpisce l'interesse non del tutto comune fra i romanisti per periodi storici che oltrepassano il convenzionale confine dell'esperienza giuridica romana, solitamente segnato dalla morte di Giustiniano.

D'altra parte, a dispetto di una certa 'modestia' del titolo, il difficile tema della fiscalità imperiale viene indagato dall'autore con riguardo a un arco di tempo ben più esteso rispetto a quello che copre i decenni del regno di Giustiniano e del suo immediato successore.

La piacevolezza che suscita la lettura delle oltre settanta pagine che occupano lo scritto sui provvedimenti imperiali in materia di condono fiscale è un dato innegabile. La chiarezza dell'esposizione, la solidità degli argomenti usati per le

proposte esegesi delle costituzioni passate in rassegna, insieme alla completezza del quadro narrativo, rendono questo studio un momento imprescindibile, ancora oggi, per un'eventuale nuova indagine che si volesse intraprendere al fine soprattutto di comprendere le ragioni e gli effetti immediati e più distanti nel tempo di alcune scelte normative, in ambito fiscale, riferibili all'età tarda.

Va da sé che l'autore non si sottrae a un continuo confronto anche con fonti un po' meno consuete per il romanista; con una medesima eleganza e agilità l'indagine muove i suoi passi fra le testimonianze di oratori, poeti e storici, non solo di età romana e bizantina, misurando a ogni modo qualunque riflessione proposta sul metro della legislazione imperiale; così le narrazioni degli autori antichi contribuiscono non di rado a illuminare la *ratio* di un certo intervento normativo, dando conto allo stesso tempo dell'eventuale successo o fallimento di talune direttive di politica legislativa in campo fiscale promosse dall'Augusto di turno.

Tra le righe del racconto offerto da Puliatti al lettore si coglie la presenza costante di un dato per lo più condiviso fra più d'uno dei *principes* che da Costantino in avanti si succedettero al governo imperiale: la consapevolezza della drammaticità della situazione economico finanziaria in cui versava l'impero, ciclicamente soffocato dalle ingenti spese militari che comportava la difesa dai nemici e spesso alle prese con emergenze determinate, in luoghi e tempi differenti, da disastri naturali, epidemie e carestie pesantissime.

E allora il ritorno ricorrente alla soluzione del condono generale dei debiti fiscali, al di là della sua valenza propagandistica, accomuna, come illustra con nitidezza l'autore, molti legislatori nella realistica previsione di non poter più recuperare, a meno di sforzi enormi, eccessivamente costosi e dunque senza convenienza alcuna per il fisco, i *reliqua*, ossia gli arretrati insoluti, ormai da anni. Non tutti tuttavia: questo non fu il caso, a esempio, di Costantino, Giuliano, Valente e Valentiniano I che si limitarono a qualche condono particolare o di Zenone isaurico che probabilmente non ricorse a tali liberalità.

Nel lungo *escursus* dei differenti provvedimenti imperiali volti nel tempo a sostenere le casse pubbliche (fra gli altri, dall'aggravamento della pressione fiscale alla confisca dei beni di chi dolosamente ritardava l'adempimento dei propri obblighi tributari e dunque la lotta all'evasione) l'autore bene chiarisce un punto di non facilissima comprensione per chi sia lontano da questi temi, ossia come la scelta della remissione generale sia stata legata alla misura della gravità del disavanzo finanziario in cui si trovava l'impero: se condizioni disastrose delle finanze non consentivano e non consigliavano la strada del condono, una

situazione deficitaria dell'erario, che pur richiedeva una ricostruzione finanziaria dello 'Stato', ma tuttavia non gravissima, poteva facilmente spingere, come accadde da ultimo anche con Giustino II, a prendersi carico della gravosa indigenza dei sudditi, optando per la rinuncia al recupero di una quota del gettito fiscale, da tempo evasa.

Va qui senz'altro riconosciuta a Salvatore Puliatti la capacità non diffusa di spiegare questioni abbastanza complesse in maniera piana, come ad esempio egli fa a proposito della natura degli atti illeciti (che ruotavano spesso attorno al provvedimento di remissione generale dei debiti fiscali arretrati) posti in essere dagli agenti del fisco e degli strumenti volti a impedirli.

Già alcuni predecessori di Giustino II, come sottolinea Puliatti, avevano variamente tentato di contrastare in vario modo le macchinazioni dei funzionari incaricati della riscossione dei *reliqua*, volte a lucrare sul condono: essi, venuti a conoscenza dell'imminente emanazione della *lex* imperiale che sanciva tale *beneficium*, raggiravano i contribuenti inadempienti riuscendo per tempo a ottenere garanzie e patti con cui questi si obbligavano nei loro confronti "in cambio della bonifica degli arretrati" dovuti all'erario.

Il risultato vedeva due parti offese: il contribuente che non beneficiava del condono di cui avrebbe legittimamente potuto godere e che si trovava, invece, obbligato ad adempiere a un debito privato, e l'amministrazione imperiale che pativa una frode fiscale. Sarà Giustino II a imporre ai funzionari macchiatisi di tali colpe la restituzione ai contribuenti "delle garanzie e delle obbligazioni" estorte loro con l'inganno.

E nell'affresco disegnato da Puliatti abilmente si illustra, altresì, come la morosità e l'accumulo dei *reliqua* fossero espedienti cui frequentemente ricorrevano ad arte i ceti più abbienti "che o manovravano le leve del potere decisionale a livello centrale o con la loro ricchezza a livello periferico, potevano esercitare influenze e pressioni" su quanti erano preposti alla riscossione dei tributi; così mentre i ceti popolari erano obbligati ad adempiere tempestivamente ai loro obblighi fiscali, i primi riuscivano a rinviare il pagamento delle tasse sino all'intervento di un nuovo provvedimento di condono.

Il tema, con le gravi ricadute che l'evasione e l'elusione fiscale portano con sé, ci avvince e così immagino che possa aver a suo tempo attirato Salvatore Puliatti, probabilmente anche per la ripetitività e l'attualità, *mutatis mutandis*, di alcuni comportamenti illeciti allora dei sudditi oggi dei cittadini, talvolta, almeno in qualche misura, suscitati dalla percezione di una mancanza di reale equità, nel trattamento fiscale, in alcune scelte di politica legislativa operate da

colui o coloro cui è affidato il delicato compito della guida dell'impero allora, dello stato oggi.

Mi fermo qui. Altri diranno più e meglio di me. A me basta avere dato una attestazione di affetto all'onorato: oltre allo studioso di cui qualcosa ho appena detto, una persona generosa e garbata, insomma un gentelman di altri tempi.

'CAUSA CONTRACTUS': UNA NOZIONE DA ABBANDONARE?

LAURA SOLIDORO
Università di Salerno

ABSTRACT: Si riflette sulle criticità prodotte dal ricorso alla figura della 'causa in concreto' e, più in generale, sull'attuale tendenza alla obliterazione del requisito della causa del contratto, sviluppata nell'alveo di una 'teoria liberale del contratto'. Si pongono viceversa in luce i profili di utilità della causa, già bene validati ed evidenziati nel corso di una lunga tradizione storica decollata con la dottrina di Aristone (Ulp. 4 *ad ed.* D. 2.14.7pr.-2), che, superando la nozione di causa obligationis, introduce il concetto di causa contractus, affermandone l'essenzialità con riguardo ai contratti innominati.

KEYWORDS: Causa, contratto, Aristone, consenso, diritto romano.

Fonte principale: Ulp. 4 *ad ed.* D. 2.14.7pr.-2.

Il lungo rapporto di amichevole colleganza che mi ha unita a Salvatore Puliat-
ti è stato, nel corso degli ultimi anni, cementato dalla collaborazione, insieme
ad Andrea Lovato, nella stesura del manuale di diritto privato romano, ormai
giunto alla seconda edizione. E proprio ai nostri – ormai continui – confronti
su temi istituzionali da trattare nel rivolgerci agli studenti, si ispira questo mio
contributo in materia di atti di autonomia negoziale.

In tempi recenti, la diffusa avversione per il dogmatismo in genere – e se-
gnatamente per la sistemazione impressa dalla Pandettistica all'ambito giuspri-
vativistico¹ – in materia contrattuale ha generato in Europa un acceso dibattito
sulla causa e sulla forma: il tramonto di questi due requisiti ci si presenta come
un postulato e, al tempo stesso, come un epifenomeno della 'teoria liberale del
contratto', che, mettendo al centro dell'attenzione le parti, più che l'oggetto del
contratto, induce l'affermazione del principio '*solus consensus obligat*'. Si rispec-
chia così l'ottica del mercato, secondo cui la ragione utilitaristica alla base degli
scambi è insita nel volere delle parti: la *lex mercatoria* richiede che la promessa
interessata sia di per sé vincolante².

L'Unione Europea, con i progetti di armonizzazione del diritto privato
europeo dei contratti (*Principi UNIDROIT, Principles of European Contract*

1 Per l'impostazione tradizionale derivata dalla dottrina dell'Ottocento e del primo Novecento, con spe-
cifico riferimento alla causa vd. BONFANTE, *Il contratto e la causa*, 115–120.

2 In questo senso BARCELONA, *Un'altra complessità*, 939–954; MARRELLA, '*Lex mercatoria*', 30–79; AL-
BERS, *Why cause of Contract again?*, 6–7.

Law, Code européen des contrats del progetto Gandolfi, *Draft Common Frame of Reference*, in cui l'abbandono del requisito causale – già inteso come fonte di litigi vessatori e inutili³ – viene giustificato anche con la inconciliabilità tra causa e consideration⁴), si è orientata in modo netto verso l'anticausalismo⁵. L'art. 3.2 dei *Principi UNIDROIT* del 1994 recita: «Un contratto è concluso, modificato o sciolto con il semplice accordo delle parti, senza bisogno di altro requisito»⁶.

Ancora più chiara espressione di questo indirizzo volto a considerare il consenso delle parti di per sé solo vincolante è costituita dai *Principi di diritto europeo dei contratti*⁷, dove al Cap. II (*Formazione del contratto*), art. 2:101 (*Requisiti dell'accordo delle parti*), leggiamo: «(1) Il contratto è concluso quando (a) le parti hanno manifestato la volontà di vincolarsi giuridicamente e (b) hanno raggiunto un accordo sufficiente. Non è richiesto alcun altro requisito. (2) Né la conclusione né la prova del contratto necessita della forma scritta o di altro requisito di forma. La prova del contratto può essere data con qualsiasi mezzo, compresa la testimonianza». Assetto, questo, ribadito nel 2008 con il *Draft Common Frame of Reference*⁸.

Dunque, il rapido arretramento della causa e della forma, ormai dilagante in Europa (il codice civile olandese non reca menzione della causa e in Francia, con la riforma del Code mediante l'Ordonnance n. 2016–131 del 10 febbraio 2016, è stata sancita la scomparsa del requisito causale del contratto)⁹ ha segnato un rinnovato trionfo del volontarismo ed un'accentuata 'personalizzazione del contratto', la cui valutazione ruota necessariamente sulla non facile analisi dei più svariati profili della volontà e del consenso delle parti; ed ha irrobustito, in progresso di tempo, l'orientamento anticausalista. Quest'ultimo, nell'identificare la causa con il tipo contrattuale¹⁰, o con il consenso, o con la controprestazione, o con l'oggetto, nega tanto l'autonoma rilevanza all'elemento della causa del con-

3 Così, nel libro esplicativo dei Principi Unidroit, BONELL, *An International Restatement of Contract Law* 73.

4 Lo sottolinea TENELLA SILLANI, *La riforma francese*, 538–539.

5 Efficace sintesi in SICCHIERO, *Tramonto della causa del contratto?*, 100–106.

6 UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* (International Institute for the Unification of Private Law, Rome, 1994).

7 Di cui, dopo la pubblicazione del 1995 di *Principles of European Contract Law*, abbiamo ora la versione in lingua italiana, curata da Castronovo nel 2001.

8 Art. II.4:101 («*A contract is concluded, without any further requirement, if the parties: (a) intend to enter into a binding legal relationship or bring about some other legal effect; and (b) reach a sufficient agreement*»): *Principles, Definitions and Model Rules*.

9 *Amplius* TENELLA SILLANI, *La riforma francese*, 537–549.

10 Con la conseguenza di escludere il controllo di liceità sui contratti tipici, in quanto tale vaglio si considera già effettuato dal legislatore.

tratto, tanto l'utilità dello stesso¹¹, in qualche caso addirittura indicandolo come lo strumento operativo di finalità latamente politiche, volto al controllo, più che alla selezione dell'autonomia privata: si auspica pertanto, dagli anticausalisti, che la selezione delle promesse vincolanti e la protezione del contraente non professionista si realizzino mediante strumenti meno vaghi e nebulosi della causa, quale *in primis* il formalismo negoziale. Al fine di obliterare la causa si invoca dunque la forma, che da sempre – come meglio vedremo a breve – supporta l'assenza di causa o comunque ne restringe considerevolmente l'ambito di operatività¹².

Tra quanti si pronunciano invece in favore della sopravvivenza della causa¹³ si profilano varie posizioni. Alcuni propendono per ammettere l'utilità della causa in ambiti assai ristretti, riconoscendo per esempio soltanto la causa dell'obbligazione e negando ragion d'essere alla causa del contratto (quale requisito di validità dello stesso). Si registra poi, nell'ambito dell'orientamento causalista, una netta presa di distanza tra 'funzionalisti', i quali concepiscono la causa come 'funzione' (segnatamente come funzione economico-sociale dell'atto, cioè funzione astratta e obiettiva secondo la teoria bettiana¹⁴, che conduce alla identificazione della causa con il tipo contrattuale¹⁵) o come 'ragione giustificativa' del contratto da valutarsi in concreto¹⁶, e 'antifunzionalisti', da cui invece si considera la causa alla stregua di 'interesse'¹⁷ e si rifiuta la concezione (pandettistica) di causa come 'fondamento obiettivo' del contratto. Nell'ambito di quest'ultimo orientamento antifunzionalista, si è guardato alla causa ancora in termini di oggettività, in quanto 'sintesi degli effetti del negozio'¹⁸, oppure la si è intesa concretamente ('causa concreta'), come 'interesse concretamente perseguito' o interesse alla controprestazione¹⁹. È parso che tale seconda prospettiva

11 Vd. sul punto ZIMMERMANN, *The Law of Obligations*, 553; PALMA, *Note critiche*, 321–322, il quale palesa un orientamento affine a quello di SACCO, su cui vd. *infra*, nt. 17.

12 Spunti in ALBERS, *Why cause of contract again*, 6 s.; vd. in particolare A. GAMBARO, *Sintesi inconclusiva in tema di causa e contratto*, 571.

13 Fondamentale, in difesa della causa (ma intesa al di là della 'funzione'), GIORGIANNI, voce *Causa*, 547–575.

14 Tale orientamento si affermò in Italia, negli anni della ricodificazione: BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, 180; BETTI, *Diritto romano I, Parte generale*, 201, 219; BETTI, *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico*, 217, 222.

15 Per questa implicazione, GALGANO, *Il diritto privato fra Codice e Costituzione*, Bologna 1983, 171.

16 CATAUDELLA, *I contratti. Parte generale*, 155.

17 Il primo attacco alla nozione (bettiana) astratta di causa come 'funzione economico-sociale' nel contesto di uno Stato dirigista del quale non si accetta il potere di «assorbire e controllare tutta la vita degli individui», è provenuto da GORLA, *Il contratto I*, 225. Sul pensiero di Gorla in materia di causa del contratto, BARTOLINI, *La causa*, 253–254.

18 In questi termini GIORGIANNI, voce *Causa*, 562–568.

19 In tema è approfondito da BIANCA, *Il contratto*, 447, 452–454, il quale ha cura di precisare (alla p. 410) che la causa è il «fondamento della rilevanza giuridica del contratto»; meno conservativa la posizione di SACCO, *La causa*, 635–658, dei cui contenuti vd. l'esposizione sintetica in *Temi generali*, 307–314.

in qualche misura, nell'avvicinare la causa agli scopi particolari dei contraenti, i 'motivi', finisse per recuperare la tradizione romana²⁰ e in particolare la nozione romana di 'interesse', dichiarato mediante *nuncupatio*²¹. Una strada mediana è stata intrapresa da Ferri²², il quale, pur sostenendo la totale libertà nella conclusione del contratto se non in contrasto con norme imperative di legge, ha aperto le porte alla teoria della 'causa in concreto' attraverso una configurazione della causa quale 'funzione economico-individuale'.

Alla base delle costruzioni che respingono la concezione della 'causa astratta' – che oggi risulta, forse non del tutto a ragione, pressoché abbandonata – è sottesa la comune convinzione che quest'ultima risulterebbe espressiva di valutazioni discendenti dall'ordinamento giuridico, ma estranee alla volontà delle parti ed ai reali assetti di interessi, cioè agli 'interessi in concreto': il tipo non deve non deve costituire un limite all'attività del contraente – si sostiene – e allo Stato va riconosciuto soltanto il potere di controllo *ex post* circa la meritevolezza del regolamento scelto dalle parti, secondo criteri di non contrarietà all'ordinamento (art. 1322 c.c.it.). Nella impostazione di Ferri, la causa deve attenere al momento della valutazione (orientata secondo i principi costituzionali), il tipo, invece al momento della qualificazione (che serve a risolvere il problema degli effetti): separando la causa contrattuale dalla causa riferita al tipo astratto – è stato osservato anche a questo proposito – si tornerebbe per certi aspetti alla nozione di romana di causa come 'interesse' dichiarato nella *nuncupatio* nell'ambito di strutture negoziali astratte (*mancipatio, stipulatio, in iure cessio*)²³.

Comunque, astratta²⁴ o concreta²⁵, la causa serve, come paradossalmente dimostra il legislatore francese del 2016 con la sua riforma del Code civil:

20 Di questa opinione PALMA, *Note critiche* 323, il quale tuttavia, *re melius perpensa*, muta quasi radicalmente opinione: *La negozialità romana*, IX; il mio pensiero risulta dalla nt. successiva e dal testo (vd. anche *infra*).

21 Sempre che di mero 'interesse' o 'motivi' si trattasse, e non invece, come io ritengo, di ragione, finalità, funzione dell'atto, concordata dalle parti e confacente ai comuni interessi, considerato anche che le antiche *nuncupationes* venivano espresse mediante *certa verba*: vd. *infra*, e nella parte finale di questo contributo.

22 FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, 98–99, 100, 104, 112–115, e *passim*; FERRI, *Il negozio giuridico*, 51–54, 109–111.

23 Lo sostiene PALMA, *Note critiche*, 322, su spunti di BROGGINI, *Causa e contratto*, 12–14.

24 La giurisprudenza italiana, in linea di massima, ha abbandonato la 'causa astratta': la svolta si è verificata con Cass. 8 maggio 2006, n. 10490, in *Corr. Giur.* 2006, 1718, con nota di ROLFI, *La causa come 'funzione economico sociale': tramonto di un 'idolum tribus'?*.

25 Il ricorso alla nozione della 'causa concreta' si rivela particolarmente ragionevole quando si deve decidere della validità di contratti volti al commercio di prodotti finanziari, o a contratti a contenuto patrimoniale, ma che incidano su interessi personali e familiari (contratti prematrimoniali, patto di famiglia, contratti tra conviventi etc.).

nell'eliminare dagli elementi di validità del contratto (ora elencati nell'art. 1128) la menzione della causa, prima inclusa nel vecchio testo dell'art. 1108 in veste di «*une cause licite dans l'obligation*», ne ha poi conservato le utilità – tradizionali e attuali – all'art. 1162, con cui si legittima un controllo sulla non contrarietà all'ordine pubblico dello 'scopo' («*but*») del contratto²⁶. Evidentemente preoccupato dal profilo terminologico, perché animato dall'intento di allinearsi alle tendenze del nuovo diritto europeo dei contratti, dal quale il requisito della causa è scomparso, se il legislatore francese si è liberato dal *nomen iuris* della 'cause', ha al tempo stesso avvertito l'esigenza di introdurre menzione di un concetto equivalente²⁷ a quello soppresso, lo 'scopo' (but), termine se possibile ancora più vago e nebuloso della vecchia 'causa', ma se non altro idoneo a non essere confuso con i motivi soggettivi che spingono le parti a concludere il contratto (equivoco al quale induce invece la nozione di 'causa in concreto').

Abbiamo sopra accennato che l'utilità della causa viene affermata nell'indirizzo causalista sotto due profili fondamentali: tramite la causa è possibile realizzare «un ammorbidimento del formalismo giuridico nell'ambito dell'autonomia privata»²⁸, ma soprattutto la causa serve per determinare la nullità del contratto, ove essa manchi, e per effettuare le valutazioni necessarie su cui si incentra il giudizio di meritevolezza della tutela, in ordine ai contratti atipici²⁹. Si trovano infatti, in concreto, contratti privi di causa, così come contratti non illeciti eppure non meritevoli di tutela³⁰.

Ma se è utile continuare ad annoverare la causa tra i requisiti del contratto, in quale accezione va intesa questa nozione? La causa è 'funzione' (obiettiva, economico-sociale) o 'interesse'? E se è interesse, si tratta di un interesse concreto individuale (motivazione che ha spinto la parte alla promessa), o invece comune e concordato tra le parti? Uno sguardo alla storia può spiegare meglio le ragioni non soltanto dell'attuale approccio conservativo, ma anche della perdurante utilità di una concezione 'funzionalista' della causa.

26 E ciò in linea con la riforma olandese del 1992: vd. il Codice civile olandese del 1992, art. 3:40, che sancisce la nullità dell'atto giuridico contrario al buon costume o all'ordine pubblico, per il suo contenuto o il suo scopo. In lett., MAZEAUD, *Prime note sulla riforma del diritto dei contratti*, 440.

27 Lo sottolinea FUSARO, *Gli effetti del contratto*, 13. Ampia trattazione in GIORGIANNI, *L'evoluzione della causa del contratto*, 69–103.

28 GAROFALO, PATTI, *La causa tra fisiologia e patologia del contratto*, 497.

29 Esame e discussione di alcune fattispecie in SICCHIERO, *Tramonto della causa del contratto?*, 112–114.

30 SICCHIERO, *Tramonto della causa del contratto?*, 109–114, richiama al riguardo, quale caso frequente nel diritto del lavoro, del contratto di formazione e lavoro e in materia di apprendistato e praticantato, e invece quali casi sporadici ma ugualmente significativi, la transazione conclusa da chi non disponga dei diritti oggetto della transazione, la vendita senza prezzo, il preliminare di divisione di cosa altrui ed altri casi ancora.

La negozialità romana – nel cui alveo si origina la storia della causa – nasce con il sedimentarsi storico della forma: gli ‘atti di autonomia’ si strutturano in progresso di tempo come atti a forma tipica (non certo come atti caratterizzati dalla tipicità della causa)³¹. Fino alla comparsa del quattro contratti consensuali, ad opera del diritto onorario, è la forma – e soltanto la forma – a creare l’effetto dell’atto. Dunque, in prima battuta, il formalismo (orale) sancito dallo *ius civile* dà vita a negozi di carattere generale ed astratti (*mancipatio*, *in iure cessio*, *stipulatio*), dei quali l’autore è libero di determinare il contenuto causale³². E qui ci troviamo dinanzi a un primo *topos*: così come palesato da un’antica tradizione, il formalismo rende non necessaria la ricerca della causa. Proprio in questo ordine di idee, oggi gli anticausalisti sostengono che le esigenze di protezione del contraente non professionista vengono sufficientemente soddisfatte dal formalismo negoziale, che supporta l’assenza di causa³³, come si può osservare con riguardo alla donazione, dove la forma solenne dell’atto pubblico vale ad accertare la volontà di obbligarsi: dunque, si invoca il ‘salvagente della forma’³⁴, affinché esso consenta di ridurre – se non di annientare del tutto – l’area di operatività della causa.

I Romani invece seguirono il percorso inverso: dal formalismo al causalismo. Nella fase arcaica, come si è osservato, la forma creava l’effetto, alla causa non era riconosciuta rilevanza giuridica. Gli antichi atti astratti consistevano in strutture negoziali a forma tipica ma a causa variabile, causa che si precisava di volta in volta, da parte degli autori dell’atto, mediante la clausola della *nuncupatio*, contenente dichiarazioni circa le specifiche finalità e modalità attuative del singolo atto, così come volute dal suo autore. È appunto attraverso la riflessione giurisprudenziale sulle singole *nuncupationes* (e *in primis* su quelle compiute mediante *certa verba* e afferenti all’antichissima *mancipatio* a scopo di vendita, o di donazione, o di testamento etc.)³⁵ che si è pervenuti alla ricognizione e progressiva sedimentazione storica delle varie cause, quale tipizzazione – giurisprudenziale – dei diversi interessi e scopi perseguiti³⁶.

Volendo attenerci strettamente alla materia contrattuale, possiamo osservare che la rilevanza giuridica della causa – intesa come scopo, o ragione, o giu-

31 Così PALMA, *Note critiche*, 322.

32 Vd. ora l’ampia trattazione di ALBERS, *History of a Notion*, 19–36; GIANNOZZI, *Le caractère contraignant des contrats*, 385–405.

33 Questa la tesi di SACCO (*supra*, nt. 17); sulla tendenza alla formalizzazione dell’autonomia negoziale, spinta dalla normativa europea, vd. anche, con riguardo all’interpretazione funzionale, BERTI DE MARINIS, *L’evoluzione del formalismo negoziale*, 828–853.

34 IRTI, *Il salvagente della forma*, VIII–175.

35 *Amplius* BELLOCCI, ‘*Ius sacrum*’ e ‘*sollemnes nuncupationes*’, 166–174.

36 BROGGINI, *Causa e contratto*, 9–32.

stificazione delle promesse – emerge tra II e I secolo a.C., in parallelo con la nascita dell'attenzione per la volontà dell'autore dell'atto. In una temperie segnata dall'abbandono del formalismo arcaico, nell'ambito dello *ius honorarium* emerge la valutazione dell'elemento causale della *stipulatio*, in termini di rilevanza giuridica: in assenza di causa, il pretore blocca l'azione del promissario per l'esecuzione della promessa (promessa valida *iure civili*) mediante la concessione al promittente di una *exceptio doli*³⁷, segnando l'inizio di un percorso che si perfezionerà nell'ambito delle *cognitiones extra ordinem*³⁸. In progresso di tempo, la pratica invalidazione delle stipulazioni *sine causa* viene realizzata anche attraverso altri rimedi, tra cui la *condictio liberationis*, azione esperibile dal promittente per estinguere la sua obbligazione, se il promissario restava inerte³⁹. Eccoci allora di fronte ad un secondo elemento di riflessione: quando il rigore della forma dell'atto arretra, aumenta l'attenzione per la causa dell'atto e per la volontà del suo autore.

Naturalmente, la prospettiva dalla quale i Romani originariamente guardavano alla 'ragione, o allo 'scopo' degli atti era la prospettiva di ciascuna, singola *obligatio* (*causa obligationis*): si era immersi in una concezione atomistica delle singole obbligazioni, di quelle poche obbligazioni tipiche praticate all'epoca. E la nozione di *causa obligationis*, in quanto ben diversa dall'idea di causa dello schema contrattuale unitario, in qualche misura si avvicinava ai 'motivi' che avevano indotto la parte ad obbligarsi⁴⁰. La prospettiva di una 'categoria generale' di *obligatio* era ancora lontana ed ancora più lontana era, in età arcaica, l'idea di una *causa contractus*, in un contesto storico nel quale la figura giuridica del contratto – come categoria – non era stata isolata. E veniamo così al terzo punto di snodo di svariate problematiche e di non pochi equivoci: nel diritto romano è tutt'altro che facile, ma non impossibile, distinguere tra *causa obligationis* e *causa contractus*. Nelle fonti giuridiche romane incontriamo entrambe le applicazioni e soltanto un esame molto attento può superare l'oggettiva difficoltà di tenere separati i due ambiti, dissipando i dubbi e le ambiguità che si sono protratti fino ai nostri giorni: basti pensare che in Francia il Code civil, fino alla

37 Gai 4.116; Paul. D. 12.5.8; Ulp. D. 44.4.2.3, su cui articolata esegesi in QUADRATO, *Sulle tracce dell'annullabilità*, 99 e note 101–103; GIANNOZZI, *Le caractère contraignant des contrats*, 394–399.

38 L'*exceptio non numeratae pecuniae* era data nei confronti del promissario che convenisse il giudizio il promittente per ottenere la restituzione di una somma di denaro da mutuare, senza però che la dazione a mutuo fosse stata eseguita (C. 4.30.3, a. 215). Fondamentale, in materia, CIMMA, *'De non numerata pecunia'* (sull'evoluzione giustinianea, in particolare, 217–222).

39 C. 4.30.7, a. 223.

40 Vd. in generale, per la causa dell'obbligazione come distinta dalla causa del contratto, FERRARI, LAGHI, *Diritto europeo dei contratti*, 128–130.

riforma del 2016, accoglieva a un tempo tanto la visuale atomistica della causa dell'obbligazione, tanto quella 'globale' di causa del contratto (convention), senza peraltro definire né l'una, né l'altra.

Ma torniamo alla *causa obligationis* così come concepita dai Romani ed al successivo travaso di questa nozione nella disciplina del contratto. Abbiamo individuato nell'arretramento della forma l'esigenza di prestare attenzione all'elemento causale. C'è ora da chiedersi, più in concreto, come si pervenne alla 'causalizzazione' della *stipulatio*. Indubbiamente, si è già accennato, questa trasformazione fu dovuta alle riflessioni svolte dai *prudentes* in ordine alle clausole (*nuncupationes*) di cui si corredevano gli atti astratti sin da epoca antichissima. Sembra però che, nella ricerca della *causa stipulationis*, i giuristi romani avessero applicato la tecnica di ragionamento acquisita in materia di *condictio*, l'azione *in personam* nata per il recupero delle somme di denaro date a mutuo e non restituite a fine rapporto, ma applicata già dai *veteres*, più in generale, come azione extracontrattuale di ripetizione per quanto (cose e denaro) fosse stato dato *sine causa*⁴¹, oppure per causa turpe (*condictio ob turpem causam*)⁴². In relazione alla *condictio*, la causa (assente o turpe) assume il significato di 'fondamento dell'azione'⁴³. I *veteres*, la cui opinione era accolta da Sabino e da Cassio, ritenevano che, secondo quanto esige la *naturalis aequitas, quod iniusta causa apud aliquem sit, potest condici*⁴⁴. Se, dunque, fondamento tecnico-giuridico dell'azione di restituzione era la mancanza o la turpitudine della dazione, fondamento etico ne era l'equità naturale, o, secondo l'espressione leggermente difforme di Celso figlio e di Papiniano, il *bonum et aequum*⁴⁵. Equità naturale e senso della giustizia imponevano, insomma, che ogni *datio* avesse una *causa* (e che tale causa non fosse turpe).

Ebbene, è opinione diffusa⁴⁶ che la *condictio* abbia costituito il primo laboratorio e poi il terreno di maturazione dogmatica del concetto di *causa obligationis*. Questo pensiero giuridico si sviluppa in concomitanza cronologica con la comparsa dei quattro contratti consensuali; o, più precisamente, con la comparsa delle *obligationes consensu contractae* (l'ottica romana, all'epoca, è ancora quella delle singole obbligazioni). Tali obbligazioni cui offre tutela il pretore ro-

41 Afr. D. 19.1.30pr. (*ad te sine causa pervenerit*); Pap. D. 12.6.66 (*sine causa*). Per una completa analisi di queste ed altre fonti in materia di *condicio*, vd. SACCOCCIO, 'Si certum petetur'.

42 D. 12.5.

43 Lo sottolinea DALLA MASSARA, *Come nasce un'idea*, 361–363; DALLA MASSARA, *Die 'causa' des Vertrages*, 43–45.

44 Ulp. 18 *ad Sab.* D. 12.5.6.

45 Cels. D. 12.1.32; Pap. D. 12.6.66.

46 DALLA MASSARA (*supra*, nt. 39); PALMA, *La negozialità romana*, XXIII.

mano, com'è ben noto, nascono dall'incontro tra le volontà delle parti, comunque manifestato, in piena libertà di forme. Il consenso dei contraenti assume pertanto un ruolo preponderante. Ma, nel momento in cui la forma recede, balena anche la valenza giuridica della causa: infatti, in relazione ai quattro tipi negoziali caratterizzati dalla libertà delle forme – *emptio venditio*, *locatio conductio*, *mandatum*, *societas* – la tipizzazione delle singole obbligazioni contratte *consensu* avviene attraverso la tipizzazione degli elementi causali di ciascuna obbligazione. Attesa la libertà delle forme, l'unico elemento idoneo a differenziare tra di loro le varie obbligazioni nascenti dalle quattro fattispecie negoziali è appunto la finalità, o funzione giuridica, che ciascuna di esse è volta a realizzare, ovvero la causa delle singole obbligazioni⁴⁷. Emblematiche, in questo senso, si rivelano anche le denominazioni '*emptio venditio*' e '*locatio conductio*', nella misura in cui esse pongono in primo piano il legame tra le due obbligazioni, in ragione della loro rispettiva, specifica funzione. Dunque, la causa, intesa come 'ragione', o 'funzione' o 'scopo obiettivo' degli impegni assunti assurge a strumento di individuazione del tipo e della relativa disciplina. Si tratta di un passaggio che i Romani naturalmente non esplicitano, ed anzi avvertono in maniera nebulosa, esprimendosi in termini di *nomen contractus*. In un sistema dominato dalla tipicità, come quello romano, le cause cui in astratto si riconduce la produzione di effetti tutelati in sede giurisdizionale sono soltanto quelle edittalmente previste, ovvero presenti nelle formule riconducibili a singole cause contrattuali: alla formula contrattuale corrisponde il *nomen contractus*⁴⁸.

E' in questo scenario di progressivo abbandono del vecchio formalismo e di nuova attenzione per la volontà dell'autore delle promesse (sarà Sesto Pedio, sullo scorcio del I sec. d.C., ad affermare che alla base di tutte le obbligazioni si pone il consenso, la *conventio*⁴⁹) e per gli scopi 'obiettivi' dei contraenti, che si definisce progressivamente la rilevanza giuridica della causa, al doppio fine di valutare la 'meritevolezza' degli interessi perseguiti dalle parti e, stante il principio di tipicità delle azioni, di individuare il rimedio idoneo, ovvero l'azione contrattuale *ad hoc*. Ma, se nei contratti consensuali la causa comincia a rilevare, si tratta di una rilevanza, sul finire dell'età repubblicana, ancora connessa con le singole obbligazioni, non con il contratto nel suo complesso. A tale riguardo, va ribadito che i Romani non pervennero mai ad una dottrina organica della causa e tanto meno ad

47 Con questo significato va intesa la decisione di Labeone in D. 18.1.80.3.

48 Ulp. D. 2.14.7.

49 Ulp. D. 2.14.1pr.-3.

una lucida contrapposizione tra causa dell'obbligazione e causa del contratto⁵⁰. Tuttavia, la rilevanza giuridica della causa del contratto, come bene ha messo in rilievo Tommaso Dalla Massara⁵¹, affonda le sue origini negli anni iniziali del II sec. d.C., più precisamente nella dottrina di Aristone, il cui pensiero in merito ci è noto grazie al celebre testo ulpiano conservato in D. 2.14.7pr.–2⁵²:

Ulp. 4 ad ed. D. 2.14.7pr.–2: *Iuris gentium conventiones quaedam actiones pariunt, quaedam exceptiones*. 1. *Quae pariunt actiones, in suo nomine non stant, sed transeunt in proprium nomen contractus: ut emptio venditio, locatio conductio, societas, commodatum, depositum et ceteri similes contractus*. 2. *Sed et si in alium contractum res non transeat, subsit tamen causa, eleganter Aristo Celso respondit esse obligationem. Ut puta dedi tibi rem ut mihi aliam dares, dedi ut aliquid facias: hoc sunallagma esse et hinc nasci civilem obligationem. Et ideo puto recte Iulianum a Mauricio reprehensum in hoc: dedi tibi Stichum, ut Pamphilum manumittas: manumisisti: evictus est Stichus. Iulianus scribit in factum actionem a praetore dandam: ille ait civilem incerti actionem, id est praescriptis verbis sufficere: esse enim contractum, quod Aristo Sunallagma dicit, unde haec nascitur actio.*

A proposito della tutela da riconoscere alle *conventiones iuris gentium*, il giurista di Tiro riporta il pensiero di Aristone, il quale, discostandosi dall'opinione di Celso, in ordine agli affari strutturati secondo lo schema fattuale *do ut des* o *do ut facias* sostiene che la *res* (l'affare) non rientrante in alcuno degli accordi tutelati con una propria formula (presente nell'editto pretorio) produce nondimeno effetti obbligatori e genera obbligazione, qualora sia munito di causa (*sed et si in alim contractum res non transeat, subsit tamen causa [...] Aristo respondit esse obligationem*). Dalla *res* munita di causa, secondo Aristone, nasce l'obbligazione, anche se si tratta di un accordo privo di qualificazione giuridica, perché non riconducibile ai tipi edittali. Il diritto romano dà così ingresso ad una concezione del contratto (*res*) nel suo complesso, la cui finalità, o ragione rende l'atto meritevole di (riconoscimento giuridico e) tutela giurisdizionale. Per usare una concettualizzazione moderna, possiamo affermare che, grazie all'orientamento innovativo di Aristone, nel II sec. d.C. la causa diviene «veicolo» e strumento di «materializzazione» dell'autonomia privata⁵³.

50 Per rendersene conto, è sufficiente riflettere sulla famosa quadripartizione gaiana delle *obligationes* (Gai 3.89), caratterizzata dalla resistenza della tradizionale visuale atomistica delle obbligazioni, sebbene poi il giurista individui nelle cause delle varie obbligazioni il momento perfezionativo delle stesse.

51 DALLA MASSARA, *Come nasce un'idea*, 357–384, sviluppando temi già trattati in *Alle origini della causa del contratto*; sulla stessa linea interpretativa PALMA, *La negozialità romana*, XV–XXIV.

52 Il brano è stato di recente reso oggetto di rinnovata attenzione nell'ambito del volume collettaneo *'Causa Contractus'*.

53 Queste espressioni compaiono nelle *'Conclusioni'* apposte a GAROFALO, PATTI, *La causa tra fisiologia e*

Ma cos'era, più precisamente, la causa del contratto (*res*) per Aristone? La *datio vel factum*, cioè la prima prestazione eseguita cui non avesse fatto seguito la controprestazione, così come intesero i Dottori medioevali e come ancora sostiene parte della dottrina contemporanea⁵⁴? O per *causa* il giurista romano intendeva piuttosto lo 'scambio programmato'?

In questo secondo senso sembra deporre, come ha messo in luce Tommaso Dalla Massara⁵⁵, la seguente considerazione: se la causa venisse fatta coincidere con la *datio*, nel senso che la *datio* (concepita come causa) renderebbe vincolante l'accordo, si ricadrebbe nello schema del contratto reale, in cui l'accordo si perfeziona e diviene vincolante con la *datio rei*, tuttavia osta a questa costruzione la struttura stessa dei contratti reali, che è una struttura unilaterale, mentre lo schema all'esame di Aristone – *do ut des, do ut facias* – ha struttura sinallagmatica. Inoltre – argomenta Dalla Massara – le obbligazioni contratte *re* generano un obbligo di adempiere, a carico della controparte, avente ad oggetto la mera restituzione della cosa, esigibile mediante *condictio* (azione nata proprio nell'alveo del mutuo), laddove l'obiettivo perseguito da Aristone è quello di riconoscere all'adempiente una tutela diversa rispetto all'azione di ripetizione, e cioè un'azione contrattuale al fine di conseguire l'esecuzione della prestazione, nella specie l'*actio praescriptis verbis* o *actio civilis incerti*. Ne consegue che, se pure è innegabile che sia la *datio vel factum* a fondare la pretesa alla controprestazione, la causa, ovvero l'elemento che consente di considerare l'affare (*res*) come un contratto (ancorché innominato) e a fungere da fondamento dell'azione contrattuale, va individuata altrove. E va ricercata una *causa contractus*, non una *causa obligationis*. E infatti, un eventuale riferimento alla tradizionale *causa obligationis* fonderebbe soltanto l'azione di restituzione (*condictio*), mentre ai fini dell'azione volta ad ottenere l'esecuzione della prestazione (*actio praescriptis verbis*) occorre una *causa contractus*.

Risulta evidente che, nel nuovo contesto, caratterizzato dal riferimento ai contratti innominati, la nozione di causa, in quanto finalizzata all'*actio praescriptis verbis*, fuoriesce dal suo alveo originario, quello della *condictio*; e al contempo assume un diverso significato (rispetto alla *causa obligationis*). L'accezione di *causa* va ora colta nel legame instaurato da Aristone tra causa e sinallagma, il quale indica la reciprocità, il vincolo che impone l'attuazione di uno scambio, più precisamente lo scambio che opera tra le prestazioni di *dare* o *facere*: uno

patologia del contratto, 497.

⁵⁴ In questo senso, sposando la tesi tradizionale non condivisa, per le ragioni esposte nel testo, da Dalla Massara, si pronuncia ora SCHERMAIER, *Die Rolle der 'causa'*, 97–152.

⁵⁵ Vd. *supra*, nt. 51.

scambio concernente ‘prestazioni’ da intendersi però non nell’accezione tecnica di ‘oggetto delle obbligazioni’, ma nel senso molto ampio di ‘comportamenti’ che prescindono da una precedente obbligazione. La causa di Aristone, allora, è la funzione materiale concordata tra le parti: se il sinallagma incide sulla struttura dell’atto (struttura del vincolo di scambio), la causa del contratto innominato costituisce il profilo della ‘funzione’, cioè lo ‘scambio concordato’⁵⁶. È nell’alveo della causa che si racchiude la distinzione tra promesse vincolanti e non vincolanti: Gino Gorla, in quanto comparatista profondo conoscitore del diritto romano, riconosceva alla causa (così come alla forma) la funzione di ‘*vestmentum*’ della volontà, utile all’accertamento della ponderatezza delle manifestazioni di volontà⁵⁷.

Nel loro insieme, dunque i profili innovativi della costruzione di Aristone, si possono così schematizzare: una volta superata la stretta ed esclusiva inerenza del concetto di causa alla figura della *obligatio* (*causa obligationis*), la causa del contratto diviene una categoria giuridica (*causa contractus*) ed assume il significato di ‘ragione’ o ‘scopo’ del contratto nel suo complesso, e non più soltanto delle singole obbligazioni; la causa, se lecita, assurge ad elemento che rende vincolante l’accordo atipico; la causa recide il suo tralaticio legame con l’azione di ripetizione, extracontrattuale (*condictio*), per essere finalizzata all’*actio praescriptis verbis* (volta all’esecuzione del contratto); la causa del contratto diviene pertanto fondamento della pretesa alla controprestazione; la causa del contratto atipico serve per individuare la disciplina dello specifico rapporto contrattuale.

Con questa costruzione i Romani non pervennero comunque ad elaborare una dottrina organica della *causa contractus*, in quanto i risultati raggiunti da Aristone con riguardo ai contratti innominati non furono estesi e generalizzati all’intera materia contrattuale⁵⁸. D’altronde, per quanto concerne la causa, neppure la disciplina dei contratti tipici presentava al suo interno caratteri omogenei e costanti. Al contrario, ogni contratto tipico era governato da regole specifiche e inoltre, diversamente da quanto sopra osservato con riguardo alla *stipulatio*, in genere all’elemento della causa i giuristi non davano rilievo esplicito, o comunque almeno in apparenza non le riconoscevano quel ruolo centrale che ha assunto nei diritti moderni. Più precisamente, i Romani non conoscevano la causa quale ‘elemento di validità’ del contratto (tipico), sebbene considerassero l’assenza di causa o la sua turpitudine quale fondamento dell’azione

56 DALLA MASSARA, seguito da PALMA (*supra*, nt. 51).

57 Così, nel commentare il pensiero di Gino Gorla, TENELLA SILLANI, *La riforma francese*, 542.

58 Opportunamente lo rileva GIANNOZZI, *Le caractère contraignant des contrats*, 389–390.

di ripetizione (*condictio*). Inoltre, come già segnalato, con riguardo ai quattro contratti consensuali caratterizzati dalla libertà delle forme, era la causa, e solo la causa, a differenziare i tipi e le relative tutele processuali.

Ma questa *utilitas* della causa, è opportuno sottolinearlo, era ben sfruttata dai giuristi romani anche quando sorgessero dubbi in ordine alla individuazione di altri tipi contrattuali. Un esempio ci viene offerto dalle ben note dispute intorno al c.d. deposito irregolare e alle sue affinità con il mutuo: Papiniano riconobbe autonomia alla figura del deposito irregolare, rispetto al mutuo, nel momento in cui orientò la sua attenzione sui differenti scopi perseguiti dalle parti, rispettivamente, nel deposito e nel mutuo⁵⁹. Una siffatta impostazione ci risulta peraltro già presente in Alfeno Varo, quando, sempre con riferimento alla stessa questione, il giurista ricorre all'espressione *ita deposuisset ut adnumeraret*. Qui non viene adoperato il vocabolo '*causa*', ma la locuzione citata ('ha dato in deposito affinché') allude chiaramente alla 'ragione', allo scopo della consegna, che in tale contesto rileva ai fini della individuazione della disciplina più adeguata alla fattispecie.

Questa constatazione mi induce a richiamare l'attenzione su di un aspetto al quale forse sino ad ora non si è dato il giusto peso: in uno studio delle fonti giuridiche romane condotto per investigare la causa dell'obbligazione o del contratto è insufficiente selezionare i testi nei quali compare il vocabolo *causa*⁶⁰, dal momento che spesso di giuristi guardavano alla ragione, o scopo dell'atto, senza ricorrere alla denominazione '*causa*'. In altri termini, è ingannevole selezionare, ai fini dell'analisi, i soli testi giuridici in cui compare menzione esplicita della *causa*. D'altra parte, la ragione per cui incentrare l'analisi sul dato terminologico può essere fuorviante è evidente: dal momento che la scienza giuridica romana non elaborò mai una teoria generale della causa, né mai indicò per esplicito la causa come elemento essenziale delle promesse o come requisito di generale validità dei contratti, molto spesso i giuristi romani discussero di quella che noi chiamiamo invariabilmente '*causa*' (delle singole obbligazioni o del contratto complessivamente inteso), senza però qualificarla, sul piano terminologico, in tal modo. I due brani appena citati dimostrano appunto che i giuristi romani ricorrevano alla ricerca della '*causa*' per qualificare il tipo contrattuale, ogniquale volta ci fossero dubbi circa la disciplina da applicare, ma non necessariamente appellavano '*causa*' la funzione, o lo scopo, o la ragione dell'atto.

59 Pap. D. 16.3.24.

60 È questo l'appunto che sento di muovere alla ricostruzione (e alle conclusioni) di GIANNOZZI, *Le caractère contraignant des contrats*, 385-405.

Innegabilmente, però, nell'ambito della *scientia iuris* romana è nel campo dei contratti innominati che la 'causa del contratto' assurge ad elemento essenziale. E non a caso proprio il contratto innominato ha costituito, a partire dal Medioevo, il terreno d'elezione per lo studio della nozione e della rilevanza giuridica della causa⁶¹. Ancora oggi, l'utilità della causa quale requisito di validità del contratto si sostiene principalmente con riferimento al giudizio di apprezzabilità e meritevolezza dell'interesse (*ex art. 1322 c.c.it.*) dei contraenti nei contratti atipici⁶². Su quale sia, poi, l'interesse 'meritevole di tutela' le opinioni divergono. Emilio Betti riteneva che i contratti atipici andassero ritenuti meritevoli e apprezzabili se consolidati dalla prassi negoziale e dunque da un apprezzamento collettivo per il perseguimento di interessi sentiti e condivisi dalla società, ma non tipizzati dal legislatore⁶³. Si tratta di una impostazione ormai poco condivisa perché – a torto o a ragione – ritenuta prodromica ad una chiusura del sistema e manifestamente ostile alla tutela di schemi contrattuali non validati dalla prassi.

Riepiloghiamo, in conclusione, quale rilievo possono avere queste considerazioni storiche per il giurista odierno.

Innanzitutto, i percorsi storici qui delineati confermano come, nella storia del diritto, la ricerca della causa si sia sempre sviluppata in concomitanza con la libertà delle forme: la rilevanza della causa consente di ammorbidire il formalismo negoziale e, per converso, il formalismo negoziale può dispensare l'interprete dalla ricerca della causa. In secondo luogo, l'individuazione del tipo contrattuale spesso implica un'indagine sulla causa dell'accordo, perciò la ricerca della causa risulta oggi fondamentale soprattutto (anche se non esclusivamente) con riguardo ai contratti atipici: è infatti frequente la conclusione di contratti (atipici) conclusi per soddisfare esigenze o interessi esclusivamente individuali «fino ai limiti della frivolezza o del capriccio»⁶⁴, ma l'art. 1322 c.c.it. esclude «dalla tutela espressioni di autonomia privata che mirino a risultati palesemente futili, privi di rilievo»⁶⁵. Un altro insegnamento ricavabile dall'osservazione delle vicende storiche della causa è quello relativo al rilievo della distinzione tra causa dell'obbligazione (così come concepita anticamente dai Romani e in seguito da Domat e

61 Per la concezione medioevale di 'causa', rinvio all'analitica trattazione di SCHERMAIER, *Die Rolle der 'Causa'*, 97–152.

62 COSTANZA, *Il contratto atipico, passim*. Tuttavia, le opinioni differiscono in ordine alle nozioni di causa e di interesse anche in connessione con i contratti atipici: vd. sul punto i rilievi di ROPPO, *La causa: una 'storia di successo'?*, 957–988.

63 BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, 40–43.

64 ROPPO, *Il contratto*, 424.

65 CATAUDELLA, *I contratti*, 187.

da Pothier⁶⁶, sulle cui orme si era mosso il legislatore francese del 1804⁶⁷) e causa del contratto (nella prospettiva di Aristone, accolta dal legislatore italiano del 1942, il quale, in considerazione dell’unità del vincolo, ha inserito la causa tra gli elementi essenziali del contratto, senza alcun riferimento all’obbligazione)⁶⁸.

Più nello specifico, la lunga e complessa esperienza storica legata tanto alla causa dell’obbligazione, tanto alla causa del contratto trova pieno riscontro nella odierna tesi causalista, anche se nella doppia declinazione, quella ‘funzionalista’ (di ispirazione bettiana)⁶⁹, attualmente senz’altro minoritaria, e quella ‘antifunzionalista’, oggi prevalente, che rifiuta la visuale bettiana della causa come ‘funzione economico–sociale’ per individuare piuttosto nella causa gli ‘interessi perseguiti in concreto dai contraenti’⁷⁰. La teoria della ‘causa in concreto’ si è ritenuta in qualche misura come una lontana eco delle antichissime logiche alla base della *nuncupatio*, in quanto clausola apposta a strutture negoziali astratte (in primo luogo, la *mancipatio*) e consistente in una dichiarazione dell’‘interesse concretamente perseguito’ dal contraente⁷¹. Ma non si dimentichi che la *nuncupatio* era diretta in via primaria a consentire l’individuazione della ‘funzione obiettiva’ dell’atto specifico cui afferiva e la sintesi dei suoi effetti essenziali (disposizioni di ultima volontà, o compravendita, o donazione etc.) e poi certamente spesso, ma non sempre e non necessariamente, anche l’indicazione dei motivi individuali e degli effetti specifici, come era nel caso delle disposizioni di ultima volontà (si pensi alla *mancipatio finalizzata* a testare *per aes et libram*)⁷². Depone in questo senso anche la circostanza che la *nuncupatio* consisteva, almeno nella fase più risalente, nella pronuncia di *certa verba*, dunque di formule solenni, alla presenza di *testes*⁷³: evidentemente, la pronuncia di frasi o parole stereotipe, solenni e preordinate (mai concepite dal promittente, ma suggerite da un *pontifex* in corrispondenza con il contenuto dei libri augurali) mal si concilia con l’ipotesi della descrizione dei motivi individuali

66 Per entrambi la causa è ‘causa dell’obbligazione’, anche se Domat dà corpo ad una moderata teoria soggettiva della causa come ‘motivo ragionevole e giusto’, mentre Pothier concepisce la causa in senso oggettivo: DOMAT, *Les lois civiles* I, 20, 31; POTHIER, *Traité* I, art. 3, n. 16.

67 Secondo questa prospettiva, poi mutata con la riforma nel 2016, vi erano tante cause per quante fossero le obbligazioni dedotte in contratto.

68 Per questi profili, LA PORTA, *Il problema della causa del contratto*, 81–90 e *passim.*; BARTOLINI, *La causa del contratto*, 247–261.

69 Vd. *supra*, nella parte iniziale di questo contributo.

70 Vd. *supra*, nella parte iniziale di questo contributo.

71 Così PALMA, *Note critiche*, 322–324.

72 TERRANOVA, *Il ruolo del ‘familiae emptor’ nel ‘testamentum per aes et libram’*, 237–260. Più ampiamente, sulla ricostruzione del formulario, TERRANOVA, *Ricerche sul ‘testamentum per aes et libram’*, 27–436.

73 Ampia disamina delle fonti, con discussione della relativa lett., in BELLOCCI, *‘Ius sacrum’ e ‘sollemnes nuncupationes’*, 166–174.

degli autori dell'atto. E comunque: la *nuncupatio*, nell'esplicitare l'assetto degli interessi degli autori dell'atto, illustrava gli effetti – essenziali e/o particolari – che si volevano fare scaturire dal compimento dell'atto formale e astratto, ma si trattava di effetti voluti concordemente dalle parti e di interessi comuni.

Si ha l'impressione che attualmente quest'ultimo profilo si sia invece alquanto oscurato. Quando oggi ci si richiama alla causa come 'assetto di interessi' occorrerebbe intendersi su come si concepiscono gli 'interessi' dei contraenti. Intendiamo riferirci all'assetto degli interessi individuali (concetto che meglio si adatta alla nozione di causa dell'obbligazione, dal momento che nei contratti bi- o plurilaterali gli interessi di parte sono generalmente divergenti), o alla sintesi degli interessi delle parti, cioè agli interessi comuni e condivisi dalle parti (causa del contratto)⁷⁴? Optare per questo significato significa ricongiungersi alle riflessioni di Emilio Betti, il quale concepiva l'interesse (anche di natura non patrimoniale) come «l'esigenza di beni o valori da realizzare o da proteggere nel mondo sociale»: una erronea impostazione del concetto di 'interesse' in termini psicologici, precisava Betti, «conduce all'identificazione dell'interesse col bisogno e col desiderio, che sono nozioni psicologiche inadatte a coglierne l'essenza normativa»⁷⁵. E' anche da questo punto di vista che la nozione di causa unitaria del contratto quale scopo comune delle parti, così come introdotta da Aristone e come sviluppata nel pensiero giuridico romano, valorizza le cospicue e svariate utilità che ancora oggi presenta lo 'strumento' costituito dall'elemento causale: nel discernere le promesse vincolanti da quelle non vincolanti, gli accordi giuridicamente rilevanti da quelli non rilevanti, quelli leciti da quelli illeciti; nella qualificazione del contratto e quindi nella individuazione della disciplina applicabile; nel fungere da criterio tanto di valutazione della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti con i contratti atipici (art. 1322 c.c.it.), tanto per eventuali modifiche del contratto, sulla base di circostanze sopravvenute (cui di recente l'applicazione della teoria della 'causa in concreto' ha dato troppo spazio, giungendo in qualche caso a risultati forse aberranti)⁷⁶; infine, nel costituire un valido strumento di selezione e di controllo dell'autonomia privata⁷⁷.

74 Spunti per l'approfondimento della questione, alla luce dei recenti indirizzi giurisprudenziali, in SCOGNAMIGLIO, *Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti*, 367–369 e *passim*.

75 BETTI, voce *Interesse*, 838–839.

76 Non ho affrontato *ex professo* il tema delle sopravvenienze in questa sede, per esigenze di sintesi; per la parte storica, rinvio all'analitica trattazione di PETRUCCI, *Sopravenienze e regolamento contrattuale*, 521–558, nonché a GRASSO, *Obligations contractae*, 531–552, mentre per cenni critici nei confronti di alcuni ravvisabili negli ultimi anni da parte della giurisprudenza italiana, vd. soprattutto ROPPO, *Causa concreta: storia di un successo?*, 957–988, e i cenni in TENELLA SILLANI, *La riforma francese*, 537–549.

77 Tale impiego della causa è avversato dalla dottrina 'antifunzionalista'. Sulla causa, quale passaggio ob-

Per queste ragioni, il rifiuto della causa non è universale. I Principi del diritto dei contratti dell'America Latina del 2017 prevedono la causa⁷⁸. Il Codice civile e commerciale argentino del 2014 all'art. 1013 menziona la causa tra i requisiti di validità del contratto. Di notevole interesse è che tale requisito venga richiesto dal legislatore argentino non soltanto nel momento della formazione e conclusione del contratto, ma anche nel momento della sua esecuzione⁷⁹: questa norma, non priva di precedenti in altri sistemi legali⁸⁰, stacca la causa dal solo momento genetico del contratto, implicando importanti ricadute sul regime dell'ingiustificato arricchimento, così come sulla disciplina delle circostanze sopravvenute, nei confronti della cui rilevanza si può prevedere un'apertura probabilmente eccessiva.

Bibliografia

- ALBERS G., *Why Cause of Contract again, and how?*, in 'Causa contractus', ed. by G. Albers, F.P. Patti, D. Perrouin-Verbe, Tübingen 2022, 1–16.
- BARCELONA M., *Un'altra complessità: l'orizzonte europeo e i problemi della causa negoziale*, Europa e Diritto Privato 4 (2016) 939–954.
- BELLOCCI N., *'Ius sacrum' e 'sollemnes nuncupationes' in Roma antica*, Ius Antiquum 5 (1999) 166–174.
- BERTI DE MARINIS G., *L'evoluzione del formalismo negoziale nei contratti bancari e finanziari*, Actualidad Jurídica Iberoamericana 16 (2022) 828–853.
- BETTI E., *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico*, Rivista di Diritto Commerciale 1 (1940) 217–223.
- BETTI E., *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino 19602, rist. Napoli 1994.
- BETTI E., *Diritto romano I, Parte generale*, Padova 1935.
- BETTI E., voce *Interesse (Teoria generale)*, in NNDI VIII, 1962, 838–839.
- BIANCA C.M., *Causa concreta del contratto e diritto effettivo*, Rivista di Diritto civile 2 (2014) 251–272.
- BIANCA C.M., *Diritto civile III, Il contratto*, Milano 20193.
- BONELL M.J., *An International Restatement of Contract Law. The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*, New York, 1994.

bligato per indagare il rapporto esistente tra autonomia privata e ordinamento giuridico, nonché le effettive dinamiche entro le quali l'autonomia dei privati riceve concreto riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico, così mutando l'opinione in precedenza espressa in favore dell'anticausalismo, PALMA, *La negozialità romana*, IX.

78 Lo ricorda ALBERS, *Why Cause of Contract again*, 3.

79 ALBERS, *Why Cause of Contract again*, 14 s.

80 Lo sottolinea ALBERS, *Why Cause of Contract again*, 15.

- BONFANTE P., *Il contratto e la causa del contratto*, Rivista di Diritto Commerciale 6.1 (1908) 115–125 (= *Scritti giuridici varii III, Obbligazioni, comunione e possesso*, Torino 1926, 125–134).
- BROGGINI G., *Causa e contratto*, in *Causa e contratto nella prospettiva storico-comparatistica. Atti del II Congresso Internazionale ARISTEC–Palermo, 7–8 giugno 1995*, a cura di L. Vacca, Torino 1997, 9–32.
- CATAUDELLA A., *I contratti. Parte generale*, Torino 2000.
- CIMMA M.R., *De non numerata pecunia*, Milano 1984.
- COSTANZA M., *Il contratto atipico*, Milano 1981.
- DALLA MASSARA T., *Alle origini della causa de contratto. Elaborazione di un concetto nella giurisprudenza classica*, Padova 2004.
- DALLA MASSARA T., *Come nasce un'idea: la causa del contratto*, Legal Roots 3 (2013) 353–383.
- DALLA MASSARA T., *Die 'causa' des Vertrages im Denken des Aristo: zu den Ursprüngen einer Idee*, in *Causa contractus*, ed. By G. Albers, F. P. Patti, D. Perrouin–Verbe, Tübingen 2022, 37–66.
- DOMAT J., *Les lois civiles dans leur ordre naturel*, Paris 1689.
- FERRARI V., LAGHI P., *Diritto europeo dei contratti*, Milano 2012.
- FERRI G.B., *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano 1966.
- FUSARO A., *Gli effetti del contratto nella riforma del Code civil francese*, Rivista del Diritto Privato 22.2 (2017) 7–25.
- GALGANO F., *Il diritto privato tra Codice e Costituzione*, Bologna 1983.
- GAMBARO A., *Sintesi inconclusiva in tema di causa e contratto*, in *Causa e contratto nella prospettiva storico-comparatistica. Atti del II Congresso internazionale ARISTEC–Palermo, 7–8 giugno 1995*, Torino 1997, 551–575.
- GAROFALO A.M., PATTI F.P., *La causa tra fisiologia e patologia del contratto*, in *Causa contractus*, ed. by G. Albers, F.P. Patti, D. Perrouin–Verbe, Tübingen 2022, 456–498.
- GIANNOZZI E., *Le caractère contraignant des contrats en droit romain classique*, in *Causa contractus*, ed. by G. Albers, F.P. Patti, D. Perrouin–Verbe, Tübingen 2022, 385–405.
- GIORGIANNI MICHELE, s.v. *Causa (dir. priv.)*, in *Enc. Dir.* VI, Milano 1960, 547–575.
- GIORGIANNI MICHELA, *L'evoluzione della causa del contratto nel codice civile francese*, Napoli 2018.
- GORLA G., *Il contratto: problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico*, 2 voll., Milano 1954–1955.
- GRASSO M., *'Obbligaciones contractae' e sopravvenienze nel diritto romano*, in *Causa contractus*, ed. by G. Albers, F.P. Patti, D. Perrouin–Verbe, Tübingen 2022, 531–552.

- GROSSO G., voce *Causa* (dir. rom.), in *Enc. Dir.* VI, Milano 1960, 532–535.
- IRTI N., *Il salvagente della forma*, Roma–Bari 2007.
- LA PORTA U., *Il problema della causa del contratto I, La causa e il trasferimento dei diritti*, Torino 2000.
- MARRELLA F., 'Lex mercatoria' e Principi Unidroit. Per una ricostruzione sistematica del diritto del commercio internazionale, *Contratto e Impresa Europa* 5 (2000) 30–79.
- MAZEAUD D., Prime note sulla riforma del diritto dei contratti nell'ordinamento francese, *Rivista di Diritto Civile* 62.2 (2016) 432–445.
- PALMA A., Note critiche sul concetto di causa, *Roma e America* 12 (2001) 321–325.
- PALMA A., *La negozialità romana: fenomeno storico e modello metastorico. Note introduttive sulla 'causa contractus', in Riflessioni sulla negozialità. Profili storico-comparativi*, a cura di A. Palma, Napoli, 2013, VII–XXVIII.
- PETRUCCI A., Sopravvenienze e regolamento contrattuale: riflessioni su pensiero giurisprudenziale romano tra tarda Repubblica e Principato, in *Scritti per Alessandro Corbino V*, a cura di I. Piro, Lecce 2016, 521–558.
- POTHIER R.-J., *Traité des obligations I*, Orléans 1761.
- Principles, Definitions and Model Rules of European Privat Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR)*, ed. by von Bar, Clive, Nölke et al., Munich 2008.
- Principles of European Contract Law, Part I and II, Combined and Revised*, ed. by O. Lando, H. Beale, The Hague, 2000.
- Principi di diritto europeo dei contratti, Parte I e II*, ed. it. a cura di C. Castronovo, Milano 2001.
- QUADRATO R., *Sulle tracce dell'annullabilità. «Quasi nullus» nell'esperienza romana*, Napoli 1983.
- ROPPO V., *Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito*, *Rivista di Diritto civile* 4 (2013) 957–988.
- ROPPO V., *Il contratto*, Milano, 2001.
- SACCO R., *La causa*, in SACCO R.–DE NOVA G., *Il contratto*, Milano, 20164.
- SACCO R., *Temi generali*, in SACCO R.–DE NOVA G., *Obbligazioni e contratti*, Torino 20184, 305–316.
- SACCOCCIO A., 'Si certum petetur'. Dalla 'condictio' dei 'veteres' alle 'condictiones' giustinianee, Milano 2002.
- SCHERMAIER M., *Die Rolle der 'causa' bei der Überwindung des Typenzwangs durch die mittelalterlichen Juristen*, in 'Causa contractus', ed. by G. Albers, F.P. Patti, D. Perrouin–Verbe, Tübingen 2022, 97–152.
- SCOGNAMIGLIO C., *Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti*, Padova 1992.

- SICCHIERO, *Tramonto della causa del contratto?*, Contratto e impresa 2003 100–130.
- TERRANOVA F., *Ricerche sul 'testamentum per aes et libram' I, Il ruolo del 'familiae emptor' (con particolare riguardo al formulario del testamento librare)*, Torino, 2012.
- TERRANOVA F., *Il ruolo del 'familiae emptor' nel 'testamentum per aes et libram'*, Studi Urbinati di Scienze Giuridiche Politiche ed Economiche n.s. A 83 (2015) 237–260.
- TENELLA SILLANI C., *La riforma francese del diritto dei contratti e il destino della causa*, in *Dialoghi con Guido Alpa. Un volume offerto in occasione del suo LXXI compleanno*, a cura di G. Conte, A. Fusaro, A. Somma, V. Zeno-Zencovich, Roma 2018, 537–549.
- ZIMMERMANN R., *The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Cape Town–Wetton–Johannesburg 1990.

APPENDICE

*LAUDATIO DEL PROFESSORE SALVATORE PULLATTI
PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI DOCTOR
HONORIS CAUSA DA PARTE DELL'UNIVERSITÀ
"PETRE ANDREI" DI IAȘI*

Magnifico Rettore,
Chiarissimo Professore,
Egregi membri del Senato Accademico dell'Università "Petre Andrei" di Iași,
Egregi Padri,
Onorati invitati,
Signore e signori,

abbiamo il grande onore di presentare alle Vostre Signorie e al Corpo accademico dell'Università "Petre Andrei" di Iași il chiarissimo professore Salvatore Pulatti, per consegnargli il riconoscimento per i suoi meriti professionali provati nel percorso dell'intera sua carriera accademica e scientifica tramite il conferimento del titolo di *Doctor honoris causa* dell'Università „Petre Andrei”. Attraverso la sua personalità rimarcabile e la dedizione per il Diritto e per i suoi valori perenni, il grande prestigio professionale, il chiarissimo professore Salvatore Pulatti costituisce un modello di eccellenza e probità per la nostra comunità accademica.

Nato a Giardini Naxos, in Italia, nell'anno 1953, il Professore Salvatore Pulatti si è laureato in Giurisprudenza, a Modena, nell'anno 1976, con il massimo dei voti, lode e il riconoscimento del valore della tesi in vista della pubblicazione.

Ha ottenuto in seguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto romano nell'anno 1987, ma già nell'anno 1986 era divenuto professore associato per la disciplina Diritto romano; nell'anno 1991 otteneva la conferma della stessa funzione. A partire dall'anno 1999 è stato professore straordinario e poi, dal giugno 2003, professore ordinario di ruolo nell'Università di Parma. Ha insegnato discipline romanistiche nelle Facoltà di Giurisprudenza delle Università di Messina, di Modena e dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, con le sedi a Piacenza e Milano.

È Presidente della Sezione di Parma dell'Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi, del cui Presidio nazionale fa parte. È stato membro del Consiglio direttivo della Società italiana della Storia del diritto, ricoprendo anche l'incarico di Segretario, come anche del Consiglio Scientifico del Centro di Studi e Ricerche dei Diritti Antichi-CEDANT di Pavia. È stato Presidente del Comitato di Area per le Scienze giuridiche dell'Università di Parma, membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente della Commissione di disciplina della stessa Università. È membro titolare dell'Accademia delle Scienze, Lettere e Arti di Modena, è stato Presidente della Sezione delle Scienze morali, giuridiche e sociali e, a partire dal 1 gennaio 2020, è il Presidente di questa Istituzione. È stato membro del Comitato Scientifico dell'Accademia Romanistica Costantiniana, è membro dell'Associazione "Ravenna Capitale" e del Comitato scientifico per le pubblicazioni di questa Associazione. È, inoltre, membro corrispondente dell'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere ed è stato presidente del Programma di studi del master in Turismo culturale dei territori con la sede presso l'Università di Parma.

Ha partecipato a numerosi Convegni nazionali e internazionali, fra quali il Convegno romanistico internazionale di Copanello, il Convegno della Fondazione per lo studio dell'Alto Evo Medio-CISAM di Spoleto, il Convegno della Società italiana della Storia del diritto, i Seminari dell'Istituto di Diritto romano dell'Università di Parigi II, avendo anche la qualità di organizzatore di alcuni di essi. Ha tenuto lezioni e conferenze in numerose Università, fra le quali Oxford, Londra, Berkeley, Madrid, Varsavia, Piura, Sofia, Shanghai. Collabora con le più rilevanti riviste dell'area romanistica ed è membro del Comitato scientifico di alcune di queste, tra le quali *Justel*, *Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo*, *Koinonia*, *Quaderni Lupiensi*, *Legal Roots*. Ha fondato nell'anno 2020 e guida la rivista semestrale *Tesseræ Iuris*. Ha collaborato con i gruppi di ricerca di alcuni progetti di ricerca interuniversitari su temi riguardanti il Tardo Impero Romano e l'epoca dell'imperatore Giustiniano, cofinanziati in Italia dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).

I punti di interesse centrale nella sua attività di studioso sono rappresentati dallo studio e approfondimento di tematiche riguardanti sia il diritto pubblico, sia quello privato del Tardo Antico. Un'attenzione particolare è stata accordata allo studio del periodo bizantino e dell'imperatore Giustiniano, per cui ha anche svolto un progetto di ricerca nell'anno 2015, avendo come oggetto le costituzioni contenute nel *Codex giustiniano*.

L'ampia attività scientifica del Professore Salvatore Puliatti si è materializzata in sei volumi monografici, due manuali di istituzioni di diritto romano,

oltre 30 articoli di unico autore in riviste di specialità, oltre 50 articoli in volumi collettivi; inoltre, ha curato quattro edizioni collettive e ha coordinato cinque collezioni di scritti bibliografici. Tutto questo rappresenta un apporto consistente e di valore allo sviluppo della ricerca scientifica romanistica.

Per tutte queste ragioni, partendo da un contributo decisivo all'educazione di numerose generazioni di romanisti, proseguendo con un importante valore aggiunto alla ricerca nell'ambito del diritto sul piano internazionale, in particolare nello studio del diritto romano del Tardo Antico, come anche per il contributo di professionalità ed eccellenza apportato all'amministrazione delle istituzioni accademiche in tutto il percorso della sua carriera, il Senato dell'Università „Petre Andrei” di Iași ha deciso di accordare al Professore Salvatore Puliatti, il titolo di *Doctor honoris causa*.

Ricercatrice Rodica Boca,
Amplissima Preside della Facoltà di Giurisprudenza

Riccatore Petruț-George Bran,
Facoltà di Giurisprudenza

16 aprile 2024



KB5RHFCV.AOOGABMUR.REGISTRO DECRETI.R.0000577.05-08-2025.h.14:54



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il T.U. delle leggi sull'Istruzione Superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, n.1592, con particolare riferimento all'art.111;

VISTO l'art.15 della legge 18 marzo 1958, n.311;

VISTO il d.P.R. 21 ottobre 2022 pubblicato in G.U. del 25 ottobre 2022 n.250;

VISTE le delibere del 12 marzo 2025 del Magnifico Rettore e del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali e del 25 marzo 2025 del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Parma;

D E C R E T A

Al Prof. Salvatore Puliatti, già ordinario del S.S.D. IUS/18 (Diritto romano e diritti dell'antichità) ora GIUR-15/A (Diritto romano e fondamenti del diritto europeo) presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali dell'Università degli Studi di Parma, è conferito il titolo di

"PROFESSORE EMERITO"

a tutti gli effetti di legge.

LA MINISTRA
Sen. Anna Maria Bernini

Firmato digitalmente da BERNINI
ANNAMARIA
C=IT
O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

PUBBLICAZIONI DI SALVATORE PULLATTI

A CURA DI FRANCESCO BONO

Monografie

- Ricerche sulla legislazione «regionale» di Giustiniano. Lo statuto civile e l'ordinamento militare della prefettura africana*, Milano 1980.
- Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II. I, Problemi di diritto pubblico*, Milano 1984.
- Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II. II, Problemi di diritto privato e di legislazione politica religiosa*, Milano 1991.
- Il De iure fisci di Callistrato e il processo fiscale in età severiana*, Milano 1992.
- Officium iudicis e certezza del diritto in età giustinianea*, Milano 1999.
- Incesti crimina. Regime giuridico da Augusto a Giustiniano*, Milano 2001.
- Callistratus. Opera*, Roma 2020.
- Innovare cum iusta causa. Continuità e innovazione nelle riforme amministrative e giurisdizionali di Giustiniano*, Torino 2021.

Manuali e opere per la didattica

- (con A. LOVATO - L. SOLIDORO), *Diritto privato romano*, Torino 2014².
- De cuius hereditate agitur. Il regime romano delle successioni*, Torino 2016.
- (con A. LOVATO - L. SOLIDORO), *Profili di diritto privato romano*, Torino 2024.

Articoli e recensioni in Rivista

- Rec. a "A.M. Bartoletti Colombo, Lessico delle Novelle di Giustiniano"*, IURA 37 (1986) 163-168.
- La dicotomia vir-mulier e la disciplina del ratto nelle fonti legislative tardoimperiali*, SDHI 61 (1995) 471-529.
- D.48.5.39 (36 Quaest.) e la problematica dell'incesto nell'elaborazione dottrinale di Papiniano*, Studi Parmensi 43 (1997) 153-195.
- Obbligo di osservare la legge e rilevanza dei giudicati conformi nella legislazione giustinianea*, Ius Antiquum 7 (2000) 104-130.
- Per una storia del crimen calumniae*, INDEX 30 (2002) 383-393.
- Rec. a "A.M. Giomaro, Per lo studio della calumnia"*, IURA 54 (2003) 245-251.
- Le molteplici liberalità tra fidanzati*, Labeo 50 (2004) 327-340.

- Le funzioni civili del vescovo in età giustiniana*, *Athenaeum* 92 (2004) 139-168.
- Ricordo di Roberto Bonini (1934-2005)*, *Atti e Memorie dell'Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena* 8 (2006) 251-254.
- Qualche osservazione in margine a uno spoglio delle costituzioni giustiniane del Codex repetitae praelectionis*, *Minima epigraphica et papyrologica* 9 (2006) 399-409.
- «*Omnem facultatem damus sanctissimis episcopis*». *Rapporti tra gerarchia ecclesiastica e gerarchia statale nella legislazione di Giustiniano*, *Diritto@Storia* 6 (2007) on line.
- Rec. a "C. Corbo, Paupertas. La legislazione tardoantica"*, *SDHI* 73 (2007) 547-551
- Le costituzioni tardo antiche: diffusione ed autenticazione*, *SDHI* 74 (2008) 99-133.
- Il diritto penale dell'ultima legislazione Giustiniana*, *RGDR* 10 (2008) 1-21.
- Violenza e società antiche*, *INDEX* 36 (2008) 525-528.
- Sulle vicende di una pratica successoria: la transmissio delationis*, *INDEX* 36 (2008) 177-183.
- «*Custodiam praestare*». *Para una definicion de los limites de la responsabilidad por custodia en el derecho romano*, *RGDR* 13 (2009) 1-14.
- Del buon uso del vero: la discrezionalità del giudice tra retorica e diritto*, *Athenaeum* 97 (2009) 397-424.
- Ravenna, San Vitale e il "tempo dei vescovi". Iconologia di una rappresentazione*, *SDHI* 76 (2010) 165-187.
- Rec. a "L. Hecketsweiler, La fonction du peuple"*, *ZSS* 128 (2011) 603-605.
- Introduzione*, *IAH* 4 (2012) 13-14
- «*Ut patres existamus eorum qui sibi ipsi opem ferre nequeunt*». *Alcuni aspetti della disciplina dei minori in età tardoimperiale*, *IAH* 4 (2012) 77-91.
- «*Legem ne quis se ignorasse confingat*». *Osservanza e applicazione del diritto in età tardo imperiale*, *Legal Roots* 1 (2012) 63-88.
- «*Samaritas atroces et adversus christianos elatos*». *Il problema politico del Samaritismo in età giustiniana*, *KOINONIA* 36 (2012) 109-131.
- Introduzione*, *IAH* 5 (2013) 13-14.
- «*Arcaismi*» come valori nella legislazione pubblicistica di Giustiniano, *IURA* 61 (2013) 180-197.
- ПРАВРАЗДАВАНЕТО ВЪЗ ОСНОВА НА ФАКТИ И НОВИТЕ ПРИНЦИПИ НА РИМСКИЯ КЪСНОАНТИЧЕН ПРОЦЕС. ПРАВИЛОТО «UNUS TESTIS NULLUS TESTIS» (Jurisdiction on basis of facts and new principles of late antique procedure. The rule "unus testis nullus testis")*, *Ius Romanum* 2 (2015) 237-263.
- Tutela e reficere. Aspetti della politica edilizia di Antonino Pio nella riflessione di*

- Callistrato, KOINΩNIA 39 (2015) 401-410.
- Matrimonio e vincoli da parentela spirituale*, Diritto@Storia 13 (2015) on-line
- Aspetti dei privilegi della Chiesa africana nel VI secolo. Un intervento della prefettura d'Africa*, Interpretatio prudentium 1 (2016) 211-222.
- L'episcopalis audientia tra IV e V secolo*, KOINΩNIA 40 (2016) 299-330.
- СЕКСУАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. ЮСТИНИАНОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО: КРЪВОСМЕШЕНИЕТО (*Criminal law at time of Justinian. Sexual crimes, incest*), Ius Romanum 1 (2017) 502-529.
- Il modello romano e il suo sviluppo nell'epoca giustiniana. La voce della compilazione*, Ius Romanum 2 (2017) 220-233.
- Modelli astratti e antinomie nella legislazione giustiniana tra ideale e realtà*, Legal Roots 7 (2018) 309-321.
- Societas e Societates. Presentazione del progetto di ricerca. Atti del Convegno Societas e societates, Bari 9-10 maggio 2019*, Legal Roots 8 (2019) 279-281.
- «Tribunal excogitatum principatui est par ceteris»: Traiano, il processo fiscale e l'immagine dell'«optimus princeps», Minima epigraphica et papyrologica 22 (2019) 309-324.
- Per uno studio sulle Istituzioni di Callistrato*, KOINΩNIA 43 (2019) 61-76.
- La disciplina delle spese ludiche a Roma nel tardoantico*, Ius Romanum 5 (2020) 57-75.
- Editoriale, Tesserae Iuris 1.1 (2020) 5-6.
- Omnem operam et laborem sine dolo et sine ulla fraude... suscepturum esse: sulla responsabilità dei funzionari in età tardoimperiale*, Studi urbinati di scienze giuridiche politiche ed economiche. Nuova serie A 71 (2020) 679-698.
- Societas e altri fenomeni aggregativi: forme e tendenze in età tardoimperiale*, Legal Roots 9 (2020) 381-399.
- Profili della responsabilità dei funzionari in età tardoimperiale*, AUPA 63 (2020) 227-242.
- Aspetti della formazione di una identità cristiana nella normazione tardoimperiale*, KOINΩNIA 44/2 (2020) 1351-1361.
- Editoriale, Tesserae Iuris 2.1 (2021) 5-6.
- Quale sorte per la stipulatio in età tardo imperiale?*, Tesserae Iuris 2.2 (2021) 209-212.
- Le problematiche dei sinistri marittimi nel pensiero di Callistrato*, Ius Romanum 2 (2021) 168-180.
- Rec. a Elio Dove, Pensiero cristiano e produzione del 'ius', Bari, Cacucci Editore, 2021*, IAH 13 (2021) 201-205.
- Gli studi sul Tardoantico. Prospettive*, KOINΩNIA 46 (2022) 453-459.
- Editoriale, Tesserae Iuris 3.1 (2022) 5-7.

La permanenza delle autonomie cittadine nella tarda antichità, *Ius Romanum* 2 (2022) 40-61.

Il legislatore all'opera: cultura e metodi della cancelleria in età tardoantica, *KOINΩNIA* 47 (2023) 419-444.

Il crimen expilatae hereditatis negli studi di diritto criminale di Franco Gnoli, *Rivista di diritto romano* 23 (2023) 165-172.

Editoriale, *Tesserae Iuris* 4.1 (2023) 7-10.

Rec. a F. Bonin, L'organizzazione della giustizia tra Diocleziano e Costantino, *IURA* 72 (2024) 395-403.

Editoriale, *Tesserae Iuris* 5.1 (2024) 7-10.

Rec. a B. Sirks, The Colonnate in the Roman Empire, *Tesserae Iuris* 5.2 (2024) 155-171.

Contributi in volumi e opere collettanee

Nota sull'evoluzione del condono fiscale da Costantino a Giustiniano, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, IV, Napoli 1984, 1719-1740.

I privilegi della chiesa africana nella legislazione di Giustiniano e di Giustino II, in *Estudios en homenaje al profesor Juan Iglesias*, coord. por Jaime Roset Esteve, III, Madrid 1988, 1577-1597.

La legislazione antisamaritana da Giustiniano a Giustino II, in *Scritti in onore di A. Falzea*, IV, Milano 1991, 325-370.

Tra diritto romano e diritto bizantino. Profilo legislativo di Tiberio II, in *Il diritto romano canonico quale diritto proprio delle comunità cristiane dell'oriente mediterraneo*, Roma 1994, 317-351.

Tipicità della pena e qualitas personarum nel travaglio interpretativo della cancelleria imperiale. L'evirazione, in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto. Ricerche dedicate al professor F. Gallo*, 2, Napoli 1997, 141-170.

Officium iudicis e certezza del diritto in età giustiniana, in *Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'impero d'Oriente in età giustiniana tra passato e futuro: atti del Convegno, Modena, 21-22 maggio 1998*, a cura di S. Puliatti e A. Sanguinetti, 1, Milano 2000, 43-152.

«*Malum in immensum importune auctum*». *La disciplina del prossenetismo nelle fonti giuridiche postclassiche*, in *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, 6, Napoli 2001, 419-463.

«*Quae ludibrio corporis sui quaestum faciunt*». *Condizione femminile, prostituzione e lenocinio nelle fonti giuridiche dal periodo classico all'età giustiniana*, in *Da Costantino a Teodosio il Grande. Cultura, Società e Diritto*, a cura di U. Criscuolo, Napoli 2003, 31-83.

- Lenocinii crimen*, in *Il diritto giustiniano fra tradizione classica e innovazione*, Atti del Convegno. Cagliari, 13-14 ottobre 2000, a cura di F. Botta, Torino 2003, 147-216.
- “*Antiquitatis reverentia*” e funzionalità degli istituti nelle riforme costituzionali di Giustiniano, in *Tradizione romanistica e costituzione. Cinquanta anni della Corte Costituzionale della Repubblica italiana*, a cura di L. Labruna, II, Napoli 2006, 1377-1401.
- Il diritto penale dell’ultima legislazione giustiniana. I crimini contro la moralità e la famiglia. I reati sessuali: adulterio, stupro, lenocinio*, in *Fides, humanitas, ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, a cura di C. Cascione e C. Masi Doria, 7, Napoli 2007, 4491-4523.
- Il diritto penale dell’ultima legislazione giustiniana. I crimini politici e amministrativi e i crimini contro la persona*, in *Philia. Scritti per Gennaro Franciosi*, III, Napoli 2007, 2111-2135.
- I rapporti fra gerarchia ecclesiastica e gerarchia statale nella legislazione di Giustiniano*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, VI, Milano 2007, 281-305.
- La “*Carta dei doveri*”. La Novella 17 di Giustiniano e il ripristino dei mandati imperiali, in *Studi in onore di R. Martini*, Milano 2009, 253-272.
- Il diritto penale dell’ultima legislazione Giustiniana. I crimini contro la moralità e la famiglia. I reati sessuali: ratto e castrazione*, in *Scritti in onore del Professore Generoso Melillo*, 2, Napoli 2009, 989-1009.
- «*Concordiam dabimus qua nihil fit pulchrius*». L’idea di pace nella legislazione di Giustiniano, in *Trent’anni di studi sulla Tarda Antichità: bilanci e prospettive. Atti del Convegno Internazionale Napoli 21-23 novembre 2007*, Napoli 2009, 311-328.
- Il diritto penale dell’ultima legislazione giustiniana. Le pene personali afflittive. La morte e la mutilazione*, in *Studi in onore di Mario Pisani*, a cura di G. Bellantoni e D. Vigoni, III, Milano 2010, 943-955.
- Accertamento della veritas rei e principio dispositivo nel processo postclassico giustiniano*, in *Principi generali e tecniche operative del processo civile romano nei secoli IV-VI d.C.*, a cura di S. Puliatti, U. Agnati, Parma 2010, 103-128.
- S. Ambrogio, Vescovo di Milano, ispiratore e testimone del diritto tardoantico*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, V, Milano 2010, 135-162.
- Alla ricerca della verità. La discrezionalità del giudice tra retorica e diritto*, in *Tra retorica e diritto. Linguaggi e forme argomentative nella tradizione giuridica. Atti dell’incontro di studio. Trani 22-23 maggio 2009*, a cura di A. Lovato, Bari 2011, 43-84.
- L’organizzazione della giustizia dal V al IX secolo*, in *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, a cura di J.H.A. Lokin e B.H. Stolte, Pavia 2011, 381-

465.

Le riforme costituzionali dal tardo impero all'età bizantina, in *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, a cura di J.H.A. Lokin e B.H. Stolte, Pavia 2011, 3-69.

Incontri e scontri: sulla disciplina giuridica dei rapporti internazionali in età tardo-antica, in *Le relazioni internazionali nell'alto Medioevo. Settimane di studio della Fondazione Centro Italiano di studi sull'alto medioevo. Spoleto 8-12 aprile 2010*, LVIII, Spoleto 2011, 109-155.

«*Eas quas postea promulgavimus constitutiones*». *Sui rapporti Novellae-Codex nella prospettiva giustiniana*, in *Novellae constitutiones. L'ultima legislazione di Giustiniano tra Oriente e Occidente da Triboniano a Savigny. Atti del Convegno internazionale, Teramo 30-31 ottobre 2009*, Napoli 2011, 1-24.

Ius gentium e disciplina giuridica dei rapporti internazionali in Isidoro di Siviglia, in *Ravenna Capitale. Uno sguardo ad occidente: le province spagnole nei sec. V-VI*, Santarcangelo di Romagna 2012, 27-38.

Nov. Iust. 66 e il problema della lingua. Conoscenza ed efficacia delle norme in età tardoimperiale, in *Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico: diritto, prassi, insegnamento*, a cura di C. Cascione e C. Masi Doria, Napoli 2013, 713-740.

Statuti particolari e personalità del diritto. Esperienze a confronto, in *Ravenna Capitale. Territorialità e Personalità. Compresenza di diversi piani normativi*, a cura di G. Bassanelli Sommariva, S. Tarozzi, Santarcangelo di Romagna 2013, 47-58.

Il diritto prima e dopo Costantino, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana sulla figura e l'immagine dell'imperatore del cosiddetto Editto di Milano 313-2013*, 1, Roma 2013, 599-613.

Il diritto romano tra Oriente e Occidente, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana sulla figura e l'immagine dell'imperatore del cosiddetto Editto di Milano 313-2013*, 2, Roma 2013, 203-216.

«*Mea sanxit aeternitas*». *Giustiniano e l'eterno conflitto tra ideale e realtà*, in *Mélanges de l'école Française de Rome. Antiquité* 125-2 (2013) 423-435.

Giudizio di fatto e nuovi principi nel processo romano tardoantico. La regola «unus testis nullus testis», in *Principios jurídicos, Antecedentes históricos de los principios generales del Derecho español y de la Unión Europea. Actas del micro symposium 27-28 de junio de 2013*, coord. por Fernando Reinoso Barbero, Ana Rosa Martín Minguijón, Madrid 2013, pp. 45-62.

Commento agli Editti del prefetto del pretorio 3.1; 4.1; 6.1; 13; 32.1 e 2; 33.7 (ed. Zachariae, Anekdotia); Epigrafe di Mylasa (forma di Fl. Illus Pusaecus Dionysius);

- Privilegi della Chiesa di Bizacena (Editto di pp. Thomas o Menas)*, in *Edicta praefectorum praetorio*, a cura di F. Gorla e F. Sitzia, Cagliari 2013, pp. 18-19; 23; 32; 58-60; 112-113; 117; 155-158; 163-168.
- «*Unam et perpetuam pacem ... servare volumus*». *L'idea di pace e i rapporti internazionali in età giustiniana*, in *Roma e barbari nella tarda antichità. Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana XX*, Roma 2014, 285-307.
- Tra letteratura e diritto. Ed. 32.2 e il commonitorium. In margine a un recente studio*. In *Ravenna capitale: permanenze del mondo giuridico romano in Occidente nei secoli V-VIII. Instrumenta, civitates, collegia, studium iuris*, a cura di G. Bassanelli Sommariva e S. Tarozzi, Santarcangelo di Romagna 2014, 151-166.
- Call. 4 cogn. D. 22.5.3. La lettura romanistica*, in *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, a cura di D. Mantovani e A. Padoa Schioppa, Pavia 2014, 637-672.
- La politica legislativa di Giustiniano*, in *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, a cura di D. Mantovani, A. Padoa Schioppa, Pavia 2014, 135-173.
- Giudizio di fatto e nuovi principi nel processo romano tardoantico. La regola «unus testis nullus testis»*, in *Principios generales del derecho. Antecedentes historicos y horizonte actual*, coordinador Fernando Reinoso-Barbero, Andrea Amatucci [et al.], Madrid 2014, 131-147.
- Tecniche giurisprudenziali e normazione imperiale. Aspetti della legislazione giustiniana*, in *Inter cives necnon peregrinos: essays in honour of Boudewijn Sirks*, edited by Jan Hallebeek, Goettingen 2014, 607-626.
- Condizione femminile, prostituzione e lenocinio nella Roma tardoimperiale*, in *Prostituzione e diritto penale*, a cura di A. Cadoppi, Roma 2014, 15-37.
- Ottenere giustizia. Linee dell'organizzazione giudiziaria diocleziana*, in *Ravenna capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*, Santarcangelo di Romagna 2015, 11-47.
- Del buon uso del vero: la discrezionalità del giudice fra retorica e diritto*, in *I tribunali dell'impero. Relazioni del Convegno internazionale di diritto romano, Copanello 7-10 giugno 2006*, a cura di F. Milazzo, Milano 2015, 107-143.
- Forme dell'amministrazione e concezioni politiche bizantine: prassi e ideologia in età giustiniana*, in *Il diritto romano e le culture straniere. Influenze e dipendenze interculturali nell'antichità*, a cura di F. Lamberti, P. Gröschler e F. Milazzo, Lecce 2015, 231-250.
- Callistrato e le operae novae. Linee di politica edilizia nell'età degli Antonini*, in *Scritti per Alessandro Corbino*, 6, Tricase 2015, 71-83.
- Tra Oriente e Occidente: il divieto di nozze tra cugini*, in *Ravenna Capitale. Codice Teodosiano e tradizioni giuridiche in Occidente. La terra, strumento di arricchimento*

- e sopravvivenza*, Santarcangelo di Romagna 2016, 49-64.
- Tra letteratura e diritto: strategie familiari e legami parentali in età tardoantica*, in *La famiglia tardoantica. Società, diritto, religione*, a cura di V. Neri e B. Girotti, Milano 2016, 31-50.
- Disciplina del patronato e persistenza della piccola proprietà in età tardoantica*, in *Questioni della terra. Società economia normazioni prassi. In onore di Mariagrazia Bianchini. Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana XXII*, a cura di C. Lorenzi e M. Navarra, Napoli 2017, 129-145.
- Dopo il Teodosiano: l'opera degli interpreti occidentali. Linee di tendenza*, in *Ravenna Capitale. Dopo il Teodosiano Il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VIII*, a cura di G. Bassanelli Sommariva, S. Tarozzi e P. Biavaschi, Santarcangelo di Romagna 2017, 47-58.
- La giurisdizione del vescovo come forma alternativa di risoluzione delle controversie*, in *Il processo e la sue alternative. Storia, teoria, prassi*, a cura di F. Botta e F. Cordopatri, Napoli 2017, 247-282.
- Alberto Burdese e le fonti del postclassico*, in *Giornate in ricordo di Alberto Burdese*, a cura di L. Garofalo e P. Lambrini, Napoli 2017, 115-128.
- Tutela dei collatores e ragioni del fisco in alcuni editti prefettizi (V-VI sec.)*, in *Signa amicitiae. Scritti offerti a Giovanni De Bonfils*, a cura di E. Doveire, Bari 2018, 221-236.
- L'organizzazione giudiziaria in età diocleziana. L'imperatore giudice*, in *Diocleziano. La frontiera giuridica dell'impero*, a cura di S. Puliaatti e W. Eck, Pavia 2018, 565-600.
- Integrità dell'individuo e sacralità della persona. L'evoluzione della disciplina giuridica sull'evirazione nella legislazione romana di età imperiale*, in *La persona come categoria bioetica. Prospettive umanistiche*, a cura di M. Zanichelli, Milano 2019, 69-83.
- Pensiero classico e legislazione tardoantica. Profili di indagine*, in *Le strutture nascoste della legislazione tardoantica. Atti del convegno Redhis (Pavia 17-18 marzo 2016)*, a cura di D. Mantovani, Bari 2019, 49-77.
- Le Istituzioni di Parma romana: attualità di un modello*, in *Cinque lezioni su Parma romana*, a cura di A. Pagliara e D. Vera, Parma 2019, 93-124.
- Aspetti della riflessione giurisprudenziale in materia criminale. Un giurista di età severiana: Callistrato*, in *Scritti per il novantesimo compleanno di Matteo Marrone*, a cura di G. D'Angelo, M. De Simone e M. Varvaro, Torino 2020, pp. 199-217.
- Vivere sotto la legge. Conoscenza e diffusione del diritto in età tardoimperiale*, in *Formazione e trasmissione del sapere: diritto, letteratura e società. VI Incontro tra*

- storici e giuristi dell'antichità*, a cura di P. Ferretti e M. Fiorentini, Trieste 2020, 134-193.
- Identità e penetrazione del modello romano in età tardoimperiale*, in *Confini, circolazione, identità ed ecumenismo nel mondo antico. Atti del VII Incontro di Studi tra storici e giuristi dell'Antichità Vercelli, 24-25 maggio 2019*, a cura di P. Garbarino, P. Giunti, G. Vanotti, Firenze 2020, 1-19.
- Diritto ed esercizio. Profili dell'epoca tardoantica - Atti Convegno Parma, 22 e 23 novembre 2018*, in *Cultura giuridica e diritto vivente. Special Issue 7 (2020)* 1-2.
- Sessualità e redenzione. Aspetti della politica legislativa giustinianea in materia di prostituzione*, in *Armata Sapientia. Scritti in onore di Francesco Paolo Casavola in occasione dei suoi novant'anni*, Napoli 2020, 1-15.
- Tutela e reficere: aspetti della politica edilizia nel Tardoantico*, in *Città e capitali nella tarda antichità*, a cura di B. Girotti e C.R. Raschle, Milano 2020, 177-200.
- Lo statuto legale dell'infanzia nel diritto tardoantico e bizantino*, in *L'infanzia nell'alto medioevo*, Spoleto 2021, 351-378.
- Poteri del giudice e principio dispositivo nel processo postclassico-giustiniano*, in *Specialità delle giurisdizioni ed effettività delle tutele*, a cura di A. Guidara, Torino 2021, 10-28.
- Multum interest inter militarem curam et civilem administrationem. Sui rapporti tra poteri civili e militari in età giustinianea*, in *Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. XXIV Convegno internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana in onore di Maria Campolunghi (Spello nel 27-29 giugno 2019)*, Perugia 2021, 275-292.
- Diritto e religione. Aspetti della formazione di una identità cristiana*, in *Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, a cura di C. Buzzacchi e I. Fargnoli, Milano 2021, 91-114.
- Centralizzazione o autonomia: poteri di controllo e forme del loro esercizio in età tardo imperiale*, in *Curie e curiali in Occidente tra IV e VIII secolo*, a cura di G. Bassanelli Sommariva e S. Tarozzi, Santarcangelo di Romagna 2021, 235-251.
- Per una indagine sulla cultura giuridica della cancelleria imperiale in età giustinianea*, in *Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di Antonio Palma*, a cura di F. Fasolino, Torino 2023, 1475-1488.
- Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali*, in *La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici. Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana XXV*, Perugia 2023, 75-94.
- Profili storici della rilevanza della minor età nei codici preunitari*, in *I Codici di Maria Luigia. Tra tradizione e innovazione. Atti del Convegno di studi, Parma, 29 novembre-1 dicembre 2021*, a cura di A. Errera, Roma 2023, 313-326.

- D. 48.19.28pr.-16 e la trattazione dei genera poenarum nel De cognitionibus di Callistrato*, in *Antologia del digesto giustiniano. Scritti in ricordo di Giovanni Negri*, a cura di L. Maganzani, Napoli 2023, 561-582.
- Iussio e nominatio negli acquisti del servo comune. La disciplina giustiniana di C. 4.27.2*, in *Studi in onore di Mariagrazia Bianchini*, a cura di M. Pavese e R. Laurendi, Torino 2023, 525-536.
- Intervento*, in *Verso il XXV Convegno. Temi di ricerca sulla Tarda Antichità*. Tavola Rotonda ARC (11-12 giugno 2022), Perugia 2024, 29-30.
- Il Codice di Giustiniano: profili di tradizione testuale*, in *For.Ma. - The Forgotten Manuscripts. Il Digesto e il Codice di Giustiniano e la loro tradizione manoscritta. I mss. 688 e 941 della Biblioteca Universitaria di Padova. Padova, 22-23 ottobre 2021*, a cura di N. Giovè Marchioli, P. Lambrini e M. Milani, Roma 2024, 235-248.
- Il Codice di Giustiniano: profili di tradizione testuale*, in *Scritti con Raimondo Santoro*, 2, a cura di M. Varvaro e M. De Simone, Palermo 2024, 665-684.
- In coniunctissimi parte alia valebit imperii. Circolazione e conoscenza del diritto nel tardo impero*, in *Per i cinquant'anni della "Costantiniana" Oriente e Occidente in dialogo. In onore di Jean-Michel Carrié, Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana XXVI*, a cura di C. Lorenzi e M. Navarra, Perugia 2025, 579-600.
- Imparzialità del processo e interessi del fisco. La prospettiva romana*, in *Acciones Populares. Contribuciones de derecho público y privado romano*, II, a cura di A. Fernández de Buján y Fernández (Director), Ma Ortuno Pérez, J.A. Bueno Delgado, Madrid 2025, 929-935.
- Nov. 87 e le circumventiones della pratica*, in *Scritti in memoria del Professor Mario Amelotti*, a cura di M. Pavese e R. Laurendi, 311-322, c.d.s.
- Le costituzioni imperiali e il pensiero giuridico classico*, in *Il codice Teodosiano. Atti Cedant*, c.d.s.
- Per una valutazione della legislazione dell'imperatore Giuliano: tra continuità e distacco*, in *Kaiser Julian und seine Zeit. Convegno di Frankfurt am Main 2023*, c.d.s.

Cura di Atti di convegno

- Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'impero d'Oriente in età giustiniana tra passato e futuro. Atti del Convegno, Modena, 21-22 maggio 1998*, 1, a cura di S. Puliatti e A. Sanguinetti, Milano 2000.
- Principi generali e tecniche operative del processo civile romano nei secoli IV-VI d.C., Atti del Convegno tenutosi a Parma il 18-19 giugno 2009*, a cura di S. Puliatti e U. Agnati, Parma 2010.

«*Pueri et adulescentes*». *Società e diritto. Atti del convegno svoltosi a Parma, 11 dicembre 2009*, a cura di S. Puliatti, IAH 4 (2012).

«*Severissime vindicari*». *Aspetti giuridici e sociali della repressione criminale tardoantica. Atti del convegno, Parma 10 marzo 2011*, a cura di S. Puliatti, IAH 5 (2013).

Limes: spazio di divisione e di contatto. Profili dell'epoca tardoantica. Atti del Convegno dell'Associazione di Studi Tardoantichi (Parma, 26-27 marzo 2015), a cura di S. Puliatti e U. Agnati, *Cultura giuridica e diritto vivente* 3 (2016).

L'ordine costituzionale come problema storico. Atti del Convegno della Società Italiana di Storia del Diritto (Parma, 15-16 dicembre 2011), a cura di S. Puliatti, Torino 2016.

Diocleziano. La frontiera giuridica dell'impero, a cura di W. Eck e S. Puliatti, Pavia 2018.

Diritto ed esercito. Profili dell'epoca tardoantica. Atti Convegno Parma, 22 e 23 novembre 2018, a cura di S. Puliatti, *Cultura giuridica e diritto vivente* 7 (2020).

Direzione di Rassegna bibliografica

«*Antiquitas Posterior*», a cura di Ulrico Agnati e Federica De Iuliis, direz. Salvatore Puliatti, SDHI 77 (2011) 581-594.

«*Antiquitas Posterior*», a cura di Ulrico Agnati e Federica De Iuliis, direz. Salvatore Puliatti, SDHI 78 (2012) 601-628.

«*Antiquitas Posterior*», a cura di Ulrico Agnati e Federica De Iuliis, direz. Salvatore Puliatti, SDHI 79 (2013) 1263-1294.

«*Antiquitas Posterior*», a cura di Ulrico Agnati e Federica De Iuliis, direz. Salvatore Puliatti, SDHI 81 (2015) 547-633.

«*Antiquitas Posterior*», a cura di Ulrico Agnati e Federica De Iuliis, direz. Salvatore Puliatti, SDHI 82 (2016) 563-618.

Il volume tratta di numerose tematiche giuridiche in prospettiva storica, con particolare riferimento al diritto romano, attraverso il profilo e l'opera di Salvatore Puliatti, Professore emerito di Diritto Romano e Fondamenti del Diritto Europeo dell'Università di Parma. La pubblicazione raccoglie una sua breve biografia, gli interventi pronunciati in occasione di un incontro a lui dedicato e una sezione di saggi firmati da autorevoli studiosi. Ne emerge un percorso di riflessione sulla personalità scientifica dell'onorato e uno sguardo approfondito sui temi giusromanistici al centro delle sue ricerche.



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

Urbino University Press / uup.uniurb.it

[Print]	ISBN 9788831205993
[PDF]	ISBN 9788831205979
[ePub]	ISBN 9788831205986

ISBN: 978-8-83120-599-3

